



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 7 luglio 2009

Anno XL - N. 55



Cortina d'Ampezzo (Bl), Tofana di Mezzo, Ferrata di Punta Anna.

Il Gruppo delle Tofane ha tre vette principali, di cui la Tofana di Mezzo (3.244 m.) è la più elevata. Le Tofane, in estate, offrono agli amanti dell'escursionismo una grande varietà di sentieri, ferrate e vie di varie difficoltà. In particolare, la Ferrata di Punta Anna, che inizia sopra il Rifugio Pomèdes e si sviluppa sulla cresta est del costone, particolarmente esposta ma ben attrezzata, è mèta di molti appassionati. Il panorama che si gode salendo è unico. Si possono ammirare alcuni tra i più famosi gruppi cortinesi: dal Cristallo al Pomagagnon, dalla Croda da Lago al Nuvolau e Averau, le Cinque Torri e la Marmolada.

(Foto Carlo Pilati)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **105** del 10 giugno 2009 [12.0]
 Autorizzazione a costituirsi nel ricorso e relativi motivi aggiunti avanti il Tar Veneto, Rg n. 785/09, promosso da Boldo

Guglielmina Narcisa contro Anas spa, Regione del Veneto ed altri per annullamento dei provvedimenti Anas spa riguardanti il procedimento espropriativo relativo alla Ss "Castellana", con istanza di risarcimento dei danni. 6
[Affari legali e contenzioso]

n. **106** del 11 giugno 2009 [5.5]
 Eccezionali avversità atmosferiche del 6 giugno 2009 sui territori del vicentino e trevigiano. Lr 11/2001 art. 106: Dichiarazione dello "Stato di crisi"..... 6
[Protezione civile e calamità naturali]

- n. **107** del 15 giugno 2009 [12.0]
 Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Cpc proposto avanti il Tribunale di Verona da Pericolosi Andreina ed altri. 7
[Affari legali e contenzioso]

- n. **108** del 17 giugno 2009 [2.3]
 Nomina di un Rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura. 7
[Designazioni, elezioni e nomine]

- n. **109** del 17 giugno 2009 [4.9]
 Comune di Peschiera del Garda (VR). Variante all'accordo di programma per l'attuazione del Programma Integrato finalizzato alla realizzazione di un porto turistico con annesso parcheggio in località "I Pioppi" e delle opere di riqualificazione e arredo urbano del Lungolago Garibaldi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2002, n. 409. Lr n. 23/99. 8
[Urbanistica]

- n. **110** del 17 giugno 2009 [4.9]
 Comune di Chioggia (VE): approvazione accordo di programma per l'attuazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale denominato "area ex cementificio" nell'isola dei Saloni. Accordo di programma ai sensi dell'art. 6 della Lr 23/99. 8
[Urbanistica]

- n. **111** del 17 giugno 2009 [4.1]
 "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia" - Dlgs n. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - art. 5. Rilascio dell'intesa regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs. n. 182/2003. 9
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

- n. **556** del 24 giugno 2009
 Fse 2007-2013. Verifiche sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Definizione metodologia di campionamento. 15
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

- n. **46** del 26 marzo 2009
 Affidamento servizi di manutenzione di apparecchiature tecniche in dotazione e di proprietà regionale alle ditte Marok Saldatrici Srl, Acco Brands Italia Srl, Easymatic Srl, Assing Spa, Multicopy Srl, G.B.R. Rossetto Spa, Asigroup Spa, Multi System Srl, Datanet Sas, Pitney Bowes Italia Srl - Samor Italia Srl - Fattori-Safest, Duplimatic Italiana Srl, Siad Spa Importo complessivo per il periodo 01.04.2009 - 31.03.2011

€ 120.223,20 (oneri di legge inclusi). Impegno di spesa per l'anno 2009 € 47.333,70. Prenotazione per € 72.889,50 esercizi finanziari 2010 e 2011. 15
[Demanio e patrimonio]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. **1714** del 16 giugno 2009 [7.13]
 Accordo di programma: "Le Valli del Chiampo e dell'Agno - Accoglienza nelle Prealpi venete". Regione del Veneto - Comune di Chiampo e altri soggetti. Piano esecutivo Annuale di promozione turistica 2007. Proroga termini. Dgr n. 4268 del 28 dicembre 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 16
[Turismo]

- n. **1715** del 16 giugno 2009 [7.13]
 Iniziative di promozione turistica ed agroalimentare nel mercato inglese. Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2009; linea di spesa 4) "Campagna pubblicitaria e di comunicazione". Deliberazione n. 488/2009 e legge regionale n. 33/2002. 16
[Turismo]

- n. **1716** del 16 giugno 2009 [7.13]
 Partecipazione regionale a "Caseus Veneti 2009". Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2009. Azione 1.2 "Iniziative di promozione integrata con l'agroalimentare". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 488 del 3 marzo 2009. 17
[Turismo]

- n. **1752** del 16 giugno 2009 [7.9]
 40° Anniversario fondazione dell'Associazione Italiana Progettisti d'interni - interior designers. Concessione contributo. 17
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

- n. **1753** del 16 giugno 2009 [7.10]
 Protocollo d'intesa Corporate Social Responsibility - CSR tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto. Approvazione Convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per l'anno 2009-2010. 18
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

- n. **1759** del 16 giugno 2009 [7.10]
 Società Berco Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 18
[Formazione professionale e lavoro]

- n. **1760** del 16 giugno 2009 [7.10]
 Società Calcestruzzi Spa in amministrazione giudiziaria: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 18
[Formazione professionale e lavoro]

- n. **1761** del 16 giugno 2009 [7.10]
Società Corà Domenico e Figli Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 18
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **1762** del 16 giugno 2009 [7.10]
Società Fisia Italimpianti Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 19
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **1763** del 16 giugno 2009 [7.10]
Società Fujitsu Technology Solutions Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 19
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **1764** del 16 giugno 2009 [7.10]
Società Future Electronics Srl: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 19
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **1765** del 16 giugno 2009 [5.0]
Protezione Civile. Lr 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Contributi straordinari a valere sul Fondo regionale di Protezione civile per il ripristino dei danni a seguito degli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009. 19
[Protezione civile e calamità naturali]
- n. **1766** del 16 giugno 2009 [5.5]
Protezione Civile: Contributo straordinario al Gruppo di protezione civile dell' Associazione Nazionale Alpini -- Zona Comelico (BL), per la realizzazione di una maglia radio di Protezione Civile..... 20
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
- n. **1767** del 16 giugno 2009 [5.5]
Protezione Civile. Integrazione all'allegato A della Dgr 9 dicembre 2008, n. 3863, di individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali del 18 maggio 2008: inserimento del Comune di Tarzo (TV). 20
[Protezione civile e calamità naturali]
- n. **1768** del 16 giugno 2009 [1.7]
Costituzione dell'Unità di Coordinamento regionale per la Sicurezza Alimentare in esecuzione della Dgr n. 4432 del 28 dicembre 2007. Nomina Componenti..... 20
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **1769** del 16 giugno 2009 [5.3]
Comune di Papozze (RO). Approvazione reinvestimento ai sensi del comma 14, articolo 1, della legge n. 560 del 24.12.1993. 21
[Edilizia abitativa]
- n. **1770** del 16 giugno 2009 [5.1]
IAzioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Primo piano di riparto per l'esercizio finanziario 2009. (Lr n. 3/03 art. 52). 21
[Edilizia scolastica]
- n. **1771** del 16 giugno 2009 [5.1]
"Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto. (Lr 1/2009, art.4). 23
[Edilizia scolastica]
- n. **1772** del 16 giugno 2009 [5.1]
Presad'atto dei "Programmi Triennali 2009-2011 e relativo elenco annuale dei lavori pubblici 2009" adottati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5) della Lr 27/03 e s.m.i. che realizzano lavori pubblici di competenza regionale. (Lr 27/2003 art. 4, comma 1bis)..... 29
[Opere e lavori pubblici]
- n. **1773** del 16 giugno 2009 [5.1]
Sottoscrizione dell'accordo di Programma per gli Interventi di Restauro e di Risanamento Conservativo del Bene Culturale Tempio Ossario di Bassano del Grappa (VI). (Lr n. 27/03, art. 53, comma 7)..... 29
[Cultura e beni culturali]
- n. **1774** del 16 giugno 2009 [4.11]
Lr 16.07.1976 n. 28. Formazione della Carta Tecnica Regionale. Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione del DataBase Topografico. Lotto: territorio est della Provincia di Verona. Approvazione del progetto ed autorizzazione all'espletamento della gara d'Appalto. 29
[Appalti]
- n. **1775** del 16 giugno 2009 [4.11]
Lr n. 28/76. Formazione della Carta Tecnica Regionale. Servizio di "Aggiornamento ed integrazione della Ctrn alla scala 1:5000 e la struttura del DB geografico - Passante autostradale di Mestre". Autorizzazione all'affidamento del servizio..... 30
[Appalti]
- n. **1776** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Bonavigo (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 12. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 30
[Urbanistica]
- n. **1777** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Carbonera (TV). Piano Regolatore Generale. Variante parziale per riclassificazione urbanistica di zona agricola. Approvazione. Art. 44 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 35
[Urbanistica]
- n. **1778** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Piano Regolatore Generale - Variante Scheda Normativa B/8 - Intervento a Cadelverzo ai sensi dell'art. 7 Lr 4/2008 e c. 7 quinquies

- art. 48 Lr 11/2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 37
[Urbanistica]
- n. **1779** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Este (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27.06.1985, n. 61. Rettifica - Dgr n. 3725 del 20.11.2007.... 39
[Urbanistica]
- n. **1780** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Mogliano Veneto (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 63. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma - art. 46 - Lr 27.6.1985, n. 61..... 41
[Urbanistica]
- n. **1781** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Polesella (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n.7. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 41
[Urbanistica]
- n. **1782** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Quinto Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 4/2005. Adozione Delibera di Cc n. 10 del 28.02.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. 44
[Urbanistica]
- n. **1783** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Santa Lucia di Piave (TV). Piano Regolatore Generale - Variante per zona Golf Club Le Noghere. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 50
[Urbanistica]
- n. **1784** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Sona (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 26. Adozione Dcc n. 99 del 21.10.2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27.06.1985, n. 61..... 54
[Urbanistica]
- n. **1785** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Torri del Benaco (VR). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9 art. 50 Lr 61/1985. Opposizione al parere del Dirigente regionale - Determinazioni. Approvazione..... 62
[Urbanistica]
- n. **1786** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Valdobbiadene (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 30. Nuove zone residenziali. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61. 65
[Urbanistica]
- n. **1787** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Villorba (TV). Piano Regolatore Generale - Variante parziale per le zone residenziali. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61..... 73
[Urbanistica]
- n. **1788** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comune di Vittorio Veneto (TV). Piano Regolatore Generale. Variante parziale per i Centri Storici ed edifici sparsi. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61. 107
[Urbanistica]
- n. **1789** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna (VI). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma, art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11..... 117
[Urbanistica]
- n. **1790** del 16 giugno 2009 [4.9]
Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma, art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. 119
[Urbanistica]
- n. **1791** del 16 giugno 2009 [4.8]
Attuazione dell'Accordo programmatico tra Regione e Ministero dell'Ambiente, sottoscritto il 25.03.2005, per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno attraverso interventi sperimentali da svilupparsi nell'area di Porto Marghera. Atto di indirizzo per riutilizzo dei fondi disponibili a seguito rinunce e revoche nonché di eventuali ulteriori risorse. Indicazioni operative per la prosecuzione dell'attività..... 120
[Venezia, salvaguardia]
- n. **1792** del 16 giugno 2009 [4.11]
Assemblea costitutiva delle Regioni al Network of European REgions Using Space technologies - Nereus". Quota di adesione anno 2009..... 122
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
- n. **1793** del 16 giugno 2009 [4.10]
Affidamento di incarico di consulenza ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b), Lr 12/91 alla dott.ssa Verdiana Morandi per attività di supporto alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi per la realizzazione del progetto di cooperazione transfontaliera "Interreg IV Italia - Austria". Impegno di spesa. PAS B 1 02 01, B 1 02 02, C 2 02 01. 122
[Consulenze e incarichi professionali]
- n. **1794** del 16 giugno 2009 [4.9]
Affidamento incarico di consulenza ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b), Lr 12/91 per assistenza alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi nell'esame e valutazione dello studio di incidenza ex art. 5 Dpr 357/1997, relativo a piani, progetti ed interventi. Impegno di spesa..... 123
[Consulenze e incarichi professionali]
- n. **1795** del 16 giugno 2009 [1.3]
Assegnazione di contributo per la promozione di attività motorie e sportive finalizzate a una corretta pratica sportiva nella popolazione giovanile. 124
[Mostre, manifestazioni e convegni]

- n. **1796** del 16 giugno 2009 [1.3]
Attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito Isee periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010. Proroga delle procedure per l'attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito Isee-anno 2009..... 124
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **1797** del 16 giugno 2009 [1.3]
Dgr 6912/1985 - Dgr 4076/1986. Farmacie succursali in Comune di Rosolina (RO): modifica periodo di apertura..... 124
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **1798** del 16 giugno 2009 [1.3]
Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito: aggiornamento disposizioni regionali vigenti. Revoca DDgr n. 1390 del 4 aprile 2000 e n. 1514 dell'11 aprile 2000..... 125
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **1799** del 16 giugno 2009 [1.2]
Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10.12.1997). Aziende UU.LL.SS.SS. n. 1, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera di Verona. Modifica della Dgr n. 1582 del 26 maggio 2009..... 126
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **1800** del 16 giugno 2009 [1.0]
Rinnovo iscrizione per l'anno 2009 della Regione del Veneto all'organizzazione EuroHealthNet (The european network for public health, health promotion and disease prevention). Dgr n. 834/2008. 128
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

- n. **1801** del 16 giugno 2009 [3.1]
Gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio inerente la costituzione e la gestione di un "Fondo di capitale di rischio". Programma Operativo Regionale 2007 - 2013. Parte Fesr. Asse 1. Linea di intervento 1.2 "Ingegneria finanziaria". Azione 1.2.2. Nomina Commissione..... 128
[Appalti]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).

- [1.0] Segreteria regionale sanità e sociale
[1.2] Direzione risorse umane e formazione servizio sociosanitario regionale
[1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari
[1.7] Unità di progetto sanità animale e igiene alimentare
[2.3] Unità di progetto attività culturali e spettacolo
[3.1] Direzione infrastrutture
[4.1] Direzione tutela ambiente
[4.8] Direzione progetto Venezia
[4.9] Direzione urbanistica
[4.10] Direzione pianificazione territoriale e parchi
[4.11] Unità di progetto sistema informativo territoriale e cartografia
[5.0] Segreteria regionale lavori pubblici
[5.1] Direzione lavori pubblici
[5.3] Direzione edilizia abitativa
[5.5] Servizio protezione civile
[7.9] Direzione formazione
[7.10] Direzione lavoro
[7.13] Direzione promozione turistica integrata
[12.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 10 giugno 2009

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso e relativi motivi aggiunti avanti il Tar Veneto, Rg n. 785/09, promosso da Boldo Guglielmina Narcisa contro Anas spa, Regione del Veneto ed altri per annullamento dei provvedimenti Anas spa riguardanti il procedimento espropriativo relativo alla Ss "Castellana", con istanza di risarcimento dei danni.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 106 del 11 giugno 2009

Eccezionali avversità atmosferiche del 6 giugno 2009 sui territori del vicentino e trevigiano. Lr 11/2001 art. 106: Dichiarazione dello "Stato di crisi".

[Protezione civile e calamità naturali]

Il Presidente

Visti i rapporti Arpav, anticipati in data 9 e 10 giugno 2009, da cui si rileva come il giorno 6 giugno 2009 il Veneto sia stato interessato da condizioni di instabilità a causa di una saccatura di origine atlantica che ha portato rovesci e temporali di forte intensità, soprattutto, sulle zone prealpine, pedemontane e della pianura settentrionale.

Dato atto:

- che tali rapporti evidenziano in particolare la formazione di celle temporalesche sul Veronese occidentale che si sono successivamente organizzate in un sistema più esteso ed intenso che ha transitato dapprima sul Vicentino, poi sull'Alta Padovana, per raggiungere, infine, il Trevigiano Nord-occidentale, la pedemontana Trevigiana e parte delle Prealpi bellunesi;

- che i segnali radar hanno rilevato una struttura del sistema temporalesco compatibile con precipitazioni e fenomeni molto intensi, quali grandinate e forti raffiche di vento o locali moti vorticosi (tromba d'aria), nonché, evidenziato precipitazioni particolarmente intense con quantitativi concentrati in periodi di tempo molto ridotti associati a repentini cali della temperatura;

- che dall'analisi delle immagini radar dell'Arpav è possibile desumere con maggior dettaglio le aree maggiormente interessate dalle celle temporalesche più intense che hanno attraversato il territorio regionale nel pomeriggio del 6 giugno e in particolare:

- dalle ore 12.20 solari compaiono le prime celle sul Veronese occidentale interessando la fascia compresa indi-

cativamente tra i comuni di Lazise, Cavaion Veronese, Bardolino, Sommacampagna, Villafranca, Affi, Fumane, Verona, Rivoli, Caprino V.se, S.Mauro di Saline, Tregnago, Badia Calavena, Vestenanova, San Pietro Mussolino;

- intorno alle ore 13.30 solari vengono interessati alcuni comuni del Vicentino comprendenti indicativamente Trissino, Valdagno, Brogliano, Cornedo V.no, Monteviale, Costabissara, Isola V.na, Caldogeno e successivamente Montecchio Precalcino, Dueville, Sandrigo, Monticello Conte Otto, Bolzano V.no, Bressanvido, Schiavon, Tezze sul Brenta, Rosà, Cartigliano, Nove, Pozzoleone, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva;
- dalle ore 14 solari in poi vengono interessati anche comuni della pedemontana Trevigiana comprendenti indicativamente Riese PioX, Altivole, Asolo, Caerano S.Marco, Fonte, Vedelago, Montebelluna, Volpago del Montello, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Arcade, Susegana, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Conegliano, Vazzola, Fontanelle, Mansuè, Portobuffolè, Gaiarine;
- dalle 16.30 un'altra cella temporalesca interessa il basso Bellunese, indicativamente tra i comuni di Trichiana, Limana, Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi, Pieve d'Alpago;
- intorno alle 16.40 un'ulteriore cella interessa il Veneziano centrale ai confini con il Trevigiano indicativamente tra i comuni di Martellago, Scorzè, Mogliano Veneto, Preganziol, Casier, Silea, San Biagio di Callalta, Breda di Piave, Ponte di Piave, Salgareda, Oderzo.

Considerato che sui territori colpiti dalla violenza del fenomeno sopra descritto, si sono rilevati danni a molte coperture di edifici pubblici, privati ed impianti produttivi; che la circolazione stradale è stata interrotta a causa di alberi e pali abbattuti e così anche l'erogazione dei principali servizi è stata interrotta.

Viste in particolare le comunicazioni ad oggi trasmesse da alcuni Comuni del vicentino e trevigiano (Rosà, Montebelluna, Riese Pio X, Castello di Godego) da cui emerge: il danneggiamento di vari edifici, tra cui molti capannoni scoperti dal vento; l'abbattimento di alcuni tralicci dell'alta tensione; il ferimento di decine di persone tra cui alcuni casi gravi; la necessità di evacuare circa 200 abitazioni; la necessità di effettuare operazioni di bonifica ambientale con la rimozione di lastre di cemento-amianto; la necessità di eseguire verifiche statiche di immobili danneggiati, nonché il ripristino dei principali servizi.

Considerato che, a seguito dei danni sopracitati, è richiesto un immediato sostegno operativo ed economico da parte delle istituzioni al fine di fronteggiare la grave emergenza.

Preso atto che sulle zone colpite dal fenomeno sono immediatamente intervenute le Istituzioni, il Sistema di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per portare i primi soccorsi alle popolazioni e per garantire la sicurezza del territorio e la pubblica incolumità.

Ritenuto necessario, altresì, attivare, secondo la normativa vigente, le procedure necessarie per fronteggiare l'emergenza al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio, pericolo e disagio causate dall'evento sopra descritto.

Visto, l'art. 106, comma 1, lettera a), della Lr 11/2001, con cui si dispone che al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente può procedere alla dichiarazione dello

Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di protezione civile.

Visto, anche l'art. 105, comma 1, della medesima Lr 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità della Lr 58/84 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Lr 58/84 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L. 225/92.

Visto il Dlgs 112/98.

Vista la Lr 11/04

decreta

1. E' dichiarato lo Stato di Crisi per gli eventi meteorici critici del 6 giugno 2009 per i territori del vicentino e trevigiano, con particolare riferimento ai Comuni di: Rosà (VI), Montebelluna (TV), Riese Pio X (TV), Castello di Godego (TV);

2. il presente atto, ai sensi della Lr 11/2001 art. 106, comma 1, lettera a) sostituisce il provvedimento di cui all'art. 2 della Lr 4/1997 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

3. è riconosciuta l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza;

4. vengono attivati e garantiti i benefici per il personale volontario attivato, come definito dalla Lr 11/2001, art. 106, comma 1, lettera d);

5. la Segreteria Regionale dei Lavori Pubblici - Unità di progetto Protezione Civile - è autorizzata a ricorrere alle risorse cui al "Fondo regionale di Protezione civile" nei limiti delle disponibilità di bilancio al fine di:

- a) consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche regionali nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
- b) consentire l'esecuzione di interventi di carattere urgente;
- c) acquisire, con procedure d'urgenza, eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza.

6. si fa riserva di trasmettere, ai sensi della Lr 11/2001 art. 106, comma 1, lettera c), il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di attivare eventuali assegnazioni di risorse finanziarie occorrenti.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 107 del 15 giugno 2009

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Cpc proposto avanti il Tribunale di Verona da Pericolosi Andreina ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 17 giugno 2009

Nomina di un Rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la legge regionale n. 1/2004 che all'art. 47 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con il Comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di Rovigo;

Visto il comma 2 dell'art.47 della citata legge regionale che prevede la presenza di un rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

Preso atto che con delibera del Consiglio Comunale di Rovigo n. 102 dell'8.11.2005, l'Amministrazione comunale ha approvato la costituzione della Fondazione Rovigo Cultura - onlus e lo Statuto definitivo, dove all'art.10 viene prevista la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di un rappresentante della Regione del Veneto, con funzioni di Vice Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3876 del 13.12.2005, con la quale è stata approvata la costituzione della Fondazione Rovigo Cultura;

Atteso che l'art.19 dello Statuto della Fondazione Rovigo Cultura prevede che i soci promotori procedano alla nomina dei componenti provvisori del Consiglio di Amministrazione, che restano in carica sino alla nomina dei componenti ordinari il cui procedimento è avviato ad avvenuto riconoscimento della personalità giuridica;

Rilevato che con atto del dr. Pietro Castellani, Notaio in Rovigo, rep. 64274, rogito 7610 in data 1 giugno 2006 è stata costituita la Fondazione in oggetto e che con decreto regionale n.10 del 26.02.2008 ne è stata disposta l'iscrizione al Registro regionale delle Persone giuridiche, con effetto costitutivo comportante il conferimento della personalità giuridica;

Ritenuto pertanto necessario effettuare la nomina da parte del Presidente della Regione del Veneto di un membro in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura;

Visto l'avviso a tal fine pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.106 del 26.12.2008, con il quale è stata espletata la procedura prevista per le nomine di competenza regionale, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge regionale 22.07.1997, n.27;

Esaminate le proposte di candidatura pervenute entro il termine fissato dall'avviso di cui al punto precedente e verificata la regolarità della documentazione prodotta e l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina;

Ritenuto di provvedere alla nomina del Rappresentante della Regione del Veneto all'interno del suddetto Consiglio di Amministrazione, confermando il componente provvisorio del Consiglio di Amministrazione uscente;

decreta

1. di nominare il Rappresentante della Regione del Veneto in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura, confermando il componente provvisorio del Consiglio di Amministrazione uscente: Dott. Marco Di Lello;

2. di incaricare il Dirigente Regionale della Up Attività Culturali e Spettacolo della esecuzione del presente provvedimento.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 109 del 17 giugno 2009

Comune di Peschiera del Garda (VR). Variante all'accordo di programma per l'attuazione del Programma Integrato finalizzato alla realizzazione di un porto turistico con annesso parcheggio in località "I Pioppi" e delle opere di riqualificazione e arredo urbano del Lungolago Garibaldi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2002, n. 409. Lr n. 23/99.

[Urbanistica]

Il Presidente

Premesso che:

- il Comune di Peschiera del Garda (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 19 maggio 1998, n. 1769, successivamente modificato;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2002, n. 409 è stato approvato un accordo di programma per l'attuazione del Programma Integrato finalizzato alla realizzazione di un porto turistico con annesso parcheggio in località "I Pioppi" e delle opere di riqualificazione e arredo urbano del Lungolago Garibaldi in variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 6 della Lr n. 23/99.

- Con nota prot. n. 9692 del 14 agosto 2003 - acquisita al protocollo regionale in data 21 agosto 2003, n. 54318 - il Comune di Peschiera del Garda ha trasmesso un progetto di variante all'accordo di programma;

Visto che:

- Il progetto di variante all'accordo di programma è stato esaminato dal Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della Lr 11/2004 e dall'Incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, che ha espresso parere favorevole con prescrizioni (parere 8 settembre 2003, n. 260);

- In data 9 ottobre 2003 si è svolta una Conferenza di Servizi al termine della quale è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi al fine di fornire documentazione integrativa alla Soprintendenza di Verona;

- in data 5 marzo 2004 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, al termine della quale è stato espresso all'unanimità parere favorevole all'esecuzione delle opere in variante all'accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2002, n. 409;

Preso atto che la variazione all'accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2002, n. 409 è stata sottoscritta dal Comune di Peschiera del Garda e dalla Regione Veneto in data 5 marzo 2004;

Preso atto che con deliberazione n. 68 del 5 aprile 2004 il Commissario Straordinario ha ratificato l'adesione alla variante all'accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2002, n. 409;

Visto l'art. 48, comma 1 bis, della Lr n. 11/2004;

Vista la Lr n. 23/99;

Visto l'art. 30 dello Statuto (L. n. 340/71);

Visto l'art. 1 della Lr n. 14/89;

decreta

1. di approvare la variante all'accordo di programma per l'attuazione del Programma Integrato finalizzato alla realizzazione di un porto turistico con annesso parcheggio in località "I Pioppi" e delle opere di riqualificazione e arredo urbano del Lungolago Garibaldi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2002, n. 409.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 110 del 17 giugno 2009

Comune di Chioggia (VE): approvazione accordo di programma per l'attuazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale denominato "area ex cementificio" nell'isola dei Saloni. Accordo di programma ai sensi dell'art. 6 della Lr 23/99.

[Urbanistica]

Il Presidente

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.02.2005, il Comune di Chioggia ha approvato la proposta di accordo di programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale denominato "Area ex cementificio" nell'isola dei Saloni, in variante al vigente Prg ex art. 6 Lr 1 giugno 1999 n. 23 e dell'art 32 della Lr 29 novembre 2001, n.35;

Visto che il progetto è sostanzialmente finalizzato alla riqualificazione di un'area attraverso la realizzazione di opere edilizie e di urbanizzazione;

Visto che l'iter procedimentale si è così svolto:

- il Sindaco di Chioggia ha dato avvio al procedimento previsto dalle Leggi Regionali sopra indicate e dopo la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23 febbraio 2005, assunta ai sensi dell'art. 6, primo comma, Lr n.23/1999 ha convocato in data 20.04.2005 la Conferenza di Servizi istruttoria, come previsto dalla stessa norma di legge;

- il giorno 29.09.2005 si è tenuta una ulteriore Conferenza di Servizi che secondo quanto emerso dal verbale ha presentato lo schema di accordo di programma sui contenuti per i quali era stata, nella Conferenza stessa, verificata la possibilità di un accordo unanime, sulla base della proposta iniziale e con le opportune modifiche ed integrazioni;

- il Comune di Chioggia ha provveduto alla pubblicazione degli atti, nei termini previsti dalla normativa vigente, al seguito della quale sono pervenute due osservazioni istruite dai competenti uffici comunali;

- il giorno 29.10.2008 si è tenuta la Conferenza di Servizi

Decisoria e nella medesima seduta è intervenuta la sottoscrizione dell'accordo di programma integrato, previo parere, per il rappresentante della Regione Veneto, dell'Organo tecnico Regionale, rilasciato in data 18.07.2007 n.418;

Visto che la procedura di pubblicazione e deposito si è regolarmente svolta e che a seguito della stessa sono pervenute osservazioni debitamente contro dedotte dal Comune;

Visto il parere favorevole con prescrizioni così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 23.04.2004 n. 11, n. 418 del 18 luglio 2007;

Visto l'esito della conferenza di servizi a carattere decisorio tenutasi in data 29.10.2008;

Visto che l'accordo di programma tra la Regione Veneto e il Comune di Chioggia (VE) per l'attuazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale denominato "area ex cementificio" nell'isola dei Saloni è stato sottoscritto in data 29.10.2009;

Preso atto che con deliberazione n. 166 del 28 novembre 2008 il Consiglio Comunale di Chioggia (VE) ha ratificato l'adesione del Sindaco all'accordo di Programma che comporta variante urbanistica ai sensi e nei termini previsti dall'art.6, comma 7°, della Lr 23/99;

Preso atto altresì che ai sensi della Lr n. 23/99 l'approvazione dell'accordo di programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale comporta le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico;

Visto l'art. 48, comma 1 bis, della Lr n. 11/2004;

Visto l'art. 6 della Lr n. 23/99;

Visto l'art. 97, comma 4, lett. c) del Dlgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 30 dello Statuto (L. n. 340/71);

Visto l'art. 1 della Lr n. 14/89;

decreta

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Lr n. 23/99 l'accordo di programma intervenuto in data 29 ottobre 2008 tra la Regione Veneto e il Comune di Chioggia (VE) per l'attuazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale denominato "area ex cementificio" nell'isola dei Saloni;

2. di approvare la conseguente variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Chioggia (VE) in conformità agli elaborati indicati nella deliberazione Dcc n 166 del 28 novembre 2008.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 17 giugno 2009

"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia" - Dlgs n. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - art. 5. Rilascio dell'intesa regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs. n. 182/2003.

[Ambiente e beni ambientali]

Il Presidente

Visto il Dlgs. n. 182 del 24 giugno 2003 con il quale l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Visto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del succitato Dlgs. n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Visto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo Dlgs. n. 182/2003, nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, il Piano di cui sopra deve essere predisposto da quest'ultima ed adottato, d'intesa con la Regione competente, con ordinanza;

Visto il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia" predisposto dall'Autorità Marittima di Chioggia istituita presso gli Uffici della Capitaneria di Porto e depositato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente con nota n. 12775 del 12 maggio 2007 (acquisito agli atti con protocollo n. 279624/57.01 del 18 maggio 2007);

Considerato che la Commissione Regionale Vas - istituita con Dgr n. 3752/2006 - con parere n. 95 del 18 dicembre 2007 - ha ravvisato di non assoggettare il Piano di cui trattasi alla procedura Vas in quanto ha ritenuto che "in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva 2001/42/CE, la sua attuazione, come anche attestato dalla Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente, non produca effetti significativi sull'ambiente";

Preso atto che la Commissione regionale Vas evidenziava, in ogni caso, nel succitato parere n. 95 del 18 dicembre 2007 la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006 per i SIC/ZPS eventualmente interessati dalle operazioni previste dal medesimo Piano;

Preso atto che la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, su richiesta della Direzione Tutela Ambiente, con nota n. 613880/57.10 del 2 novembre 2007 aveva già evidenziato la necessità di redigere uno studio di incidenza ambientale da parte dell'Autorità Marittima di Chioggia;

Vista la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente, che si allega al presente decreto (Allegato A) e dalla quale risulta che il suddetto Piano risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs. n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore;

Considerato che, sulla base degli esiti della relazione istruttoria di cui sopra, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'intesa prevista dal comma 4 dell'art. 5 del suddetto Dlgs. n. 182/2003 sul Piano di cui trattasi, fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree SIC/ZPS interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle prescrizioni riportate nelle conclusioni della relazione;

Viste le direttive comunitarie 92/43/CEE, 2000/59/CE e 2001/42/CE;

Vista la Lr 21 gennaio 2000, n. 3;

Visto il Dlgs. 24 giugno 2003, n. 182;
 Visto il Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modifiche;
 Viste le Ddgrn. 192/2006, 740/2006, 3262/2006, 3173/2006
 e 3752/2006.

decreta

1. di prendere atto dell'apposita relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente, che si allega al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il Piano di cui trattasi risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs. n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore;

3. di rilasciare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs. n. 182/2003 l'intesa regionale sul "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia" - predisposto dall'Autorità Marittima di Chioggia e depositato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente con nota n. 12775 del 12 maggio 2007 (acquisito agli atti con protocollo n. 279624/57.01 del 18 maggio 2007) - fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree SIC/ZPS interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle prescrizioni riportate nelle conclusioni della succitata relazione istruttoria predisposta dagli Uffici della competente Direzione Tutela Ambiente ed allegata al presente decreto (Allegato A);

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Capitaneria di Porto di Chioggia, alle Amministrazioni provinciali di Venezia e di Rovigo, ai Comuni di Chioggia, Porto Viro e Porto Tolle ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Giancarlo Galan

Allegato A

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia
 D.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 - art. 5

Relazione istruttoria

Premessa

Con il Dlgs. n. 182 del 24 giugno 2003 l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Obiettivo del decreto è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. n. 182/2003,

relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

L'Autorità portuale è tenuta altresì a dare immediata comunicazione del Piano alla Regione competente per territorio che valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 (abrogato dall'art. 264, comma 1, lettera i) del Dlgs. n. 152/2006 e sostituito nel merito dall'art. 199 del medesimo decreto legislativo).

Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta.

I Piani di cui trattasi devono essere predisposti sulla base delle prescrizioni contenute nell'allegato I al citato Dlgs. n. 182/2003 e devono comprendere, tra l'altro, le seguenti tematiche:

- la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;
- la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta;
- l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti esistenti e di quelli nuovi previsti dal Piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;
- la stima di massima dei costi degli impianti e la descrizione del sistema delle tariffe.

Nella Regione del Veneto è stata istituita una sola Autorità Portuale - quella di Venezia - e sono altresì presenti tre Autorità Marittime istituite presso la Capitaneria di Porto di Chioggia e presso gli Uffici circondariali marittimi di Caorle e di Jesolo.

In data 7 novembre 2005 la Capitaneria di Porto di Chioggia ha trasmesso alla Regione del Veneto - Direzione Tutela Ambiente la bozza del "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico".

Con nota n. 56015/46.01 del 26 gennaio 2006, sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali, è stato chiesto di approfondire ed integrare il documento presentato.

In data 7 marzo 2006 è stato effettuato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente un incontro di coordinamento con la Capitaneria di Chioggia e con la Direzione regionale Mobilità al fine di chiarire, tra l'altro, alcune problematiche relative alle competenze ed all'ambito di applicazione del Piano di cui trattasi.

Con nota n. 12775 del 12 maggio 2007 la Capitaneria di Porto di Chioggia ha trasmesso il Piano di cui trattasi rivisto alla luce degli approfondimenti richiesti.

Nel frattempo, i competenti Uffici della Direzione Tutela Ambiente hanno ritenuto di effettuare alcuni approfondimenti relativamente agli eventuali adempimenti da ottemperare ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione am-

bientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale sui siti della rete Natura 2000.

A tal proposito, con nota n. 560900/45.06 del 2 ottobre 2006, la Direzione Valutazione progetti e investimenti, in risposta all'apposito quesito avanzato dalla Direzione Tutela Ambiente, ha evidenziato che la direttiva 2001/42/CE distingue tra piani e/o programmi che necessariamente sono da sottoporre a Vas e quelli che, invece, a discrezione dell'Amministrazione sono sottoposti a Vas in quanto possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Richiamando, inoltre, quanto contenuto nelle linee guida per le Vas, adottate dalla Giunta regionale con Dgr n. 2988 del 1 ottobre 2004 – ovvero che in ogni caso il criterio per l'applicazione della direttiva è “la questione se il piano o programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente”, la citata nota n. 560900/45.06 del 2 ottobre 2006 conclude che si rende necessario un esame preliminare dei piani di cui trattasi per verificare se gli stessi determinino tali effetti significativi.

Pertanto, la questione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Regionale Vas - istituita con Dgr n. 3752/2006 - che con parere n. 95 del 18 dicembre 2007 ha ravvisato di non assoggettare il Piano di cui trattasi alla procedura Vas in quanto ha ritenuto che “in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva 2001/42/CE, la sua attuazione, come anche attestato dalla Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente, non produca effetti significativi sull'ambiente” ed inoltre che:

- Il Piano esaminato non apporta alcuna significativa modifica alle operazioni già in atto per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui di carico nel porto di Chioggia;
- Le zone destinate alla ricezione di naviglio mercantile, delle unità di pesca e di quelle da diporto sono già interessate dalle operazioni di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico, le cui modalità operative danno adeguate garanzie in ordine ai possibili effetti significativi che dalle stesse potrebbero derivare all'ambiente.

Ciò premesso, la Commissione regionale Vas nel succitato parere del 18 dicembre 2007 ha evidenziato la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006 per i SIC/ZPS eventualmente interessati dalle operazioni previste dal medesimo Piano.

A tal proposito, già la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, su richiesta della Direzione Tutela Ambiente, con nota n. 613880/57.10 del 2 novembre 2007 aveva evidenziato la necessità di redigere uno studio di incidenza ambientale da parte dell'Autorità Marittima di Chioggia, raccomandando di indicare in modo preciso l'area portuale riservata alla raccolta e gestione dei rifiuti, nonché la tipologia e le dimensioni degli impianti.

Pertanto, con nota n. 47948/57.01 del 28 gennaio 2008, la Direzione Tutela Ambiente ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Chioggia, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il rilascio dell'intesa prevista dall'art. 5, comma 4 del Dlgs. n. 182/2003, di provvedere a trasmettere quanto prima uno studio di incidenza ambientale relativo alle aree SIC e ZPS interessate dal Piano da predisporre secondo le modalità della deliberazione di Gr n. 3173/06.

La richiesta di un apposito studio di incidenza ambientale sui siti SIC/ZPS è stata poi ribadita con nota del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 309182/57.01 del 12

giugno 2008 che faceva seguito ad uno specifico incontro sull'argomento tenutosi con le Autorità Marittime in data 13 maggio 2008.

Ad oggi lo studio di incidenza di cui sopra non risulta ancora pervenuto agli atti della Direzione Tutela Ambiente.

Struttura del Piano

Il Piano predisposto dall'Autorità Marittima di Chioggia si compone essenzialmente dei seguenti sei capitoli:

- Capitolo 1 - Sintesi della normativa;
- Capitolo 2 - Impostazione metodologica;
- Capitolo 3 - Valutazione del fabbisogno di impianti portuali;
- Capitolo 4 - Descrizione delle procedure di raccolta dei rifiuti;
- Capitolo 5 - Stima dei costi relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e descrizione del sistema tariffario;
- Capitolo 6 - Gestione del Piano, scambio di informazioni e procedure consultative.

Scopo del Piano ed ambito territoriale di riferimento

Scopo del Piano è quello di “condurre a fornire un servizio che si occupi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, dal loro ritiro, al trasporto ed al successivo trattamento, recupero/smaltimento, in modo tale da evitare che via siano dispersioni in mare di detti rifiuti”.

L'ambito territoriale di riferimento è unicamente quello ricadente sul demanio marittimo del Compartimento marittimo di Chioggia, che si compone essenzialmente nelle seguenti zone:

1. Zone destinate alla ricezione di naviglio mercantile
 - a. Città di Chioggia – Scalo portuale Isola Saloni;
 - b. Città di Chioggia – Scalo portuale Val da Rio;
 - c. Rada interna del porto di Chioggia;
 - d. Rada esterna del porto di Chioggia;
 - e. Rada esterna di Porto Levante.
2. Zone destinate alla ricezione di unità da pesca
 - a. Barbamarco (Comune di Porto Tolle – Ro).
3. Zone destinate alla ricezione di unità da diporto
 - a. Boat service di G.P. & U. Nordio & C. Snc (Chioggia);
 - b. Circolo Nautico Chioggia;
 - c. Sporting Club Marina di Chioggia;
 - d. Albarella (Porto Levante).

Relativamente al movimento navi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, nel triennio 2004 – 2006 si è registrato un crescente aumento delle navi arrivate nel porto ed in rada a Chioggia che nel 2006 hanno superato le 1.000 unità; di contro, nello stesso periodo sono progressivamente diminuite le navi in arrivo in rada a Porto Levante, passando dalle 22 unità del 2004 alle sole 9 unità del 2006.

Per quanto riguarda le altre unità navali presenti nell'ambito territoriale di riferimento, sono censiti 60 posti barca relativamente ai pescherecci e poco meno di 900 posti barca relativamente alle unità da diporto distribuite nelle diverse banchine sopraelevate.

Tipologia e quantitativi dei rifiuti prodotti

Nel Porto di Chioggia e presso la rada esterna di Porto Levante, per la raccolta di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico delle stesse, operano attualmente n. 2 (due)

concessionari: la ditta “Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Scarl” e la ditta “Doria Gianfranco & figli Sas”.

Le quantità di rifiuti ritirati nel periodo 2004 – 2006, comunicati dalle ditte concessionarie, possono essere schematizzati come segue:

Ritiro delle acque di sentina

(Servizio svolto dalla ditta “Guardie ai Fuochi del porto di Venezia Scarl”)

Anno	Quantità (tonn.)
2004	102,40
2005	536,90
2006	87,89

Ritiro di altri rifiuti

(Servizio svolto dalla ditta “Doria Gianfranco & figli Sas”)

Anno	Tipo di rifiuto	Quantità (kg)
2004	Rifiuti urbani	35.680
	Ferro e acciaio	3.350
	Imballaggi in materiali misti	4.060
	Legno	730
	Imballaggi in plastica	250
	Imballaggi in carta e cartone	30
	Rifiuti biodegradabili di mensa e cucina 38.410	20
2005	Rifiuti biodegradabili di mensa e cucina	25.580
	Imballaggi in materiali misti	32.000
	Imballaggi in carta e cartone	2.680
	Ferro e acciaio	330
	Legno	2.460
	Batterie nichel cadmio	1.300
2006	Filtri dell'olio	240
	Acque oleose	370
	Residui di sostanze pericolose	940
	Batterie al piombo	640
	Legno	11.440
	Rifiuti biodegradabili di mensa e cucina	13.470
	Imballaggi in materiali misti	51.820
	Imballaggi in carta e cartone	80

Valutazione del fabbisogno di impianti portuali

Le ditte concessionarie del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da navi, hanno a disposizione mezzi con le seguenti capacità di raccolta:

1) La ditta “Guardie ai Fuochi del porto di Venezia Scarl”, per il ritiro delle acque di sentina ha a disposizione un

galleggiante, iscritto nei registri della Capitaneria di Porto di Venezia e abilitato alla navigazione nazionale locale limitata alla Laguna Veneta, con capacità pari a 78 mc; si tratta di un'unità impiegata prevalentemente per le esigenze del porto di Chioggia. A tal proposito il Piano evidenzia che, in caso di necessità, la ditta dispone di altri mezzi nautici e terrestri utilizzati presso il porto di Venezia, che potrebbero intervenire agevolmente anche su Chioggia;

2) La Ditta “Doria Gianfranco & figli Sas”, per il ritiro degli altri rifiuti, ha a disposizione (2) due natanti con cassoni a tenuta stagna e della capacità complessiva di 20 mc e 3 (tre) automezzi della capacità complessiva di 130.000 kg.

Per quanto attiene il settore pesca, il cui ambito di riferimento del presente piano è dato dallo scalo di Barbamarco (Comune di Porto Tolle – Ro), si evidenzia nel Piano che le esigenze di raccolta rifiuti sono soddisfatte da 2 contenitori per la raccolta differenziata, ubicati presso lo scalo medesimo; sono inoltre attualmente in corso contatti tra Amministrazione Comunale e cooperative di pesca volte a potenziare il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Le esigenze di conferimento rifiuti del settore diporto sono soddisfatte dalla presenza di cassonetti per la raccolta differenziata, posizionati in prossimità delle darsene ricadenti sotto la giurisdizione marittima. I rifiuti vengono poi prelevati direttamente dai cassonetti da parte dell'Asp Spa, ossia dall'azienda che gestisce i servizi pubblici del Comune di Chioggia, o da altre ditte specializzate.

In base alla analisi condotte il Piano evidenzia che, considerato il limitato quantitativo di rifiuti prodotti, il volume del traffico mercantile sia presso il porto di Chioggia che presso la rada esterna di Porto Levante e tenuto conto della capacità di stoccaggio dei mezzi di raccolta delle ditte concessionarie, non si ritiene necessaria la realizzazione di un impianto fisso di raccolta dei rifiuti.

Relativamente alla rada esterna di Porto Levante, il Piano fa presente che il traffico navale che interessa tale ambito è da ascrivere ad oggi a navi gasiere, con grande capacità di stoccaggio, in grado di mantenere agevolmente rifiuti a bordo e conferirli nei successivi porti di scalo; ad ogni buon fine viene precisato che le ditte concessionarie del servizio di raccolta rifiuti nel porto di Chioggia sono titolari, altresì, della concessione per la raccolta rifiuti presso l'ambito della rada di Porto Levante.

Descrizione delle procedure di raccolta dei rifiuti

Le procedure di raccolta dei rifiuti si differenziano a seconda delle seguenti tipologie:

- Rifiuti assimilabili agli urbani ed altri rifiuti speciali (tipologia A);
- Acque di sentina, di lavaggio, morchie ed acque nere (tipologia B).

Nel caso della prima tipologia di rifiuti il servizio svolto attualmente dalla ditta “Doria Gianfranco & figli Sas” prevede l'asporto dei rifiuti prodotti dalle navi in sosta nel porto di Chioggia e nella rada esterna di Porto Levante.

La ditta invia giornalmente sottobordo il galleggiante con l'operatore addetto per il prelievo dei rifiuti. I rifiuti sono raccolti e differenziati in sacchi chiusi, i quali vengono calati nel cassone a tenuta stagna del galleggiante. Tale operazione viene effettuata per ogni singola nave.

Terminato il giro di raccolta rifiuti, il galleggiante ormeggia

in banchina dove l'operatore provvede allo scarico dei rifiuti per caricarli in un automezzo, e conferirli allo smaltimento o al recupero a seconda della tipologia: rifiuti quali legno, biodegradabili, imballaggi misti, carta e cartone vengono consegnati all'Ecocentro del Comune di Chioggia gestito dall'Asp Spa; rifiuti quali filtri olio, acque oleose e residui di sostanze pericolose vengono consegnati ad un impianto di smaltimento autorizzato con sede a Conselve (PD); rifiuti quali batterie al piombo vengono consegnati ad un impianto di smaltimento autorizzato con sede a Vigonovo (VE).

Il gestore dei rifiuti provvede alla compilazione dei formulari di identificazione rifiuti e alla registrazione di carico e scarico su appositi registri, nonché alla compilazione del Mud (Modello unico dichiarazione rifiuti).

Nel caso di acque di sentina, lavaggio, morchie ed acque nere, è il comandante della nave che normalmente concorda con la ditta autorizzata (allo stato attuale la Guardie ai fuochi Scarl), anche tramite la propria agenzia marittima e almeno 24 ore prima del conferimento, il servizio di raccolta.

Alla data e all'ora concordate, il natante con il quale è effettuata la raccolta ormeggia sottobordo alla nave che ha richiesto il servizio.

Possono presentarsi le seguenti circostanze:

- 1) la nave è in grado di scaricare i rifiuti con propri mezzi;
- 2) la nave non è in grado di scaricare i rifiuti con propri mezzi oppure il rifiuto deve essere aspirato da fusti o altri contenitori.

Il travaso dei rifiuti avviene sempre tramite flange e manichette stese direttamente dalla nave alla bettolina; nel secondo caso, il percorso delle manichette e l'intera procedura viene coordinata dagli stessi operatori del servizio di raccolta.

Al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali vengono inoltre stese apposite panne galleggianti per tutta la durata delle operazioni di trasbordo.

Completato il travaso del rifiuto, il personale addetto al servizio di raccolta provvede tra l'altro a:

- lavare flange, manichette e pompa;
- smantellare la linea di aspirazione/mandata e reimbarcare la pompa;
- raccogliere le panne galleggianti;
- quantificare, per mezzo di sonde, il rifiuto preso in carico ed informarne il Comando della nave;

Dopo la raccolta, i rifiuti vengono inviati all'impianto sito in Località Fusina (VE), gestito dalla ditta Guardie ai fuochi del porto di Venezia, dove avviene una prima separazione fisica di olio e acqua.

Ad avvenuta separazione, sia l'acqua che l'emulsione oleosa, costituita per il 70% da olio e per il 30% da acqua, vengono inviate, ad impianti autorizzati di Ravenna, Livorno e Genova.

Stima dei costi relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e descrizione del sistema tariffario

La stima massima dei costi riportata nel Piano predisposto dall'Autorità Marittima di Chioggia è basata sull'attuale gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali di riferimento del medesimo documento.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei costi di gestione distinti per tipologie di rifiuto:

Tipologia A	
Tipo di rifiuto	Costo di raccolta e smaltimento
rifiuti biodegradabili di mensa e cucina	€ 0,135 al kg
filtri dell'olio	€ 0,50 al kg
acque oleose	€ 0,15 al kg
residui di sostanze pericolose	€ 0,50 al kg
batterie al piombo	conferimento gratuito
legno	€ 0,012 al kg
rifiuti biodegradabili di mensa e cucina	€ 0,088 al kg
imballaggi in materiali misti	€ 0,135 al kg
imballaggi in carta e cartone	conferimento gratuito
Costi di gestione giornalieri	
consumo carburante per M/barca	€ 140,00
consumo carburante per autocarro	€ 4,00
costo del personale	€ 70,00
Costi di gestione su base annua	
consumo carburante per M/barca	€ 51.100
consumo carburante per autocarro	€ 1.460
costo del personale	€ 25.550
Tipologia B	
Tipo di rifiuto	costo di smaltimento
acque di sentina	€ 36,00 al mc
emulsione oleosa	€ 48,87 al mc

Il regime tariffario da applicare alle navi che approdano in porto o che sostano in rada e che usufruiscono dei servizi di raccolta, secondo quanto previsto dagli artt. 8 – 10 Dlgs. n. 182/2003, è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato IV della medesima disposizione di legge.

In linea con quanto stabilito dal Decreto citato e per favorire i conferimenti in luogo dello scarico in mare dei rifiuti, in via generale, alle navi che fanno scalo in porto o che sostano in rada, si applicano:

- una quota fissa obbligatoria determinata in funzione della stazza della nave e dei costi di gestione sostenuti delle ditte incaricate della raccolta, indipendente dall'effettivo conferimento e pari al 35% dei costi di gestione;
- quota variabile correlata al quantitativo ed al tipo dei rifiuti effettivamente conferiti, commisurata in modo da ricoprire i costi non coperti dalla quota fissa.

Il Piano evidenzia che, nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, le tariffe applicate saranno quelle vigenti, approvate con Ordinanze dell'Autorità Marittima, e praticate dalle ditte che attualmente hanno in concessione il servizio di raccolta e gestione.

In linea generale, viene previsto di applicare una tariffa fissa obbligatoria stabilita in base alle tonnellate di stazza lorda dell'unità, calcolata facendo riferimento ad un quantitativo standard; qualora la nave conferisca quantitativi che superino la quantità standard, si applicherà una maggiorazione per coprire le spese aggiuntive legate all'erogazione del servizio.

La tariffa varierà anche in funzione del luogo presso cui il servizio viene erogato, cioè a seconda che l'unità si trovi nello

scalo portuale Isola Saloni, nello scalo portuale Val Da Rio, in rada interna o in rada esterna del porto di Chioggia ovvero che l'unità si trovi in rada esterna di Porto Levante.

Eventuali riduzioni saranno contemplate per le navi in servizio di linea che effettuano scali regolari e frequenti e per le tipologie di unità indicate all'art. 8, comma 4, del succitato decreto legislativo n. 182/2003.

Gestione del piano e procedure consultative

Il Piano prevede che, a seguito della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, verranno individuati uno o più funzionari qualificati della società vincitrice sotto la vigilanza della Capitaneria di Porto di Chioggia in qualità di responsabile dell'attuazione del Piano.

Il gestore del servizio di raccolta avrà inoltre le seguenti funzioni:

1. Documentare il conferimento rilasciando al soggetto conferitore di rifiuti una ricevuta di certificazione del conferimento stesso (che viene allegato al Piano). Il documento dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta da parte del gestore ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto conferitore e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

Il documento di conferimento dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del produttore dei rifiuti
- Tipologia di rifiuto conferito
- Quantità conferita
- Ora e data del conferimento

Tale documento sostituisce, nel solo caso della movimentazione all'interno dell'area portuale, il formulario previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (che viene allegato al Piano);

3. Predisporre, in tutti gli altri casi dove non si configura la movimentazione all'interno dell'area portuale, il documento di accompagnamento dei rifiuti (formulario di identificazione), secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa di settore;

4. Provvedere agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale (Mud), ed alla tenuta dei registri di carico/scarico previsti dalla vigente normativa di settore;

5. Distribuire materiale informativo sull'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale. A tal proposito dovrà essere predisposto un "documento informativo" che contenga:

- a) una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti portuali;
- b) una descrizione sintetica dei servizi portuali di gestione rifiuti garantiti;
- c) l'indicazione dei punti di contatto per usufruire del servizio;
- d) le modalità di conferimento;
- e) l'indicazione delle tariffe.

L'elaborazione, la verifica e l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sono effettuati previa consultazione della Autorità Marittima con le parti interessate individuate ai sensi del Dlgs. n.182/2003.

Il Piano prevede che detta consultazione venga effettuata

mediante apposita riunione presso la Capitaneria di Porto di Chioggia alla quale, per l'occasione, saranno invitati a partecipare anche il rappresentante dell'Ufficio di Sanità marittima ed il Chimico di Porto.

Le riunioni saranno indette su proposta dell'Autorità Marittima ovvero delle parti interessate.

Descrizione modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e conferiti

Le informazioni relative alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi sono registrate:

- Nel modulo di notifica di cui all'art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 182/2003 trasmesso dal Comandante della nave alla Capitaneria di Porto di Chioggia;
- Nel "documento di conferimento" consegnato dal gestore del servizio e compilato dal Comandante della nave all'atto del conferimento;
- Nelle ricevute dei rifiuti raccolti dalle navi ("Memorandum" - "Service Note" - "Registro");
- Nei formulari, registri di carico/scarico e Mud, compilati dal gestore del servizio di raccolta in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- Nel Resoconto trimestrale consegnato al termine di ogni trimestre dal gestore del servizio di raccolta alla Capitaneria di Porto di Chioggia.

I moduli "Service note" e "Memorandum" sono documenti interni del gestore del servizio di raccolta, il cui scopo è quello di documentare il servizio anche ai fini della corretta imputazione dei costi per l'utenza.

Il "registro" è invece un documento a disposizione della Capitaneria di Porto ove il gestore vi deve registrare, per ciascuna nave che conferisca rifiuti: il nome della nave, la data e l'ora di inizio/fine attività presso la nave, la tipologia e la quantità dei rifiuti conferiti.

Il resoconto trimestrale di cui sopra deve comprendere informazioni sulla tipologia, sulle quantità e sulle caratteristiche qualitative (effettuata mediante analisi merceologiche su campioni di rifiuti) dei rifiuti raccolti nel corso del trimestre di riferimento; le informazioni devono essere rese per ciascuna tipologia di traffico (passeggeri, commerciale, industriale).

I dati così forniti alla Capitaneria di Porto sono custoditi e rielaborati su base annua ai fini dell'efficienza e dell'efficacia del Piano di Gestione dei rifiuti.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico predisposto dalla Capitaneria di Porto di Chioggia risulta in linea generale conforme a quanto previsto dal Dlgs. n. 182/2003 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti, nonché alla pianificazione regionale di settore.

In conclusione, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Intesa prevista dal comma 4 dell'art. 5 del suddetto Dlgs. n. 182/2003 sul Piano di cui trattasi, fatta salva la necessità di predisporre, ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006, un apposito studio di incidenza ambientale relativamente alle aree SIC/ZPS interessate dalle operazioni previste dal medesimo Piano, nonché fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Chioggia" dovrà essere

aggiornato, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Dlgs. n. 182/2003, almeno ogni tre anni – a partire dalla data di emanazione dell'ordinanza di cui al medesimo articolo 5, comma 4 del decreto - e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto o quando se ne ravvisi la necessità;

2. Qualora nel corso dell'attuazione del Piano emerga la necessità di realizzare nuovi impianti portuali di gestione dei rifiuti, la proposta di aggiornamento del medesimo dovrà essere trasmessa ai competenti Uffici regionali, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, anche al fine di sottoporre la stessa alle procedure di valutazione ambientale strategica disciplinate dalla parte II del Dlgs. n. 152/2006;

3. Dovrà essere individuato quanto prima un nuovo sistema di determinazione delle tariffe previste dall'art. 8 del Dlgs. n. 182/2003 in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato IV al medesimo decreto legislativo;

4. Al termine delle concessioni in essere relative ai servizi portuali di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi dovrà essere indetta in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente;

5. Dovranno essere individuati uno o più responsabili dell'attuazione del Piano tra il personale in servizio presso la Capitaneria di Porto di Chioggia;

6. L'Autorità Marittima di Chioggia è tenuta ad inviare a cadenza annuale alla Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente - una relazione sullo stato di attuazione del Piano comprensiva almeno delle seguenti informazioni:

- Tipologie e quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi che approdano nel Porto di Chioggia e dei residui del carico;
- Informazioni relative alla caratterizzazione qualitativa dei rifiuti conferiti sulla base dei campionamenti e delle relative analisi previste dal Piano;
- Esenzioni rilasciate ad alcune tipologie di navi ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. n. 182/2003;
- Resoconto delle principali inadeguatezze segnalate dalle navi e relative al sistema di raccolta dei rifiuti in ambito portuale;
- Informazioni relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti e con le altre parti interessate;
- Resoconto delle attività informative rivolte agli utenti del porto ai fini dell'individuazione di corrette forme di gestione dei rifiuti prodotti e conferiti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia;
- Informazioni relative agli eventuali cambiamenti operativi della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti in ambito portuale.

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 556 del 24 giugno 2009

Fse 2007-2013. Verifiche sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Definizione metodologia di campionamento.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di approvare, come riportato nelle premesse, la metodologia di selezione del campione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a verifica per i progetti formativi afferenti la Direzione Formazione;

2) di riservarsi la possibilità di verificare anche dichiarazioni non rientranti nel campione sopraevidenziato, procedendo in maniera mirata ovvero con casualità nel caso di necessità di incremento del campione estratto;

3) di prevedere che l'espletamento delle verifiche sia a cura del Servizio Affari Giuridici Ispezioni e Controlli della Direzione Formazione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 46 del 26 marzo 2009

Affidamento servizi di manutenzione di apparecchiature tecniche in dotazione e di proprietà regionale alle ditte Marok Saldatrici Srl, Acco Brands Italia Srl, Easymatic Srl, Assing Spa, Multicopy Srl, G.B.R. Rossetto Spa, Asigroup Spa, Multi System Srl, Datanet Sas, Pitney Bowes Italia Srl - Samor Italia Srl - Fattori-Safest, Duplimatic Italiana Srl, Siad Spa Importo complessivo per il periodo 01.04.2009 - 31.03.2011 € 120.223,20 (oneri di legge inclusi). Impegno di spesa per l'anno 2009 € 47.333,70. Prenotazione per € 72.889,50 esercizi finanziari 2010 e 2011.

[Demanio e patrimonio]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio di assistenza tecnica, per il periodo dal 01.04.2009 al 31.03.2011, alle apparecchiature ed attrezzature in dotazione agli uffici della Giunta regionale da parte delle ditte e secondo le condizioni contrattuali di cui al documento Allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione del servizio di assistenza sui fax che, per le motivazioni in premessa esposte, è da intendersi riferito al solo periodo che intercorre dal 01.04.2009 al 30.09.2009 per una spesa complessiva di € 120.223,20 (oneri di legge inclusi);

2) di impegnare la somma di € 47.333,70, oneri di legge inclusi, relativa alla frazione della prima annualità contrattuale con inizio al 01.04.2009, al capitolo di bilancio 5124 del bilancio corrente ove è prevista la necessaria disponibilità;

3) di prenotare al capitolo di bilancio 5124 degli anni 2010 e 2011 la somma complessiva di € 72.889,50, oneri di legge inclusi, relativa alle frazioni residuali dei periodi contrattuali, come sotto dettagliato:

- a) al bilancio 2010 l'importo di € 14.577,90 relativo alla frazione della prima annualità contrattuale con scadenza al 31.03.2010;
- b) al bilancio 2010 l'importo di € 43.733,70 relativo alla frazione della seconda annualità contrattuale con inizio al 01.04.2010;
- c) al bilancio 2011 l'importo di € 14.577,90 relativo alla frazione della seconda annualità contrattuale con scadenza al 31.03.2011.

4) di dare atto che, con successivo provvedimento, da adottarsi dopo la prima annualità contrattuale, verrà dato corso alla "revisione prezzi", ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06, dei canoni e tariffe a base dei rapporti contrattuali descritti in premessa.

di provvedere alla liquidazione e pagamento della spesa sostenuta alle Ditte individuate di cui all'Allegato "A", previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, su presentazione di regolari fatture.

Giancarlo Boaretto

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1714 del 16 giugno 2009

Accordo di programma: "Le Valli del Chiampo e dell'Agno - Accoglienza nelle Prealpi venete". Regione del Veneto - Comune di Chiampo e altri soggetti. Piano esecutivo Annuale di promozione turistica 2007. Proroga termini. Dgr n. 4268 del 28 dicembre 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di modificare, per i motivi in premessa indicati, l'articolo 6 (tempi di realizzazione) dell'Accordo di Programma "Le Valli del Chiampo e dell'Agno - Accoglienza nelle Prealpi venete", giusta Dgr n. 4268 del 28 dicembre 2007, tra la Regione del Veneto e il Comune di Chiampo, stabilendo quale nuovo termine di ultimazione delle attività previste dal progetto di cui trattasi il 31 luglio 2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1715 del 16 giugno 2009

Iniziative di promozione turistica ed agroalimentare nel mercato inglese. Piano Esecutivo Annuale di promozione

turistica per l'anno 2009; linea di spesa 4) "Campagna pubblicitaria e di comunicazione". Deliberazione n. 488/2009 e legge regionale n. 33/2002

[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le iniziative di promozione turistica ed agroalimentare nel mercato inglese in combinazione con la partecipazione alla fiera internazionale del turismo - WTM (World Travel Market) - mediante la realizzazione di una campagna promo-pubblicitaria e commerciale a Londra presso i Magazzini Harrods nonché la realizzazione di attività informative, promozionali e di comunicazione ai tour operator, agli importatori e buyers, ai media inglesi, da svolgersi nel mese di novembre 2009, ai sensi della deliberazione n. 488 del 3 marzo 2009 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale previsto dalla legge regionale 33/2002;

2. di stabilire che l'iniziativa di promozione del settore turistico ed agroalimentare nel mercato inglese prevede le seguenti azioni:

a) presso i magazzini Harrods:

- allestimento di quattro vetrine espositive tra quelle di maggiori dimensioni con l'opportunità per i clienti di essere invitati all'interno della vetrina e di ospitare un desk informativo;
- allestimento di una vetrina espositiva adiacente la fermata della metropolitana;
- posizionamento di bandiere promozionali sulla facciata di Harrods;
- presenza di un desk informativo all'interno dei magazzini;
- inserzione pubblicitaria di quattro pagine nella rivista natalizia di Harrods (57.000 copie);
- stampa di una brochure di 24 pagine sull'offerta turistica de Veneto con una tiratura di 3.500 copie;
- inserimento del logo turistico veneto sulla guida del Grande Magazzino (100.000 copie) e sul retro degli scontrini fiscali (1.176.000 in un mese);
- proiezione di un video di quindici secondi sui video al plasma posizionati alle entrate di Harrods e all'interno nell'area degli ascensori.
- promozione delle produzioni agroalimentari già presenti con la possibilità di inserire alcuni nuovi prodotti durante il mese di promozione,

b) azioni collaterali ed integrative

- iniziative di presentazione alla stampa con testimonial,
- incontro con i tour operator in collaborazione con ENIT e strutture associate di promozione turistica,
- presentazione delle produzioni ai buyers ed importatori, grande distribuzione londinese in collaborazione con ICE e le associazioni e produttori che esportano le produzioni agroalimentari in Gran Bretagna (vini e formaggi);

3. di avvalersi del Centro Estero delle Camere di Commercio, ai sensi della convenzione approvata con deliberazione n. 3386/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione operativa e funzionale delle iniziative di cui al pre-

cedente punto 2, sulla base dell'allegato schema di convenzione (allegato A), per la definizione dei reciproci rapporti tra Regione del Veneto e Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto che forma parte integrante del presente provvedimento;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Promozione turistica integrata della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 3), potendo prevedere di apportare eventuali modeste modifiche di natura esclusivamente tecnica e comunque non sostanziali;

5. di concedere al Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/D - Edificio Lybra, l'importo di € 576.000,00, comprensivo di Iva ed ogni altro onere, la cui liquidazione sarà operata secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione di cui al punto 3;

6. di autorizzare, per le considerazioni e le motivazioni riportate nelle premesse, le missioni a Londra, nel corso del periodo di realizzazione del progetto, di un numero massimo di tre dipendenti della Direzione Promozione Turistica Integrata, secondo i criteri individuati nella deliberazione n. 488/2009 di approvazione del PEA;

7. di impegnare la somma di € 576.000,00 nel capitolo di spesa n. 100186 del bilancio di previsione per l'anno 2009 che reca sufficiente disponibilità.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1716 del 16 giugno 2009

Partecipazione regionale a "Caseus Veneti 2009". Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2009. Azione 1.2 "Iniziative di promozione integrata con l'agroalimentare". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 488 del 3 marzo 2009.

[Turismo]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di aderire, in attuazione dell'Azione 1.2 "Iniziative di promozione integrata con l'agroalimentare" del Piano Esecutivo Annuale per il 2009 di cui alla deliberazione di Giunta n. 488 del 3 marzo 2009, al concorso-manifestazione "Caseus Veneti 2009" che si terrà a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago (TV) nei giorni 3 e 4 ottobre 2009.

2. Di concedere, per le motivazioni riportate nelle premesse, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, all'Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto (A.Pro.La.V.), C.F. 01879630265 un contributo di € 250.000,00 Iva e ogni altro onere compresi per le attività di coordinamento e organizzazione di "Caseus Veneti 2009" che comprendono la realizzazione del Concorso e della Mostra dei formaggi e le varie azioni collaterali di seguito elencate:

- Visite Guidate al Villa Emo e alla Mostra dei formaggi;
- Creazione di pacchetti turistici: in collaborazione con i Consorzi di promozione turistica verranno create alcune offerte turistiche legate al Caseus Veneti ed alle bellezze turistico-architettoniche del territorio della Provincia di Treviso e zone limitrofe;
- Caseus Veneti Shop: sarà allestito un mercato delle eccellenze casearie venete;
- Forme di Solidarietà: iniziativa di beneficenza che prevede la vendita di alcuni prodotti in concorso il ricavato della quale verrà devoluto alla "città della speranza";
- Caseus Veneti By Night: serata di gala con cena a base di prodotti tipici veneti;
- Scuola di cucina: corsi di cucina finalizzati all'educazione all'uso del formaggio anche nelle preparazioni gastronomiche;
- Concorso di cucina rivolto agli studenti delle scuole alberghiere e ai giovani ristoratori under 30: studenti e giovani chef verranno invitati a creare un menù o una pietanza originale che abbia come ingrediente un formaggio in gara;
- Angolo DOP: allestimento di un angolo istituzionale dedicato alla promozione dei formaggi DOP del Veneto;
- Educational: momenti didattici dedicati ai bambini ed adulti finalizzati all'approfondimento del mondo e delle tecniche casearie;
- Info-point: allestimento di un punto informativo per la raccolta delle adesioni alle varie attività e per la distribuzione di materiale informativo e promozionale;
- Punto ristoro: creazione di un punto ristoro per i visitatori gestito dalle scuole alberghiere locali;
- organizzazione di serate gastronomiche a base di formaggio presso i ristoratori locali;
- momenti di intrattenimento e spettacolo nel corso della manifestazione;
- realizzazione di materiale promozionale.

3. Di liquidare la spesa di cui al punto 2 all'Associazione Produttori Latte del Veneto a saldo a seguito di presentazione di idonea rendicontazione tecnico-contabile da presentarsi entro 45 giorni dalla conclusione delle attività previste dall'iniziativa.

4. Di impegnare la somma di € 250.000,00 sul capitolo 100186 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1752 del 16 giugno 2009

40° Anniversario fondazione dell'Associazione Italiana Progettisti d'interni - interior designers. Concessione contributo.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di concedere, per i motivi indicati in premessa, un contributo pari ad euro 10.000,00 all'"A.I.P.I." - Associa-

zione Italiana Progettisti d'Interni - interior designers, ai fini dell'organizzazione di un evento di formazione/confronto in programma a Vicenza il 26 e 27 giugno 2009, in occasione del 40° anniversario dalla fondazione;

2. di impegnare la stessa somma sul capitolo sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Formazione di liquidare la somma suddetta a seguito di presentazione del rendiconto di spesa accompagnato ad una relazione sull'evento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1753 del 16 giugno 2009

Protocollo d'intesa Corporate Social Responsibility - CSR tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto. Approvazione Convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per l'anno 2009-2010.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare lo Schema di Protocollo di cui all'Allegato A.

2. di approvare lo schema della Convenzione con l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto, di cui all'Allegato B, relativo all'anno 2009;

3. di approvare le proposte di attività di cui all'Allegato C;

4. di impegnare una somma pari a € 108.000,00 Iva compresa, sul capitolo di spesa 72040 del vigente bilancio di previsione annuale che presenta la necessaria disponibilità.

5. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Regionale Formazione ad autorizzare eventuali modifiche dei tempi, delle modalità di realizzazione delle attività e del budget che fossero necessarie.

Allegati *(omissis)*



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1759 del 16 giugno 2009

Società Berco Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 30 aprile 2009 per la società Berco Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1760 del 16 giugno 2009

Società Calcestruzzi Spa in amministrazione giudiziaria: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 06 maggio 2009 per la società Calcestruzzi Spa in amministrazione giudiziaria e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1761 del 16 giugno 2009

Società Corà Domenico e Figli Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Mini-

stero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 29 aprile 2009 per la società Corà Domenico e Figli Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato (omissis)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1762 del 16 giugno 2009

Società Fisia Italimpianti Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 27 aprile 2009 per la società Fisia Italimpianti Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato (omissis)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1763 del 16 giugno 2009

Società Fujitsu Technology Solutions Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 11 maggio 2009 per la società Fujitsu Technology Solutions Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato (omissis)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1764 del 16 giugno 2009

Società Future Electronics Srl: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 17 aprile 2009 per la società Future Electronics Srl e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato (omissis)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1765 del 16 giugno 2009

Protezione Civile. Lr 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Contributi straordinari a valere sul Fondo regionale di Protezione civile per il ripristino dei danni a seguito degli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009.

[Protezione civile e calamità naturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. al fine di garantire gli interventi più urgenti e necessari per fronteggiare i danni e favorire il ritorno delle normali condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 sul capitolo 100654 denominato "Trasferimenti per interventi di protezione civile a valere sul fondo regionale" per l'esercizio finanziario 2009, a favore dei territori del trevigiano e vicentino colpiti dagli eventi atmosferici del 6 giugno 2009;

2. l'individuazione definitiva delle aree colpite e il riparto delle risorse è disposta con successivo provvedimento, ad avvenuto completamento del censimento dei danni;

3. il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione

Civile è incaricato dell'adozione dei conseguenti atti, compreso il relativo impegno di spesa;

4. nulla osta all'attivazione della raccolta di fondi agiuntivi, da parte delle istituzioni locali (Comuni, Province), attraverso gli strumenti della telefonia mobile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1766 del 16 giugno 2009

Protezione civile: Contributo straordinario al Gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini - Zona Comelico (BL), per la realizzazione di una maglia radio di Protezione Civile.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la concessione di un contributo straordinario di Euro 5.000,00 per la realizzazione di una idonea maglia radio a copertura dell'area del Comelico, all'Associazione Nazionale Alpini - Squadra Protezione Civile del Comelico - Sezione A.N.A. Cadore - Via Toffoli - Calalzo di Cadore (BL) Cod. Fisc. 83005210253.

2. La Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici è incaricata, per il tramite dell'Unità di Progetto Protezione Civile, dell'adozione dei successivi connessi provvedimenti amministrativi attuativi, ivi compreso il relativo impegno di spesa di Euro 5.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1767 del 16 giugno 2009

Protezione Civile. Integrazione all'allegato A della Dgr 9 dicembre 2008, n. 3863, di individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali del 18 maggio 2008: inserimento del Comune di Tarzo (TV).

[Protezione civile e calamità naturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di integrare la delimitazione geografica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi il 18 maggio 2008, così come riportati nell'allegato A alla la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 3863, con l'inserimento del Comune di Tarzo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1768 del 16 giugno 2009

Costituzione dell'Unità di Coordinamento regionale per la Sicurezza Alimentare in esecuzione della Dgr n. 4432 del 28 dicembre 2007. Nomina Componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di nominare i componenti del momento organizzativo a valenza scientifica dell'Unità di Coordinamento per la Sicurezza Alimentare, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4432 del 28 dicembre 2007, cui non è dovuta alcuna remunerazione o rimborso per l'attività svolta, così come di seguito indicati:

- Dott. Giancarlo Ruscitti, Segretario Regionale alla Sanità e al Sociale;
 - Dott. Piero Vio, Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;
 - Dott. Michele Brichese, Dirigente responsabile Servizio Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;
 - Dott. Silvio Pittui, Dirigente responsabile del Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Acque dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;
 - Dott. Giampiero Rupolo, Dirigente responsabile Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari;
 - Dott. Antonio Brino, Dirigente responsabile Dipartimento Prevenzione dell'Ulss n. 7;
 - Dott. Paolo Coin, Dirigente responsabile del SIAN e del Dipartimento funzionale Sicurezza Alimentare dell'Ulss n. 21;
 - Dott.ssa Viviana Schiavo, Dirigente responsabile del Servizio Affari Giuridico/Amministrativi della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, con funzioni di segreteria;
2. di dare atto che i componenti del momento organizzativo a valenza operativa sono quelli individuati con il decreto del Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 63 del 7 maggio 2009;

3. di dare atto che, in conformità a quanto previsto dalla Dgr n.4432/2007, l'organismo di cui al punto 1 è allocato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che provvede, altresì, ad assicurare il necessario supporto amministrativo;

4. di incaricare l'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare della Giunta regionale alla gestione tecnica, amministrativa e contabile del presente provvedimento, compreso l'adozione degli atti relativi alla sua attuazione e alla eventuale integrazione e/o aggiornamento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1769 del 16 giugno 2009

Comune di Papozze (RO). Approvazione reinvestimento ai sensi del comma 14, articolo 1, della legge n. 560 del 24.12.1993.

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la proposta formulata Comune di Papozze (RO) con delibera di Giunta comunale n. 28 del 18.04.2009, (attraverso l'Ater di Rovigo - nota prot. 7219 del 27.04.2009), concernente il reinvestimento dei proventi ex L. 560/93 derivanti dalla vendita di n. 5 alloggi ubicati nel territorio comunale, ammontanti a complessivi euro 130.166,64, destinandoli come segue:

- per euro 20.000,00 (pari al 15,4%), per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio di ERP del Comune;
- per euro 110.166,64 (pari all'84,6%), per opere di urbanizzazione secondaria, con recupero scuola materna e nido per l'infanzia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1770 del 16 giugno 2009

Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Primo piano di riparto per l'esercizio finanziario 2009. (Lr n. 3/03 art. 52).

[Edilizia scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare, per l'esercizio finanziario 2009, in conformità alle finalità stabilite all'art. 52 della Lr 14.1.2003 n. 3, "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica", fermo restando quant'altro stabilito con il provvedimento della Giunta regionale n. 1760 dell'01/07/08, il primo programma di riparto per l'esercizio finanziario e 2009, come composto da:

Allegato A) "Scorrimento della graduatoria cui alla Dgr 1760/08";

- di assegnare, ai beneficiari indicati nel sopra richiamato Allegato A), i contributi nello stesso evidenziati per un importo complessivo pari ad € 9.985.199,07;

- di assegnare al Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell'art. 53 comma 7 della Lr n. 27/03, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione della nuova scuola materna in Località Siena, a fronte di un costo ammissibile per lavori pari ad € 1.847.737,47;

- di disporre, per le finalità di cui al secondo e terzo

alinea, l'impegno di spesa complessivo di € 10.985.199,07, a valere sulla disponibilità di cui al Cap. 100208 "Interventi straordinari a favore dell'edilizia scolastica" (UPB U 0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione") - esercizio finanziario 2009;

- di individuare, quale Responsabile del Programma di Riparto, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con Dgr n. 1029 del 18.03.2005 in materia di verifiche a campione, il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici.

- di delegare l'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport alla sottoscrizione degli accordi di programma di cui alla Lr n. 3/2003, art. 52, commi 1 e 2, come da testo approvato con Dgr n. 545 del 11/03/08, allegato B), relativi agli interventi finanziati con il presente provvedimento, nei quali vengono stabiliti, in particolare, gli eventuali termini per l'alienazione o il riuso degli edifici che i comuni si impegnano a dismettere, nonché la data entro la quale rendicontare la spesa sostenuta.

- la Direzione Lavori Pubblici è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento secondo le modalità indicate in narrativa, nonché in conformità a quanto stabilito nella stessa Dgr n. 545 del 12/05/08.

(segue allegato)

L.R. 14.1.2003, n. 3, art. 52
"Intervento straordinario per l'edilizia scolastica"
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Scorrimento della graduatoria di cui alla DGR 1760/08

n°	Cod	Comune	Prov	Oggetto intervento	Importo Lavori di Progetto	Interventi tipo A) e B)	Domanda ammessa nel 2007	Alienazione edifici scolastici	Progetto Esecutivo	N° ordni scuole nel plesso	Comune < 2000 ab	Comune da 2001 a 5000 ab	Comune da 5001 a 10000 ab	Caratteristiche di sostenibilità	Punteggio TOTALE	Contributo aliquota complessiva: 40% (ove dovuta)		
																Contributo	Aliquota di finanziamento	Valore progressivo
1	5	CORNEDO VICENTINO (x)	VI	Realizzazione della nuova scuola materna in località Riobonello	€ 3.008.500,00	2	1	1	0	0	0	0	1	1,5	6,50	€ 928.774,34		€ 928.774,34
2	32	S. VITO DI LEGUZZANO	VI	Costruzione della nuova scuola media in accorpamento alla elementare	€ 2.192.500,00	0	0	1	0	1	3	0	0	1,0	6,00	€ 877.000,00	40,00%	€ 1.805.774,34
3	14	ALTISSIMO	VI	Realizzazione della nuova scuola elementare in ampliamento alla Scuola Media "Ungaretti"	€ 2.550.000,00	0	0	1	0	1	3	0	0	1,0	6,00	€ 1.020.000,00	40,00%	€ 2.825.774,34
4	24	RIVOLI VERONESE	VR	Realizzazione del nuovo plesso scolastico accorpante le scuole materna ed elementare	€ 3.328.000,00	0	1	0	0	1	3	0	0	1,0	6,00	€ 1.250.000,00		€ 4.075.774,34
5	19	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	Costruzione della nuova scuola elementare in accorpamento alla scuola media	€ 1.287.500,00	0	0	1	0	1	3	0	0	0,5	5,50	€ 515.000,00	40,00%	€ 4.590.774,34
6	8	LUGO DI VICENZA	VI	Ampliamento dell'Istituto Comprensivo "B. Nodari" per l'accorpamento delle scuole elementari	€ 1.800.000,00	0	0	0	0	1	3	0	0	1,5	5,50	€ 720.000,00	40,00%	€ 5.310.774,34
7	30	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	Costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo in accorpamento alla media	€ 2.047.580,00	0	0	1	0	1	0	2	0	1,5	5,50	€ 819.032,00	40,00%	€ 6.129.806,34
8	27	TAGLIO DI PO	RO	Ristrutturazione ed ampliamento dell'ex Scuola Elementare "G.B. Stella" per accorpamento scuole elementari e mateme	€ 1.564.485,56	0	0	1	0	1	0	2	0	1,0	5,00	€ 625.794,22	40,00%	€ 6.755.600,56
9	6	PAESE	TV	Realizzazione di una nuova scuola elementare nella frazione di Padernello	€ 1.971.996,27	2	1	1	0	0	0	0	0	0,5	4,50	€ 788.798,51	40,00%	€ 7.544.399,07
10	26	NOVENTA PADOVANA	PD	Realizzazione della nuova scuola elementare in sostituzione delle due sedi esistenti	€ 2.977.000,00	0	1	1	0	0	0	1	1,0	4,00	€ 1.190.800,00	40,00%	€ 8.735.199,07	
11	3	CAMPODARSEGO	PD	Realizzazione della nuova Scuola Media	€ 6.079.905,85	0	0	0	0	0	0	0	1	1,5	2,50	€ 1.250.000,00		€ 9.985.199,07

(x) Contributo integrativo a quello di € 274.625,66 assegnato con DGR 1760/08

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1771
del 16 giugno 2009

**“Intervento regionale straordinario a favore degli
edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto.
(Lr 1/2009, art.4).**

[Edilizia scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- Di approvare, per le finalità di cui alle premesse del presente provvedimento, l'attribuzione dei contributi evidenziati nei seguenti Allegati:

- Allegato A “Riparto fra le Amministrazioni Provinciali delle somme stanziare ai sensi dell’art. 4 della Lr 12 gennaio 2009, n. 1 (Finanziaria regionale 2009)”;

- Allegato B “Interventi segnalati dalle Amministrazioni Provinciali a seguito del Bando approvato con Dgr n. 3800 del 2 dicembre 2008 e finanziabili ai sensi dell’art. 4 della Lr 12 gennaio 2009, n. 1 (Finanziaria regionale 2009)”;

- Per le finalità di cui di cui al precedente alinea, è assunto l’impegno di spesa di Euro 13.285.917,97 sul capitolo di spesa del Bilancio regionale di previsione 2009 n. 101257 “Interventi strutturali a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province” nell’ambito dell’U.P.B. U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione”;

- Sempre per le finalità di cui al primo alinea, è prenotato, in relazione all’esercizio finanziario 2010, a valere sul bilancio pluriennale di previsione relativo al citato capitolo di spesa n. 101257 “Interventi strutturali a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province” nell’ambito dell’U.P.B. U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione”, l’importo di Euro 10.000.000,00.

Il relativo impegno di spesa sarà assunto con apposito provvedimento della Giunta regionale.

- Di approvare, per le finalità di cui alle premesse del presente provvedimento, lo schema di Accordo di Programma evidente nel seguente Allegato:

- Allegato C “Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di Edilizia scolastica di competenza delle Amministrazioni Provinciali, finanziati ai sensi dell’art. 4 della Lr 12.1.2009 n. 1 (Finanziaria regionale 2009)”.

Allegato C *(omissis)*



*L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>*

(segue allegato)

**Riparto fra le Amministrazioni Provinciali delle somme stanziare
ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 gennaio 2009 n. 1 (Finanziaria regionale 2009)**

Provincia	Aliquota di finanziamento stabilita con DGR n.2113 del 10.7.2007	Assegnazioni imputabili all'anno 2009	di cui da trasferire, con variazione di bilancio, sul cap 100929 per completamento interventi già finanziati con legge 23/1996	Assegnazioni imputabili all'anno 2010	Totali anno 2009+2010
BELLUNO	7,50%	1.125.000,00	353.178,16	750.000,00	1.521.821,84
PADOVA	17,75%	2.662.500,00	935.384,41	1.775.000,00	3.502.115,59
ROVIGO	8,00%	1.200.000,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00
TREVISO	15,75%	2.362.500,00	186.792,84	1.575.000,00	3.750.707,16
VENEZIA	17,00%	2.550.000,00	0,00	1.700.000,00	4.250.000,00
VERONA	16,00%	2.400.000,00	19.993,42	1.600.000,00	3.980.006,58
VICENZA	18,00%	2.700.000,00	218.733,20	1.800.000,00	4.281.266,80
	100,00%	15.000.000,00	1.714.082,03	10.000.000,00	23.285.917,97

Allegato B

Interventi segnalati dalle Amministrazioni Provinciali a seguito del Bando approvato con D.G.R. n. 3800 del 2 dicembre 2008 e finanziabili ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 gennaio 2009 n. 1 (Finanziaria regionale 2009)

Dagli elenchi sono esclusi i contributi assegnati a residuo sulla Legge 23/1996, annualità 2009, per un importo complessivo di Euro 1.714.082,03.=

Si propone che tale importo permanga nell'annualità 2009 della Legge 23/1996, previa variazione di bilancio

Amministrazione Provinciale di BELLUNO, referente: Settore Lavori Pubblici, via S.Andrea 5 - 32100 BELLUNO

Prov	Anno dom. n. priorità	Tipo scuola	Nome Scuola ed ubicazione	Codice MIUR	Descrizione intervento	Importo lavori	Importo spese tecniche	Importo IVA	Importo tot intervento ammissibile 2009	Importo tot intervento ammissibile 2010	Importo finanzia Regionale Anno 2009	Importo finanzia Regionale Anno 2010
BL	2009-2	I.T.I.S.	G.SEGATO, via Tiesso 11 - 32100 BELLUNO	BLTF010503	Adeguamento alle normative di prevenzione incendi ed antibruciata	1.479.649,00	154.837,00	328.917,00	1.961.503,00	1.543.643,68	771.821,84	750.000,00
BL	2009-3	Ist Agrario	A.DELLA LUCIA, via Vellai 41 - 32032 FELTRE (BL)	BLRA02000Q	Riqualificazione funzionale ed adeguamento alle normative vigenti (strada funzionale)	1.136.363,00	113.837,00	250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	771.821,84	750.000,00

Ulteriori interventi proposti dall'Amministrazione Provinciale di BELLUNO

BL		I.P.S.I.A.	BRUSTOLON, via S.Lorenzo 19 - 32100 BELLUNO	BLRI01000R	Adeguamento alle normative di prevenzione incendi ed antibruciata				950.000,00			
BL		Ist Agrario	A.DELLA LUCIA, via Vellai 41 - 32032 FELTRE (BL)	BLRA02000Q	Riqualificazione funzionale ed adeguamento alle normative vigenti (Z. strada)				1.500.000,00			

2.450.000,00

Amministrazione Provinciale di PADOVA piazza Antenore 3 - 35121 PADOVA

Prov	Anno dom. n. priorità	Tipo scuola	Nome Scuola ed ubicazione	Codice MIUR	Descrizione intervento	Importo lavori	Importo spese tecniche	Importo IVA	Importo tot intervento ammissibile 2009	Importo tot intervento ammissibile 2010	Importo finanzia Regionale Anno 2009	Importo finanzia Regionale Anno 2010
PD	2009-1	Ist d'Arte	P.SELVATICO, via G.B.Belzoni 126 - 35121 PADOVA	PDSD03000D.01	Progetto di restauro ed adeguamento standard e manutenzione straordinaria	1.736.203,00	162.909,00	200.886,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	
PD	2009-2	Ist Agrario	PADOVA - V. DEGLI ABRUZZI, via Merlin 1 - 35143 PADOVA	PDSD0600R	Progetto di restauro e ristrutturazione	2.643.359,00	86.504,00	270.137,00	3.000.000,00	1.354.231,16	1.645.768,94	822.884,42
PD	2009-4	I.T.I.	S.BENEDETTO DA MORGIA, via Cave 172 - 35136 PADOVA	PDRA00601R		2.395.843,00	147.360,00	256.797,00	2.800.000,00	1.904.231,16	1.227.115,58	1.775.000,00

Ulteriori interventi proposti dall'Amministrazione Provinciale di PADOVA

PD	2009-5	Liceo Scientifico e I.T.C.	ENRICO MATTI, via Traverso 6 - 35028 CONSELVE (PD)	PDPS0110P PDT00110E PDSD0110B8	Progetto di impiantamento	867.322,00	67.410,00	105.268,00	1.130.000,00			
PD	2009-3	I.T.G. Ist. Tecnico per Geometri	G.B.BELZONI, via S.Speroni 39/41 - 35139 PADOVA	PDTL010004	Progetto di restauro, adeguamento igienico-sanitario, contenimento consumi energetici e manutenzioni straordinarie	2.544.000,00	180.000,00	276.000,00	3.000.000,00			

4.130.000,00

Amministrazione Provinciale di TREVISO, referente: Settore Edilizia, viale Cesare Battisti 30 - 31100 TREVISO

Anno dom. - P.rov	Tipologia scuola	Nome Scuola ed Ubicazione	Codice MIUR	Descrizione intervento	Importo lavori	Importo spese tecniche	Importo IVA	Importo tot intervento ammissibile 2009	Importo tot intervento ammissibile 2010	Importo finanz. Regionale Anno 2009	Importo finanz. Regionale Anno 2010
TV 2009-2	I.T.S. Ist. Tecnico Industriale Statale VILLOREBA (TV)	PLANCK, via Franchini 1, fraz. Lanveigo - 31050 VILLOREBA (TV)	TVTF040007	Lavori di adeguamento prevenzione incendi e manutenzioni	357.500,00	67.280,00	83.056,00	507.836,00	507.836,00	253.918,00	253.918,00
TV 2009-3	I.P.S.A.A. Ist. Professionale di Stato per l'Architettura e l'Ambiente	CORAZZIN, via Maggiore Plavon - 31046 ODEFZZO (TV)	TVR080823	Adeguamento norme prevenzione incendi	400.000,00	93.440,00	98.400,00	591.840,00	591.840,00	295.920,00	295.920,00
TV 2009-4	I.T.A.S. Ist. Tecnico Statale per l'Edilizia	CONTEGHI, viale XXVII Aprile - 31015 CONTEGHI (TV)	TVR040801A	Adeguamento norme prevenzione incendi - Edificio A	274.703,42	38.734,27	62.687,53	376.125,22	376.125,22	188.082,61	188.082,61
TV 2009-5	I.P.S.I.A. Ist. Prof. di Stato per l'Industria	PITTONI, via Pittoni 16 - 31015 CONEGLIANO (TV)	TVR0220002	Adeguamento norme prevenzione incendi - Blocco B	177.058,42	25.869,00	40.042,48	242.969,90	242.969,90	121.454,95	121.454,95
TV 2009-6	Liceo Scientifico	LEONARDO DA VINCI, viale Europa 32 - 31100 TREVISO	TVFS01000X	Risanamento conservativo per contenimento consumi energetici - 1' stralzo - Corpo aule	882.650,00	55.000,00	184.530,00	1.122.180,00	1.122.180,00	561.080,00	561.080,00
TV 2009-7	Liceo Scientifico	LEONARDO DA VINCI, viale Europa 32 - 31100 TREVISO	TVFS01000X	Risanamento conservativo per contenimento consumi energetici - 2' stralzo Palestra e laboratori				1.332.820,00	1.332.820,00	666.410,00	666.410,00
TV 2009-8	Liceo Classico	CANOVA, Scurasale via Ca' dei Galiebbi - 31100 TREVISO	TVFC01000R	Lavori di completamento per adeguamento immobile				151.400,00	151.400,00	76.700,00	76.700,00
TV 2009-9	I.T.S. Ist. Tecnico Industriale Statale	G. GALILEI, via Cavour - Sarravalle - 31029 VITTORIO VENETO (TV)	TVVF007017	Lavori di completamento per adeguamento immobile				148.703,20	26.303,20	13.151,60	61.200,00
TV 2010-1	I.P.S.A. Ist. Prof. di Stato per l'Industria	GALILEO GALILEI, viale Avenale 6 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)	TVR010005	Adeguamento norme prevenzione incendi - 2' stralzo				350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00
TV 2010-3	Liceo Classico e Scientifico	CASTELFRANCO VENETO (TV)	TVPC020008	Lavori di adeguamento immobile				800.000,00	800.000,00	450.000,00	450.000,00
TV 2010-4	I.T.G. Istituto Tecnico per Geometri	PALLADIO, via Tronconi 2 - 31100 TREVISO	TVS019001	Lavori di adeguamento immobile				800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
TV 2010-5	I.T. Istituto Tecnico per il Turismo	MAZZOTTI, via Tronconi 1 - 31100 TREVISO	TVFN01000N	Lavori di adeguamento immobile				500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
TV 2010-6	I.T.S. Ist. Tecnico Industriale Statale	ENRICO FERMI, via S. Pioigo 37 - 31100 TREVISO	TVVF01000Z	Lavori di adeguamento aula magna				277.600,00	277.600,00	138.800,00	138.800,00
TV 2010-7	I.T.S. Ist. Tecnico Industriale Statale	GALILEO GALILEI, via Galileo Galilei 16 - 31015 CONEGLIANO (TV)	TVVF02000L	Lavori di adeguamento immobile - 2' stralzo				200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

2.175.707,16 1.576.000,00

Ulteriori interventi proposti dall'Amministrazione Provinciale di TREVISO

TV	I.T.S. Ist. Tecnico Industriale Statale	GALILEO GALILEI, via Galileo Galilei 16 - 31015 CONEGLIANO (TV)	TVVF02000L	Risanamento strutturale e manutenzione straordinaria				1.400.000,00			
TV	I.T.S. Ist. Tecnico Industriale Statale	PLANCK, via Franchini 1, fraz. Lanveigo - 31050 VILLOREBA (TV)	TVTF040007	Adeguamento e manutenzioni straordinaria				600.000,00			

2.000.000,00

Amministrazione Provinciale di VENEZIA, referente: Centro Servizi, via Forte Marghera 161 - 30173 MESTRE VENEZIA

Anno dom. - P.rov	Tipologia scuola	Nome Scuola ed Ubicazione	Codice MIUR	Descrizione intervento	Importo lavori	Importo spese tecniche	Importo IVA	Importo tot intervento ammissibile 2009	Importo tot intervento ammissibile 2010	Importo finanz. Regionale Anno 2009	Importo finanz. Regionale Anno 2010
VE 2009-1	I.T.S.	CARLO ZUCCANTE, via Baglioli 22 - 30173 MESTRE VENEZIA	VE042542	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	973.770,49	11.475,41	114.754,10	700.000,00	700.000,00	502.810,00	502.810,00
VE 2009-2	Liceo Scientifico	GIORGANO BRUNO, via Baglioli 26 - 30173 MESTRE VENEZIA	VE042540	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	737.704,92	14.754,10	147.540,98	900.000,00	900.000,00	646.470,00	646.470,00
VE 2009-3	Liceo Sperimentale	LUIGI STEFANINI, via del Meglio 30 - 30173 MESTRE VENEZIA	VE042524	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	819.672,13	16.393,44	163.934,43	1.000.000,00	1.000.000,00	718.300,00	718.300,00
VE 2009-4	I.P.S.C.T.	ANNA MARIA ROZZONI, via Rielta 37 - 30173 MESTRE VENEZIA	VE042506	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	491.803,28	9.836,06	98.360,66	600.000,00	600.000,00	430.980,00	430.980,00
VE 2009-5	I.S.I.P.	T. AEDISON - AVOLTA, via Asseggiano 49/E - 30028 PORTOGRUARO (VE)	VE042509	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	655.737,70	13.114,79	131.147,55	800.000,00	350.048,73	449.951,27	251.440,00
VE 2009-6	I.T.S.	LEONARDO DA VINCI, via Galileo Galilei 1 - 30028 PORTOGRUARO (VE)	VEVF02000L	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	1.188.477,02	23.769,54	237.695,41	1.449.941,97	1.449.941,97	497.964,77	497.964,77
VE 2009-7	Liceo Scientifico	25 APRILE, via S. Martiri 131/17 - 30026 PORTOGRUARO (VE)	VEPC050007	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	208.478,81	4.160,58	41.695,76	254.344,15	254.344,15	87.351,38	87.351,38
VE 2009-8	I.P.S.I.A.	GUGLIELMO MARCONI, via Tullio Serafini 15 - 30016 CARVERZERE (VE)	VE006572	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	549.765,47	10.995,31	109.953,10	670.713,88	670.713,88	230.348,45	230.348,45
VE 2009-9	I.T.S.	PIAVE (VE)	VE033568	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	819.672,13	16.393,44	163.934,43	1.000.000,00	1.000.000,00	543.437,72	543.437,72
VE 2009-10	I.T.C.	GLUZZATO, via Galileo Galilei 9 - 30026 PORTOGRUARO (VE)	VE029565	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	922.131,15	18.442,62	184.426,23	1.125.000,00	1.125.000,00	386.367,44	386.367,44

2.550.000,00 1.700.000,00

Ulteriori interventi proposti dall'Amministrazione Provinciale di VENEZIA

VE 2009-11	I.T.C.	ITALBERTI, via Perugia 1 - 30027 S. DONA' DI PIAVE (VE)	VE033569	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	700.000,00	14.000,00	140.000,00	854.000,00			
VE 2009-12	I.T.S.	A. RICHI, Borgo S. Giovanni - 30015 CHIOGGIA (VE)	VE008571	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	565.500,00		113.100,00	689.910,00			
VE 2009-13	I.T.C.	M. LAZZARI, via Curzo Fresco - 30031 DOLO (VE)	VE012525	Ottimizzazione Certificato Prevenzione Incendi	825.300,00	16.506,00	165.060,00	1.006.866,00			

2.550.776,00

Amministrazione Provinciale di VERONA referente: Servizio Edilizia e Tecnologico, via delle Francescine 10 - 37121 VERONA

Anno dom. - Prov	Tipologia scuola	Nome Scuola ed Ubicazione	Codice MIUR	Descrizione intervento	Importo lavori	Importo spese tecniche	Importo IVA	Importo tot intervento ammissibile	Importo tot intervento ammissibile 2009	Importo tot intervento ammissibile anno 2010	Importo finanz. Regionale Anno 2009	Importo finanz. Regionale Anno 2010
VR 2007-5	I.T.G. IRI Tecnico per Geometri	DAL CERO, via Fiume 28/bis - 37047 S.BONIFACIO (VR)	VRFD0401B	Adeguamento porte interne, adeguamento vie d'uscita e uscite di sicurezza, nuove scale esterne, compartimentazioni	540.748,48	87.333,86	127.712,48	755.794,82	755.794,82	755.794,82	377.897,41	
VR 2007-6	Liceo Scientifico	ROVEGGIO, via Verdi - 37044 COLOGNA VENETA (VR)	VRFS00801L	Adeguamento porte interne, adeguamento vie d'uscita e uscite di sicurezza, compartimentazioni, adeguamento alla magna, sostituzione materassi di rivestimento e trincea	535.625,78	86.506,52	126.502,62	748.634,92	748.634,92	748.634,92	374.317,46	
VR 2009-5	L.S.P.P.	MONTANARI, vicolo Stimate 4 - 37122 VERONA	VRPM01000L	Impianti elettrici e speciali, impianto estinzioni incendi, sostituzione serramenti interni, compartimentazioni, nuove scale esterne, adeguamenti vari per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi	237.055,14	52.406,00	57.416,59	396.880,73	396.880,73	396.880,73	198.440,37	
VR 2009-6	I.P.I.A.	GIORGIO, via Remondo 10 - 37129 VERONA	VRRI01000R	Impianti elettrici e speciali, impianto estinzioni incendi, sostituzione serramenti interni, compartimentazioni, nuove scale esterne, adeguamenti vari per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi	1.050.000,00	283.868,00	214.877,00	1.548.845,00	1.548.845,00	1.548.845,00	774.422,50	
VR 2009-7	Liceo Scientifico	MEDE, via Magnanità 3 - 37065 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	VRFS06000L	Impianti elettrici e speciali, impianto estinzioni incendi, compartimentazioni, nuove scale esterne, sostituzioni materassi di rivestimento e finitur adeguamento alla magna, adeguamento salita, adeguamenti vari	1.050.000,00	283.868,00	214.877,00	1.548.845,00	1.309.857,08	238.987,92	654.928,94	119.493,66
VR 2009-8	I.T.I.	FERRARIS, via del Pontiere 40 - 37122 VERONA	VRFD10000N	Impianti elettrici e speciali, impianto estinzioni incendi, sostituzioni serramenti interni, compartimentazioni, nuove scale esterne, sostituzioni materassi di rivestimento e finitur, adeguamento alla magna, adeguamenti vari per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi	1.950.000,00	363.825,00	471.498,80	2.785.321,80	2.785.321,80	2.785.321,80	1.392.660,90	
VR 2009-9	Liceo Gimnasio	MAFFEI, via Massabonigo 4 - 37121 VERONA	VRPC020003	Impianti elettrici e speciali, impianto estinzioni incendi, sostituzioni serramenti interni, compartimentazioni, nuove scale esterne, sostituzioni materassi di rivestimento e finitur, adeguamenti vari per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi	1.759.000,00	351.900,00	370.797,20	2.481.597,20	2.481.597,20	2.481.597,20	87.845,44	
											2.390.006,68	1.800.000,00

Ulteriori interventi proposti dall'Amministrazione Provinciale di VERONA

VR 2009-10	Liceo Scientifico	FRACASTORO, via Maschini 11/bis - 37100 VERONA	VR091518	Rifacimento spogliatoi, docce e servizi igienici della palestra esistente	137.257,76	24.706,40	28.922,96	190.897,12				
VR 2009-11	Liceo Gimnasio	MAFFEI, via Venier 6 - 37121 VERONA	VR091526	Rifacimento servizi igienici e spogliatoio palestra	61.000,00	21.335,42	17.061,78	99.596,00				
VR 2009-12	Liceo Gimnasio	COTTA, viale dei Tigli 50 - 37045 LEGNAGO (VR)	VR091533	Lavori di prevenzione incendi, sistemazione del tetto e rifacimento delle facciate	566.672,37	113.334,47	119.454,54	799.461,38				
VR 2009-13	Liceo Scientifico e I.T.C.	L.S. LEONARDO DA VINCI e I.T.C. DON MILANI VERONA (VR)	VR091541 e VR091542	Lavori di prevenzione incendi, rifacimento dei serramenti, servizi igienici, sistemazione del piazzale, sistemazioni esterne	566.672,37	113.334,47	119.454,54	799.461,38				
VR 2009-14	I.T.I.	DAL CERO, via Fiume 28 - 37047 S.BONIFACIO VERONA	VR091536	Manutenzione straordinaria e rifacimento servizi igienici	409.638,56	81.927,71	86.351,81	577.918,08				
VR 2009-15	I.T.C.T.	MARGO POLO, via Meschini 11/bis - 37100 VERONA	VR091504	Realizzazione nuovo ascensore	68.595,56	12.347,20	14.454,46	95.397,22				
VR 2009-16	I.T.G. IRI Tecnico per Geometri	DAL CERO, via Fiume 28/bis - 37047 S.BONIFACIO (VR)	VRFD0401B	Adeguamento porte interne, adeguamento vie d'uscita e uscite di sicurezza, nuove scale esterne, compartimentazioni	540.748,48	87.333,86	127.712,48	755.794,82				
VR 2009-17	Liceo Scientifico	ROVEGGIO, via Verdi - 37044 COLOGNA VENETA (VR)	VRFS00801L	Adeguamento porte interne, adeguamento vie d'uscita e uscite di sicurezza, compartimentazioni, adeguamento alla magna, sostituzione materassi di rivestimento e trincea	535.625,78	86.506,52	126.502,62	748.634,92				
											4.067.151,72	

Amministrazione Provinciale di VICENZA referente: Area Tecnica e Ambiente Settore Lavori Pubblici Edilizia, Contrà S.Marco 30 - 36100 VICENZA

Anno dom. - Prov	Tipologia scuola	Nome Scuola ed Ubicazione	Codice MIUR	Descrizione intervento	Importo lavori	Importo spese tecniche	Importo IVA	Importo tot intervento ammissibile	Importo tot intervento ammissibile anno 2009	Importo tot intervento ammissibile anno 2010	Importo finanz. Regionale Anno 2009	Importo finanz. Regionale Anno 2010
VI 2009-2	I.T.S. Conciato	GALLIEGO GALILEI, via Venezia 49 - 36071 ARZIGNANO (VI)	VITF010009	Lavori di messa a adeguamento normativo finalizzati al conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi - primo stralcio	900.000,00	320.000,00	180.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	
VI 2009-3	I.P.S.I.A.	CLOBBIA, via Chirco 1 - 36012 ASIAGO (VI)	VRID0601T	Lavori di sistemazione laboratori presso la sede attuale	1.068.000,00	291.200,00	103.800,00	1.463.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	300.000,00	
VI 2009-4	I.T.C.	IMASOTTO, via Veneto 2 - 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)	VISD0400E	Lavori di messa a adeguamento normativo - primo stralcio	420.000,00	96.000,00	84.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	
VI 2009-5	Istituzione Superiore	ANTONIO DA VINCI, via Follis 3 - 36071 ARZIGNANO (VI)	VISD0200V	Lavori di messa a adeguamento normativo - primo stralcio	440.000,00	72.000,00	88.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	
VI 2009-6	I.T.G. IRI Tecnico per Geometri	G. DE FABRIS, via Giove 1 - 36055 NOVE (VI)	VISD02008	Lavori di messa a adeguamento normativo finalizzati al conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi - primo stralcio	848.000,00	184.800,00	169.200,00	1.202.000,00	962.533,60	237.466,40	481.266,80	118.733,20
VI 2009-7	I.S.S.	G. PERTILE, via Matteotti 155 36012 ASIAGO VICENZA	VIPS0601L	Interventi di ristrutturazione ed adeguamento	437.000,00	75.600,00	87.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	
VI 2009-8	I.P.S.I.A.	ALMERIGO DA SCHIO - Via Baden Powell, 33 - 36100 VICENZA	VRID2000A	Lavori di messa a norma e adeguamento normativo - secondo stralcio	895.435,00	185.002,00	177.087,00	1.247.524,00	1.247.524,00	1.247.524,00	623.762,00	
VI 2009-9	I.S.I.S.S.	S. CECCATO - Piazzale Colodi, 1 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE	VISD07002	Lavori di adeguamento impianti elettrici per conseguimento CPI	280.000,00	64.000,00	56.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	
VI 2009-9	I.S.I.S.S.	LEONARDO DA VINCI, via Follis 3 - 36071 ARZIGNANO (VI)	VIPS002019	Lavori di messa a norma e adeguamento normativo - secondo stralcio	360.000,00	68.000,00	72.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	207.504,80	
											2.481.266,80	1.800.000,00

ULTERIORI INTERVENTI PROPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

VI 2009-1	I.S.I.S.S.	ISSISS Luzzati ex I.P.S.I.A. Perim. Viale Dei Gaspari 1-36078 VALDAGNO	VRID0301A	Demolizione corpo laboratori con ricavo nuove aule	4.000.000,00	600.000,00	400.000,00	5.000.000,00				
VI 2009-2	CITTADELLA STUDI	Costruzione palestra	VITAD1000L	Costruzione palestra	1.400.000,00	460.000,00	140.000,00	2.000.000,00				
VI 2009-2	CITTADELLA STUDI	Realizzazione nuovo edificio scolastico	VITAD1000L	Realizzazione nuovo edificio scolastico	3.190.000,00	491.000,00	319.000,00	4.000.000,00				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1772 del 16 giugno 2009

Presa d'atto dei "Programmi Triennali 2009-2011 e relativo elenco annuale dei lavori pubblici 2009" adottati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5) della Lr 27/03 e s.m.i. che realizzano lavori pubblici di competenza regionale. (Lr 27/2003 art. 4, comma 1bis).
[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della Lr 27/2003, del "Programma triennale 2009-2011 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2009" predisposto dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numero 2), 3) e 5) della Lr 27/2003 costituito dai seguenti allegati al presente provvedimento:

Allegato A - "Indice e Relazione Generale";

Allegato B - "Quadro delle Risorse Disponibili";

Allegato C - "Programma Triennale 2009-2011 e articolazione della copertura finanziaria";

Allegato D - "Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19 comma 5 ter della L. 109/1994 e s.m.i. ora art. 53 comma 6 del Dlgs. 163/2006;

Allegato E - "Elenco annuale 2009".

2. di dare atto che l'inserimento negli elenchi di cui al primo alinea degli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), punti 2) 3) e 5), non costituisce obbligazione per la Regione a far fronte ai relativi costi di attuazione e gestione.

Allegati (omissis)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1773 del 16 giugno 2009

Sottoscrizione dell'accordo di Programma per gli Interventi di Restauro e di Risanamento Conservativo del Bene Culturale Tempio Ossario di Bassano del Grappa (VI). (Lr n. 27/03, art. 53, comma 7).
[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- Di incaricare l'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport Massimo Giorgetti della sottoscrizione dell'Accordo di Programma per gli Interventi di Restauro e di Risanamento Conservativo del Bene Culturale Tempio Ossario di Bassano del Grappa (VI), autorizzandolo altresì

alla nomina del rappresentante regionale in seno Collegio di Vigilanza voluto dal D.Lgs. 267/2000, art.34, di cui all'art.8 dell'Accordo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1774 del 16 giugno 2009

Lr 16.07.1976 n. 28. Formazione della Carta Tecnica Regionale. Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione del DataBase Topografico. Lotto: territorio est della Provincia di Verona. Approvazione del progetto ed autorizzazione all'espletamento della gara d'Appalto.
[Appalti]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

3. di prendere atto che le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

4. di approvare il "Progetto relativo ai lavori di formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione del DataBase Topografico. Lotto: territorio est della Provincia di Verona", composto da: Relazione (Allegato B); Perizia di Spesa (Allegato C); Capitolato Speciale d'Appalto, 1° Stralcio - Formazione della Ctrn alla scala 1:2000 dei Centri Urbani e del relativo DB Topografico (Allegato D); Capitolato Speciale d'Appalto, 2° Stralcio - Formazione della Ctrn alla scala 1:5000 e del relativo DB Topografico (Allegato E), e il documento: DB Topografico (Allegato F);

5. di prendere atto del parere favorevole n. 230 del 4/06/2009 espresso dal Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che concorda con le conclusioni espresse dal Comitato di cui all'art. 27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 230 del 4/06/2009 (Allegato A1);

6. di autorizzare l'espletamento della gara d'appalto relativa ai lavori di cui al punto 2, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 3, punto 37, del D.Lgs. 163/06, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, con verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e secondo le disposizioni di cui all'art. 124 del D. Lgs. 163/2006;

7. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio all'espletamento della gara d'appalto di cui al precedente punto 4;

8. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio alla stipula del relativo contratto d'appalto con l'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto;

9. di prendere atto che l'importo del progetto pari ad € 247.891,94, ogni onere incluso, trova la necessaria e sufficiente copertura finanziaria con le somme del Capitolo di

spesa 7800 “Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale, della Carta Geologica e dei tematismi collegati” del Bilancio Regionale Esercizio finanziario 2009, e che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto;

10. di incaricare l’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio all’espletamento delle procedure necessarie per l’attuazione del presente provvedimento;

11. di prendere atto che il Dirigente dell’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia provvederà alla liquidazione della tassa per l’appalto del servizio di che trattasi da corrispondere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sull’impegno n. 3538 del capitolo 100853 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008, come da D.D.R. n. 168 del 24 settembre 2008.

Allegati (*omissis*)

 *Gli allegati sono consultabili online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1775 del 16 giugno 2009

Lr n. 28/76. Formazione della Carta Tecnica Regionale. Servizio di “Aggiornamento ed integrazione della Ctrn alla scala 1:5000 e la struttura del DB geografico - Passante autostradale di Mestre”. Autorizzazione all’affidamento del servizio.

[Appalti]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di prendere atto che le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del progetto denominato “Aggiornamento ed integrazione della Ctrn alla scala 1:5000 e la struttura del DB geografico - Passante autostradale di Mestre” composto da: Relazione e perizia di spesa (Allegato A), Capitolato Speciale e Grafico dell’area regionale interessata (Allegato B), DB Topografico (Allegato C);

3. di autorizzare il Dirigente dell’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio all’affidamento, ai sensi dell’art. 125, c.11, del D.Lgs. 163/2006, del servizio per l’ “Aggiornamento ed integrazione della Ctrn alla scala 1:5000 e la struttura del DB geografico - Passante autostradale di Mestre” all’Impresa STAF - Studio Topografico Aerofotogrammetrico Srl di Parma per l’importo di € di € 12.051,00, più € 2.410,20 per I.V.A., per un totale di € 14.461,20;

4. di prendere atto che l’importo del progetto pari ad € 14.461,20, ogni onere incluso, trova la necessaria e sufficiente copertura finanziaria con le somme del Capitolo di spesa 7800 “Spese per la formazione e gestione della Carta

Tecnica Regionale, della Carta Geologica e dei tematismi collegati” del Bilancio Regionale Esercizio finanziario 2009, e che l’impegno di spesa a carico della Regione del Veneto per i lavori suddetti sarà assunto con successivo provvedimento;

12. di incaricare l’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio all’espletamento delle procedure necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Allegati (*omissis*)

 *Gli allegati sono consultabili online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1776 del 16 giugno 2009

Comune di Bonavigo (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 12. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Bonavigo (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1054 in data 27.02.1990, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7712 in data 27.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 30.12.2005, prot. n. 879248.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini, come dato atto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2005.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 182 del 6.05.2009, del Comitato previsto dall’art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

Allegato A1

1) di approvare con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 182 del 6.05.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Estratto Norme Tecniche di Attuazione - vigente e variante;
- Tav. 13.1.a Intero territorio comunale variante - scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.b Intero territorio comunale variante - scala 1:5.000;
- Stralci elaborati grafici di Prg vigenti e variante - scala 1:2.000.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 182 del 6.05.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 06.05.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 235565/57.09, in data 30.04.2009, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 6.05.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n. 11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 182 del 6.05.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo (VR), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Fabris

Parere del Comitato. Argomento n. 182 in data 06.05.2009

Premesse:

- Il Comune di Bonavigo (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1054 in data 27.02.1990, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7712 in data 27.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 30.12.2005 prot. 879248.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini, come dato atto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 31959 del 15.04.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Con note del 8.02.2007 prot. 75713/57.09 e del 14.03.2007 prot. 141002/57.10 la struttura Regionale richiedeva della documentazione integrativa rispetto a quella inviata con nota del 27.12.2005 prot. 7712, relativa alla Relazione di valutazione di incidenza ambientale per le aree SIC o Zps, nonché sulla certificazione del Segretario Comunale.

- Il Comune, con note del 1.03.2007 prot. 1166, acquisita al protocollo della Regione in data 05.03.2007 con il n. 126073, e del 6.03.2007 prot. 1287, acquisita al protocollo della Regione in data 15.03.2007 con il n. 153160, ha provveduto a rispondere alle note precedentemente citate, integrando la documentazione richiesta.

- Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, si riscontra che nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografia continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Zps)", risulta individuato il Sic/Zps e più precisamente definito come: SIC IT3219942 denominato "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine". A tal fine è stata prodotta Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale da parte del progettista incaricato.

- Il Comune ha provveduto a redigere la Valutazione di Compatibilità Idraulica, inviata al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, in data 08.08.2005 prot. 4791, il quale con nota del 10.10.2005 prot. 4919, in merito alla Variante ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni.

- L'unità periferica del Genio civile di Verona, con nota del 2.12.2005 prot. 819470, ha espresso, ai sensi della Dgr 3637 del 13.12.2002, parere favorevole alla variante, con alcune prescrizioni.

- Con riferimento all'Accordo di Pianificazione coordinata di cui alla Lr 35/2002, si evidenzia che la Variante, non trattando il tema delle zone produttive, non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3, della Lr 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione coordinata con la Provincia.

Gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25.02.2005 di adozione della Variante n. 12 in argomento, inviati con la nota del 27.12.2005 prot. 7712 sono i seguenti:

- Relazione;
- Estratto Norme Tecniche di Attuazione - vigente e variante;
- Tav. 13.1.a Intero territorio comunale vigente - scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.b Intero territorio comunale vigente - scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.a Intero territorio comunale variante - scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.b Intero territorio comunale variante - scala 1:5.000;
- Stralcio elaborati grafici di Prg vigenti e variante - scala 1:2.000;
- Tav. 14 Verifica del dimensionamento;
- Verifica di compatibilità idraulica.

Descrizione della variante

La variante consiste in modifiche al Prg vigente, relative alla individuazione di una nuova di completamento C1 e all'ampliamento di una analoga zona già esistente, all'individuazione di un'area di espansione residenziale, alla modifica della perimetrazione di un'area in zona B1 e di un'area in zona C2, alla individuazione di un'area da assoggettare a Piano di recupero ambientale in zona agricola E3.

Sono state modificate anche le Norme Tecniche di Attuazione. Non risulta aggiornato il Repertorio Normativo, come pure il Regolamento edilizio.

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- A. zone residenziali;
- B. zone agricole;
- C. norme di attuazione.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Variante	Cat.
A	Riclassificazione di zona agricola "E2", con sovrapposta fascia di rispetto stradale e fluviale, in zona di completamento residenziale Ba/3. La Variante individua un'area in località Pilastro, a nord della strada provinciale, ove è presente un insediamento edilizio stabilmente abitato che non ha né le caratteristiche né alcuna vocazione agricola. L'area interessata viene classificata quale zona Ba/3 residenziale di completamento per una superficie di mq. 3976 ed una volumetria esistente di 5.900 mc, ed è assimilata alla normativa del vigente Prg.	A
B	La Variante prevede la riclassificazione di una porzione della zona D1a posta nel Capoluogo che viene accorpata all'adiacente Zto Bb/1 per adeguare le previsioni urbanistiche allo stato dei luoghi ed alle effettive proprietà. L'area interessata dalla modifica ha una superficie di mq. 405.	A

C	Trasformazione di una zona agricola E2 in zona di completamento C1a/6. La Variante prevede, a sud/est del capoluogo, lungo la strada per la frazione di Orti, l'ampliamento di una zona residenziale di completamento di mq 10598, al fine di completare l'isolato dandovi una forma regolare e urbanisticamente compiuta. La zona prevista ha una superficie complessiva pari a mq 13712, con un incremento di superficie edificabile pari a mq 3114.	A
D	A sud del capoluogo, in continuità con le aree di espansione esistenti è prevista una nuova zona di espansione C2a/6 di mq 32.296. Tale zona è soggetta alle normative del vigente Prg e alla predisposizione di strumento attuativo che consentirà all'amministrazione di ottenere, come opere secondarie, una zona a verde di mq. 6128 con funzioni anche di area cuscinetto tra il cimitero di Bonavigo e le zone residenziali sviluppatesi negli ultimi anni.	A
E	In località Orti in posizione centrale viene riorganizzata un'area che nel vigente Prg è suddivisa parte zona C1a/11 di completamento, parte in Piano Attuativo e parte C1s di completamento. L'amministrazione ha inteso pianificare e dare una risposta precisa all'area definendone la maggior parte come C2a di espansione, assoggettandola all'obbligo di Piano attuativo, mentre la porzione rimanente viene riclassificata in zona C1a di completamento, in area a verde pubblico e a parcheggio.	A
F	All'interno della sottazona agricola E3 il vigente Prg individua una ex cava come "Area dissestata inedificabile". Attualmente nell'area è presente un'attività di pesca di modeste dimensioni che necessita di una struttura da destinare a servizi per l'attività stessa. Pertanto l'area, già assoggettata all'obbligo di relazioni geologiche e geotecniche, viene individuata come ambito da assoggettare a "Piano di Recupero Ambientale" dando la possibilità di costruire un manufatto di mc. 400 destinato all'attività di pesca.	B

Modifiche ai testi normativi delle Nta

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle Nta, al fine di rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

In dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche:

- Art. "Distanza dai confini" - viene introdotta la definizione in base alla quale per le costruzioni che non emergono al di sopra del livello del suolo per più di 1,00 ml, non si applica la normativa relativa alle distanze dai confini. Tali costruzioni non concorrono al calcolo degli indici di fabbricabilità e di copertura se destinate a strutture secondarie di servizio come garage, centrali termiche, lavanderie, cantine e ripostigli. Distanze inferiori a quelle stabilite dalle norme di zona sono ammesse nel rispetto degli articoli 873 e 874 del C.C.
- Art. "Zona C2" alla fine del paragrafo "Modalità d'intervento" vengono aggiunti due commi che disciplinano la zona C2a/6: per la zona C2a/6 è prevista la realizzazione con Piano Attuativo globale, attuabile anche per stralci temporali con l'obbligo della cessione e realizzazione dell'intera area localizzata a cuscinetto con il cimitero ed identificata come V/86/28 in fase di stipula della convenzione iniziale.
- Art. "Zona D4 - Zona per impianti di distribuzione carburanti e attività di servizio": viene modificata la lettera c) che consente la realizzazione di strutture per attività artigianali-commerciali di servizio e di vendita giornali, tabacchi, ecc. e vengono distinti i parametri d'intervento per lo strumento attuativo finalizzato ad impianti di distribuzione carburanti e quelli per lo strumento attuativo per le attività artigianali-commerciali di servizio e di vendita.

- Art. "Piano di Recupero Ambientale n. 2": viene inserito l'articolo in esame volto a disciplinare l'ambito individuato con la modifica F. L'area è soggetta a Piano di Recupero Ambientale di iniziativa privata, che dovrà prevedere la valorizzazione delle emergenze naturali e la riqualificazione dell'attività di pesca. Nell'area è consentita la realizzazione di manufatti per una superficie coperta totale massima di 100 mq, con altezza massima pari a 4,00 ml, a servizio dell'attività di custodia e/o ristoro di attività in essere nell'area. È altresì consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eventuali edifici esistenti se non soggetti a demolizione. Ogni intervento è oggetto a strumento attuativo che dovrà coinvolgere l'intera area documentando accessi, attività e gli interventi messi in atto per migliorare la naturalità dei luoghi. È altresì fatto obbligo di preventiva indagine geologica e idrogeologica così come disposto dal Dm 11/3/1988 e s.m.i.

Dimensionamento

Ai fini della verifica degli standard è stata aggiornata la tavola 14 - Dimensionamento di piano- integrandola con le modifiche introdotte con la variante in esame.

Dalla verifica dimensionale risulta che le superfici per aree a standard sono di mq. 152.730 che, rapportate ai 3977 abitanti teorici complessivi, determina una dotazione di mq. 38,40 per abitante e pertanto superiore ai minimi previsti dalla Lr 61/85.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4043 del 11.12.2007, in data 05.05.2008, ha comunicato la conformità a quanto previsto dalla DgrV. n. 3173 del 10.10.2006 e ha ritenuto comunque di prescrivere che la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, della Modifica "F" (attività di pesca), contenga la relazione di incidenza ambientale.

3. Il Servizio Geologia Regionale, in merito alla variante in argomento, ha espresso il seguente parere in data 20.04.2009 prot. 214706/57.02:

"Dall'esame della proposta di variante adottata con Dcc n. 6 del 25/02/2005 al Piano Regolatore del Comune di Bonavigo, e dalla relazione geologica allegata al Prg redatta nel 1988 sono state tratte le seguenti osservazioni:

- la variante E ricade in terreni buoni, in parte, in terreni classificati scadenti dalla carta delle penalità ai fini edificatori (Tav. 10.9 allegata al Prg). Si tratta di terreni per lo più argillosi (argille e/o sabbie limose) situati in zone altimetricamente depresse. In tali situazioni l'edificazione è sconsigliata, ma possibile, solo dopo aver effettuato indagini preliminari e puntuali per accertare l'effettiva

qualità dei terreni di fondazione e la fattibilità dell'opera prevista.

- La variante F ricade in terreni classificati pessimi dalla carta delle penalità ai fini edificatori, in essi l'edificazione è preclusa. Nel caso della struttura progettata in variante si ritiene che la sua realizzazione è possibile solo se questa mantiene un carattere di precarietà e non comporta una presenza umana costante.

Si ricorda, infine, che il Comune di Bonavigo è dotato di un attuale Prg che presenta un'analisi geologica datata 1988. Sulla base delle disposizioni della Dgr 615/96, che tratte le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale", è opportuno che l'Amministrazione provveda, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 Lr 11/2004), all'adeguamento e all'aggiornamento di detta documentazione geologica".

4. Le prescrizioni introdotte da parte del Genio civile di Verona con nota del 2.12.2005 prot. 819470, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e del Consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, in data 08.08.2005 prot. 4791 si intendono con il presente parere integralmente recepite.

A. Zone residenziali (Var. n. A- B-C-D-E)

Per quanto riguarda l'edificazione, nell'esame del Prg si sono tenuti presente, per esprimere un giudizio, fondamentalmente i fattori che di seguito si riportano:

- Salvaguardia e tutela del paesaggio, dell'ambiente.
- La necessità di concentrare il più possibile l'edificato, senza creare delle "Isole", lotti liberi, avulsi da una programmazione urbanistica concentrata sui nuclei, e zone edificate.
- La classificazione di zona residenziale di completamento soltanto qualora abbiano una significativa consistenza ed effettivo carattere residenziali.
- L'applicazione di quanto dispone il Ptrc in generale e in particolare per gli articoli 12, 40 e 41, al riguardo della salvaguardia e tutela delle acque, delle zone agricole ecc....
- I nuovi lotti lungo strada non creino nuovi accessi sulla viabilità principale del Comune, della Provincia o dell'Anas;
- Si è tenuto conto del criterio di mantenere il più libero possibile, i lati lungo la viabilità e, nel caso si tratti di strade comunali secondarie interne, uno dei due lati delle strade, nel caso che sia libero.

In merito alle zone residenziali che si condividono, si prescrive quanto segue:

5. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.

6. Tutti gli spazi liberi non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

7. Nel caso di sistemazione delle aree esterne sul fronte stradale dovranno essere privilegiate e consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a quanto prevede la normativa specifica predisposta. Poiché le recinzioni costitui-

scono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

8. Per le Zto di espansione che si condividono, si prescrive che, le aree a Standard a verde pubblico attrezzato dovranno essere accorpate per una migliore gestione e utilizzo e per ottenere un'unica consistente area usufruibile e per evitare l'individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all'utilizzo da parte dei futuri residenti. Gli spazi a parcheggio di standard, invece, dovranno essere omogeneamente distribuiti a servizio delle abitazioni lungo la viabilità dei SUA o dei lotti edificabili.

N.	Considerazioni e valutazioni
A	Si condivide la modifica proposta, il cui fine è quello di confermare un modesto edificato esistente posto a nord della viabilità provinciale.
B	Si condivide la modifica, in quanto la proposta non altera il dimensionamento del Prg e i caratteri morfologici della configurazione urbanistico-edilizia dell'edificato.
C	Si condivide la modifica prescrivendo che sia realizzata idonea viabilità di accesso e siano ricavati parcheggi privati con una dotazione minima di un posto auto per ogni nuovo alloggio realizzato.
D	Si condivide la modifica con le prescrizioni di carattere generale riportate per la presente categoria.
E	Si condivide la modifica con le prescrizioni di carattere generale riportate per la presente categoria nonché con le prescrizioni indicate nel parere del Servizio Geologia.

B. Zone agricole (Var. n. F)

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del Prg, va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla Lr n. 18/2006), della Lr n. 11/2004, dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.2004, e dalla Lr n. 4/2008 nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi.

N.	Considerazioni e valutazioni
F	Non si condivide la modifica in quanto la proposta di individuare interventi puntuali di nuova edificazione in zona agricola è in contrasto con la L. R. 24/85 e con la Lr n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, richiamando quanto espresso dal Servizio Geologia, l'area è classificata pessima dalla carta delle penalità ai fini edificatori e risulta inidonea la realizzazione di nuove edificazioni. Inoltre la modalità d'intervento proposta (Piano di recupero ambientale di iniziativa privata) non trova riscontro nella vigente normativa atteso che il Piano di Recupero è lo strumento di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate ai sensi dell'art. 27 della L. 05.08.1978, n. 457, mentre dall'esame degli elaborati prodotti non risulta insistere all'interno dell'ambito individuato alcun fabbricato. Pertanto, la modifica è stralciata e le aree mantengono la vigente classificazione urbanistica.

C. Norme tecniche di attuazione

Le modifiche ed integrazioni apportate al testo delle Nta sono in generale condivisibili, tuttavia si ritiene necessario effettuare alcune precisazioni e stralci alle sopradette modifiche per garantire l'adeguamento alla normativa vigente e/o per consentire l'univoca lettura del testo.

- Art. "Distanza dai confini" - Si condivide.
- Art. "Zona C2" - Si condivide.
- Art. "Zona D4 - Zona per impianti di distribuzione carbu-

ranti e attività di servizio" - Non si condividono le modifiche in quanto volte a consentire la realizzazione di strutture per attività artigianali - commerciali indipendenti e non, invece, quali attività complementari e/o accessorie degli impianti di distribuzione di carburanti, come previsto dalla zonizzazione del Prg e dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, il Comune provveda a verificare l'effettiva destinazione urbanistica dell'area, che risulta collocata all'interno di un ambito produttivo, conferendole eventualmente la classificazione di Zto D2b Artigianale - Commerciale. Qualora il Comune non controdeduca le modifiche apportate all'articolo sono stralciate.

- Art. "Piano di Recupero Ambientale n. 2" - Non si condivide per quanto esposto per le specifica modifica F, cui si rinvia. Pertanto l'intero articolo è stralciato.

Infine, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea quanto segue:

- Per tutti gli ambiti di variante qualora esistenti è fatto salvo il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 3178 del 8.10.2004 (allevamenti zootecnici intensivi) degli Atti di Indirizzo secondo la Lr n. 11/2004, nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr n. 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr n. 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999 qualora esistenti).
- Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:
 - la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
 - la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".

Osservazioni pervenute in Comune

Come risulta dalla Certificazione del Segretario Comunale in data 19.05.2005, e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2005, direttamente in Comune non sono pervenute osservazioni.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che direttamente in Regione siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere

che la variante parziale al Piano Regolatore Generale di

Bonavigo (VR), adottata con Deliberazione del C.C. n. 6 del 25.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Estratto Norme Tecniche di Attuazione - vigente e variante;
- Tav. 13.1.a Intero territorio comunale variante - scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.b Intero territorio comunale variante - scala 1:5.000;
- Stralcio elaborati grafici di Prg vigenti e variante - scala 1:2.000.

Vanno visti n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1777 del 16 giugno 2009

Comune di Carbonera (TV). Piano Regolatore Generale. Variante parziale per riclassificazione urbanistica di zona agricola. Approvazione. Art. 44 - Lr 27/6/1985, n. 61. [Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Carbonera (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1297 del 6.03.1992, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 12125 del 14.06.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 149 del 22.04.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carbonera (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della

Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 149 del 22.04.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo 2 Prg Intero Territorio Comunale Stralcio Tav. B sc.1: 5000
- Fascicolo 3 Prg Zone significative A, B, C, D1, F stralcio Tav. 1 sc. 1:2000
- Fascicolo 4 Prg Norme Tecniche di Attuazione stralcio art. 2.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 149 del 22.04.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 22.04.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 44 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 208783/57.09, in data 16.04.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 22.04.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 149 del 22.04.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carbonera (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 149 in data 22.04.2009

Premesse:

• Il Comune di Carbonera (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Dgr n.1297 del 6.03.1992;

• Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 12125 in data 14.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 29.06.2006;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di

protocollo n. 39166 del 6.07.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune ha trasmesso al Genio civile di Treviso l'asserazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica (con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002);

• il Genio civile di Treviso con nota prot.n. 364048/46.14 del 17.05.2005 ha espresso parere favorevole, prescrivendo quanto segue:

“Per quanto riguarda la rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Per le aree ove la futura impermeabilizzazione produrrà un incremento dei deflussi superficiali rispetto alle condizioni attuali, dovrà essere realizzato un vaso compensativo, di capacità non inferiore al valore determinato nella valutazione di compatibilità idraulica. Tale volume potrà essere ricavato con una delle tre metodologie suggerite nello studio sopra citato;

2. considerando la scarsa profondità della falda freatica rispetto al piano campagna (1-2 metri), appare di importanza non trascurabile il trattamento di tutte le acque meteoriche inquinate di prima pioggia: pertanto la rete di raccolta complessiva dovrà essere in grado di intercettare e convogliare ad un sistema “vasca di prima pioggia-disoleatore-pozzo drenante” sia le acque provenienti dalle superfici stradali che quelle dei parcheggi, anche se realizzati in materiale drenanti. Per questa eventualità dovranno essere inseriti, nel corpo di ogni materasso drenante, un numero adeguato di tubi forati collegati alla rete di raccolta delle acque meteoriche prevista per le superfici stradali.

3. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla necessaria operazione di manutenzione periodica del disoleatore. A questo proposito, si prescrive che il proprietario degli immobili effettui l'intervento sopra citato con cadenza annuale.”

• Pertanto con riferimento alla DgrV 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Parere Ulss

• L'azienda Ulss n.8, con nota prot.n. 59570 in data 28.06.2005, ha espresso il parere di competenza “significando che, esaminata la documentazione prodotta,(...) nutre forte perplessità, nella realizzazione di una Zto residenziale C1/55, così come indicata negli elaborati grafici, con la possibilità di ulteriore capacità residenziale, a ridosso di una zona adibita ad attività produttive”;

Si dà atto che è stata effettuata, da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, la verifica sulla completezza e regolarità formale della variante.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nella riclassificazione di un'area da zona a verde agricolo a Zto C1/55.

Considerato che:

Analisi dell'insediamento

- L'area ha un'estensione di circa mq 13.050 alla quale è stato assegnato un indice di utilizzazione fondiaria pari a 1,2 mc/mq.
- La zona era interessata da edificazione di tipo misto residenziale-artigianale, in quanto gli imprenditori locali, tra gli anni '60 e '70, ricercavano dei siti ove esercitare la propria attività, avendo in contiguità la necessaria residenza.
- La zona risulta attestata e servita su una viabilità proveniente dalla provinciale (via Brigata Marche). La serie continua di edificato è costituita da una decina di unità residenziali e 5 unità produttive con relativi servizi (laboratori artigianali riguardanti una produzione di sottaceti, falegnameria leggera, tipografia e lavorazione artistica di ceramica).
- Il volume residenziale ammonta a circa 5.850 mc, mentre quello produttivo è di 6.260 mc, per un totale di 12.110 mc. Detti valori tengono conto anche di un nucleo residenziale misto ad attività agricola.
- Tenuto conto che la superficie della nuova zona omogenea è di circa 0,95 mc/mq; questo indice Rapportato alle due diverse destinazioni è pari a 0,50 per la parte residenziale e 0,45 per quella produttiva. Il rapporto di copertura è di circa il 29,5%.
- La variante mira al cambio di destinazione d'uso degli spazi produttivi verso la residenza o comunque ai servizi alla residenza.
- Lo spazio stradale privato rappresenta un limite fisico del territorio che designa e differenzia due parti: quella compresa tra la strada ed il confine con Treviso, esclusa dalla presente variante, fortemente caratterizzata dalla presenza di due impianti produttivi ed adibita esclusivamente a destinazione industriale/artigianale.
- Il corridoio elettromagnetico dell'elettrodotto a 132 Kv Spinea-Lancenigo impedisce la loro residua edificabilità. Tuttavia una delle due ditte proprietarie aveva espresso un suo interessamento all'ente gestore della linea per una possibile bonifica tramite innalzamento e sdoppiamento dell'elettrodotto, cosa che potrebbe giustificare l'ipotesi di riutilizzare tale porzione di territorio comunale.

Proposta di variante

- La Variante, pertanto propone la modifica dell'area compresa tra la citata strada privata di ingresso e il limite del parco di Villa Passi in zona residenziale C1/55.
- L'area è dotata delle necessarie opere di urbanizzazione primaria (fognatura, strada e allacciamenti energetici).
- Il fronte posto in fregio alla strada provinciale risulta attrezzato da una pista ciclabile bidirezionale con uno sviluppo di 725 metri, con aiuola erborata di separazione, compresi tra il confine con Treviso e il centro abitato di Carbonera capoluogo.
- All'interno della zona C1, deve essere ricavata una zona a parcheggio Fd/21, che andrà a migliorare la carenza di tale servizio nella località considerata, tenuto conto anche della presenza di attività e servizi di vicinato.
- Infatti viene prevista la cessione a favore del Comune di

un'area di mq. 600 da destinare a parcheggio, così come da atto d'obbligo, allegato alla deliberazione comunale di adozione della variante. È il caso di ribadire che venga attuata tale volontà del Comune, sebbene i termini dell'atto d'obbligo, siano scaduti.

Variante alle norme tecniche di attuazione:

- Per contenere entro limiti ragionevoli il futuro aumento insediativi, tenuto conto della necessaria tutela del territorio e delle sue componenti ambientali nell'intorno, la variante ha stabilito un indice di utilizzazione fondiaria di 1,2 mc/mq inferiore a quello normalmente stabilito dalle norme per le zone C1 (1,5 mc/mq).

Conseguentemente è stato modificato il testo dell'art.26 integrandolo con uno specifica normativa per la Zto C1/55.

Valutazioni e proposte:

La variante risulta modesta e ininfluenza nei confronti del Prg vigente.

Dato che il Comune di Carbonera, ha in fase di avanzata redazione il P.A.T., è stato verificato che le nuove previsioni di Prg, siano coerenti con le previsioni del nuovo strumento urbanistico: infatti tutta l'area residenziale presente, rientra nella fattispecie delle Aree di Urbanizzazione consolidata, e quindi perfettamente in linea con le proposte dell'attuale variante.

La variante pertanto è assentibile.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carbonera (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo 2 Prg Intero Territorio Comunale Stralcio Tav. B sc.1: 5000
- Fascicolo 3 Prg Zone significative A, B, C, D1, F stralcio Tav. 1 sc. 1:2000
- Fascicolo 4 Prg Norme Tecniche di Attuazione stralcio art. 26.

Vanno visti n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1778 del 16 giugno 2009

Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Piano Regolatore Generale - Variante Scheda Normativa B/8 - Intervento a Cadelverzo ai sensi dell'art. 7 Lr 4/2008 e c. 7 quinquages art. 48 Lr 11/2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3534 del 14.11.2003, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 64 del 19.11.2008, ese-

cutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2773 del 16.02.2009.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni e di ciò il Comune ne ha preso atto con Deliberazione consiliare n. 6 del 9.02.2009, approvando la variante urbanistica ai sensi dell'art. 7 Lr 4/2008 e c.7°quinques art. 48 Lr 11/2004.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 191 del 13.05.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), relativa alla scheda normativa B/8, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 191 del 13.05.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo Nuova scheda normativa B/8 dell'Allegato B di Prg vigente.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 191 del 13.05.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.05.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 250792/57.09, in data 08.05.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.05.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 191 del 13.05.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 191 in data 13.05.2009

Premesse:

- Il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3534 in data 14.11.2003.

- Con deliberazione di Consiglio n. 64 in data 19.11.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2773 in data 16.02.2009, acquisita agli atti della Regione in data 17.02.2009.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni e di ciò il Comune ne ha preso atto con Deliberazione consiliare n. 6 del 9.02.2009, approvando la variante urbanistica ai sensi dell'art.7 Lr 4/2008 e c.7°quinques art. 48 Lr 11/2004.

- Il Genio civile di Belluno, con nota 582286/E.420.02.9-57.12 del 4.11.2008, ha preso atto dell'asseverazione relativa alla variante a firma del tecnico progettista in data 21.10.2008, ove si evince che per l'adozione della citata variante non è necessario redigere la relazione di valutazione di compatibilità idraulica.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nella creazione della scheda normativa B/8 Intervento a Cadelverzo per realizzare un intervento Erp che soddisfi la domanda di abitazioni per i residenti.

Considerato che:

- Gli abitanti residenti nel 2002 erano 6070 e solo negli ultimi 5/6 anni si è verificata una ripresa del trend demografico. L'inversione di tendenza, dopo 25 anni di andamento negativo, è da attribuire ad una nuova politica abitativa a livello comunale, che con la realizzazione d'edilizia residenziale pubblica e mettendo a disposizione terreni per l'edificazione in diritto di superficie, ha consentito alla popolazione locale di trovare nuovi spazi abitativi.

- Il Comune ha scelto di creare un mercato delle abitazioni parallelo a quello privato che, ormai, è caratterizzato da valori a m² tali da rendere impossibile l'acquisto di abitazioni da parte di una larghissima fascia di popolazione locale.

- Detto mercato creato dal Comune è caratterizzato dall'individuazione di una serie di terreni di proprietà comunale o regoliera da mettere a disposizione delle famiglie locali per

l'edificazione in diritto di superficie. Tale scelta è iniziata negli anni '80 con la realizzazione di gruppi di edifici in loc. Campo e successivamente con la realizzazione di aree in diritto di superficie a Zuel e Gilardon

- L'Amministrazione Comunale è intenzionata a rafforzare questa scelta fondamentale per Cortina per garantire che le nuove abitazioni costruite siano utilizzate da famiglie residenti.

- Un certo numero di alloggi da assegnare in affitto, potrà essere realizzato anche in futuro dal Comune, sulla base del calcolo dei fabbisogni abitativi locali. L'edilizia residenziale pubblica dovrà essere rivolta ai nuclei familiari meno abbienti, agli anziani e nelle altre situazioni evidenziate nei bandi di assegnazione.

- La scelta relativa all'individuazione di una nuova area da destinare all'edilizia residenziale pubblica è motivata:

- dall'insufficiente disponibilità di aree residue su cui effettuare interventi di Erp, capaci di dare risposta alle richieste di abitazioni;

- dalla decisione di destinare l'area di Cademai (scheda normativa B/7) alla realizzazione di una casa alloggio per anziani, cosa che riduce la disponibilità di aree in diritto di superficie;

- dai tempi previsti per la redazione del PAT che non coincidono con le esigenze abitative locali.

- La Lr n.4/2008 prevede che i comuni, in deroga al divieto di cui al c.1 dell'art. 48 della Lr 11/2004, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI, possano adottare varianti allo strumento urbanistico generale, per realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure del c. 3 art. 50 Lr 61/1985.

- Il Comune ha scelto tra le proposte presentate, quella denominata B/1 che prevede la realizzazione di n. 7 edifici distribuiti su tre livelli che seguono l'andamento orografico per una volumetria di circa 1.100 mc ciascuno.

- L'area in località Cadelverzo è accessibile dalla strada comunale Cadin di Sopra - Cadin di Sotto, e servita da tutte le infrastrutture di servizio. L'area non presenta problematiche particolari di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, alla realizzazione degli interventi in progetto.

- La variante ha predisposto una scheda nella quale l'intervento prevede una volumetria massima di circa 8000 mc su una superficie fondiaria di 6419 mq, recentemente oggetto di compravendita tra privati e Amministrazione comunale. Il numero di piani fuori terra non potrà essere superiore a 3, con realizzazione di un piano interrato.

- Sempre la scheda prevede la realizzazione di 2 comparti A e B: nel comparto A si provvederà alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale con formula del diritto di superficie, mentre nel comparto B si prevede la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica con intervento edilizio diretto del Comune anche dal punto di vista finanziario. In ogni comparto dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione in modo autonomo e l'attuazione dovrà essere preceduta da uno studio planivolumetrico generale, che individui in maniera puntuale tutte le opere di urbanizzazione dell'area.

- La variante è corredata da puntuale studio geologico-idrogeologico con indagini geotecniche che ha verificato la stabilità dei terreni su cui viene effettuato l'intervento di edilizia residenziale pubblica. Lo studio è stato sottoposto alla verifica da parte della Direzione Geologia ed Attività Estrattive, che ha confermato la correttezza dello studio.

• Dato che la zona oggetto di intervento, risulta parzialmente interessata da copertura boschiva, è stata chiesta ai Servizi Forestali di Belluno, nello spirito di una propositiva collaborazione tra strutture regionali, di verificarne le condizioni. È stato accertato che l'area non è soggetta a vincolo idrogeologico, né alla disciplina degli usi civici, quindi non soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale.

In ogni caso, si prescrive che in sede di esecuzione dell'intervento, debba essere richiesta ai Servizi Forestali, l'autorizzazione per la riduzione di superficie forestale e conseguentemente prescritte le eventuali misure compensative.

• Si ricorda inoltre, che nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, sono stati individuati dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il Dm 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente i siti in argomento sono:

SIC IT3230017 (Monte Pelmo-Mondeval-Formin);

SIC/Zps IT3230071 (Dolomiti d'Ampezzo);

SIC/Zps IT3230081 (Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapiss)

che corrispondono alle omonime aree di tutela paesaggistica di interesse regionale del vigente Ptrc

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del Prg ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

La relazione di incidenza è stata trasmessa alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi per il parere di competenza, che viene allegato.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e Zps, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/Cee, nominati con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, e confermati con Dgr 1952 DEL 20.06.2006, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento deve tener conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che: "...in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale".

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Per tutto quanto sopra si segnala che

- Le informazioni fornite, per la variante in esame, possono essere ritenute complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte.

Considerato che dagli elaborati si evince che:

- Le previsioni della variante non interessano habitat prioritari e risultano esterni al perimetro dei siti della rete Natura 2000.

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento dove previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati

tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che "con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), per la scheda normativa B/8 in loc. Cadelverzo, adottata ai sensi dell'art. 7 Lr 4/2008 e c.7° quinquagesimo art. 48 Lr 11/2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo Nuova scheda normativa B/8 dell'Allegato B di Prg vigente.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1779 del 16 giugno 2009

Comune di Este (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27.06.1985, n. 61. Rettifica - Dgr n. 3725 del 20.11.2007.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Este è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 671 in data 14.03.2003, successivamente modificato;

Con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n.10109-6592 in data 27.02.2006, acquisita agli atti della Regione in data 09.03.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 20 osservazioni nei termini e una osservazione fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 77 in data 28.11.2005.

Il Dirigente regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 204 del 3.04.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 25.09.07, argomento n. 335, conformemente al citato parere del Dirigente regionale responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale", ad esclusione della proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, relativamente alle zone residenziali "CIE", per le quali propone di sostituire l'approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 Lr 61/85, con approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 Lr 61/85, con una integrazione normativa.

Il Dirigente regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole alle modifiche

proposte dalla II Commissione Consiliare, in conformità al parere di riesame n. 601 del 24.10.07, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Variante è stata infine approvata con modifiche d'ufficio ai sensi dell'Art. 45, della Lr 27.06.1985, n. 61, con deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 20.11.2007

Successivamente all'esame del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004, è pervenuto il parere del Parco dei Colli Euganei, che evidenziava l'incompatibilità della variante n. 7, rispetto alle previsioni del piano ambientale del parco, che prevede per la stessa la classificazione di zona di promozione agricola.

La Variante è stata pertanto sottoposta nuovamente all'esame del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004, che si è espresso con parere n. 195 in data 13.05.2009, confermando i contenuti dei precedenti pareri del Comitato e del parere della II Commissione Consiliare, con la sola modifica relativa alla riclassificazione delle zone "C1E" in sottozona "E4" in recepimento dell'art. 11 della Lr 24/85 e del parere del Parco dei Colli Euganei."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di confermare l'approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Este (PD), con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, rettificando la propria precedente deliberazione n. 3725 del 20.11.2007, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1), che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 195 del 13.05.2009

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data

- 13.05.2009;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 250792/57.09, in data 06.02.2009, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 8.05.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, confermando

l'approvazione della variante in oggetto con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, di cui alla Dgr n. 3725 del 20.11.2007, proponendo la rettifica della stessa esclusivamente per quanto riguarda la classificazione delle zone "C1E" da riclassificare "E4" in recepimento dell'art. 11 della Lr 24/1985.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

- Vista la Dgr n. 3725 del 20.11.2007;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 195 del 13.05.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Este (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, con la rettifica della Dgr n. 3725 del 20.11.2007 sopra descritta.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 195 in data 13.05.2009

Premesse:

• Il Comune di Este è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 671 in data 14.03.2003, successivamente modificato;

• Con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n.10109-6592 in data 27.02.2006, acquisita agli atti della Regione in data 09.03.2006.

• La Variante è stata esaminata dal Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 il quale si è espresso con parere n. 204 in data 03.04.2007;

• Dirigente regionale responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 204 del 3.04.2007, del Comitato;

• La Seconda Commissione Consiliare permanente, nella seduta del 25 settembre 2007, argomento n. 335, ha espresso il proprio parere favorevole proponendo ulteriori modifiche d'ufficio.

• La Variante è stata riesaminata dal Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 il quale si è espresso con parere n. 601 in data 24.10.2007 recependo il parere della seconda;

• Dirigente regionale responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 601 del 24.10.2007, del Comitato;

• La Variante è stata approvata con Modifiche d'Ufficio con Dgr 3725 del 20.11.2007 recependo e facendo propri i pareri sopraccitati.

Considerato che:

Successivamente all'esame del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004, in data 14.05.07, è pervenuto il

parere del Parco dei Colli Euganei, che erroneamente non è stato esaminato nelle fasi successive dell'iter di approvazione e che evidenziava l'incompatibilità della variante n. 7, rispetto alle previsioni del piano ambientale del parco, che prevede per la stessa la classificazione di zona di promozione agricola.

La Variante al punto 7 prevedeva infatti il riconoscimento di un nucleo residenziale prevalentemente già edificato, con la classificazione di zona territoriale omogenea - C1E - normata da apposito articolo.

Coerentemente al parere del Parco dei Colli Euganei, ed in recepimento ai contenuti dell'art. 11 della Lr 24/85, si conferma la classificazione di sottozona "E4" per le aree "C1E", come già proposto nel parere n. 204 in data 03.04.2007, con la disciplina introdotta all'art. 10 delle Nta, come modificato in sede di approvazione con Dgr n. 3725 del 20.11.2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Este (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione interamente con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, come già disposto con Dgr n. 3725 del 20.11.2007, da rettificare esclusivamente per quanto riguarda la classificazione delle zone "C1E" da riclassificare "E4" in recepimento dell'art. 11 della Lr 24/85 e del parere del Parco dei Colli Euganei.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1780 del 16 giugno 2009

Comune di Mogliano Veneto (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 63. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma - art. 46 - Lr 27.6.1985, n. 61.

[Urbanistica]

Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

Il Comune di Mogliano Veneto (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 317 in data 27.1.1993.

Con deliberazione di Consiglio n. 44 del 24.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 18074 in data 3.5.2006, acquisita agli atti della Regione in data 10.5.2006.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 5.4.2006.

Il Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 253 del 2.07.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Valutazione Tecnica Regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3654 del 25.11.2008, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore

Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

È stata constatata l'inerzia del Comune di Mogliano Veneto (TV), protrattasi oltre i 90 giorni concessi allo stesso per controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 3654 del 25.11.2008."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 3654 del 25.11.2008, alla variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mogliano Veneto (TV);

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bur in base al disposto della Lr 8.5.1989, n. 14, art. 2.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1781 del 16 giugno 2009

Comune di Polesella (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n.7. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Polesella (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5284 in data 5.8.1988.

Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 27.4.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4512 in data 23.5.2006, acquisita agli atti della Regione in data 25.5.2006.

La pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 172 del 6/5/2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Allegato A1

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Polesella (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 172 del 6/5/2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Elaborato n. 1 - Tav. 13.1 - stralcio Prg vigente;
- Elaborato n. 2 - Tav.13.1-stralcio Prg in variante.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 172 del 6/5/2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 6/5/2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 235565/57.09, in data 30/4/2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 6/5/2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 172 del 6/5/2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Polesella (RO), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Parere del Comitato. Argomento n. 172 in data 6/5/2009

Premesse:

- Il Comune di Polesella (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5284 in data 5.8.1988;

- Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 27.4.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4512 in data 23.5.2006, acquisita agli atti della Regione in data 25.5.2006;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine;

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 20643/21944 del 16.7.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che entro il termine previsto dall'art.42 della L.R.61/85 non sono pervenute osservazioni;

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- il Consorzio di Bonifica Padana Polesana, ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 5987/4-7 del 27.10.2005;

- l'Unità di Progetto Distretto Idrografico Delta Po-Adige-Canalbianco con nota n. 786788 del 18.11.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica e ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione d'incidenza

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Polesella è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e con il Dm 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente il SIC in argomento riguarda: Delta del Po -Tratto terminale e Delta veneto (IT 32700017).

Il gruppo di esperti costituito presso la Direzione Regionale Pianificazione e Parchi in data 16.03.09 con REL ISTR TEC n. URB/2009/29, esaminata la Relazione di Valutazione d'incidenza, ha preso atto di quanto da loro dichiarato nella stessa: "Si ritiene siano da escludersi con ragionevole certezza scientifica possibili e significative incidenze negative sugli habitat e gli habitat di specie della rete natura 2000" indicando le seguenti prescrizioni:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, dove previsto dalla normativa in vigore, dovrà contenere la valutazione d'incidenza ambientale;
 2. La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive.
- Si evidenzia che l'area oggetto della variante si trova fuori dalla fascia di rispetto del SIC.

Accordo di Pianificazione coordinata Lr 35/2002

- la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

- tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 21.4.2004, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 17549 del 22.4.2004;

- pertanto con riferimento alla Lr 35/02 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Contenuto della variante

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Riclassificazione di un'area di circa 170.350 mq da Zto E2 a Zto D2-4 di espansione, soggetta a strumento urbanistico attuativo.

Caratteristiche dell'area interessata alla variazione di destinazione urbanistica da E2 a D2

- L'area di mq 170.350, si presenta di forma regolare che si attesta sulla S.16, confina a Nord con l'area produttiva D2-3 prevista dall'Accordo sottoscritto con la Provincia di Rovigo, ad Est con area agricola, a Sud, la strada provinciale 33 la separa dalla zona agricola e da una zona F3 destinata a parco, gioco, sport, ad Ovest per un fronte di circa 150 ml si attesta sulla S 16.

Caratteristiche dell'intervento

- La nuova classificazione ad area D2-D3 demanda alla redazione di uno strumento attuativo che disciplini ogni intervento.

Contenuto dell'intervento in rapporto al Prg

Viene rispettato il requisito richiesto dall'art.41 del Ptrc che consente nuovi ampliamenti a fronte della realizzazione di almeno il 60% del totale delle aree produttive di Prg

L'ampliamento della zona produttiva è reso possibile dalla saturazione delle aree produttive di completamento (D1) di mq 202.100 che sono state edificate e dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona produttiva di espansione (D2) di mq 278.800 in parte costruita o assegnata.

La localizzazione della nuova area produttiva è prevista in adiacenza a quella che l'accordo sottoscritto ha individuato per il Comune di Polesella, tale contiguità è finaliz-

zata a concentrare la potenzialità edificatoria produttiva del Comune di Bosaro e del Comune di Polesella. Non si tratta di ampliamento di aree già esistenti ma di una nuova localizzazione produttiva che tiene conto del sistema infrastrutturale sovracomunale a servizio della stessa costituita da due arterie stradali di importanza strategica quali la S. n. 16 FE-PD e la Provinciale n. 33 (Eridania).

Tale sito non compromette l'ambiente con caratteristiche proprie consolidate non essendoci nelle immediate vicinanze strutture, edifici, complessi o elementi ambientali-architettonici tali da essere compromessi dalla nuova previsione di Prg.

Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

Non sono previste modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

Osservazioni

Non sono pervenute osservazioni

Considerazioni e valutazioni

Per quanto riguarda:

Accordo di programma sottoscritto dal Comune di Polesella con la Provincia di Rovigo in data 21.04.2004.

In tale accordo l'area è stata localizzata in adiacenza ad analoga area nel Comune di Bosaro perseguendo una logica pianificatoria di concentrazione e razionalizzazione delle nuove zone produttive comunali al fine di valorizzarne potenzialità e funzionalità.

Per ognuna delle due aree, l'Accordo prevede l'obbligo del Piano Attuativo unitario.

Si ritiene necessario la predisposizione di un piano quadro di riferimento, all'interno del quale, i due comuni, possano redigere, anche in tempi diversi, i due strumenti urbanistici attuativi.

Il piano quadro dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Il sistema infrastrutturale deve adeguatamente mettere in comunicazione le due aree razionalizzando gli accessi sulla S.16 e prevedere per la viabilità caratteristiche geometriche e tipologia di materiali analoghe ad entrambe le zone interessate dalla variante;
2. la normativa dovrà contenere principi di eco-sostenibilità atti a garantire una buona vivibilità e visibilità degli spazi lavorativi in generale e a mitigare l'impatto della trasformazione urbanistica di una vasta zona agricola dal punto di vista:
 - ambientale attraverso il contenimento delle emissioni in atmosfera, della impermeabilizzazione delle superfici scoperte private, dei sistemi d'imbalsaggio, dei rifiuti, dell'inquinamento sonoro e luminoso, attraverso l'utilizzo di energie alternative per il riscaldamento/raffreddamento dei fabbricati (solare, fotovoltaico, geotermia, ecc), del riciclo dell'acqua piovana, di alberature autoctone lungo le strade.
 - urbanistico-edilizio attraverso uno studio unitario delle recinzioni (tipologia, materiali, colori) delle altezze e degli allineamenti dei fabbricati su fronte strada, della cartellonistica pubblicitaria, del posizionamento di apparati tecnologici relativi agli Enti erogatori di servizi, dell'installazione e posizionamento di antenne e condizionatori,

La compatibilità idraulica

Dovranno essere recepite le prescrizioni del Genio civile di Rovigo contenute nella nota n. n. 786788 del 18.11.2005

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto

ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Polesella (RO), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Elaborato n°1 -Tav.13.1-stralcio Prg vigente
- Elaborato n°2 -Tav.13.1-stralcio Prg in variante.

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1782 del 16 giugno 2009

Comune di Quinto Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 4/2005. Adozione Delibera di Cc n. 10 del 28.02.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Quinto Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 102 in data 15.01.1985.

Con deliberazione di Consiglio n. 10 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 971 in data 02.02.2006, acquisita agli atti della Regione in data 02.02.2006, prot. n. 71224/47.00.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2005.

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 95 del 6.03.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

A seguito della richiesta presentata dal Comune di Quinto Vicentino, con nota del 15.04.2009, prot. 3390, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale il 15.04.2009, prot. n. 205657/57.00, il Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, in data 22.04.2009, ha riesaminato la variante esprimendo un nuovo parere n. 147 che sostituisce il precedente parere n. 95 del 6.03.2009. Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 147 del 22.04.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Quinto Vicentino (VI), adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2005, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 147 del 22.04.2009, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Norme Tecniche di Attuazione.
- Tav. 13.1.a - Prg - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.b - Prg - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.a - Prg - individuazione delle varianti - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.b - Prg - individuazione delle varianti - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.3.1 - Prg - Zone significative: Quinto Vicentino - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.2 - Prg - Zone significative: Lanzè - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.3 - Prg - Zone significative: Crosara - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.4 - Prg - Zone significative: Vill. Monte Grappa - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.5 - Prg - Zone significative: Valproto - Scala 1:2.000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 147 del 22.04.2009

- il Comitato previst
- o dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 22.04.2009;

- il sopracitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 208783/57.09, del 16.04.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 22.04.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 147 del 22.04.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante Parziale al Piano Regolatore Generale

del Comune di Quinto Vicentino (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 147 in data 22.04.2009

Premesse:

- Il Comune di Quinto Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 102 in data 15.01.1985.

- Con deliberazione di Consiglio n. 10 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 971 in data 02.02.2006, acquisita agli atti della Regione in data 02.02.2006 prot. 71224.47.00.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 13134 del 10.5.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- La variante non tratta il tema delle zone produttive e, pertanto, non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

- Il Comune con nota n. 2084 del 10.03.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica alla Unità periferica del Genio civile di Vicenza, il quale, con nota n. 815596 46.12/27 del 1.12.2005 ha espresso parere favorevole alla variante in argomento. Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e alla Dgr n. 1322 del 10.05.2006, ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Quinto Vicentino è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il Dm 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente il SIC in argomento riguarda: IT3220040 (Bosco di Dueville e risorgive limitrofe).

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

- Con nota del 27.11.2006 prot. 679741/57.09, è stato richiesto al

Comune la predisposizione e l'invio della Valutazione di Incidenza Ambientale, come prescritto dalla Dgr 3173 del 10.10.2006.

- Il Comune con nota del 10.05.2007 prot. 4478, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale il 17.05.2007 prot. 276609/57.00, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

- Il Comune con nota del 15.04.2009 prot. 3390, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale il 15.04.2009 prot. 205657/57.00, ha richiesto il riesame della variante, in particolare per la modifica n. 1, precisando che all'interno di tale area non esistono residenze, ma bensì alcuni annessi agricoli, da tempo non funzionali all'Azienda Agricola Vitale.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PtrcP come previsto dalla Lr 11 del 23 aprile 2004, riadottato successivamente per alcune parti. In base a quanto dispone l'art. 3, comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della Lr 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del D.C.C. n. 10 del 28.02.2005, di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa di progetto;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento Edilizio;
- Tav. 13.1.a - Prg - Scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.b - Prg - Scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.a - Prg - individuazione delle varianti - Scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.b - Prg - individuazione delle varianti - Scala 1:5.000;
- Tav. 13.3.1 - Prg - Zone significative: Quinto Vicentino - Scala 1:2.000;
- Tav. 13.3.2 - Prg - Zone significative: Lanzè - Scala 1:2.000;
- Tav. 13.3.3 - Prg - Zone significative: Crosara - Scala 1:2.000;
- Tav. 13.3.4 - Prg - Zone significative: Vill. Monte Grappa - Scala 1:2.000;
- Tav. 13.3.5 - Prg - Zone significative: Valproto - Scala 1:2.000;
- Rilevamento sulla consistenza del patrimonio immobiliare (scheda n.8);
- Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- Tav. 14 - Verifica del Dimensionamento;

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- D. zone residenziali
- E. zone agricole
- F. norme di attuazione e repertorio normativo

Zonizzazione

N.	Variante	Cat.
1	Riperimetrazione, in Via Pontinovi, della Zto "E4/4" - centro rurale - avente un indice di edificabilità fondiaria If = 1,5 mc/mq, con l'ampliamento di zona per circa 421,00 mq. e la trasformazione di una restante area occupata per attrezzature agricole della superficie di circa 2.707,00 mq. a verde privato inedificabile: la superficie interessata da tale trasformazione di zona risulta di circa 2.286,00 mq., con la conseguente riduzione complessiva di volume del comparto pari a 3.429,00 mc.	B

N.	Variante	Cat.
2	Riperimetrazione in Via Pontinovi della Zto "E4/4" - centro rurale - avente un indice di edificabilità fondiaria If = 1,50 mc/mq, con la riduzione della zona per circa 1.149,00 mq., con la conseguente riduzione di volume del comparto pari a 1.723,00 mc.	B
3	Riperimetrazione in Via Pontinovi della Zto "E4/4" - centro rurale - avente un indice di edificabilità fondiaria If = 1,5 mc/mq, con la riduzione della zona per circa 589 mq. ed individuazione ad area agricola "E2", con la conseguente riduzione di volume del comparto pari a 883 mc.	B
4	Riperimetrazione in Via Muttona della Zto "E4/10bis" - centro rurale - avente un indice di edificabilità fondiaria If = 1,5 mc/mq, con l'ampliamento di zona per circa 2.463 mq. al fine di ricomprendere un esistente edificio e permettere l'edificazione nella restante parte, con il conseguente aumento di volume del comparto pari a 3.694 mc.	B
5	Trasformazione di parte della Zto "E4/3" - centro rurale - avente un indice di edificabilità fondiaria If = 1,5 mc/mq, in Via Pontinovi e su specifica richiesta della Ditta proprietaria, ad area agricola "E2": la superficie interessata da tale trasformazione di zona risulta di circa 2.324 mq., con la conseguente riduzione di volume del comparto pari a 3.486 mc.	B
6	Trasformazione di parte di un'area, ora individuata in Zto "F - Giardino pubblico di quartiere" (84), in zona di espansione residenziale (C2.4/5), avente indice territoriale It = 1,00 mc/mq.; la nuova zona di espansione interessa una superficie di 4.904 mq., quindi la nuova volumetria insediabile risulta pari a 4.904 mc.	A
7	Completamento urbanistico di un'area posta in località Valproto, localizzata all'interno di un "Ambiti di Potenziale Urbanizzazione" del territorio comunale, in zona di espansione residenziale (C2.4/6), avente indice territoriale It = 1,00 mc/mq.; la nuova zona di espansione interessa una superficie di 10.364 mq., quindi la nuova volumetria insediabile risulta pari a 10.364 mc.;	A
8	Trasformazione, in località Valproto, dell'area a verde privato VP/10 in Zto (C1.2/24), avente un indice di edificabilità fondiaria If = 1,5 mc/mq., area già ricompresa all'interno dell'ambito: la superficie interessata da tale trasformazione di zona risulta di circa 499 mq., con il conseguente aumento di volume pari a 748 mc.	A
9	Individuazione, in località Lanzè, di una zona di espansione residenziale (C2.4/7), avente indice territoriale It = 1,00 mc/mq.; la nuova zona di espansione interessa una superficie di 5.147 mq., quindi la nuova volumetria insediabile risulta pari a 5.147 mc.	A
10	Variazione della scheda di rilevamento n. 8 (rif. rep. UTC 25/A): gli specifici interventi vengono puntualmente riportati nella specifica scheda di progetto.	A
11	Recepimento delle indicazioni regionali della scheda puntuale Sez. 7, edificio 16: individuazione dell'ambito in Zto (C1.2/38), senza indice edificatorio, ma con volumetria predeterminata, come da Dgr 2899 del 3/10/03, con l'ampliamento previsto di 1.200 mc. da sviluppare all'interno dell'ambito della scheda stessa, ora limite di Zto, e tipologia agricola.	A
12	Inserimento in Via Filzi di una zona residenziale di completamento C1.1/7, con indice fondiario If = 2,00 mc/mq., permette modesti ampliamenti degli edifici esistenti e/o nuove costruzioni fino ad un massimo complessivo di 4.034 mc..	A

C. Norme tecniche di attuazione - Modifiche ai testi normativi delle Nta

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle Nta per gli articoli n. 10 punto 5, 6 e 7 e l'articolo 20 riferito alle Zto C2.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimen-

sionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

- È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
- In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4043 del 11.12.2007, ha preso atto in data 31.03.2008 verbale n. URB/2008/103, della relazione per la Valutazione di Incidenza, nella quale si dice che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti Natura 2000: sguazzo di Rivalunga e Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine", ha ritenuto comunque di prescrivere quanto segue:
 - La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, quando previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale;
 - Siano attuate le misure preventive riportate a pag. 3 della Valutazione di Screening, redatta dall'Ing. Livio Campagnolo.
- Le prescrizioni introdotte da parte del Genio civile di Vicenza, e del Consorzio di Bonifica interessato, con il presente parere si intendono automaticamente assorbite. Spetterà al Comune l'inclusione delle stesse nella specifica normativa.

A1 - Zto A Centri storici

Ancorchè non vengano trattate le Zto A, o gli edifici di cui all'art. 10 della Lr 24/85, si segnala al Comune quanto segue:

"La tutela dei Centri Storici, o meglio la necessità della tutela del loro valore storico, architettonico ed identitario, è uno degli argomenti tipici della pianificazione urbanistica. Il Dm 1444/68 definiva i Centri storici come: "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, agli agglomerati stessi."

La Regione Veneto, alla fine degli anni 70, con l'emanazione della Lr 80/1980, all'art. 2, così li definisce "Si considerano C.S. gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, il segno di formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun C.S. le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso."

L'obiettivo della Lr 80/1980 è quello di: "promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei C.S. e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale, rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato,

degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.”

Si invita pertanto il Comune che, in sede di PAT/Pati, verificato che uno degli obiettivi strategici è quello della conservazione dei C.S. meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, a valutare ed intervenire con molta attenzione a quanto precedentemente esposto, dato che nel quadro conoscitivo andranno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della Lr 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT dovrà inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.”

Criteri per le zone residenziali

Si condividono tutte quelle aree, poste in fregio a zone edificabili, che non intralciano la viabilità e che chiudono in modo organico il disegno dell'area o zona, che abbiano una effettiva consistenza di zona e/o nucleo residenziale.

Per quanto riguarda l'edificazione, nell'esame del Prg si sono tenuti presente, per esprimere un giudizio, fondamentalmente 4 fattori, che di seguito si riportano:

- Salvaguardia e tutela del paesaggio, dell'ambiente.
- La necessità di concentrare il più possibile l'edificato, senza creare delle "Isole", lotti liberi, avulsi da una programmazione urbanistica concentrata sui nuclei, e zone edificate.
- La classificazione di zona residenziale di completamento soltanto qualora abbiano una significativa consistenza e l'effettivo carattere residenziale, non limitati a singoli lotti.
- L'applicazione di quanto dispone l'art. 40 del Ptrc, al riguardo della salvaguardia e tutela delle zone agricole.
- I nuovi lotti lungostrada non creino nuovi accessi sulla viabilità principale del Comune, della Provincia o dell'Anas;
- Si è tenuto conto del criterio di mantenere il più libero possibile, i lati lungo la viabilità e, nel caso si tratti di strade comunali secondarie interne, uno dei due lati delle strade, nel caso che sia libero.

La presente variante al Prg, rispetto alla residenza non appare condivisibile per i seguenti aspetti:

- in quanto gli incrementi residenziali proposti, con l'inserimento di nuove zone, sia di completamento che di espansione, in aggiunta al tessuto insediativo e ai nuclei residenziali in zona agricola, sono posti in alcuni casi nelle vicinanze di fiumi e/o torrenti tutelati, in altri casi posti in aree ancora libere, pertanto da tutelare e salvaguardare.
- In quanto la programmazione non risulta sufficientemente attenta alle invarianti presenti nel territorio che di fatto consentono una limitata e costretta programmazione urbanistica;
- Alcune delle aree proposte, il cui fine è quello di confermare un edificato esistente e di dilatare le già frammentate strutture insediative esistenti, non sono condivisibili in

quanto in contrasto con i criteri informativi del Prg e con il disposto dall'art. 40 del Ptrc ed inoltre in quanto propongono un "Sistema Insediativo" non corretto e spesso pregiudizievole della efficienza delle infrastrutture viarie, degli standard e della sicurezza stradale.

- Si rende pertanto necessario operare alcuni stralci di quelle aree finalizzate a dilatare immotivatamente il centro e prive di consistenza storica ed insediativa secondo le valutazioni sopraesposte.
- Altri stralci vengono introdotti al fine di evitare pregiudizi non solo ai limitrofi insediamenti residenziali e, quindi, per garantire il più conveniente equilibrio delle condizioni di vivibilità della popolazione, ma altresì per preservare l'integrità del territorio rurale.

Appare utile, a quest'ultimo proposito, rammentare che la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo nelle sue varie accezioni rappresentano la finalità principale della Lr n. 61/1985, del Ptrc e della Lr 24/85. Inoltre, sempre nel territorio comunale, sono presenti svariate risorgive e pertanto corsi d'acqua che, anche se significativamente minori, hanno una significativa valenza paesaggistico-ambientale che, andranno preservate, anche sotto l'aspetto della tutela del patrimonio delle acque, come prescritto dalle Norme in materia Ambientale di cui al D.Lgs 03.04.2006 n. 152.

Si rimanda infine agli articoli 216 e 217 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 ("T.U. delle leggi sanitarie") che prevedono espressamente in capo all'Amm.ne il potere di prescrivere norme da applicare per prevenire o ridurre il danno o il pericolo per la salute pubblica derivante dall'attività di manifatture o fabbriche.

Per alcuni stralci si agisce pertanto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 Lr n. 61/1985, esercitando la facoltà attribuita alla Regione, ex lege e finalizzata nei casi specifici a garantire, da un lato, la tutela del paesaggio e dei complessi ambientali, dall'altro l'osservanza di quanto stabilito sia dalla legislazione nazionale (R.D. 27.07.1934, n. 1265) sia da quella regionale (Lr n. 24/85), così come previsto rispettivamente dal n. 4 e dal n. 6 dell'articolo 45 citato.

Si condividono tutte quelle aree, poste in fregio a zone edificabili, che non intralciano la viabilità e che chiudono in modo organico il disegno dell'area o zona, che abbiano una effettiva consistenza di zona e/o nucleo residenziale.

Si prescrive in linea generale per le Zto C2 che, la viabilità interna dei SUA dovrà raccordarsi, laddove possibile, con la struttura viaria esistente al contorno. Le aree a standard "Verde pubblico", dovranno essere accorpate, in un'unica area, al fine di evitare l'individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all'utilizzo da parte dei futuri residenti. Gli spazi a parcheggio di standard invece, dovranno essere equamente distribuiti lungo la viabilità dei SUA, al servizio delle abitazioni, con l'accorgimento di disporli accoppiati esternamente ai singoli lotti edificabili. Sempre al riguardo delle Zto C2, per quelle poste nelle dirette vicinanze di Zto A o edifici di cui all'art. 10 della Lr 24/85, O Corti Rurali, si prescrive che per tutti gli interventi, che dovrà essere fatta particolare attenzione alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile l'impatto visivo.

Per tutti gli interventi relativi a edifici presenti nelle Zto

A, nelle Corti rurali, o edifici di cui all'art. 10 della Lr 24/85, si prescrive che gli interventi potranno trattare esclusivamente edifici, opere o manufatti legittimi o legittimati.

A. Zone residenziali (variazioni n. 7)

N.	Considerazioni e valutazioni
6	Si condivide la proposta, applicando le prescrizioni precedentemente esposte per le Zto di espansione residenziale. Inoltre, nell'ambito del PUA andrà inserita anche la strada esistente al fine di sistemarla ed allargarla secondo quanto prevede la vigente normativa, il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Sul fronte nord/ovest andrà preferibilmente collocato lo standard a Verde Pubblico, al fine di creare una barriera verso la vicina attività Produttiva, oppure, in alternativa vi andranno collocate delle barriere arboree sui lotti edificabili.
7	La proposta sottrae aree agricole già compromesse dall'urbanizzazione esistente, si condividono quindi le modifiche e l'allineamento del fronte edificato verso ovest nonché la trasformazione di zona. Andranno applicate le prescrizioni sopraesposte per le Zto C2 in generale, nonché al riguardo delle tipologie essendo nelle dirette vicinanze di una Zto A. Inoltre, nell'ambito del PUA andrà inserita anche la strada esistente a nord, al fine di sistemarla ed allargarla secondo quanto prevede la vigente normativa, il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.
8	Si concorda.
9	Si concorda con prescrizioni. La nuova zona Residenziale di Espansione, è collocata a ridosso di una C2 non ancora urbanizzata, pertanto si prescrive che le due aree C2 vengano progettate in modo tale che lo standard a Verde Pubblico sia collocato in una unica area, al fine di essere effettivamente sfruttato dai cittadini, nonché per una migliore gestione e manutenzione della stessa. Lo standard a parcheggio dovrà essere collocato preferibilmente lungo strada, al di fuori delle future edificazioni, e non concentrato. Possibilmente l'ingresso alle due C2 dovrà essere unico, al fine di ridurre gli accessi sulla viabilità esistente Via Stazione, e pertanto per evitare e risolvere problematiche di ordine viabilistico. Si prescrive inoltre che dovrà rispettare la medesima previsione indicata per l'adiacente area C2-4/1, ovvero lungo il confine est deve essere prevista una barriera verde larga almeno 30,00 ml. dal corso d'acqua, opportunamente alberata con essenze arbustive ed arboree autoctone di medio e d'alto fusto, al fine di garantire un'adeguata separazione e mitigazione ambientale. Inoltre, nell'ambito del PUA andrà inserita anche la strada esistente al fine di sistemarla ed allargarla secondo quanto prevede la vigente normativa, il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Si rammenta quanto prevede la Dgr n. 3178/2004 al riguardo della presenza di allevamenti presenti sull'intorno.
10	Rilevato che si tratta di un edificio vincolato dalla ex L. 1089/39, si condivide la proposta, prescrivendo che gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati da parte della competente Soprintendenza ai Monumenti.
11	Si tratta di una mera trasposizione sul vigente Prg di quanto approvato con Dgr n. 382 del 14.02.2003 (approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85) e Dgr n. 2899 del 3.10.2003 di approvazione definitiva. Si prende atto dell'adeguamento della cartografia, specificando che nulla viene modificato rispetto alle approvazioni sopraccitate.
12	La riclassificazione dell'area corrisponde ad una corretta identificazione di una zona già edificata all'interno di aree di espansione. Si condivide.

Verde privato

La maggior parte delle aree per le quali si propone la classificazione in Verde Privato, fanno parte di aree che possono essere state utilizzate per l'edificazione degli edifici ora esistenti o che, comunque, non hanno né le superfici né le caratteristiche per essere classificate Verde Privato, cioè una certa consistenza territoriale, nonché la presenza di alberature, cespugli e quant'altro di pregio da conservare e tutelare. Pertanto non si condivide la classificazione proposta per tutte le aree oggetto di tale classificazione nella presente variante, e se ne prescrive

lo stralcio. Nella maggior parte dei casi, le aree manterranno la vigente classificazione Urbanistica, salvo diversa definizione che verrà specificatamente descritta per ogni modifica.

B. Zone agricole (variazioni n. 5)

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del Prg, va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla Lr n. 18/2006), della Lr n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi.

Inoltre, per tutti gli ambiti di variante qualora esistenti è fatto salvo il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 3178 del 8.10.2004 (allevamenti zootecnici intensivi) degli Atti di Indirizzo secondo la Lr n. 11/2004, nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr n. 236/1988 (art. 5 e 6 Dpr n. 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999 qualora esistenti).

In merito alle Zto E4, si segnala che le stesse andavano indicate qualora vi fosse la presenza di un certo nucleo rurale, con la presenza di un discreto numero non solo di edifici, ma soprattutto di residenze. Eventuali implementazioni dell'edificato risultava ammissibile al fine di conferire al Nucleo una certa consistenza e eventualmente di dotarlo dei necessari servizi. Detto ciò, si invita l'Amministrazione Comunale in sede, prima di PAT/Pati, e successivamente di P.I., di conferire alle Zto E4 non un indice, ma bensì delle sagome di edificato prevedendone una volumetria, fino ad un massimo di 600,00 mc., finalizzato a quanto sopraesposto e comunque in linea con quanto prevedeva sia la Lr 24/85, nonché le circolari esplicative in materia.

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Vista la Raccomandata A/R, anticipata via fax alla Direzione Urbanistica in data 15.04.2009 prot. 3390, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale il 15.04.2009 prot. 205657/57.00, considerato che in tale nota viene richiesto il riesame della variante, in particolare per la modifica n. 1, precisando che all'interno di tale area non esistono residenze, ma bensì alcuni annessi agricoli, da tempo non funzionali all'Azienda Agricola Vitale. Considerato che con la modifica in esame, non vengono esclusi edifici destinati alla residenza, e che pertanto la sottrazione di tale area non inficia l'originaria classificazione di Zto E4, si condivide la modifica, riclassificando comunque l'area, non come Verde Privato come proposto dal Comune, ma bensì come Zto E2, similare alle altre aree poste a Sud di quella in argomento.
2	Si condivide. L'area in questione confina con la zona E2 sui lati sud ed ovest, per cui, al fine di una diversa conformazione dello scoperto ed una maggiore valorizzazione dell'area agricola non compromessa, si concorda con la rettifica proposta.
3	Dalla documentazione prodotta non risulta giustificata la diversa perimetrazione proposta e soprattutto il criterio adottato per tale ripermetrazione anche perché oggettivamente l'area interessata risulta inclusa in un contesto edificato e quindi parte del nucleo rurale come correttamente individuato in origine. Eseguendo la modifica del perimetro proposta si creerebbero delle frastagliature dei nuclei rurali urbani che includerebbero delle aree coltivabili scarsamente fruibili dalle aziende con un certo riflesso economico sullo stesso bilancio aziendale. Pertanto non si condivide la classificazione proposta e se ne prescrive lo stralcio. La modifica viene stralciata, l'area mantiene la vigente classificazione urbanistica.
4	Si condivide parzialmente, si prescrive che sull'area, a fronte di una urbanizzazione della stessa al fine di dotarla dei necessari servizi, possa essere ammessa l'edificazione di un massimo di due edifici aventi volumetria per ognuno di mc. 600,00.
5	Si condivide.

C. Norme tecniche di attuazione

Variante	Considerazioni e valutazioni
<p>*Articolo 10 Opere di urbanizzazione ((omissis)) 5) -Parcheggi In aggiunta a quanto sopra è obbligatorio per tutte le nuove costruzioni e per tutte le demolizioni con ricostruzione la predisposizione di parcheggi privati in conformità all'art. 18 della legge 765/67, come sostituito dall'art. 2 della L. 122/89 e con riferimento alla circolare LL.PP. n. 3210 del 28.10.67 punto 9 e successive integrazioni. Nelle zone soggette a P.U.A., per tutte le nuove costruzioni residenziali nonché nelle loro ristrutturazioni, deve essere riservato all'esterno della recinzione, in prossimità del passo carraio lungo il lotto, uno spazio a parcheggio privato pari ad almeno un posto auto; nel dimensionamento di tale spazio funzionale si potrà eventualmente comprendere anche quello della piazzola di arretramento del passo carraio, purché sia sempre e comunque garantito il transito veicolare. Nel caso di una documentata ed obiettiva impossibilità del reperimento del citato spazio, il Responsabile dell'area tecnica potrà consentirne la monetizzazione. Tale superficie, ad ogni modo, è in aggiunta a quella minima fissata dalla L. 122/89. 6) Le aree destinate a parcheggi (interne od esterne, coperte o scoperte) devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione nei progetti relativi. È in facoltà del sindaco richiederne la costituzione di vincolo e o servitù, eventualmente con atto di trascrizione (registri proprietà immobiliari). 7) Gli accessi dalle strade extraurbane e a quelle urbane sono regolati dagli artt. 45 e 46 del Dpr 495/92 di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Nei casi di accessi alle strade urbane, allo scopo di consentire la sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo in attesa di ingresso, l'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere arretrato: a) di 5,00 ml. per gli edifici nuovi; b) per gli edifici esistenti la cui collocazione sul lotto non permetta di realizzare la piazzola di sosta come sopra descritta nonché per quelli delimitati da recinzioni storiche, la distanza di 5,00 ml. può essere ridotta dal Responsabile dell'area tecnica, su conforme parere della Commissione Edilizia. (omissis) *Articolo 20 Zone C2 - Zone di espansione ((omissis)) Le zone "C2" sono destinate a nuova edificazione a carattere prevalentemente residenziale. Gli interventi si attuano mediante S.U.A. secondo le indicazioni contenute nelle tavole di Prg e delle presenti norme. In tutte le Zto "C2" il Prg al fine di soddisfare il rapporto di cui all'art. 3 L. 176/62, anche se il comune è esonerato da tale obbligo, si dovrà riservare a favore dell'Edilizia Residenziale Pubblica il 20% minimo inderogabile della capacità volumetrica insediativa di tutte le zone tipo "C2". È facoltà del C.C. la monetizzazione di tali aree a costi previsti dall'Ufficio Tecnico Erariale Provinciale. Nell'ambito dello strumento attuativo sono comunque ammesse modifiche alla viabilità, gli accessi, i percorsi ciclo-pedonali e gli standard purché nel rispetto delle quantità previste dal Piano Regolatore Generale.</p>	<p>Si condivide. Le variazioni proposte mirano ad una più organica definizione degli interventi ammessi con una precisa regolamentazione dei temi specifici. Si prescrive comunque che l'articolo andrà riformulato con le prescrizioni in premessa del presente parere citate. Non si condivide la norma speciale, Erp pari al 20% della capacità edificatoria appena esposta, in quanto oltre a non essere stata puntualmente indicata l'area interessata, esula da normativa prettamente urbanistica. Pertanto si stralciano le norme e i relativi riferimenti, in quanto per primo il Comune non risulta tra quelli compresi nell'elenco ad alta tensione abitativa, e inoltre perché i rapporti tra privati e Amm.ne Comunale, relativi ad impegni contrattuali, esulano dalla competenza specifica delle Nta e dalle singole specifiche zone. Inoltre perché si fa in parte riferimento a normativa prevista dalla Lr 11/2004 e perché il Comune non è dotato di PAT.</p>

Infine, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

- Per tutti gli ambiti di variante qualora esistenti è fatto salvo il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 3178 del 8.10.2004 (allevamenti zootecnici intensivi) degli Atti di Indirizzo secondo la Lr n. 11/2004, nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr n. 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr n. 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999 qualora esistenti.
- In riferimento alla Lr 37/1999, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge. Va precisato che comunque la Lr appena citata, è stata sostituita con la recente Lr n. 15/2004 sul Commercio, nonché la Dgr n. 670 del 4.03.2005.
- In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/1999. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal Dpcm 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/1996 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

H - Regolamento edilizio

Non risulta vi siano modifiche al REC.

Occorre precisare comunque che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (concessione, autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della Lr 01.08.2003, n. 16.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente all'e n. 2 osservazioni presentate, come meglio sopra descritto, il Comune le ha controdedotte con Deliberazione di Consiglio Comunale n 51 del 28.12.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Battistin Rodolfo e Luigi Prot. 2942 del 7.04.2005.	Gli osservanti, venuti a conoscenza che nella variante n. 4/05 alcune aree edificabili	Accolta. L'osservazione in esame risulta pertinente con la presente variante. La richiesta, sotto il profilo urbanistico, non appare corretta in	classificazione in Verde Privato richiesta, fa parte di area che può essere già stata utilizzata per Respianta.

	inserirle nella Zto E4/4 sono state stralciate e riportate in Zto E2 - non soggette a pagamento ICI - chiedono l'individuazione anche della loro area di proprietà in Zto E2.	considerazione della esistenza sull'area di un sovrastante fabbricato di notevole consistenza volumetrica e facente parte del complesso edificato dell'originario "borgo rurale"; trasformare eventualmente in Zto E2, l'area di proprietà andrebbe rivista in una successiva fase di riordino urbanistico complessivo di tutto l'ambito interessato, tenendo soprattutto presente lo sviluppo edilizio cui è stato sottoposto nelle parti scoperte. Si potrebbe ad ogni modo, in considerazione del fatto che la proprietà non prevede di utilizzare la possibilità edificatoria offerta dall'alto indice fondiario della zona (If = 1.50 m3/m2), accogliere la richiesta di trasformare l'area interessata, della superficie di circa 2.190,00 mq, in zona verde privato inedificabile.	La l'edificazione degli edifici esistenti, e comunque era al tempo il supporto urbanistico di base per la classificazione dell'area in Zto E4. Inoltre, per carenza di documentazione. Infine le aree non sembrano avere caratteristiche tali per essere classificate Verde Privato, come ad esempio la presenza di alberature, cespugli e quant'altro di pregio da conservare e tutelare. Per ultimo perchè, la richiesta sembra più finalizzata a meri aspetti economico tributari che a fini urbanistici. Pertanto non si condivide la classificazione proposta.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In merito alla seconda osservazione presentata al Comune, da parte della Unità periferica del Genio civile di Vicenza, Prot. 3563 del 27.04.2005, si rinvia a quanto precedentemente esposto nel presente parere.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che direttamente in Regione siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Quinto Vicentino (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 10 del 28.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Norme Tecniche di Attuazione.
- Tav. 13.1.a - Prg - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.b - Prg - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.a - Prg - individuazione delle varianti - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.b - Prg - individuazione delle varianti - Scala 1:5.000.
- Tav. 13.3.1 - Prg - Zone significative: Quinto Vicentino - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.2 - Prg - Zone significative: Lanzè - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.3 - Prg - Zone significative: Crosara - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.4 - Prg - Zone significative: Vill. Monte Grappa - Scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.5 - Prg - Zone significative: Valproto - Scala 1:2.000.

Vanno visti n. 10 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1783 del 16 giugno 2009

Comune di Santa Lucia di Piave (TV). Piano Regolatore Generale - Variante per zona Golf Club Le Noghère. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Santa Lucia di Piave (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 991 del 20.04.2001, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14294 del 6.12.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 2 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 54 del 18.11.2005.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 120 del 1.04.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Lucia di Piave (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 120 del 1.04.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- Elaborato 2 Progetto: Tavola comparativa e variante proposta;
- Elaborato 3 Progetto: Norme Tecniche di Attuazione Variante proposta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 120 del 1.04.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 01.04.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 175765/57.09, in data 31.03.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 1.04.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 120 del 1.04.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Lucia di Piave (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 120 in data 01.04.2009

Premesse:

• Il Comune di Santa Lucia di Piave (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 991 in data 20.4.2001;

• Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 25.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14294 in data 6.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 09.12.2005, prot. n. 833833;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18.11.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 19846 del 2.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota del 7.02.2005, ha trasmesso la Valutazione di compatibilità idraulica al Genio civile di Treviso,

il quale ha sentito il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, che con nota 1247/F2 del 22.03.05 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

• il Genio civile di Treviso con nota n. 221349/46.14 del 25.03.2005 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Compatibilità sismica

• Il Comune con nota n.1187 del 2.02.2005 ha chiesto il parere sismico al Genio civile di Treviso ai sensi dell'art. 13 della L. 02.02.1974, n. 64.

• Il Genio civile con nota 114075/45.09 del 17.02.2005 ha espresso parere favorevole alla previsione della variante in oggetto.

Parere igienico-sanitario dell'Ulss

• L'Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV), Dipartimento di prevenzione-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ha trasmesso il proprio parere di competenza favorevole con la seguente prescrizione: "I nuovi edifici dovranno essere allacciati alla fognatura comunale collegata allo impianto di depurazione terminale. In alternativa i reflui fognari potranno essere smaltiti con impianto di subirrigazione i fitodepurazione". Osserva inoltre che considerato l'incremento di traffico veicolare dovuto a queste nuove attività ricettive, sarà opportuno rivedere la viabilità esistente con la realizzazione di una pista ciclopedonale almeno fino all'intersezione di via Ungheresca con via Mareno, anche in considerazione della presenza di strutture pubbliche e di ulteriori realizzazioni di lottizzazioni di tipo residenziale che andranno a collocarsi nel contesto della località "Bolda".

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Santa Lucia di Piave è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nelle delibere della Giunta regionale n. 1180 del 18.4.2006, n. 441 del 27.2.2007, n. 1885 del 19.6.2007, in applicazione del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il Dm 3 aprile 2000, "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente i SIC in argomento riguarda:

IT 3240023 (Grave del Piave)

IT 3240029 (Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano)

IT 3240030 (Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia)

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nella proposta di riclassificare un'area attualmente agricola di tipo E3 in zona D3/2 da adibire ad attrezzature ricettive collegata con il campo da golf adiacente ma ricadente sotto il Comune di Mareno.

Considerato che:

La relazione tecnica di supporto alla variante ha dichiarato che:

- La variante è relativa ad un'area agricola E3 di mq 30.573 che assume la classificazione di zona D3/2 su cui è concessa una nuova volumetria di 24.700 mc, oltre al volume esistente pari a mc 3.000.
- La nuova proposta di insediamento ricettivo, riprende una precedente osservazione presentata in occasione della variante generale al Prg, accolta dal Comune ma respinta dalla Regione nel provvedimento di approvazione.
- Il nuovo insediamento ricettivo è adiacente alla storica via Ungheresca, strada di sezione adeguata al doppio senso di circolazione, con densità di traffico non elevata.
- L'insediamento è giustificato dalla presenza del campo di golf della stessa Ditta proprietaria, ricadente in Comune di Mareno, di cui la struttura ricettiva ne diventa parte integrata, in un ambito di elevato valore ambientale sia naturale che modellato.
- La localizzazione dell'attività ricettiva è legittimata dalla vicinanza del passante Autostradale e per contrario dalla mancanza nel circondario di strutture ricettive esistenti di un certo pregio.

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N	Nome	Comune	Regione
1	Bernardi Arturo	Esprime parere favorevole all'accoglimento	L'osservazione è Accolta a condizione che la con termine residenza collegata al golf, sia intesa la tipologia del residence, cioè della residenza turistica.
2	De Favari Renzo, Barazzuol Luigino Saccon Ottorino Consiglieri gruppo Ulivo	Esprime parere contrario all'accoglimento in quanto: 1. l'incremento volumetrico non è eccessivo dato che all'interno della volumetria di progetto vanno reperiti servizi quali piscina, centro fitness, bar, ristorante, sala convegni ecc. 2. La zona D3/1 esistente risulta congelata per inerzia della proprietà e per oggettive difficoltà legate ad un patrimonio immobiliare di notevole interesse storico ambientale. 3. La scelta della zona non è casuale in quanto qui la proprietà ha intenzione di intervenire. Sono stati fatti gli studi necessari (geologico, idraulico, ambientale). L'intervento è subordinato a strumento attuativo che individuerà le aree standard e le opere di urbanizzazione. 4. L'attività ricettiva sarà strettamente correlata all'adiacente golf club e ciò consentirà in futuro di incrementare il numero di avventori e la necessità quindi di fornir loro servizi adeguati; 5. Relativamente al parere negativo della Regione a suo tempo formulato, la variante in oggetto è accompagnata da specifico studio territoriale, valutazione di compatibilità ambientale ed insediativa ed inoltre tale riformulazione è conseguente alla mancata realizzazione dell'insediamento previsto per l'altra zona D3 in cui la proprietà è rinunciataria.	Concorda: Respinta in quanto presentata da consiglieri comunali. Tuttavia molte delle osservazioni presentate trovano rispondenza nelle valutazioni.

I pareri del Genio civile di Treviso e dell'Ulss 7 ancorchè trattati come osservazioni, non sono tali, ma pareri tecnici, vincolanti per i contenuti prescrittivi. Pertanto si prende atto che il Comune in sede di controdeduzioni ha recepito l'adeguamento ai contenuti del parere.

Da una prima fase istruttoria, era risultato che:

- L'elemento, di forte perplessità in merito alla variante è che, contrariamente a quanto dichiarato nella relazione sopra citata, sentito l'Ufficio Tecnico, da parte del Comune di Mareno, non risultava mai stato autorizzato alcun intervento per realizzare strutture sportive legate ad un'ipotesi di impianto per la pratica del golf nel territorio comunale; anzi l'unica previsione di campo da golf presente nel Comune di Mareno e posta in zona centrale del territorio comunale, era stata recentemente stralciata (Dgr n.814 del 8 aprile 2008) con la variante al Prg n. 13; pertanto l'area limitrofa a quella oggetto di variante, ricadente in Comune di Mareno, ha destinazione agricola e non è mai stato stipulato alcun tipo di convenzione con il Comune di S.Lucia di Piave per realizzarlo a confine dei due comuni.
- Pertanto, non risultava ammissibile valutare la proposta sopra descritta del Comune di S.Lucia di Piave di individuare una zona di tipo ricettivo strettamente correlata all'impianto del golf sito in Comune di Mareno, a fronte di una situazione di mancata disciplina urbanistica del citato impianto.

La relazione integrativa, predisposta a seguito della formulazione delle controdeduzioni, ha dichiarato che:

- Il Golf Club "Le Noghere" viene fondato il 9 ottobre 2000 da alcuni golfisti del coneglianese che alla data di adozione della variante annovera 150 iscritti, che hanno così a disposizione un'area all'interno della quale esistono 4 buche per la pratica del gioco.
- L'attuale struttura dispone di spazi di tiro (driving range) con 6 postazioni coperte e 12 scoperte, campi di lancio (pitching green), campo di pratica (putting green) e 4 buche, che il proprietario prevede di estendere a 9 buche.
- La struttura è attrezzata con illuminazione per il gioco in notturna.
- Il golf club ha fatto convenzioni con tutte le scuole del circondario del settore primario e secondario per la pratica gratuita e l'insegnamento del golf; inoltre vengono messe a disposizione gratuita le strutture a favore dei giovani di età inferiore ai 18 anni.
- La società ha partecipato a campionati regionali e nazionali.
- Tali note per contestare i contenuti delle osservazioni che mettevano in evidenza l'inconsistenza dell'attuale struttura e conseguentemente i contenuti della variante che intende mettere in connessione strutture alberghiere e campo di golf.
- È intenzione della proprietà poter ampliare le dimensioni del campo in modo da poter realizzare 9 buche e quindi chiedere l'adeguamento del circolo alla federazione Italiana Golf, con l'affiliazione.
- La localizzazione del campo in Comune di Mareno e delle strutture ricettive in Comune di S. Lucia, che configura una suddivisione amministrativa dell'attività, risulta ininfluente ai fini della variante, in quanto risulta prevalente stabilire che l'attività esiste.

- La volumetria prevista dalla variante è suddivisa nei vari sedimi indicati puntualmente nella specifica planimetria integrativa con destinazioni quali:

- Strutture necessarie al funzionamento del campo da golf (bar, ristorante, spogliatoi, docce, servizi igienici, ripostigli, magazzini, infermeria ecc)
- Strutture necessarie al funzionamento dell'hotel da 70 camere (accoglienza, sala riunioni, palestra, fitness, piscina, ecc)
- Residenza turistica collegata alla Golf-house (suite, alloggi uni-bi-tricamere).

In ogni caso nulla si diceva sulla mancata disciplina urbanistica dell'impianto posto in Comune di Mareno di Piave.

In data 17 marzo 2009 è pervenuta una ulteriore documentazione da parte del proprietario/gestore degli impianti, consistente in una D.I.A. in sanatoria ai sensi dell'art. 37, c.4 del T.U. 380/2001 indirizzata al Comune di Mareno di Piave accompagnata da un parere legale che attesta:

- L'area classificata "E" dal Prg, oggetto della presente DIA in sanatoria per il suo utilizzo come campo da golf, è censita al Catasto Terreni ed ha una superficie complessiva di mq 30.982; è già utilizzata per tale attività sportiva.
- Il terreno è seminato a prato, circondato da altri terreni agricoli e al suo interno sono piantati alcuni alberi per decoro. La superficie risulta pianeggiante e ben livellata con altezza di circa mt 50 s.l.m., con variabili in funzione delle pendenze date per assolvere allo smaltimento delle acque meteoriche e risulta regolarmente recintata con DIA del 19.10.2000.
- L'utilizzo dell'area è come campo da golf fin dall'anno 2001. Questo utilizzo è stato attuato senza alcuna alterazione morfologica del terreno e pertanto non è da considerarsi come modifica della destinazione agricola dell'area.

Dal punto di vista giuridico il tipo di intervento:

1. al momento dell'esecuzione dell'intervento (art. 4 D.L. 398/1993 e s.m.e.i.) era:

"aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie"

2. al momento attuale (art. 22 e 37 comma 4, Dpr 380/2001):

non rientra come intervento di nuova costruzione di cui all'art. 3, né in quelli di cui agli artt. 6 e 10 del T.U. 380/2001.

Il Parere legale pro-veritate allegato alla D.I.A. dichiara che:

- Nell'anno 2001 è stato realizzato in terreno agricolo di proprietà di circa mq 31.000 sito in Comune di Mareno di Piave a confine con S.Lucia di Piave, un campo da golf, senza esecuzione di opere di trasformazione, salvo la mera sistemazione di tappeto erboso e la messa a dimora di alcune siepi ed alberature, nonché di una recinzione tramite D.I.A.
- La citata realizzazione è comprovata dal fatto che in data 02.05.2001 veniva presentata al Sindaco di Mareno, da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione, un'interrogazione relativa alla "realizzazione di Campi da Golf in via Valentini... " ed in data 21.06.2001 la Polizia Municipale di Mareno di Piave elevava verbale di violazione alle norme del C.d.S. al proprietario per l'apposizione di una tabella reclamizzante il campo da pratica del golf in via Valentini....
- La normativa definita nell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 e successive modifiche stabiliva che gli interventi

di: "aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie", sono subordinati a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, da presentare 20 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

- Sicuramente quando è stato realizzato il campo da golf, il territorio agricolo era disciplinato dalla Lr 24/85.
- Il parere legale prosegue, facendo una dissertazione sulle destinazioni possibili in zona agricola, concludendo che, all'epoca, non sarebbe stato possibile attraverso una DIA procedere all'iter per la concessione edilizia, in quanto era evidente il contrasto con la normativa della zona agricola che non è destinata ad attività sportiva o ricreativa e non era possibile utilizzare la DIA per prevedere una eventuale ipotesi di sanatoria.
- L'attività, comunque risulta esercitata fin dal 2001, e di ciò fa fede l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Mareno di Piave, n. 473 in data 25.04.2004 per l'installazione di un segnale turistico per l'impianto del golf Le Noghere e analoga autorizzazione è stata rilasciata nel 2003 dalla Provincia di Treviso.
- L'Associazione sportiva "La Noghera - Golf campo pratica" è stata costituita in data 05.10.2000 e riconosciuta dalla Federazione Italiana Golf nel 2001 con protocollo n. 305.
- Il T.U. 380/2001 per l'Edilizia, entrato in vigore il 30 giugno 2003 ha introdotto l'istituto della D.I.A. in sanatoria.
- L'intervento del campo da golf, nei confronti della destinazione agricola, non pregiudica, ma anzi salvaguarda ulteriormente l'aspetto naturalistico/ambientale della zona agricola.
- Per ottenere la sanatoria, in relazione all'aumento di valore del fondo, conseguente alla realizzazione dell'intervento da sanare, accertato dagli Uffici Finanziari dello Stato, il proprietario ha preferito versare l'importo massimo stabilito dalla legge, pari a € 5164, importo versato a favore del Comune di Mareno di Piave il 12 marzo 2009.

Relazione di incidenza ambientale

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art.5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97, ha trasmesso apposita Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici con riferimento a SIC e Zps, afferenti alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione territoriale e Parchi, ai sensi dell'art.6 Direttiva 92/43/Cee, ha esaminato la variante in oggetto e ha rilevato che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazioni proposte e/o le eventuali alternative proposte;
2. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

3. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che: “alla luce di quanto esposto non è probabile possano verificarsi effetti significativi connessi con la natura della Variante”.

Valutazioni

- L'iter procedurale della variante è stato particolarmente travagliato, in relazione al riconoscimento dell'impianto per il gioco del Golf, in Comune di Mareno di Piave, e realizzato senza alcun titolo autorizzativo in zona agricola e che ora si è concluso con la D.I.A. in sanatoria ai sensi dell'art. 37 comma 4 Dpr 380/2001, che ha riconosciuto l'impianto sportivo effettuato senza sostanziali alterazioni della morfologia del terreno interessato.

- Entrando nel merito della specifica variante per la zona D3/2 del Comune di S. Lucia di Piave, è da evidenziare che la volumetria proposta, risulta eccessiva, anche in relazione alla notevole valenza ambientale dell'area; attraverso le indicazioni che vengono fornite della planimetria integrativa, che ha fornito e specificato le destinazioni d'uso dei nuovi volumi inseriti, la proposta comunque deve essere ridotta, eliminando la volumetria, in proporzione alla superficie individuata con la Zto D3, con destinazione e quindi, riportando la volumetria complessiva ad un livello più accettabile. Il rimanente corpo di fabbrica con destinazione residenza collegata al golf house, può essere consentita, data la localizzazione a ridosso di zone residenziali di Piano.

- È presente nell'area un edificio di pregio storico-architettonico, vincolato con grado di protezione 3; detto edificio era stato schedato in sede di variante ai sensi della Lr 11/87 come “attività produttiva”; i nuovi fabbricati vanno ad attaccarsi all'edificio vincolato, per cui necessita una particolare attenzione per rimanere nei limiti imposti dalle norme di piano che tutela le facciate principali.

Tra l'altro il Prg presenta una qualche anomalia per il fatto che detti fabbricati che si attaccano all'edificio vincolato, ricadono parte in area di pertinenza della scheda ex Lr 11/87 e parte nella quasi medesima area vincolata a protezione dell'edificio storico con grado 3.

Pertanto, è indispensabile, pur nel rispetto delle indicazioni grafiche allegate alla variante, che lo strumento attuativo, a cui è subordinato l'intervento della zona D3/2, tenga conto del rapporto dei nuovi volumi con i caratteri tipologici, le forature, i materiali dell'edificio di pregio, ecc.

- L'area oggetto di variante, è identificata nelle tavole di Prg come superficie con carattere di valore vegetazionale; la variante, tuttavia, mantiene tale indicazione di Prg sulle caratteristiche vegetazionali di pregio dell'area, nonostante la classificazione dell'area come D3/2. Pertanto le essenze vegetali esistenti vengono mantenute come è stato evidenziato nella tavola di variante, integrativa.

- L'area interessata dalla variante, era stato oggetto dell'osservazione n. 39 a firma di Bernardi Arturo, stesso attuale proprietario, attraverso la quale, veniva chiesta la classificazione dell'area come ricettivo-alberghiera. L'osservazione, accolta dal Comune, era stata respinta

dalla Regione in quanto la richiesta non era fondata su un'adeguata analisi territoriale finalizzata alla verifica di compatibilità ambientale ed infrastrutturale, in grado di definire la sostenibilità dell'intervento richiesto. Lo stesso Comune di S. Lucia di Piave, nelle controdeduzioni all'osservazione n. 39, aveva condizionato l'accoglimento della stessa, alla messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area, magari realizzando l'ampliamento della via Ungheresca con corsie di accelerazione/decelerazione.

Tuttavia in sede di controdeduzioni alla presente variante, attraverso la relazione integrativa, vengono recepite le prescrizioni di genio Civile e Ulss e quindi, in particolare la necessità di realizzare la pista ciclopedonale; la posizione individuata dal Prg deriva dallo studio di organizzazione dei percorsi ciclopedonali individuati ed il tratto interessato costituisce porzione di un disegno più generale.

Via Ungheresca, costituente la viabilità di accesso alla struttura alberghiera, sarà pertanto potenziata in sede di realizzazione della prevista pista ciclopedonale.

- Relativamente alla normativa, l'assimilazione della destinazione alberghiera alla residenza ai fini della quantificazione delle aree standard, può risultare ammissibile ai soli fini dimensionali. In ogni caso la normativa stabilisce che almeno il 60% della S.T va mantenuta a tappeto erboso, parco o giardino, e quindi la quantità a parcheggio saranno proporzionate ai posti letto presenti nell'area, a cui dovranno essere aggiunti quelli previsti dall'art. 12 lett. f).

- In ogni caso alla fine del punto 3. Tipologie d'intervento, va aggiunto:

“Non è ammessa la destinazione a residenza, disgiunta dall'attività alberghiera”.

Va comunque auspicata la redazione di una convenzione con il limitrofo Comune di Mareno di Piave per l'utilizzo degli impianti.”

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale per la zona del Golf Club Le Noghère al Piano Regolatore Generale del Comune di S. Lucia di Piave (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Elaborato 2 Progetto: Tavola comparativa e variante proposta

- Elaborato 3 Progetto: Norme Tecniche di Attuazione Variante proposta.

Vanno visti n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1784 del 16 giugno 2009

Comune di Sona (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 26. Adozione Dcc n. 99 del 21.10.2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Sona (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3544 in data 14.10.1997 e deliberazione di Giunta regionale n. 3176 del 16.09.1997, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 99 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 17435 in data 23.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 25.08.2005 prot. 596913/57.00.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 7 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20.07.2005, e successiva deliberazione di rettifica n. 65 del 12.09.2006.

Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 98 del 6.03.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 07.05.2009, conformemente al citato parere del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante parziale n. 26 al Piano Regolatore Generale del Comune di Sona (VR), adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 21.10.2004, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1) e della Seconda Commissione Consiliare (Allegato B). La Valutazione Tecnica Regionale n. 98 del 6.03.2009, unitamente al parere del sopracitato Comitato e della Seconda Commissione Consiliare, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.b - 2 Intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.c - 3 Intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.3 - 1 Variante n. 1 - Lugagnano - scala 1:5.000.
- Tav. 13.3.6 - 2 Variante n. 2 - Palazzolo - scala 1:2.000.

- Tav. 13.3.7 - 3 Variante n. 3 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 4 Variante n. 4 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 5 Variante n. 5 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 6 Variante n. 6 - Lugagnano - scala 1:2.000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 98 del 6.03.2009

Premesso che:

- Il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 06.03.2009;

- il sopracitato Comitato si è espresso con n. 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 110551/57.09, del 27.02.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 6.03.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 98 del 6.03.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante Parziale n. 26 al Piano Regolatore Generale del Comune di Sona (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 98 in data 06.03.2009

Premesse:

- Il Comune di Sona (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3544 in data 14.10.1997 e deliberazione di Giunta regionale n. 3176 del 16.09.1997, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 99 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 17435, in data 23.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 25.08.2005, prot. n. 596913/57.00.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 7 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20.07.2005, e successiva deliberazione di rettifica n. 65 del 12.09.2006.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota di

protocollo n. 388 del 4.01.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale. Dalla citata nota non risulta che in Provincia siano pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione:

N.	Prot. - data
1RV	Studio Legale Ascari-Segala prot. 213834/57.00 del 22.04.2008.

- Il Comune, con nota del 23.08.2005 prot. 17435, pervenuta alla Struttura Regionale il 25.08.2008 prot. 596313/47.010, inviava della documentazione mancante, in particolare quella relativa alla pubblicazione in provincia.

- Con nota del 17.07.2006 prot. 426015/57.09 la struttura Regionale richiedeva della documentazione integrativa, Compatibilità Idraulica, avvisi di deposito, certificazione sulle osservazioni presentate ecc..., rispetto a quella inviata con nota n. 17435 in data 23.08.2005.

- Il Comune, con nota del 7.08.2006, anticipata tramite fax, a provveduto a integrare parzialmente alla documentazione richiesta, in quanto per quanto riguarda la Compatibilità Idraulica, essendo stato necessario integrare la relazione redatta dal Geologo, il Comune rimane in attesa del definitivo riscontro.

- Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, si riscontra che nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografia continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Zps)", non risultano individuati Sic e Zps

- Il Consorzio di Bonifica Adige Garda, con nota del 20.03.2006 prot. 1227, in merito alla Variante ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni.

- Con riferimento alla Compatibilità Idraulica, il Comune con nota n. 6423 del 20.03.2006 ha provveduto ad inviare alla Unità Periferica del Genio civile di Verona, la relazione e gli elaborati relativi alla Compatibilità Idraulica della variante, ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002. Il Genio civile di Verona, con nota del 16.05.2007 prot. 273280/57.00 facendo proprie le prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica Adige Garda, ha espresso parere favorevole alla variante ai sensi della Dgr 3637/2002, con alcune prescrizioni.

- Con riferimento all'Accordo di Pianificazione coordinata di cui alla Lr 35/2002, si evidenzia che la Variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3, della Lr 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione coordinata con la Provincia. Tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia di Verona, l'Amministrazione Comunale di Sona e l'Amministrazione Comunale di Bussolengo, in data 20.09.2004, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 79 del 15.12.2004, che ha approvato

l'accordo con le modalità di attuazione descritte nel progetto di pianificazione coordinata depositato presso la Provincia di Verona in data 07.12.2004. Pertanto, con riferimento alla Lr n. 35/2002, ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune, che in sede di adozione ne ha dato espressamente atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 21.10.2004 di adozione della Variante n. 26 in argomento, sono i seguenti:

- Relazione Tecnica.
- Tav. 13.1.b - 2Intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.c - 3Intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.3 - 1Variante n° 1 - Lugagnano - scala 1:5.000
- Tav. 13.3.6 - 2Variante n° 2 - Palazzolo - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 3 Variante n° 3 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 4 Variante n° 4 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 5Variante n° 5 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 6Variante n° 6 - Lugagnano - scala 1:2.000.

Descrizione della variante:

La variante consiste in n. 6 modifiche al Prg vigente, relative alla espansione della Zona Produttiva in frazione di Lugagnano, all'individuazione di una zona agricola E4 con ricollocazione di un volume attualmente destinato a porcaia nella frazione di Palazzolo, nonché all'individuazione di alcune aree di espansione residenziale, Zto C2 e alla modifica di un tracciato viario.

Non risultano modificate le Norme Tecniche di Attuazione e il Repertorio Normativo, come pure il Regolamento edilizio.

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- G. zone residenziali
- H. zone produttive
- I. zone agricole
- J. zone a servizi
- K. viabilità
- L. fasce di rispetto e vincoli
- M. norme di attuazione e repertorio normativo
- N. regolamento edilizio

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Variante	Cat.
1	<p>Trasformazione di zona agricola "E2a-Rurale" in zona produttiva "D/3/a".</p> <p>La Variante prevede la realizzazione di un'area produttiva, da attuarsi attraverso un P.I.P. in adiacenza all'area produttiva esistente, con l'obiettivo di collocarvi le attività artigianali ora ubicate nei nuclei residenziali di Lugagnano e di altre frazioni del Comune e di realizzare un tratto stradale di collegamento, ricompreso all'interno dell'ambito del Piano attuativo, di primaria importanza per la viabilità comunale, in quanto consentirebbe di deviare parte del traffico pesante dal centro della frazione e un miglior collegamento con la zona produttiva esistente.</p> <p>La superficie interessata dalla Variante è pari a mq 119.150 (con l'esclusione della nuova viabilità di progetto) ed è stato sottoscritto, unitamente al confinante Comune di Bussolengo, l'accordo con la Provincia di Verona di cui alla Lr n. 35/02, che prevede la realizzazione contestuale della nuova viabilità e alcune prescrizioni.</p> <p>Nel progetto di Pianificazione Coordinata, in riferimento</p>	B

N.	Variante	Cat.
	<p>all'art. 41 del P.T.R.C (che prevede una dichiarazione del Comune relativamente allo stato di attuazione delle Zone Produttive esistenti), viene evidenziato che non è stato possibile effettuare la verifica sul grado di attuazione delle Zone Produttive esistenti e si è preso atto della situazione sulla base delle attestazioni dei tecnici incaricati dai rispettivi comuni, i quali hanno attestato l'utilizzazione superiore al 70% delle vigenti previsioni urbanistiche considerato che, per il Comune di Sona, è in corso una specifica variante urbanistica che elimina la possibilità di ampliamento della zona produttiva detta "Giacomona".</p> <p>Al fine di rispondere alle prescrizioni di cui all'accordo sottoscritto con la Provincia, vengono puntualmente indicati i criteri che dovranno essere seguiti nella redazione del P.I.P. e nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi edilizi.</p> <p>In riferimento alla pianificazione di ordine superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente al P.A.Q.E. (D.C.R. n. 69 del 20.10.99): art. 13 "Sistema delle aree produttive" e art. 17 "Il mercato delle corti", nella Relazione si fa riferimento alla deliberazione di C.C. n. 74 del 24.09.2002 con la quale è stata adottata la Variante al Prg di adeguamento alle prescrizioni del P.A.Q.E. che prevedeva, in particolare, la riduzione per circa 100.000 mq dell'area produttiva detta "della Giacomona". Nessuna indicazione è riportata negli elaborati grafici, ad eccezione della "Fascia di ricarica degli acquiferi" - relativamente al P.T.P.: l'area interessata rientra nella medesima "Fascia di ricarica degli acquiferi". - relativamente al Ptrc: distanza delle nuove costruzioni dal confine a nord con l'area produttiva di Bussolengo è pari a ml. 50,00. <p>Nella Relazione si evidenzia la presenza di una linea ad alta tensione, per la cui fascia di rispetto si propone la riduzione a 10 ml in seguito all'ottimizzazione del franco minimo a 25 ml, e di un gasdotto che rientra nella medesima fascia di rispetto della linea ad alta tensione.</p>	
2	<p>Trasformazione di zona agricola E1 in zona agricola E4. La Variante prevede, nella frazione di Palazzolo, la trasformazione di una zona agricolo-paesistica, nella quale sono presenti alcuni fabbricati rurali e una porcilaia, in una zona agricola utilizzabile per l'organizzazione di un "centro rurale", con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i fabbricati esistenti, attraverso gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) della L. 457/78, e la definizione di un'area a verde privato, di pertinenza del fabbricato che dà nome al toponimo; <p>per la porcilaia, attraverso l'individuazione di un Piano di Recupero, che ne consenta la demolizione e la ricostruzione della volumetria pari a mc 3.600, con destinazione residenziale.</p>	C
3	<p>Modifica di un'area destinata a Zto F servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse in una zona Zto C2 di espansione residenziale.</p> <p>La Variante prevede la modifica di una destinazione di zona di interesse pubblico in una zona C2, all'interno di un Piano di Lottizzazione che mantiene inalterata la propria perimetrazione ma che, in luogo della eliminazione della zona a servizi, vede incrementare la propria volumetria di mc 5.040, sino a raggiungere il valore di mc 33.970 su un'area di 33.970 mq.</p> <p>Lo strumento attuativo dovrà prevedere, oltre agli standard primari, anche la cessione di quelli secondari.</p>	A
4	<p>Modifica tracciato stradale.</p> <p>La variante prevede una modifica del tracciato stradale previsto in adiacenza all'Autostrada A22-Brennero, in frazione Lugagnano, recependo le indicazioni del Piano della mobilità predisposto dall'Amministrazione Comunale, prevedendo, nel contempo, a ridefinire le fasce di rispetto stradale e i vincoli.</p>	E
5	<p>Modifica di una zona agricola E2b-rurale in zona C2 di espansione residenziale.</p> <p>La variante individua una nuova zona di espansione residenziale, nella frazione di Lugagnano, che interessa un'area di mq 12.215, adiacente ad una zona già completamente edificata, prevedendo, nel contempo, l'allargamento della viabilità comunale posta a ovest dell'ambito d'intervento, che viene quindi ricompresa nell'ambito di piano, al fine di consentire l'inserimento di una rotatoria. La volumetria prevista è pari a mc 10.345 ed è stata computata al netto dell'allargamento stradale.</p>	A

N.	Variante	Cat.
6	<p>Modifica di una zona agricola E2b-rurale in zona C2 di espansione residenziale.</p> <p>La variante individua una nuova zona di espansione residenziale, nella frazione di Lugagnano, che interessa un'area di mq 27.082, adiacente ad una zona già completamente edificata, prevedendo, nel contempo, l'allargamento della viabilità comunale a nord dell'ambito d'intervento, ricompresa nell'ambito di piano. La volumetria prevista è pari a mc 24.019 ed è stata computata al netto dell'allargamento stradale.</p>	A

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. Le prescrizioni introdotte da parte del Genio civile di Verona con nota del 16.05.2007 prot. 273280/57.00 in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e del Consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica Adige Garda, con nota del 20.03.2006 prot. 1227, si intendono con il presente parere integralmente recepite.

3. Il Servizio Geologia ha provveduto alla verifica della variante in data 19.11.2008, rilevando quanto segue: Dall'esame della proposta di variante adottata con Dcc n. 99 del 21/10/2004 al Piano Regolatore del Comune di Sona, e della relazione geologica allegata al Prg redatta nel 1994, è stato verificato che la maggior parte delle aree di variante ricade in terreni classificati ottimi dalla "carta delle penalità ai fini edificatori" (Tav 10.9 allegata al Prg), fa eccezione l'area n. 2, in località Palazzolo, che ricade in terreni mediocri.

4. In quest'ultima situazione affiorano depositi fluvio-glaciali inframorenici che presentano caratteristiche geotecniche variabili e mediocri oltre che difficoltà di drenaggio; per tali motivi l'edificabilità è possibile, ma è necessario effettuare delle verifiche geologiche e geotecniche al fine di caratterizzare al meglio i terreni di fondazione ed eventualmente individuare interventi specifici per la realizzazione delle opere in progetto.

5. Si ricorda, infine, che il Comune di Sona è dotato di un attuale Prg che presenta un'analisi geologica datata 1994. Sulla base delle disposizioni della Dgr 615/96, che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale", è opportuno che l'Amministrazione provveda, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 Lr 11/2004), all'adeguamento e all'aggiornamento di detta documentazione geologica.

6. Si rileva che il Comune di Sona è interessato dal Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 20.10.1999 n. 69.

7. Si rileva che la cartografia di supporto alla variante non è stata correttamente predisposta, in quanto non è stato redatto un elaborato dello stato di fatto e di progetto in scala 1:5.000, come previsto dall'art. 10 della Lr 61/85 relativa all'intero territorio comunale, con riportate le modifiche di destinazione di zona di cui alla variante in oggetto e inoltre, gli elaborati grafici in scala 1:2.000 non rispondono a quanto dichiarato nella Relazione, relativamente agli ambiti soggetti

a PUA, Piani Urbanistici Attuativi. In particolare, la Tav. 13.3.7 - 3 non riporta, nello stato attuale, la perimetrazione dell'ambito del P. di L.

8. Spetterà pertanto al Comune, in sede di adeguamento sia della cartografia che della normativa ad adeguare gli elaborati e documenti.

9. Si rileva che nella documentazione inviata, relativa alla variante, non compare la Tavola 14 del dimensionamento, ma solo nella Relazione sono presenti alcune tabelle riepilogative alle sole aree oggetto di modifica, peraltro errate e, un dato finale dal quale si evince che nella totalità lo standard di legge viene rispettato, in quanto, sono previsti per ogni abitante teorico mq. 57.38. Comunque, in merito alle aree a standard, verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico, si prescrive al Comune di verificare l'adeguatezza del dimensionamento contenuto della Tavola n. 14. Qualora gli standard in generale, non risultassero adeguati, il Comune dovrà procedere alle necessarie integrazioni.

A1 - Zto A Centri storici

Ancorchè i Centri Storici non siano stati trattati con la presente variante, come pure le corti Rurali di antica origine poste in zone Agricole, si segnala quanto di seguito riportato.

La tutela dei Centri Storici, o meglio la necessità della tutela del loro valore storico, architettonico ed identitario, è uno degli argomenti tipici della pianificazione urbanistica. Il Dm 1444/68 definiva i Centri storici come: "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, agli agglomerati stessi."

La Regione Veneto, alla fine degli anni 70, con l'emanazione della Lr 80/1980, all'art. 2, così li definisce "Si considerano C.S. gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, il segno di formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun C.S. le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso."

L'obiettivo della Lr 80/1980 è quello di: "promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei C.S. e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale,

rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria."

Si invita pertanto il Comune che, in sede di PAT/Pati, verificato che uno degli obiettivi strategici è quello della conservazione dei C.S. meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, a valutare ed intervenire con molta attenzione a quanto precedentemente esposto, dato che nel quadro conoscitivo andranno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della Lr 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT dovrà inoltre precisare con quali strumenti,

con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.

A. Zone residenziali - (Var. n. 3-5-6) - Criteri per le zone residenziali

Si condividono tutte quelle aree, poste in fregio a zone edificabili, che non intralciano la viabilità e che chiudono in modo organico il disegno dell'area o zona, che abbiano una effettiva consistenza di zona e/o nucleo residenziale.

Per quanto riguarda l'edificazione, nell'esame del Prg si sono tenuti presente, per esprimere un giudizio, fondamentalmente i fattori, che di seguito si riportano:

- Salvaguardia e tutela del paesaggio, dell'ambiente.
- La necessità di concentrare il più possibile l'edificato, senza creare delle "Isole", lotti liberi, avulsi da una programmazione urbanistica concentrata sui nuclei, e zone edificate.
- La classificazione di zona residenziale di completamento soltanto qualora abbiano una significativa consistenza e l'effettivo carattere residenziale, non limitati a singoli lotti.
- L'applicazione di quanto dispone l'art. 40 del Ptrc, al riguardo della salvaguardia e tutela delle zone agricole.
- I nuovi lotti lungostrada non creino nuovi accessi sulla viabilità principale del Comune, della Provincia o dell'Anas;
- Si è tenuto conto del criterio di mantenere il più libero possibile, i lati lungo la viabilità e, nel caso si tratti di strade comunali secondarie interne, uno dei due lati delle strade, nel caso che sia libero.

10. Appare comunque utile rammentare che, la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo nelle sue varie accezioni rappresentano la finalità principale della Lr n. 61/1985, del Ptrc e della Lr 24/85. Inoltre, sempre nel territorio comunale, sono presenti svariate risorgive e pertanto corsi d'acqua che, anche se significativamente minori, hanno una significativa valenza paesaggistico-ambientale che, andranno preservate, anche sotto l'aspetto della tutela del patrimonio delle acque, come prescritto dalle Norme in materia Ambientale di cui al D.Lgs 03.04.2006 n. 152.

Si rimanda infine agli articoli 216 e 217 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 ("T.U. delle leggi sanitarie") che prevedono espressamente in capo all'Amm.ne il potere di prescrivere norme da applicare per prevenire o ridurre il danno o il pericolo per la salute pubblica derivante dall'attività di manifatture o fabbriche.

Per alcuni stralci si agisce pertanto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 Lr n. 61/1985, esercitando la facoltà attribuita alla Regione, ex lege e finalizzata nei casi specifici a garantire, da un lato, la tutela del paesaggio e dei complessi ambientali, dall'altro l'osservanza di quanto stabilito sia dalla legislazione nazionale (R.D. 27.07.1934, n. 1265) sia da quella regionale (Lr n. 24/85), così come previsto rispettivamente dal n. 4 e dal n. 6 dell'art. 45 citato.

Si condividono tutte quelle aree, poste in fregio a zone edificabili, che non intralciano la viabilità e che chiudono in

modo organico il disegno dell'area o zona, che abbiano una effettiva consistenza di zona e/o nucleo residenziale.

11. Si prescrive in linea generale per le Zto C2 che, la viabilità interna dei SUA dovrà raccordarsi, laddove possibile, con la struttura viaria esistente al contorno. Le aree a standard "Verde pubblico", dovranno essere accorpate, in un'unica area, al fine di evitare l'individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all'utilizzo da parte dei futuri residenti. Gli spazi a parcheggio di standard invece, dovranno essere equamente distribuiti lungo la viabilità dei SUA, al servizio delle abitazioni, con l'accorgimento di disporli accoppiati esternamente ai singoli lotti edificabili.

N.	Considerazioni e valutazioni
3	Considerato che non è dato sapere se l'ambito di intervento comprenda tutta l'area classificata come Zto C2. Richiamato quanto espresso nelle considerazioni generali ai precedenti punti, si condivide la modifica, con l'applicazione delle prescrizioni precedentemente esposte al riguardo della concentrazione degli standard a Verde Pubblico e la suddivisione degli standard a Parcheggio lungo la viabilità, al fine che siano di effettivo utilizzo dei futuri residenti. Si consiglia che l'area destinata a Verde Pubblico di standard, venga collocata a sud della vigente area a verde della scuola, al fine di concentrare lo standard e di non creare barriere visive verso la campagna.
5	Rilevato che la modifica prevede l'allargamento della viabilità esistente "Strada Comunale della Festara", che verso nord risulta avere una buona larghezza, data la presenza di diverse attività Produttive, richiamato quanto prescritto ed espresso nelle considerazioni generali ai precedenti punti, si condivide la modifica, prescrivendo che l'accesso all'area dovrà avvenire dalla via Marcalacqua, tra l'edificio isolato ora esistente sull'area e l'edificio posto a est, e che, considerata la collocazione in prossimità di un incrocio, nonché l'edificio d'intorno, l'altezza massima sia di n. 3 piani fuori terra, di cui preferibilmente il secondo mansardato.
6	Rilevato che la modifica prevede la realizzazione di una viabilità sul fronte nord della frazione di Lugagnano, di collegamento tra la "Strada Comunale della Festara" e la Tangenziale, importante al fine di far evitare il traffico che oggi in parte percorre la viabilità della Frazione. E che inoltre viene eliminato un capannone esistente, richiamato quanto prescritto ed espresso nelle considerazioni generali ai precedenti punti, si condivide la modifica. Si prescrive che la strada a nord prevista sia inclusa nell'ambito del PUA. Si rammenta al Comune quanto prevede la Lr 11/2004 e la collegata Dgr n. 3178/2004, al riguardo delle distanze da mantenere da nuovi edifici o area alla presenza di allevamenti esistenti sull'intorno.

B. Zone produttive (Var. n. 1)

In merito alla zona Produttiva in argomento, si prescrive quanto segue:

12. L'attivazione della zona produttiva dovrà essere subordinata a quanto prevede sia la Lr 11/2004 che alla Dgr 3178/2004 relativamente agli allevamenti presenti, subordinata inoltre al parere da parte del Settore Igiene pubblica della Ulss competente per territorio.

13. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo, data la presenza nelle immediate vicinanze di un edificio vincolato dalla Soprintendenza ai monumenti.

14. Dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a ml. 1.50, sui fronti principali, comunque l'altezza non dovrà superare quella ora esistente nelle Nta delle Zone Produttive. Inoltre, essendo le recin-

zioni elemento importante della edificazione/riqualificazione dell'area, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

15. Si ritiene corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere, per la zona produttiva trattata, la messa a dimora, lungo la viabilità e confini, ma soprattutto nella fascia di ml. 50 a est, di filari di alberature autoctone, meglio se a macchie, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.

16. Si prescrive in linea generale per l'area Produttiva di espansione che, la viabilità interna dei SUA dovrà raccordarsi, laddove possibile, con la struttura viaria esistente al contorno, andranno comunque incluse nello specifico SUA. Le aree a standard, come previste sia dalla Lr 61/85 che dalla ora vigente Lr 11/2004, "Verde pubblico", dovranno essere accorpate, in un'unica area, al fine di evitare l'individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all'utilizzo da parte dei futuri residenti. Gli spazi a parcheggio di standard invece, dovranno essere equamente distribuiti lungo la viabilità del SUA, al servizio delle attività produttive, con l'accorgimento di disporli esternamente alle unità produttive. Va esclusa la realizzazione dei parcheggi concentrati in un'unica area, poco fruibili.

17. Inoltre, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, ed il piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Atteso che il Comune di Sonza, con nota del 19.10.2005, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 19.10.2005 prot. 717248, in riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2164/05 aveva richiesto lo stralcio delle previsioni di nuova zonizzazione dell'area produttiva in località Giacomona. Che in merito a tale richiesta, la Vtr si era espressa favorevolmente ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85, il cui parere è stato fatto proprio con Dgr n. 800 del 21.03.2006. Infine, nella relazione allegata alla pianificazione coordinata con la Provincia, si rileva che il Comune di Sonza ha in corso di approvazione una variante urbanistica che elimina la possibilità di ampliamento della zona produttiva detta "Giacomona", in quanto situata in ambito di valenza paesaggistica, anche se i proprietari si sono opposti in sede giurisdizionale. Richiamato l'accordo di cui alla Lr n. 35/2002, sottoscritto con la Provincia di Verona e con il confinante Comune di Bussolengo. Verificato che le aree produttive esistenti in Comune di Sonza, risultano essere pari a mq. 885.158,00, e che le nuove aree previste, risultano essere pari a mq. 119.150,00. Sempre dalla relazione allegata all'accordo di pianificazione coordinata con la Provincia, risulta che per entrambi i Comuni coordinati, Bussolengo e Sonza, l'utilizzazione delle aree produttive è superiore al 70% di quelle delle vigenti previsioni urbanistiche, pertanto in conformità con quanto previsto dall'art. 99 del Piano d'Area Quadrante Europa. Rilevato quanto sopra espresso, visto che si tratta di un ampliamento di una zona produttiva esistente a nord è esistente la zona produttiva del Comune di Bussolengo definita nella legenda come totalmente edificata), si condivide la proposta, con l'applicazione delle prescrizioni precedentemente esposte. Si rammenta al Comune quanto prevede la Lr 61/85 sulla dotazione minima degli standard di legge.

C. Zone agricole (Var. n. 2)

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del Prg, va applicato quanto

disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla Lr n. 18/2006), della Lr n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi.

Inoltre, per tutti gli ambiti di variante qualora esistenti è fatto salvo il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 3178 del 8.10.2004 (allevamenti zootecnici intensivi) degli Atti di Indirizzo secondo la Lr n. 11/2004, nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr n. 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr n. 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999 qualora esistenti).

N.	Considerazioni e valutazioni
	<p>Non si condivide la modifica, in quanto, dalla documentazione prodotta, si evince che l'area in oggetto presenta una particolare delicatezza paesistica, ed è, infatti, inserita, nella Variante di adeguamento al P.A.Q.E., in zona destinata ad Ambito di interesse paesistico-ambientale e a Parco delle colline moreniche".</p> <p>Rilevato che la zona non presenta le caratteristiche delle Zto E4, in quanto non si tratta di nucleo rurale come prevede sia dalla Lr 24/85 che dalle circolari esplicative nel merito, anche la normativa prevista, risulta discostarsi da quella prevista dalla ex Lr 24/1985. Inoltre perché si prevede per l'edificazione esistente anche posizionata fuori dall'ambito della E4, degli interventi che contrastano sia con la ex Lr 24/85 che con la recente Lr 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Infine perché la normativa delle E4 generale prevede che venga predisposta una planimetria nella quale devono essere indicate le sagome degli edifici, e non la proliferazione di edifici avulsi dal contesto agricolo e non finalizzate a quanto prevedeva la Lr 24/85 sul presidio del territorio.</p> <p>La nuova volumetria prevista dal Piano di Recupero, che peraltro dallo stesso proprietario viene ritenuta inadeguata a compensare la demolizione e spostamento del fabbricato ad uso porcilaia, verrebbe realizzata inoltre in un contesto prettamente rurale, privo delle basilari opere di urbanizzazione primaria (strada, sottoservizi, pubblica illuminazione), che appare inadeguato a supportare il carico urbanistico derivante dalle nuove edificazioni.</p> <p>Va rilevato inoltre che gli edifici adibiti ad attività agricola o produttiva, vanno computati a mq, e non a mc., pertanto risulta urbanisticamente scorretto conferire ad una attività produttiva agricola, una volumetria.</p> <p>Inoltre, gli edifici da realizzarsi, con altezza pari ml. 7,50 e due piani fuori terra, di fatto darebbero luogo a tipologie edilizie che vengono realizzate ordinariamente nelle zone edificabili di completamento e/o di espansione, e non consone quindi alla zona rurale in esame, che appare peraltro, già parzialmente compromessa. Tali considerazioni valgono anche per i fabbricati esistenti, in quanto gli interventi consentiti comprendono anche la demolizione e ricostruzione dei medesimi.</p> <p>Infine perché nelle immediate vicinanze dell'area, esistono altri edifici, anch'essi destinati ad allevamenti che, vista la Lr 11/2004 e la Dgr n. 3178/2004 di approvazione degli Atti di Indirizzo, potrebbero precludere anche l'intervento in argomento.</p> <p>La proposta relativa alla porcilaia, ancorché possa risolvere problematiche di ordine igienico sanitarie, potrà essere presa in considerazione al momento della redazione del PAT/Pati, come Credito Edilizio o come Opere incongrue o detratrici, derivanti dalla nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004, Titolo IV, norme specifiche, art. 36 e seguenti, assieme alle altre realtà simili esistenti sul territorio.</p> <p>In assenza di detto Piano di Assetto del Territorio, la perequazione, i crediti e quant'altro non potranno essere applicati.</p> <p>La variante viene stralciata e viene ripristinata la vigente classificazione urbanistica.</p>

E. Viabilità (Var. n. 4)

N.	Considerazioni e valutazioni
4	Si condivide la modifica, in quanto tale variante deriva dalle indicazioni di uno specifico Piano della mobilità predisposto dall'Amministrazione Comunale.

D. Norme tecniche di attuazione

Non risulta vi siano modifiche riguardanti le Nta, comunque, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea quanto segue:

- Per tutti gli ambiti di variante qualora esistenti è fatto salvo il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 3178 del 8.10.2004 (allevamenti zootecnici intensivi) degli Atti di Indirizzo secondo la Lr n. 11/2004, nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr n. 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr n. 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152/1999 sostituito con il D.Lgs n. 152/2006 qualora esistenti).
- Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:
 - la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
 - la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio describe la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".

H - Regolamento edilizio

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (concessione, autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della Lr 01.08.2003, n. 16.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle osservazioni presentate, che sono nel numero di 7 (sette) e tutte nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di C.C. n. 65 del 20.07.2005, si concorda con il parere del Comune, con le eccezioni precisate nella successiva tabella.

Pertanto, fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte, secondo quanto proposto dal Comune.

Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Bottura Ida Busatta Alberto, Anna Maria, Maria Luigia Caliari Nereo Ederle Maurizio Girelli Gilio Marconi Valentino Prot. 26034 del 2.12.2004	Chiedono: 1.1. Trasformazione dell'intervento da P.I.P. a intervento di iniziativa privata 1.2 In subordine al primo punto, se l'intervento può essere misto, e cioè parte di iniziativa pubblica e parte di iniziativa privata Propongono: 1.3 Spostamento della nuova viabilità inserita nella variante a nord del terreno destinato a P.I.P. 1.4 Allargamento di Via Pelacane fino al collegamento con Via Sacharov 1.5 Creazione di tre rotonde sugli incroci principali, uno su Via Festara e due su Via Pelacane 1.6 Formazione di una zona di completamento a sud della nuova area produttiva.	Si ritiene non accoglibile l'osservazione, in quanto l'Amministrazione conferma le scelte fatte con la Variante relativamente a tutti i punti richiesti.	Si condivide, richiamando quanto già espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere relativamente alla Variante n. 1
2	Vanzo Andrea Vanzo Sonia Vanzo Donatella Fugolo Luigina Prot. 26102 del 03.12.2004	Chiedono: riduzione della fascia di rispetto su Via Festara a ml. 10,00.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione, in quanto l'Amministrazione conferma le scelte fatte con la Variante	Si Condivide, richiamando tuttavia quanto già espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere del presente parere ai punti 4. 5. e 6
3	Benedetti Omero Benedetti Wilma Prot. 46 del 03.01.2005	Chiedono: eliminazione della previsione viaria in adiacenza alla tangenziale.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione, in quanto l'Amministrazione conferma le scelte fatte con la Variante	Si Condivide, richiamando quanto già espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere relativamente alla Variante n. 4
4	Cordioli Renzo Lavarini Orfea Prot. 221 del 05.01.2005	Chiedono: stralcio della strada di collegamento tra Via Sacharov e Via Beccarie.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione, in quanto l'Amministrazione conferma le scelte fatte con la Variante	Si Condivide, richiamando tuttavia quanto già espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere ai punti 4. 5. e 6
5	Comune di Sona Prot. 324 del 05.01.2005	Si segnalano alcuni errori cartografici nella trasposizione del Prg vigente cartaceo alla versione informatizzata.	Si ritiene Accoglibile l'osservazione, in quanto sono state verificate tutte le differenze elencate	Si Condivide, richiamando quanto già espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere relativamente ai punti 4. 5. e 6

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
7	Olioso Francesco Prot. 422 del 11.01.2005	Chiede: 7.1 Relativamente all'area Ca' Monti, di ampliare l'area di espansione edificabile verso sud 7.2 Di fissare i seguenti parametri edilizi relativi alla zona in oggetto: sup. coperta pari al 35% massimo; numero di piani pari a 2 e altezza massima pari a ml 7,50 7.3 Togliere la fascia di rispetto stradale all'interno dell'ambito in oggetto - zona E4 7.4 Aumentare la volumetria realizzabile fino a mc 5.400,00.	Si ritiene Parzialmente Accoglibile con le seguenti specificazioni dell'Amministrazione: 7.1 riconosciuta la presenza del vaio, viene concessa la variazione dell'ambito d'intervento così come richiesto; 7.2 riconosciuta la mancanza di parametri edificatori per la zona E/4, si fissa la percentuale della superficie coperta nel 35%, l'altezza massima in m 7,50 e il n. di piani fuori terra pari a 2 7.3 viene tolta la fascia di rispetto lungo la strada 7.4 non si accoglie la richiesta relativa all'ampliamento del volume.	Non Si Condivide, richiamando quanto già espresso nelle considerazioni e valutazioni del presente parere relativamente alla Variante n. 2.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito all'unica osservazione pervenuta direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto l'osservazione viene respinta ai sensi dell'art. 45 della Lr n. 61/1985.

N.	Nome	Contenuto	Regione
1RV	Studio Legale Ascari-Segala prot. 213834/57.00 del 22.04.2008.	In merito ai terreni di proprietà del sig. Visentini Sandro che con la variante sono divenuti Zto DI Produttiva di Completamento, come da Del. C.C. 86/2003, si segnala che a confine del mappale 386, esiste un allevamento di vitelli da carne bianca. Si rileva che non si è tenuto conto di quanto prevedeva la Lr 24/85 e ora la recente Lr 11/2004, e pertanto si richiede la revoca delle autorizzazioni che riguardano e a ripristinare per il mappale 386 la destinazione d'uso iniziale.	Irrituale, Non Controdeducibile e non pertinente alla variante in argomento.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la Variante Parziale n. 26 al Piano Regolatore Generale del Comune di Sona (VR), adottata con

Deliberazione del C.C. n. 99 del 21.10.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.b - 2 Intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.c - 3 Intero territorio comunale - scala 1:5.000.
- Tav. 13.1.3 - 1 Variante n° 1 - Lugagnano - scala 1:5.000
- Tav. 13.3.6 - 2 Variante n° 2 - Palazzolo - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 3 Variante n° 3 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 4 Variante n° 4 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 5 Variante n° 5 - Lugagnano - scala 1:2.000.
- Tav. 13.3.7 - 6 Variante n° 6 - Lugagnano - scala 1:2.000.

Vanno visti n. 8 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1785 del 16 giugno 2009

Comune di Torri del Benaco (VR). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9 art. 50 Lr 61/1985. Opposizione al parere del Dirigente regionale - Determinazioni. Approvazione.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Torri del Benaco (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2219 in data 16.07.2003, successivamente modificato.

Il Comune di Torri del Benaco (VR), ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.06.2006, la variante n. 5 per l'individuazione di modifiche puntuali volte all'ampliamento e completamento delle zone residenziali esistenti ai sensi del comma 9 art. 50 della Lr 61/1985.

Con delibera di Consiglio n. 15 del 27.09.2007, il Comune ha provveduto allo stralcio del punto 1 e 23 per contrasto con gli atti di indirizzo e alla modifica del punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione oltre che a confermare e controdedurre alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione regolarmente avvenuta.

Con ulteriore DCC n. 9 del 11.03.2008, il Comune ha ripubblicato la variante ed ha preso atto della mancanza di opposizioni e/o osservazioni.

Il Dirigente regionale con proprio atto n. 196852/57.09 del 11.04.2008, ha espresso parere favorevole alla variante limitatamente alle modifiche con parere favorevole della Provincia.

A seguito di richiesta di riesame da parte del Comune, il Dirigente regionale con parere n. 405184/57.09 in data 04.08.2008, ha comunicato che rispetto alle varianti respinte dalla Provincia si ritiene che solo per le modifiche n. 27, 30 e 31 che riguardano zone C1/f possa essere eliminato il contrasto con i criteri informativi del PRGC. Tale contrasto si può evitare infatti mediante lo stralcio delle volumetrie predeterminate e l'applicazione del vigente indice di zona di 0,30 m³/m² e di conseguenza il sopraccitato parere è da ritenersi modificato in tal senso.

Il Comune di Torri del Benaco (VR), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30.09.2008, ha formulato opposizione ai pareri del Dirigente regionale citati, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della Lr 61/1985.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 203 in data 20.05.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

2) Di esprimere parere favorevole all'opposizione del Comune di Torri del Benaco (VR), conformemente al parere sopraccitato della Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che ha accolto la richiesta del Comune espressa con la delibera citata in precedenza, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 203 in data 20.05.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 203 in data 20.05.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 20.05.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando l'opposizione ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 266279/57.09, in data 15.05.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 20.05.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 203 in data 20.05.2009 allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, che ne costituisce parte integrante, esprime parere favorevole All'opposizione del Comune di Torri del Benaco (VR), formulata con DCC n. 25 del 30.09.2008.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 203 in data 20.05.2009

Premesso che:

- Il Comune di Torri del Benaco (VR), ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.06.2006, la variante n. 5 per l'individuazione di modifiche puntuali volte all'ampliamento e completamento delle zone residenziali esistenti ai sensi del comma 9 art. 50 della Lr 61/1985.

- Con delibera di Consiglio n. 15 del 27.09.2007, il Comune ha provveduto allo stralcio del punto 1 e 23 per contrasto con gli atti di indirizzo e alla modifica del punto 1 delle Nta oltre che a controdurre alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione regolarmente avvenuta.

- Con ulteriore Dcc n. 9 del 11.03.2008, il Comune ha ripubblicato la variante ed ha preso atto della mancanza di opposizioni e/o osservazioni.

- Il Dirigente regionale con proprio atto n. 196852/57.09 del 11.04.2008, ha espresso parere favorevole alla variante limitatamente alle modifiche con parere favorevole della Provincia.

- A seguito di richiesta di riesame da parte del comune, il Dirigente regionale con parere n. 405184/57.09 in data 04.08.2008 ha comunicato che rispetto alle varianti respinte dalla Provincia si ritiene che solo per le modifiche n. 27, 30 e 31 che riguardano zone C1/f possa essere eliminato il contrasto con i criteri informatori del PrgC. Tale contrasto si può evitare infatti mediante lo stralcio delle volumetrie predeterminate e l'applicazione del vigente indice di zona di 0,30 m³/m² e di conseguenza il sopracitato parere è da ritenersi modificato in tal senso;

- Il Comune di Torri del Benaco (VR), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30.09.2008, ha formulato opposizione ai pareri del Dirigente regionale citati, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della Lr 61/1985 facendo proprio il parere pro-veritate dell'avv. Stefano Bacciga di Verona che si riporta di seguito.

Considerato che:

Le varianti per le quali la Provincia ha espresso parere non favorevole perché in contrasto con i criteri informatori del PrgC vigente (comma 16 art. 50 della Lr 61/85), si possono invece ritenere legittime secondo quanto affermato dal legale dell'Ente avv. Stefano Bacciga di Verona il cui parere si considera condivisibile e che recita:

(omissis) Il contenuto analogo di molte variazioni e l'identità di motivazione opposta dalla Giunta provinciale alle scelte comunali consigliano di analizzare e sottoporre a verifica, in via preliminare, alcune idee-guida emergenti dal testo elaborato dalla citata Conferenza dei Servizi istruttoria.

In molte delle motivazioni negative si legge infatti:

- 1) che contrasterebbero con i criteri informatori del Prg le trasformazioni di aree da esso assoggettate a particolare tutela, quali, per esempio, quelle classificate come Sottozona E1;
- 2) che non sarebbe possibile l'ampliamento di Zto C se non caratterizzate da un proprio indice di fabbricabilità, nel caso in cui le Nta prevedano la sostanziale conferma dei volumi esistenti con modestissime possibilità di ampliamento: le variazioni proposte non sarebbero, quindi, coerenti con il criterio del completamento;

3) che non sarebbero consentite varianti riduttive di Zto F. Tali orientamenti possono e devono essere sottoposti a critica.

1. Il primo fa improprio riferimento ai criteri informatori del Prg richiamando implicitamente, ma interpretando erroneamente, la circolare regionale 14.1.1999 n. 1, contenente gli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale per l'applicazione dell'art. 50 Lr 61/85, secondo la quale le Varianti in discussione, attenendo ad una fase di gestione delle previsioni urbanistiche in vigore, non devono comportare l'alterazione dei criteri e delle caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale.

Va sottolineato l'aggettivo "essenziali", destinato ad identificare non le singole scelte operate per le singole porzioni di territorio dallo strumento urbanistico, ma le scelte di fondo e di sviluppo della pianificazione comunale, quelle cioè, finalizzate a modificare l'assetto degli abitati e il loro rapporto con le zone verdi, ad individuare le nuove aree di sviluppo urbano o produttivo-commerciale, a mutare l'estensione, la dislocazione e l'organizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, a modificare in misura sostanziale i rapporti di dimensionamento e la capacità insediativa del Prg.

Gli elementi essenziali dello strumento urbanistico vanno individuati con riferimento ai suoi contenuti obbligatori, descritti nell'art. 9 della Lr 61/85 (ora trasfusi con qualche integrazione nell'art. 13 della nuova legge urbanistica 11/2004):

- il dimensionamento del Prg con riguardo alle necessità abitative, per servizi ed attrezzature;
- la suddivisione del territorio in zone omogenee;
- la classificazione dei tipi di intervento ammessi (conservazione, completamento ed espansione);
- l'individuazione degli ambiti territoriali degradati;
- l'individuazione degli ambiti in cui sono attuabili interventi edilizi diretti e quelli che richiedono, invece, la preventiva elaborazione di piano urbanistico attuativo;
- l'individuazione di beni oggetto di tutela ambientale o storico-artistica;
- la definizione dei sistemi di infrastrutture di trasporto e di servizio.

Le varianti al Prg possono, quindi, definirsi essenziali soltanto quando il loro contenuto modifica le caratteristiche e l'assetto di tali elementi essenziali o ne alterano i reciproci rapporti di connessione.

Già la stessa legge 61/85, con disposizioni esemplificative ma espresse di un principio di carattere generale, benchè riguardanti gli strumenti urbanistici attuativi, indicava quali modifiche non costituivano varianti ai piani urbanistici generali approvati:

- l'ampliamento del perimetro entro la percentuale del 10%;
- la trasposizione di zone all'interno dell'ambito;
- l'aumento fino al 15% dei parametri di edificazione quali il volume, la superficie coperta, l'altezza degli edifici, la lunghezza delle fronti.

Non devono variare cioè i "criteri informatori", secondo la dizione del più recente art. 20, comma 14, della Lr 11/2004, ma possono variare dettagli esecutivi e modifiche che non alterano il disegno urbanistico complessivo che caratterizza gli interventi sul territorio.

Le norme di principio valide per i piani urbanistici attuativi possono essere applicate anche agli strumenti urbanistici

generali ai fini dell'individuazione dei limiti e delle possibilità di variazione che non incidono sulle scelte fondamentali di pianificazione di un Comune.

Vale la pena di ricordare che, con riguardo a parametri edilizi e non urbanistici, l'art. 92 della stessa Lr 61/85 ravvisa un'ipotesi di variazione essenziale dal titolo edilizio il mutamento di destinazione d'uso che interessi almeno il 50 % della superficie utile dell'immobile considerato.

La disposizione contiene, peraltro, un'utile indicazione ai fini dell'individuazione dei contenuti e dei limiti del carattere essenziale di una variazione di natura urbanistico-edilizia.

Variazioni modeste, cioè di scarsa incisione sugli elementi essenziali, che non alterano il dimensionamento del Prg e non ampliano o riducono in misura apprezzabile l'estensione di singole zone territoriali omogenee o quelle destinate a infrastrutture o servizi, non intaccano le caratteristiche fondamentali di una strumentazione urbanistica che, per definizione e per funzioni, prevede ed opera su scala territoriale adeguatamente alta.

Negare la possibilità anche minima di variazioni, come pare potersi dedurre dalla deliberazione in discussione, significa negare la possibilità stessa di apportare varianti al Prg.

Va sottolineato che, nel caso del Comune di Torri del Benaco, le variazioni adottate prevedono un incremento di popolazione pari a 135 abitanti insediabili, numero assolutamente trascurabile in confronto alla popolazione esistente e tale da non pregiudicare minimamente la dotazione di standard urbanistici.

Similmente, la riduzione di piccole superfici classificate come Sottozona agricole E1 può calcolarsi complessivamente in qualche migliaio di metri quadrati a fronte del mantenimento di superfici analoghe previste dal Prg in qualche milione di metri quadrati.

La Variante urbanistica votata dal Consiglio comunale non incide, dunque, in alcun modo sui "criteri e sulle caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale", limitandosi a modifiche marginali che non alterano in alcun modo le scelte di fondo e gli indirizzi generali deducibili dallo strumento urbanistico rimasto sostanzialmente immutato.

* * *

2. Secondo gli atti di indirizzo di cui alla circolare regionale n. 1/99, le nuove aree residenziali vanno individuate esclusivamente in aderenza con le zone territoriali B, C.1 e C.2: nessuna altra condizione è richiesta nè rileva l'ulteriore disponibilità di volume o l'avvenuto esaurimento di potenzialità edificatorie all'interno di tali zone.

Anzi, la ragione delle Varianti è normalmente costituita dall'esaurimento delle possibilità di edificazione o dalla saturazione del volume già edificato.

Il parere negativo espresso dalla Provincia nega addirittura le possibilità di integrazione volumetrica espressamente prevista dall'art. 50, comma 9, Lr 61/85 e disciplinata dagli atti di indirizzo appena richiamati, elaborando l'orientamento che sarebbe ravvisabile il criterio del completamento soltanto nel caso in cui le Zone C prevedessero un indice specifico di edificabilità e non il mantenimento del volume esistente con facoltà di ampliamenti "una tantum".

La limitazione adottata è totalmente estranea alla disciplina di Variante in discussione, che si dimostra del tutto disinteres-

sata alla disciplina specifica delle singole Zto C, preoccupandosi soltanto che le nuove edificazioni siano previste in aderenza ad esse, al solo evidente scopo di evitare la creazione di nuove zone di espansione con necessità di consistente integrazione di nuove opere di urbanizzazione.

Va evidenziato, a tale proposito, che è lo stesso art. 50, comma 9, a prevedere e consentire "ampliamenti finalizzati esclusivamente al completamento delle zone territoriali omogenee esistenti ovvero modifiche ai parametri urbanistici delle zone stesse...".

La norma, tradotta in termini volgari, permette, dunque, due tipi di Varianti:

- 1) la prima consistente nella individuazione di nuove aree di completamento a fianco di quelle già esistenti;
- 2) la seconda consente, invece, di incrementare i volumi delle zone esistenti senza ampliarne la superficie.

La Provincia viola, quindi, la stessa legge regionale allorchè condiziona l'ampliamento delle Zto C esistenti ad un particolare regime edificatorio di queste ultime che non è affatto tenuto in considerazione dalla legge medesima ed è, quindi, del tutto inutile.

* * *

3. Secondo la Provincia, le variazioni al Prg introdotte con la Variante urbanistica adottata dal Consiglio comunale non potrebbero riguardare Zto F, cioè le superfici destinate a servizi pubblici.

Anche tale orientamento è estraneo al testo della legge urbanistica regionale ed anche ad una prassi consolidata largamente condivisa anche in sede regionale.

Il testo più volte richiamato dell'art. 50, comma 9, Lr 61/85 si limita, infatti, a disporre che, in conseguenza delle Varianti da esso permesse, "deve essere previsto il conseguente adeguamento della dotazione di aree per servizi".

La stessa circolare regionale 1/99 si limita a segnalare la necessità che l'ampliamento o la modifica dei parametri urbanistici, con conseguente modifica del dimensionamento del Prg, devono essere accompagnati dalla verifica dell'adeguatezza delle aree per servizi: verifica significa, dunque, accertare che gli standard siano sufficienti e, solo in caso di accertamento negativo, prevedere la loro integrazione.

Il riferimento è alla dotazione di standard prevista dall'art. 25 della medesima Lr che, per i Comuni turistici, quale quello di Torri del Benaco, è pari a 32,5 mq./abitante.

Come è stato dimostrato nella relazione tecnica allegata alla Variante, il Prg vigente prevede una dotazione complessiva di superfici classificate come Zone F di mq. 262.180, corrispondenti a mq. 70/ abitante insediabile.

La Variante in discussione comporta, come già accennato, un aumento della popolazione di sole 135 unità, con riduzione delle aree per servizi pubblici a mq. 67/abitante insediabile.

Lo standard di legge è, dunque, ampiamente rispettato con conseguente legittima riclassificazione parziale di alcune attuali Zone F.

Anche sotto tale profilo, quanto deliberato dal Consiglio comunale va ritenuto conforme alla disciplina regionale.

* * *

I rilievi di carattere generale sopra esposti possono co-

stituire oggetto di controdeduzioni ai pareri negativi espressi dalla Provincia con riguardo alle singole Varianti da essa considerate, tenuto conto dell'analogia del contenuto, nel modo seguente.

I rilievi sub 2. valgono nei confronti delle motivazioni negative addotte relativamente alle Varianti numero:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 39, e 41.

I rilievi sub 1. e sub 2. valgono nei confronti delle motivazioni negative riguardanti le Varianti numero:

9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 32, 33, 34, 37,

I rilievi sub 1. e sub 3. valgono, invece, per le motivazioni negative riguardanti le Varianti numero:

28 e 46.

Possono, inoltre, essere formulati ulteriori rilievi di carattere particolare su altre singole controdeduzioni della Giunta provinciale riguardanti alcune Varianti.

(omissis)

Variante 4

Diversamente da quanto ritenuto dalla Provincia, nessuna norma impone la verifica del volume esistente in presenza di una previsione urbanistica di Variante che assegna la nuova edificabilità non con ricorso all'indice di fabbricabilità, ma mediante indicazione di volume preciso (mc. 375).

La legge regionale, ai fini dell'approvazione delle Varianti di cui all'art. 50, comma 9, impone esclusivamente un limite percentuale massimo di incremento volumetrico rapportato al numero degli abitanti del Comune.

(omissis)

Per quanto riguarda le modifiche di cui ai punti 1 (area libera in Zona A) e 23 (Ampliamento separato da viabilità di PrgC), revocati in precedenza con Dcc n. 15/07, il Comune li ripropone essendo venuti meno i motivi del diniego della Provincia (v. Dcc n. 9/08).

L'opposizione del Comune si ritiene ammissibile nel merito e pertanto, contrariamente ai precedenti pareri sopraccitati, si esprime parere favorevole per le seguenti varianti: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ambito B, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 46 (30 casi).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto esprime parere favorevole all'opposizione del Comune di Torri del Benaco (VR), formulata con Dcc n. 25/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1786 del 16 giugno 2009

Comune di Valdobbiadene (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 30. Nuove zone residenziali. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Valdobbiadene (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 451 in data 12.2.1997.

Con deliberazione di Consiglio n. 16 del 28.2.2005, esecu-

tiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 17279 in data 28.6.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 12 osservazioni nei termini e n. 18 osservazioni fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.2.2006, esprimendo il proprio parere in merito a 29 osservazioni ed accogliendone una.

Conseguentemente all'accoglimento dell'osservazione è stata modificata la variante adottata e pertanto è stata espletata la procedura di pubblicazione e deposito di cui al comma 2 dell'art. 42 della Lr 61/85; tale procedura è regolarmente avvenuta ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

Successivamente all'invio in Regione della Variante sono pervenute ulteriori 23 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 34 del 29.5.2007.

Direttamente in Regione o tramite il Comune sono pervenute 5 osservazioni fuori termine.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 193 del 13.5.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Valdobbiadene (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 193 del 13.5.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- Elaborato, “Relazione - Normativa”;
- Tav. 1, “Localizzazione proposte di variante”, scala 1:5.000;
- Tav. 2, “Localizzazione proposte di variante”, scala 1:5.000;
- Tav. 3, “Localizzazione proposte di variante”, scala 1:5.000;
- Elaborato, “Cartografia di Variante - I”;
- Elaborato, “Cartografia di Variante - II”;
- Elaborato, “Controdeduzioni 2”.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 193 del 13.5.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.5.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 250792/57.09, in data 8.5.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.5.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 193 del 13.5.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 30 al Piano Regolatore Generale del Comune di Valdobbiadene (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 193 in data 13.5.2009

Premesse:

• Il Comune di Valdobbiadene (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 451 in data 12.2.1997;

• Con deliberazione di Consiglio n. 16 del 28.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 17279 in data 28.6.2006, acquisita agli atti della Regione in data 29.6.2006;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 12 osservazioni nei termini e n. 18 osservazioni fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.2.2006;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 30204 del 7.6.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Con la deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.2.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha espresso il proprio parere in merito a 29 osservazioni, mentre ha accolto l'osservazione n. 30;

• Conseguentemente all'accoglimento dell'osservazione è

stata modificata la variante adottata e pertanto è stata espletata la procedura di pubblicazione e deposito di cui al comma 2 dell'art. 42 della Lr 61/85; tale procedura è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 23165 del 25.5.2006 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Successivamente all'invio in Regione della Variante sono pervenute ulteriori 23 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 34 del 29.5.2007;

• Direttamente in Regione o tramite il Comune sono pervenute le seguenti osservazioni fuori termine a firma di:

1RV - Menin Silvano e Flaminio;

2RV - Stefan Claudio e Stella Lucia;

3RV - Bortolomiol Carlo e Stramare Cristina;

4RV - Mionetto Sergio;

5RV - Bisiol Geremia.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• Il Comune ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica all'Unità periferica Genio civile di Treviso, la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 237168/57.13 del 30.4.2009;

• L'Unità di Progetto "Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza", con nota n. 257073/57.04 del 12.5.2009, ha confermato integralmente il parere precedentemente espresso dal Genio civile di Treviso.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Valdobbiadene sono stati individuati Siti di Importanza Comunitaria (Allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il Dm 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"); più precisamente i SIC e Zps in argomento riguardano:

Zps IT3240035 - "Settolo basso"

SIC IT3230088 - "Fiume Piave dai Masarot alle grave di Pederobba"

SIC IT3240030 - "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia"

SIC IT3240003 - "Monte Cesen"

A tal proposito è stata prodotta la Relazione per la Valutazione di Incidenza.

Altri Pareri

• L'Unità periferica Genio civile di Treviso, con note n. 737379/46.09 del 11.11.2004 e n. 237199/57.13 del 30.4.2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974;

• L'Ulss n. 8, con nota n. 6079 del 27.1.2006, ha espresso

parere favorevole con prescrizioni in merito alla presente variante.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nella proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Cartografia

1. Riclassificazione di un ambito, di circa mq. 6.500, da zona B2/27, zona B2/28 e zona agricola a zona C1.1/401; vengono inoltre previste aree di interesse comune, parcheggio e viabilità (nuova volumetria mc. 3.335).
In cartografia sono indicati due perimetri e le sigle "IC" (Intervento Convenzionato); gli interventi all'interno di tali perimetri sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
2. Riclassificazione di una zona agricola, di superficie pari mq. 2.632, come zona residenziale C2.1/402 (volumetria realizzabile mc. 2.000) e parcheggio.
In cartografia è indicata una "Prescrizione Puntuale", contenuta nell'Allegato alle Nta "Disciplina degli interventi puntuali" (art. 4 delle Nta).
3. Ampliamento della zona B3/7N di mq. 200, attraverso la riclassificazione dell'adiacente zona agricola.
In cartografia è indicata anche una "Prescrizione Puntuale", contenuta nell'elaborato "Cartografia di Variante" (art. 4 delle Nta); in particolare la scheda "Proposta di variante n. 3" prevede l'ampliamento di un fabbricato esistente di mq. 77.
4. Ampliamento di un edificio (mc. 500) situato nella zona A/128; le caratteristiche dell'ampliamento sono disciplinate dalla specifica "Scheda di prescrizione puntuale - Proposta 4", contenuta nell'elaborato "Cartografia di Variante" (art. 4 delle Nta).
5. Riclassificazione di un'area, di superficie pari a mq. 240, da area per l'istruzione a zona B3/1N; l'ampliamento della zona B3 consente un aumento della volumetria realizzabile di mc. 360.
6. Interventi all'interno della zona A, disciplinati da una specifica "Proposta di Variante - Scheda Interventi" (nell'elaborato "Cartografia di Variante") che comportano un aumento della volumetria pari a mc. 1.500.
Inoltre ulteriori prescrizioni sono contenute nell'Allegato alle Nta "Disciplina degli interventi puntuali" (art. 4 delle Nta).
7. Riclassificazione di un'area, di circa mq. 2.000 di superficie, da zona agricola a zona C1.1;
8. Riclassificazione di un'area di superficie pari a mq. 480, da zona B1/8 a zona agricola.
9. Parte della zona C1.2 (mq. 3.840) viene riclassificata come verde privato e gli interventi sul fabbricato ricadente all'interno dell'area sono disciplinati da specifica prescrizione contenuta nell'Allegato alle Nta "Disciplina degli interventi puntuali" (art. 4 delle Nta).
Inoltre l'adiacente zona agricola (mq. 4.462) viene riclassificata come zona C1.2/29, parcheggio (mq. 196) ed area di interesse comune (mq. 200), soggette ad interventi convenzionati, anch'essi disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
10. Ampliamento della zona C2.1/4, attraverso la riclassificazione dell'adiacente zona agricola di superficie pari a mq. 2.676; l'incremento volumetrico è pari a mc. 2.676.
11. Riclassificazione di un'area a parcheggio come zona agricola (in parte fascia di rispetto stradale) e riclassificazione di un'altra zona agricola (fascia di rispetto stradale), di circa 1200 mq., come area a parcheggio.
12. Riclassificazione di un'area agricola di superficie pari mq. 2.616 come zona C1.1/40 (mq. 2.384) e area a parcheggio (mq. 232).
L'incremento volumetrico è pari a mc. 1.669.
Inoltre in cartografia è indicato un perimetro e la sigla "IC" (Intervento Convenzionato); all'interno di tale perimetro gli interventi sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
13. All'interno di un ambito vengono modificate le zonizzazioni a verde privato ed a zona B2/18, con un saldo positivo per le aree residenziali (+ mq. 820) e negativo per quelle a verde privato (- mq. 1.036); vengono inoltre previste aree di interesse comune (mq. 108) e aree a parcheggio (mq. 108).
L'incremento volumetrico è pari a mc. 546.
Inoltre in cartografia è indicato un perimetro e la sigla "IC" (Intervento Convenzionato); gli interventi all'interno di tale perimetro sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
14. Riclassificazione di un'area da zona A1/37 ad area a parcheggio (mq. 160); inoltre viene previsto un intervento puntuale (nuovo fabbricato in adiacenza al corpo accessorio di un fabbricato esistente, pari ad una superficie di mq. 100), disciplinato dalla scheda "Proposta di variante n. 14", contenuta nell'elaborato "Cartografia di Variante" (art. 4 delle Nta).
Inoltre in cartografia è indicato un perimetro e la sigla "IC" (Intervento Convenzionato); gli interventi all'interno di tale perimetro sono anch'essi disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
15. Ampliamento della zona C1.1/7, attraverso la riclassificazione dell'adiacente zona agricola di superficie pari a mq. 1.640.
L'incremento volumetrico è pari a mc. 1.148.
16. Ampliamento della zona A/147, attraverso la riclassificazione di un'area agricola, di superficie pari a mq. 896; viene previsto inoltre un intervento puntuale (mc. 350 di ampliamento) su un edificio esistente, come da scheda "Proposta di variante n. 16", contenuta nell'elaborato "Cartografia di Variante" (art. 4 delle Nta).
17. Riclassificazione di un ambito, di superficie pari mq. 7.076, da zona B2/32 e zona agricola a zona C1.2/404; la volumetria realizzabile è pari a mc. 2.800 ed inoltre nell'Allegato alle Nta "Disciplina degli interventi puntuali" (art. 4 delle Nta) è inserita una specifica prescrizione.
Inoltre in cartografia è indicato un perimetro e la sigla "IC" (Intervento Convenzionato); gli interventi all'interno di tale perimetro sono anch'essi disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
18. Riclassificazione di un'area, di superficie pari mq. 7.152, da zona agricola a zona C2.1/405 (mq. 5.952) ed area per istruzione (mq. 1.200 in ampliamento dell'area già prevista); la volumetria realizzabile è pari a mc. 4.000 ed inoltre nell'Allegato alle Nta "Disciplina degli interventi puntuali" (art. 4 delle Nta), è inserita una specifica prescrizione.
19. Ampliamento della zona C1.2/18, attraverso la riclassificazione di un'area agricola, di superficie pari mq. 1.460; l'incremento volumetrico è di mc. 1.752.

20. Stralcio di una previsione viaria, ampliando (mq. 420) l'adiacente zona C1.1/11. L'incremento volumetrico è pari a mc. 294.
21. Ampliamento della zona C1.1/20 (mq. 1.171), attraverso la riclassificazione di un'area agricola (mq. 1.075) e lo stralcio di una viabilità (mq. 96); l'incremento volumetrico è pari a mc. 820.
22. Ampliamento di una zona C1, attraverso la riclassificazione di un'area a verde pubblico come zona C1.1/21 (mq. 3.517) ed area a parcheggio (mq. 212). L'incremento volumetrico è pari a mc. 2.462.
23. Ampliamento della zona C1.1/19 (mq. 1.676) attraverso la riclassificazione di una zona agricola; con l'intervento convenzionato (mc. 1.173) è prevista la realizzazione di viabilità e parcheggi.
Inoltre la zona D1/2 (mq. 1.824) viene riclassificata come zona C1.2/2, con obbligo di strumento urbanistico attuativo unitario (piano di recupero).
Ed ancora viene previsto un ulteriore ampliamento della zona C1.2/2, attraverso la riclassificazione di un'area agricola (fascia di rispetto stradale), di superficie pari a mq. 1.280, soggetta ad intervento convenzionato per la realizzazione di un'area a parcheggio ed un percorso pedonale-ciclabile; l'incremento volumetrico previsto per la zona C1.2/2 è di mc. 3.545.
Infine la residua parte di zona agricola, compresa tra il parcheggio e la zona A/31, viene riclassificata da zona agricola (fascia di rispetto stradale) ad area a Verde Privato.
I sopraccitati interventi convenzionati sono indicati in cartografia con perimetro e sigla "IC" e disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
Gli interventi previsti invece sulla zona C1.2/2, perimetrata in cartografia come zona di degrado (sigla "PR"), ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78, sono disciplinati dall'art. 7 delle Nta.
24. Ampliamento della zona A/20 (mq. 868), attraverso la riclassificazione dell'adiacente zona agricola; viene previsto inoltre un intervento puntuale (mc. 400), disciplinato dalla scheda "Proposta di variante n. 24 - Scheda di prescrizione puntuale", contenuta nell'elaborato "Cartografia di Variante" (art. 4 delle Nta).
25. Riclassificazione di un ambito, di superficie pari mq. 4.860, da zona agricola a zona C1.2/403 (mq. 2.276), verde privato (mq. 800) e verde pubblico (mq. 1.784).
La volumetria realizzabile nella nuova zona C1 è pari a mc. 1.440.
In cartografia è indicato un perimetro e la sigla "IC" (Intervento Convenzionato) e pertanto parte della zona C1.2/403 e l'area a Verde Pubblico sono soggetti a convenzionamento, come disciplinato dall'art. 4 delle Nta.
26. Ampliamento della zona C1.1/17 (mq. 2.332), attraverso la riclassificazione di un'area agricola; viene inoltre prevista un'area a parcheggio di superficie pari a mq. 160.
La nuova volumetria realizzabile è pari a mc. 1.632 e l'intervento è soggetto a convenzionamento, come indicato in cartografia attraverso il perimetro e la sigla "IC" (art. 4 delle Nta).
27. Ampliamento della zona C1.1/24 (mq. 805), attraverso la riclassificazione di un'area a Verde Pubblico; viene inoltre ampliata la zona E4/11 (mq. 184), attraverso la riclassificazione di parti di un'area scolastica e Verde Privato.
La nuova volumetria realizzabile con l'ampliamento della zona C1.1/24 è di mc. 564, mentre con l'ampliamento della zona E4/11 sono realizzabili ulteriori mc. 147.
28. Riclassificazione di parte di un'area a Verde Privato, come area a Verde Pubblico (mq. 1.077), a Parcheggio (mq. 951) e zona C2.1/404 (mq. 3.948).
La nuova volumetria realizzabile è pari a mc. 3.948 e l'intero ambito è soggetta ad intervento convenzionato. In cartografia è indicato un perimetro e la sigla "IC" (Intervento Convenzionato); all'interno di tale perimetro gli interventi sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
29. Riclassificazione della zona D1/11 e di parte della fascia di rispetto stradale, come zona D3/101 (mq. 4.840).
La volumetria realizzabile è pari a mc. 1.960.
30. Riclassificazione di un'area agricola, come zona C1.1/403 (mq. 6.960) ed area a Parcheggio (mq. 476); quest'ultimo viene previsto all'interno della fascia di rispetto stradale, riconfermata in cartografia di variante.
La volumetria realizzabile è pari a mc. 1.800 e parte della zona, nonché il parcheggio, ricadono all'interno dell'ambito soggetto a intervento convenzionato, indicato in cartografia con perimetro e sigla "IC"; all'interno di tale perimetro gli interventi sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
31. Riclassificazione della zona C2.2/3, in parte come zona C2.3/401 (con indicazioni della viabilità e parcheggi) ed in parte come zona C1.2/402, inglobando nella stessa anche la zona B2/17; rispetto a quest'ultima l'incremento di superficie è pari a mq. 1.693, mentre la volumetria realizzabile aumenta di mc. 2.023.
Inoltre parte della nuova zona C1.2/402, compresa l'area a parcheggio, viene assoggettata a intervento convenzionato, indicato in cartografia con perimetro e sigla "IC"; all'interno di tale perimetro gli interventi sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
La residua parte dell'originaria zona C2.2/3 viene riclassificata come viabilità e come zona C1.1/44, ampliando quest'ultima di mq. 260, pari ad una volumetria di mc. 182.
La scheda n. 31 è stata modificata a seguito dell'accoglimento, da parte del Consiglio Comunale (Dcc n. 8/2006), dell'osservazione n. 30 (modifica del perimetro della zona B1/61); lo stesso Consiglio ha inoltre modificato alcune previsioni relative all'adiacente zona C2.3/401 (altezza massima dei nuovi volumi pari a due piani fuori terra, più l'eventuale mansarda).
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8/2006, ha quindi riadottando la variante, limitatamente ai contenuti sopra descritti.
Si precisa quindi che le successive valutazioni sono riferite alla nuova Scheda n. 31.
32. Parte dell'ambito interessato dai 75 ml. di fascia di rispetto cimiteriale e destinato a parcheggio, viene riclassificato come zona agricola; un'ulteriore parte del parcheggio (all'interno della fascia di rispetto) e la viabilità (esterna), vengono riclassificati come nuova zona C2.1/401.
Complessivamente la superficie della nuova zona C2 è di mq. 2.700 (mc. 2.700), fino al limite di 50 ml. dal cimitero.

33. Riclassificazione di parte della zona E4/15 come zona agricola, ampliando invece la zona E4 sull'area agricola adiacente. Il bilancio risulta positivo per la zona E4, con un incremento complessivo della stessa pari a mq. 460 e della volumetria di mc. 460.
Parte della zona E4/15 risulta interessata, in cartografia di variante, dal perimetro di intervento convenzionato, indicato in cartografia con la sigla "IC"; all'interno di tale perimetro gli interventi sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
34. Ampliamento di un fabbricato esistente (mc. 150), come disciplinato dalla scheda "Proposta di variante n. 34 - Scheda di prescrizione puntuale", contenuta nell'elaborato "Cartografia di Variante" (art. 4 delle Nta).
35. Inserite due aree a parcheggio, di superficie pari a mq. 133 ciascuna, una nella zona C1.2/62 e l'altra nella zona C1.2/63.
36. Riclassificazione di un'area agricola, di superficie pari a mq. 1.610 e volumetria di mc. 2.415, come zona B3/22, soggetta a intervento convenzionato, indicato in cartografia con perimetro e sigla "IC"; all'interno di tale perimetro gli interventi sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
37. Ampliamento della zona B2/13 e prolungamento della viabilità, attraverso la riclassificazione di un'area agricola, di superficie pari a mq. 440 (mc. 572 realizzabili); viene inoltre previsto l'ampliamento della zona B2/43 (compresa viabilità e parcheggi), attraverso la riclassificazione di un'area agricola ed una a verde privato, all'interno di un ambito soggetto a intervento convenzionato, indicato in cartografia con perimetro e sigla "IC"; all'interno di tale perimetro gli interventi sono disciplinati dall'art. 4 delle Nta.
La superficie interessata dall'ampliamento della zona B2/43 è di mq. 1.601, mentre la nuova volumetria realizzabile è di mc. 2.081.
38. Riclassificazione di un'area da zona agricola a zona C1.1/404 (mq. 3.020), viabilità (mq. 324) e parcheggio (mq. 60).
La volumetria realizzabile nella nuova zona è pari a mc. 896.
39. Ampliamento della zona C1.4/10 (mq. 625), attraverso la riclassificazione di un'area agricola; la nuova volumetria realizzabile è pari a mc. 438.
40. Riclassificazione di un ambito di superficie pari mq. 6.860, da zona agricola ad area a verde privato.
41. Intervento puntuale su un'area, disciplinato dalla specifica scheda "Proposta di variante - Scheda Interventi", contenuta nell'elaborato "Cartografia di Variante" (art. 4 delle Nta); la volumetria massima realizzabile è di mc. 2.000. Nell'Allegato alle Nta "Disciplina degli interventi puntuali" (art. 4 delle Nta) è inserita inoltre una specifica prescrizione.
42. Ampliamento di una zona B3, attraverso la riclassificazione di un'area (mq. 340) da zona agricola a zona B3/17N; la nuova volumetria realizzabile è di mc. 510, mentre in cartografia è indicato il limite massimo di avanzamento.
43. Si tratta dell'intervento su un fabbricato ricadente in zona C1.1/8, indicato in cartografia come "Intervento puntuale"; nell'Allegato alle Nta "Disciplina degli interventi puntuali" (art. 4 delle Nta) è inserita una specifica prescrizione.
44. Ampliamento della zona C1.4/16, attraverso la riclassificazione di un'area agricola, di superficie pari a mq. 1.250.
La nuova volumetria realizzabile è di mc. 875.
45. Riclassificazione di un'area agricola, di superficie pari a mq. 2.546, come zona C1.1/405; la volumetria realizzabile è di mc. 1.432.
46. Riclassificazione di un ambito, di superficie pari mq. 5.678, da zona agricola a zona C1.2/405 (mq. 4.584), viabilità (mq. 940) e parcheggio (mq. 154).
La volumetria realizzabile nella nuova zona è pari a mc. 1.601.

Norme tecniche di attuazione

Art. 4 - Norme comuni alle z.t.o. residenziali

Alla fine vengono aggiunti i seguenti due commi:

"Per gli ambiti individuati con apposita grafia, linea tratteggiata e sigla "IC", sulle tavole di progetto, gli interventi ammessi saranno convenzionati al fine della realizzazione degli spazi pubblici ricompresi nel perimetro.";

"Ove previste, le schede con prescrizioni puntuali sono prevalenti rispetto alla normativa di zona e disciplinano ingombri, modalità ed eventuali prescrizioni degli interventi ammessi.".

Art. 7 - Z.t.o. di tipo "C1.1 - C1.2 - C1.3 - C1.4" residenziali intermedie di espansione

Alla fine del punto 3.2 viene aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente all'azzonamento C1.2/2, perimetrato quale zona di degrado ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 ed individuato con sigla PR, gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti a Piano di Recupero.".

Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione - Disciplina degli Interventi Puntuali

Si tratta di prescrizioni specifiche a 7 modifiche cartografiche (varianti n. 2, 6, 9, 17, 18, 41 e 43):

Nr. proposta	Prescrizioni
2	Le nuove realizzazioni saranno convenzionate al fine della realizzazione e cessione degli spazi pubblici previsti.
6	Nell'ambito dello studio dell'area di intervento è ammessa la realizzazione di una nuova cubatura massima di 1.500 mc, con eventuale recupero aggiuntivo di una quota pari al volume demolito per l'allargamento stradale. L'edificazione è subordinata alla definizione di uno studio di allargamento della viabilità esistente con cessione del sedime in allargamento e degli spazi pubblici previsti, oltre che di una viabilità di accesso alla contornata zona a lottizzazione.
9	Per il volume ricompreso in area di verde privato sono ammessi, nel rispetto di eventuali gradi di protezione, ampliamenti della sola quota residenziale fino ad un massimo del 20% e comunque entro i 200 mc.
17	Per l'ambito soggetto ad I.C. è prevista la realizzazione della viabilità di accesso, degli standard equivalenti ai diposti di piano attuativo, mentre l'indice fondiario è ridotto a 0,6 mc/mq.
18	L'intervento è subordinato alla cessione delle aree a destinazione scolastica previste per una superficie non inferiore a 3.500 mq. L'edificazione massima ammessa è di mc. 4.000. Gli standard a verde di piano attuativo dovranno essere localizzati in adiacenza alle altre aree F previste. Al fine di garantire un idoneo dimensionamento delle aree a destinazione pubblica è ammessa la trasposizione delle aree a verde localizzate nel P.A. adiacente in accorpamento a quelle previste, con recupero di una proporzionale quota volumetrica nel P.A. iniziale (previa variante allo stesso).

Nr. proposta	Prescrizioni
41	Le destinazioni d'uso ammesse sono residenziali, commerciali e direzionali, con quota residenziale non superiore al 70 % del totale ammesso.
43	Per il volume esistente, ricostruito nel 1951 ed in cattive condizioni statiche, è ammessa la demolizione con recupero volumetrico all'interno della quota ammessa dall'indice di zona.

Valutazioni

La variante propone 46 modifiche cartografiche e 3 modifiche alla normativa del Prg, relativamente al settore residenziale, attraverso specifiche schede di progetto.

In particolare le modifiche riguardano ampliamenti puntuali, ampliamenti di aree edificabili esistenti o previsione di nuove aree, nonché proposte di carattere gestionale e di assetto delle previsioni di piano.

Nell'elaborato "Relazione - Normativa" il Comune ha dichiarato un incremento complessivo della volumetria residenziale di 60.800 mc. pari a 405 nuovi abitanti teorici (150 mc/ab).

Rispetto ai dati esposti, il fabbisogno di nuove aree a standard (9.119 mq.) risulta soddisfatta da quelle previste dalla variante (2.549 mq.), sommate a quelle già previste dal Prg vigente.

La variante risulta sostanzialmente condivisibile, trattandosi per lo più di modifiche allo strumento urbanistico generale finalizzate a dare risposta a problematiche di carattere gestionale, senza incidere quindi sui criteri informativi del piano.

Tuttavia alcune previsioni risultano in contrasto con disposizioni normative o necessitano di un maggior affinamento sotto il profilo tecnico-disciplinare, geologico, idraulico ed ambientale. Pertanto si prescrivono, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85, le seguenti modifiche d'ufficio:

A - Cartografia

Var. 25 La proposta di riclassificare l'ambito, perimetrato in colore rosso, come zona residenziale C1.2/403, risulta sostanzialmente condivisibile; tuttavia si ritiene opportuno prescrivere, al fine di garantire un miglior inserimento della nuova edificazione, che l'intervento venga organizzato secondo le tradizionali modalità d'impianto, particolarmente evidenti nelle frazioni di S.Pietro e S.Alberto.

Var. 29 Si concorda con la riclassificazione dell'area, perimetrata in colore rosso e soggetta a SUA, da zona D1 - Produttiva di completamento a zona D3-Residenziale, commerciale, direzionale con presenza di artigianato di servizio.

Si ritiene tuttavia necessario prescrivere, viste le caratteristiche della strada provinciale, il mantenimento della fascia di rispetto stradale attuale, evidenziata in cartografia con campitura in colore verde.

Inoltre, vista la collocazione dell'area all'interno di un ambito produttivo ed analogamente ad altre zone D3, si prescrive che venga "consentita soltanto l'abitazione del proprietario o custode fino ad un massimo di 500 mc. per ciascuna attività", come previsto dall'art. 11 delle Nta relativamente alle zone D3/4 e D3/16.

Infine si prescrive che non siano realizzati nuovi accessi sulla strada provinciale, ma venga utilizzata per l'accesso all'area la viabilità interna alla zona produttiva, come indicativamente evidenziato in

cartografia con freccia in colore verde.

Var 30 Si tratta di un ambito, all'interno della zona agricola compresa tra la strada provinciale e la scarpata sul fiume Piave; la proposta di riclassificare l'ambito come zona residenziale C1.1/403 non è condivisibile, in quanto si pone al di fuori del modello insediativo, in un'area agricola sostanzialmente ineditata e completamente esterna ai centri abitati.

Pertanto l'area perimetrata in colore rosso viene stralciata, assumendo la precedente classificazione di zona agricola e fascia di rispetto stradale.

Var 36 La proposta risulta sostanzialmente condivisibile e tuttavia si ritiene necessario garantire l'accesso alla nuova zona B3, riconfermando la viabilità d'accesso stralciata con la presente variante. Pertanto l'area campita in colore verde viene riconfermata come viabilità di progetto e viene ricompresa all'interno del perimetro IC (Intervento Convenzionato), evidenziato in cartografia con linea in colore rosso.

Var 41 Si ritiene sostanzialmente condivisibile l'intervento, in quanto propone la "ricucitura" di parte del tessuto storico del centro di Bigolino; tuttavia si ritiene opportuno prescrivere che gli interventi, all'interno dell'area perimetrata in colore rosso, vengano assoggettati a strumento urbanistico attuativo, vista anche la necessità di una revisione del progetto; infatti la sagoma dell'edificio, indicato in cartografia con asterisco, risulta interferire con uno degli accessi all'adiacente edificio.

Pertanto, in sede di progettazione attuativa, potrà essere rivista la collocazione dei nuovi volumi, in modo tale da non interferire con l'edificazione circostante.

Var. 44 Non si concorda con la riclassificazione dell'area come zona C1, in quanto i dati esposti nell'elaborato "Calcolo Indici Nuove Zone", trasmesso in data 2.3.2009 dal Comune (mc 5.520 esistenti ed una superficie di mq 20.224 pari ad un indice di 0,27 mc/mq), non consentono tale classificazione, non raggiungendo infatti la densità territoriale minima di 0,50 mc/mq prevista dall'art. 24 della Lr 61/85.

Pertanto l'area evidenziata con campitura in colore rosso viene stralciata e riassume la precedente classificazione di zona.

Var. 45 La proposta di riclassificare l'ambito come zona residenziale C1.1/405 non è condivisibile, in quanto si pone al di fuori del modello insediativo, in un'area agricola sostanzialmente ineditata (un solo edificio esistente) ed esterna al centro abitato.

L'area perimetrata in colore rosso viene quindi stralciata, assumendo la precedente classificazione di zona agricola.

Var 46 Si tratta di un ambito, all'interno della zona agricola compresa tra la strada provinciale e la scarpata sul fiume Piave; la proposta di riclassificare l'ambito come zona residenziale C1.2/405 non è condivisibile, in quanto si pone al di fuori del modello insediativo, in un'area agricola sostanzialmente ineditata e completamente esterna ai centri abitati.

Pertanto l'area perimetrata in colore rosso viene stralciata, assumendo la precedente classificazione di zona agricola e fascia di rispetto stradale.

B - Prescrizioni geologiche

La Direzione Geologia e Attività Estrattive, con nota n. 257334/57.02 del 12.5.2009, ha espresso in merito alla variante il seguente parere geologico:

“Dall'esame della proposta di variante n. 30 adottata con Dcc n. 16 del 28/02/2005 al Piano Regolatore del Comune di Valdobbiadene, e della relazione geologica allegata al Prg redatta nel 1991, sono state tratte le seguenti osservazioni:

- Le aree di variante n. 11, 18, 30÷33, 35÷38, 41 e 46 ricadono in terreni classificati buoni dalla “carta delle penalità ai fini edificatori” (Tav. 10.9 allegata al Prg). In tali situazioni non esistono particolari problematiche geologiche e l'edificabilità è consentita. La penalizzazione è dovuta alla possibilità che all'interno delle alluvioni ghiaiose vi siano dei livelli argillosi con caratteristiche geotecniche scadenti. Per i motivi citati ai fini dell'edificazione si consigliano preventive indagini speditive per verificare le tipologie dei terreni di fondazione e per accertarsi che la profondità della falda non interferisca con le opere previste.
- Le aree di variante n. 1÷10, 12÷17, 19, 20, 22÷29, 34, 42, 43, 45 ricadono in terreni mediocri. Anche in queste zone l'edificabilità è possibile, ma è necessario, prima di ogni nuova edificazione, effettuare delle verifiche geologiche e geotecniche per accertarsi delle caratteristiche dei terreni di fondazione e della profondità della falda che non interferisca con le opere previste
- Le aree di variante n. 21, 39, 40 e 44 ricadono in terreni scadenti. Per tali situazioni l'edificabilità è sconsigliata, in quanto vi potrebbero essere problemi sia di carattere geotecnico che idraulico, però possibile. In queste zone sono necessarie indagini preventive ed approfondite, al fine di verificare se le caratteristiche dei terreni sono compatibili con le opere previste e per individuare eventuale opportunità di realizzare interventi correttivi.

Si ricorda, infine, che il Comune di Valdobbiadene è dotato di un attuale Prg che presenta un'analisi geologica datata 1991. Sulla base delle disposizioni della Dgr 615/96, che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale", è opportuno che l'Amministrazione provveda, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 Lr 11/2004), all'adeguamento e all'aggiornamento di detta documentazione geologica.”

C - Ulteriori prescrizioni

• L'Ulss n. 8, con nota n. 6079 del 27.1.2006, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla variante.

Si richiama il rispetto di tali prescrizioni.

• La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, riguardo alle osservazioni pervenute in Comune, ha svolto l'Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della Dgr n. 4043 del 11.12.2007.

In particolare nella Relazione Istruttoria Tecnica n. Urb/2008/139 del 12.5.2008, si prende atto della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio, i quali affermano che:

“con ragionevole certezza scientifica, oggettivamente non è probabile che possano verificarsi effetti significativi negativi sui siti Natura 2000 relativamente alle osservazioni alla variante n. 29 e n. 30 del Prg comunale”.

Nella stessa Relazione comunque viene prescritto quanto segue:

1. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili

colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;

2. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissioni di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
3. Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
4. Durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
5. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.

• La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, successivamente, ha svolto l'Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della Dgr n. 3659 del 25.11.2008, riguardo alla variante n. 30 adottata, erroneamente esclusa dal precedente studio ambientale che riguardava solo le osservazioni pervenute alla stessa variante.

In particolare nella Relazione Istruttoria Tecnica n. Urb/2009/001 del 19.1.2009, si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che:

“con ragionevole certezza scientifica, si può escludere di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

Nella stessa Relazione comunque viene prescritto quanto segue:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.

• L'Unità periferica del Genio civile di Treviso, con nota n. 737379/46.09 del 11.11.2004 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, con le seguenti prescrizioni:

“Il presente parere non esime comunque le ditte interessate dal presentare, in sede di adempimento dell'art. 18 della legge 2.2.1974 n. 64 e per ciascun edificio, la relazione sulle opere di fondazione di cui all'art. 17 della stessa legge e al punto A.2 dei Dm 16.1.1996, in osservanza ai criteri esposti nel Dm 11.3.1988.

In tale sede dovranno, peraltro, essere richiamati gli estremi del presente parere.”

• Con la successiva nota n. 237199/57.13 del 30.4.2009, l'Unità periferica del Genio civile di Treviso ha espresso un'ulteriore parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, con le seguenti prescrizioni:

“Il presente parere non esime comunque le ditte interessate dal presentare, in adempimento all'art. 93 del Dpr 380/2001, la documentazione progettuale esecutiva conforme alle disposizioni della Dgr 1591 del 26/05/2004.

In tale sede dovranno, peraltro, essere richiamati gli estremi del presente parere.”

• L'Unità periferica Genio civile di Treviso, con nota n. 237168/57.13 del 30.4.2009, ha espresso parere favorevole con

prescrizioni, sulla valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della Dgr n. 1841 del 19.6.2007.

L'Unità di Progetto "Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza", con nota n. 257073/57.04 del 12.5.2009, ha confermato integralmente il contenuto del sopra citato parere.

Tali prescrizioni sono:

"Le prescrizioni elencate di seguito dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero essere inserite all'interno del R. E. o delle Nta ivi contenuti, assumendo in tal modo valore normativo. Con riferimento allo studio idraulico, si prescrive quanto segue:

- 1) Si dovranno realizzare dei dispositivi per l'invaso temporaneo delle acque di pioggia, all'interno delle aree di variante. La soluzione progettuale adottata dovrà assicurare una capacità di invaso minima pari a quella indicata nella valutazione di compatibilità idraulica (ultima versione, prot. del Comune di Valdobbiadene n. 9381 del 27 aprile 2009). Tale volume potrebbe essere ottenuto, ad esempio:
 - con una progettazione della rete di raccolta delle acque meteoriche che tenga in considerazione, oltre al sovradimensionamento della rete di tubazioni (necessario per recuperare il volume di invaso perso con l'impermeabilizzazione), anche l'inserimento, in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di un pozzetto in cls con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore;
 - con una depressione delle aree a verde opportunamente sagomata, e che preveda comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata,
- 2) Sono da considerarsi recepite integralmente tutte le prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba, che si allega in copia, e non esplicitate nel presente;
- 3) Le acque inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore per il trattamento, prima della consegna finale al corpo ricettore o alla batteria di pozzi perdenti. Tali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia;
- 4) In merito alla possibilità di realizzare nuove tombature di alvei demaniali, lo scrivente Ufficio esprime parere negativo, anche ai sensi dell'art. 41, comma 1, D. Lgs. 152/99. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- 5) Assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno;
- 6) Garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale, ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904.

Tuttavia, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti / comparti, assumendosi quindi l'onere di

realizzare, con i fondi accantonati, un complesso organico ed efficiente di interventi.

Si ricorda che ai sensi della Dgr n. 3637 del 13/12/02 "(omissis) il Comune deve provvedere ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel parere stesso. (omissis)".

- Si richiama il rispetto della disciplina di salvaguardia, ai sensi della L. 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso (adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25/66401/2008 del 30.6.2008) e del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 17.2.2009).

- Si richiama infine il rispetto delle misure di salvaguardia del progetto di I^ variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con deliberazione n. 4 del 19.6.2007, e del progetto del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, attualmente in fase di pubblicazione.

D - Osservazioni

In merito alle 30 osservazioni controdedotte dal Comune con delibera di Consiglio n. 8/2006 si decide quanto segue:

- Si concorda con il parere di non accoglimento espresso dal Comune in merito alle osservazioni n. 6, 10, 11, 15, 17, 19, 26 e 27.

Pertanto tali osservazioni vengono respinte.

- Si concorda con il parere di accoglimento o parziale accoglimento espresso dal Comune in merito alle osservazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 29.

Pertanto tali osservazioni vengono accolte o parzialmente accolte come da parere comunale.

- Non si concorda con il parere di accoglimento o parziale accoglimento espresso dal Comune in merito alle seguenti osservazioni:

- Oss. n. 24: l'osservazione presentata dall'Ufficio Tecnico del Comune ripropone 12 schede, relative ad "edifici non più funzionali alle esigenze del fondo", già esaminate dalla Regione, ai sensi dell'art. 4 della Lr 24/85 (Variante n. 16 al Prg).

Su tale variante si è espressa la Commissione Tecnica Regionale, nella seduta del 5.5.2004 (Parere n. 129) e la Giunta regionale, con deliberazione n. 1879 del 18.6.2004, ha approvato la variante ai sensi degli artt. 45 e 46 della Lr 61/85.

Successivamente la Giunta regionale ha approvato definitivamente la variante con deliberazione di Giunta regionale n. 4021 del 10.12.2004.

L'osservazione ripropone alcune schede stralciate, altre già approvate con modifiche d'ufficio (art. 45 Lr 61/85) ed altre ancora approvate con proposte di modifica (art. 46 Lr 61/85).

Si tratta delle stesse schede esaminate, mantenendo invariata la classificazione di zona agricola e contenenti previsioni di demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti, fino ad una volumetria massima complessiva di mc. 450.

Si sottolinea che:

- la schedatura di "edifici non più funzionali alle esigenze del fondo" non risulta pertinente con le tematiche affrontate dalla presente variante (residenza);

- la ripresentazione delle stesse schede, senza alcuna variazione o diversa indicazione, non consente alcuna valutazione

diversa da quella a suo tempo espressa dalla Regione (Dgr 1879/2004 e Dgr 4021/2004);

- non è stato prodotto alcun nuovo elemento a supporto per un eventuale riesame delle schede;
- la maggior parte degli interventi previsti sono attualmente realizzabili, sulla base della disciplina di cui al comma 7 ter dell'art. 48 Lr 11/85.

Non si condivide quindi, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il parere di accoglimento espresso dal Comune e pertanto l'osservazione n. 24 viene respinta.

- Oss. n. 28: l'osservazione accolta dal Comune inserisce una nuova zona residenziale C1.4/3b in un ambito non interessato da modifiche.

Contrariamente ad altre osservazioni accolte dal Comune, in questo caso si tratta di una nuova zona e non di ampliamenti di zone esistenti.

La previsione risulta comunque in contrasto con il modello insediativo ed inoltre trattandosi di una nuova zona, analogamente a quanto avvenuto per l'osservazione n. 30, anch'essa andava assoggettata alla procedura di cui all'art. 70 Lr 61/85 (ripubblicazione e deposito).

Pertanto l'osservazione n. 28 viene respinta.

- Riguardo all'osservazione n. 30, accolta dal Comune in sede di controdeduzioni, si rinvia a quanto precisato nella descrizione delle varianti, relativamente alla proposta n. 31.

E - Ulteriori osservazioni

In merito alle ulteriori 23 osservazioni, controdedotte dal Comune con delibera di Consiglio n. 34/2007, si precisa che in alcuni casi riprendono tematiche già affrontate precedentemente in sede di controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini, controdedotte dal Consiglio Comunale con Dcc n. 8/2006.

In tali casi (oss. n. 3, 5 e 12) si tratta di ulteriori affinamenti rispetto alle controdeduzioni già espresse, integrando e/o modificando quanto precedentemente espresso dal Comune.

Pertanto in merito alle osservazioni si decide quanto segue:

- Si concorda con il parere di non accoglimento espresso dal Comune in merito alle osservazioni n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20, 21 e 23.

Pertanto tali osservazioni vengono respinte.

- Si concorda con il parere di accoglimento o parziale accoglimento espresso dal Comune in merito alle osservazioni n. 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 22.

Pertanto tali osservazioni vengono accolte o parzialmente accolte come da parere comunale.

F - Osservazioni direttamente in Regione

In merito alle 5 osservazioni pervenute direttamente in Regione (di cui 4 trasmesse dal Comune con nota n. 4921 del 2.3.2009), si rileva l'irritualità delle stesse, non essendo stata espletata la procedura prevista dalla Lr 61/85 (espressione di parere in merito alle osservazioni da parte del Consiglio Comunale).

Tali osservazioni vengono pertanto respinte.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 30 al Piano Regolatore Generale del Comune di Valdobbiadene (TV) descritta in pre-

messa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, come composta da:

- Elaborato, "Relazione - Normativa";
- Tav. 1, "Localizzazione proposte di variante", scala 1:5.000;
- Tav. 2, "Localizzazione proposte di variante", scala 1:5.000;
- Tav. 3, "Localizzazione proposte di variante", scala 1:5.000;
- Elaborato, "Cartografia di Variante - I";
- Elaborato, "Cartografia di Variante - II";
- Elaborato, "Controdeduzioni 2".

Vanno visti n. 7 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1787 del 16 giugno 2009

Comune di Villorba (TV). Piano Regolatore Generale - Variante parziale per le zone residenziali. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. [Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Villorba (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4499 del 27 settembre 1990, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 6 del 11 febbraio 2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 20699 dell' 11 febbraio 2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 167 osservazioni nei termini e n. 22 osservazioni fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazioni, rispettivamente, n. 42 del 24 maggio 2006, n. 43 del 25 maggio 2006 e n. 44 del 26 maggio 2006.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 161 del 30 aprile 2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

La Variante è stata sottoposta, altresì, all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa a maggioranza dei presenti in data 13 gennaio 2009, con parere n. 609, a parziale modifica del parere del Responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale n. 161 in data 30 aprile 2008, "chiedendo alla Giunta regionale di valutare l'opportunità di provvedere ai sensi dell'articolo n. 46 della Lr n. 61/1985:

1)- per l'accoglimento delle osservazioni pervenute direttamente in Regione, di cui al paragrafo n. 6.2, del richiamato parere n. 161 del Comitato previsto dall'articolo n. 27 della Lr 11/2004;

2)- per l'accoglimento dell'osservazione, con riferimento al paragrafo n. 6.1 del richiamato parere del Comitato previsto dall'articolo n. 27 della Lr n. 11/2004, riferito alle osservazioni pervenute nei termini e fuori termine e controdedotte dal Comune e precisamente:

Osservazione n. 68 - Ditta Lorenzon Dina, protocollo Comune n. 11392 del 18.04.2005.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile della Valutazione Tecnica Regionale, ha nuovamente espresso parere favorevole, in conformità al parere n. 43 in data 5 febbraio 2009, del Comitato previsto dall'articolo n. 27 della Lr n. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con proposte di modifica, ai sensi dell'articolo n. 46 della Lr n. 61/1985 e successive modificazioni, la Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), così come espresso nelle Valutazioni Tecniche Regionali (Allegato A e B) che recepiscono e fanno proprie le considerazioni e conclusioni dei Pareri del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1 e B1), e della Seconda Commissione Consiliare (Allegato C). Le Valutazioni Tecniche Regionali n. 161 del 30 aprile 2008 e n. 43 del 5 febbraio 2009, unitamente ai pareri del sopracitato Comitato e della Seconda Commissione Consiliare, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Elab. 86 Tavola 13.1.1 Prg - Intero territorio comunale - Nord, in scala 1:5.000;
- Elab. 87 Tavola 13.1.2 Prg - Intero territorio comunale - Centro, in scala 1:5.000;
- Elab. 88 Tavola 13.1.3 Prg - Intero territorio comunale - Sud, in scala 1:5.000;
- Elab. 92 Tavola 13.3.1 Prg - Zone significative - Venturali, in scala 1:2.000;
- Elab. 93 Tavola 13.3.2 Prg - Zone significative - Villorba, in scala 1:2.000;
- Elab. 94 Tavola 13.3.3 Prg - Zone significative - Castrette-Catena, in scala 1:2.000;
- Elab. 95 Tavola 13.3.4 Prg - Zone significative - Zona Industriale, in scala 1:2.000;
- Elab. 96 Tavola 13.3.5 Prg - Zone significative - San Sisto, in scala 1:2.000;
- Elab. 97 Tavola 13.3.6 Prg - Zone significative - Carità-Lancenigo, in scala 1:2.000;
- Elab. 98 Tavola 13.3.7 Prg - Zone significative - Fontane, in scala 1:2.000;
- Elab. 99 Tavola 13.3.8 Prg - Zone significative - Chiesa Vecchia, in scala 1:2.000

- Elab. 100 Tavola 13.4.A - Scheda Normativa, scala 1:1.000;
 - Elab. 101 Tavola 13.4.B - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 102 Tavola 13.4.C - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 103 Tavola 13.4.D - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 104 Tavola 13.4.E - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 105 Tavola 13.4.F - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 106 Tavola 13.4.G - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 107 Tavola 13.4.H - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 108 Tavola 13.4.I - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 109 Tavola 13.4.L - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 110 Tavola 13.4.M - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 111 Tavola 13.4.N - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 112 Tavola 13.4.O - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 113 Tavola 13.4.P - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 114 Tavola 13.4.Q - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 115 Tavola 13.4.R - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 116 Tavola 13.4.S - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 117 Tavola 13.4.T - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 118 Tavola 13.4.U - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - Elab. 120 Edifici agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo -Nuove schede;
 - Elab. 121 Beni Ambientali e/o architettonici;
 - Elab. 125 Norme Tecniche d'Attuazione;
 - Elab. 126 - Allegato 1 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area delle Fontane Bianche;
 - Elab. 127 - Allegato 2 - Norme Tecniche di attuazione delle zone residenziali soggette a Scheda Normativa;
 - Regolamento Edilizio.
- 2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte e pertanto l'osservazione pervenuta nei termini del riquadro n. 6.1)- n. 68 - Ditta Lorenzon Dina, protocollo Comune n. 11392 del 18.04.2005 e le osservazioni pervenute direttamente in Regione del Veneto del riquadro n. 6.2 del parere del Comitato previsto dall'articolo n. 27 della Lr n. 11/2004 n. 43 in data 5 febbraio 2009, sono respinte;
- 3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 161 del 30 aprile 2008

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art. 27, II comma, si è riunito in data 30 aprile 2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei sei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'articolo 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 220377/57.09, in data 24 aprile 2008 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 30 aprile 2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 161 del 30 aprile 2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 161 in data 30 aprile 2008

Premesse

• Il Comune di Villorba (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4499, in data 27 settembre 1990, e successivamente modificato;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 11 febbraio 2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante parziale al vigente Prg per le zone destinate a residenza, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 20699 in data 26 giugno 2006;

• Con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 21 marzo 2007, sono state effettuate delle precisazioni in merito al contenuto delle varianti adottate con deliberazioni n. 6 e 7 in data 11 febbraio 2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, dal 18 febbraio 2005 al 19 marzo 2005, per giorni 30 consecutivi, come certificato nell'atto di protocollo n. 15379 in data 17 maggio 2006 ed a seguito della stessa sono pervenute:

- n. 5 osservazioni prima della pubblicazione degli atti di variante parziale avvenuta in data 18 febbraio 2005;
- n. 167 osservazioni pervenute nei termini;
- n. 18 osservazioni pervenute fuori termine, fino alla data del 16 maggio 2006;
- n. 4 osservazioni pervenute dopo la convocazione del Consiglio comunale;

che sono state regolarmente repertate dal n. 1 al n. 189, compreso il n. 61bis, altre alle quattro osservazioni pervenute fuori termine pervenute dopo la convocazione del consiglio comunale per l'esame delle osservazioni e contrassegnate con le lettere "A-B-C e D", per un totale complessivo di n. 194 osservazioni che sono state controdedotte con deliberazioni del Consiglio comunale: n. 42 in data 24 maggio 2006, n. 43 in data 25 maggio 2006 e n. 44 in data 26 maggio 2006;

• L'avviso di adozione della variante parziale, di protocollo n. 5009 del 17 febbraio 2005, completo della deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 6 in data 11 febbraio 2005 e degli elaborati di progetto di descrizione della variante, sono stati esposti alla visione del pubblico per giorni n. 30 consecutivi a decorrere dal giorno 18 febbraio 2005 e nei termini previsti dalla Lr 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, non sono pervenute osservazioni;

Direttamente alla Regione sono pervenute n. 11 osservazioni:

N.	Ditta osservante	Protocollo regionale	Data ricezione
RV 1	Sig.ra Flavia Erri, per conto della Ditta Piave Sporting Club s.a.s. di Firenze; data 4 settembre 2006;	n. 552289;	27.09.2006;
RV 2	Sig. Buosi Guerrino; data 23 ottobre 2006;	n. 610373;	24.10.2006;
RV 3	Bettiol Roberto ed altri; data: s.d.	n. 553693;	2 agosto 2005;
RV 4	Carraro Ivonne; data: s.d.	n. 31345;	17 gennaio 2006;
RV 5	Carraro Ivonne; Osservazione integrativa alla precedente punto n. 2; data: s.d.	n. 424523;	14 luglio 2006;
RV 6	Pasqualini Marilena ed altro; data: 23 gennaio 2007;	n. 39944;	23 gennaio 2007;
RV 7	Zambon Luigia ed altri; data: 6 aprile 2007;	n. 218553;	17 aprile 2007
RV 8	De Biasi Elda; data: 7 maggio 2007;	n. 270859;	15 maggio 2007;
RV 9	Amministrazione Comunale di Treviso; data: 21 maggio 2007 - Prot. n. 44835;	n. 294560;	25 maggio 2007;
RV 10	Bernardi Valter ed altro; data: 1 giugno 2007;	n. 328344;	8 giugno 2007;
RV 11	Gagno Immobiliare Costruzioni S.n.c.; data: 30 giugno 2007;	n. 375809;	3 luglio 2007;

Pareri:

L'Unità di progetto "Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza", con sede presso il Genio civile di Treviso, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e stralci, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3637 in data

13 dicembre 2002, con referto n. 255299/46.14, in data 7 aprile 2005.

Le prescrizioni e stralci sono i seguenti:

Ad esclusione delle aree "I", "Q", "T", nelle quali, per quanto previsto dall'articolo n. 12 delle Nta del P.A.I. del Sile, è vietata ogni edificazione.

- Prescrizioni:

Con riferimento allo studio idraulico dall'ing. Lino Polastri:

- per ogni area di variante dovranno essere adottate integralmente le prescrizioni previste nelle schede allegate allo studio idraulico. Tali prescrizioni sono riassunte sinteticamente per ogni area di variante;
- I valori esatti relativi al volume di invaso della vasca volano a al numero di pozzi perdenti necessari per ogni area di variante, dovranno essere comunicati dal tecnico estensore dello studio idraulico sia al Comune che allo scrivente Ufficio, con apposita documentazione integrativa;
- In considerazione della scarsa efficacia di funzionamento dei pozzi perdenti in situazioni di falda freatica quasi affiorante, per le aree di espansione edilizia previste in prossimità della fascia delle risorgive (aree: N,M,LS,LN,H,R,G,U) il volume di invaso della vasca volano dovrà essere non inferiore a 300 metri cubi per ettaro di nuova superficie urbanizzata;
- Per la nuova viabilità, oltre alle prescrizioni costruttive già indicate nello studio idraulico, dovrà essere adottato il valore di 700 metri cubi per ettaro di superficie asfaltata per il dimensionamento della capacità d'invaso dei fossi laterali di guardia;
- In corrispondenza delle rotatorie dovranno essere previsti adeguati sistemi per il trattamento delle acque inquinate di prima pioggia. Analoghi dispositivi dovranno essere realizzati anche per parcheggi e viabilità di accesso alle lottizzazioni;
- In merito alla possibilità di realizzare nuove tombature di alvei demaniali, lo scrivente Ufficio esprime parere negativo, anche ai sensi dell'articolo n. 41, comma 1°, D. Lgs. n. 152/99. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- Tuttavia, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover definire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti/comparti, assumendosi quindi l'onere di realizzare, con fondi accantonati, un complesso organico ed efficiente di interventi;
- Lo scarico di acque di pioggia o depurate nei fossati e corsi d'acqua deve avvenire con le modalità e limitazioni che saranno indicate dall'Ente gestore degli stessi (Consorzi di Bonifica o Genio civile) a tutela dell'idoneità all'uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e la tutela della sicurezza idraulica del territorio;

- Detto referto è stato rettificato con nota del medesimo Ente, n. 364231/46.14, in data 17 maggio 2005, che recita:

"Con la presente si rettifica il parere espresso in merito alla variante in oggetto, con nota n. 255299/46.09 in data 7 aprile 2005. A causa di una poco opportuna scelta delle colorazioni utilizzate nella tavola "Rischio idraulico e viabilità",

costituente l'allegato B della valutazione di compatibilità idraulica, le aree di variante I,Q,T, sono state erroneamente considerate ricadenti

in zone classificate ad "elevata pericolosità", P3, secondo il "Piano di Assetto Idrogeologico del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza" (in seguito denominato P.A.I.). Ad un esame più attento, esse sono risultate appartenere invece alle classi di pericolosità "moderata P2". Pertanto nelle aree citate potrà essere ammessa la nuova classificazione, con i limiti imposti dalle Norme D'Attuazione del PAI valide per le aree P2, in particolare quanto espresso dall'articolo n. 13, comma a, che consente "...nuove costruzioni purchè all'interno di centri edificati e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano di campagna".

- L'Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso - Dipartimento di Prevenzione, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in data 1 marzo 2005, con referto n. 1403:

Tale parere recita:

- Regolamento Edilizio Comunale:

Articolo	Emendamenti e prescrizioni introdotte
Articolo n. 24	- comma 2°: dopo il termine "cavedio", aggiungere, "ferme restando le superfici minime di cui al comma successivo"; - comma 3°: sostituire "con le dimensioni minime dei cavedi non devono essere inferiori a: Altezza Area Lato Minore Diametro Fino a mt. 8,50 mq. 12,00 ml. 3,00 ml. 4,00 Oltre " 8,50 " 16,00 " 4,00 " 4,50 Vedi "Regolamento Edilizio Tipo Regionale di cui alla Dgr n. 34/CR del 20 marzo 2001; - aggiungere alla fine. "Deve essere garantita l'accessibilità per la manutenzione ordinaria";
Articolo n. 35	- Portici di uso pubblico - comma 8°, sostituire "m.2 con m. 2,50" e "m. 2.70 con m. 3";
Articolo n. 47	- comma 7°: sostituire "il responsabile dell'igiene pubblica" con "autorità competente";
Articolo n. 51	- comma 3°: togliere "su conforme parere del responsabile dell'igiene pubblica";
Articolo n. 54	- Locali abitabili: togliere il 3° capoverso;
Articolo n. 55	- Cucine: devono avere una superficie minima di mq. 9,00;
Articolo n. 56	- Servizi igienici: comma 1°. dopo "wc" aggiungere "di almeno mt. 4,00 di superficie e dotati di finestra apribile pari ad almeno mq. 0,60"; - gli eventuali ricambi artificiali siano pari ad almeno 6 vol./ora se in aspirazione continuata e 12 vol./ora se in aspirazione forzata intermittente; - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; - avere accesso da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
Articolo n. 57	- le rampe delle scale non possono avere larghezza inferiore a mt. 1,00, dovranno comunque presentare una illuminazione ed aerazione naturale diretta minima di mq. 1,00 per ciascun piano ed inoltre va chiarito che l'altezza del parapetto o ringhiere (comma 9°) dovrà essere pari al almeno ml. 1,00 da cm. 50 al piano terra e per il piano primo e secondo, mentre il terzo piano dovrà essere di almeno ml. 1,20;
Articolo n. 60	- comma 1°: lettera b), aggiungere dopo "locale" - "dovrà comunque presentare una superficie apribile pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta"; - al termine del comma aggiungere dopo il Dm 18.05.1976: "e del Dpcm 23.12.2003;
Articolo n. 63	- 1° capoverso: dopo "Prg" aggiungere "e del Dm 5/7/1975"; - sostituire il 2° capoverso con quanto segue: "Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero animali, fienile e depositi di materiali soggetti a fermentazione";

Articolo	Emendamenti e prescrizioni introdotte
Articolo n. 66	- stralciare il terzo comma in quanto di difficile applicazione;
Articolo n. 71	- 6° comma: dopo il termine "adeguata", aggiungere "finestratura apribile comunque non inferiore a 1/20 della superficie di pavimento dei locali"; - 11° comma: dopo "limitrofi", aggiungere "e non meno di mt. 50 dai centri abitati esistenti e previsti"; aggiungere, inoltre "le concimaie non devono distare meno di mt. 200 da pozzi, cisterne e/o prese d'acqua potabile";
Articolo n. 76	- comma 1°: sostituire 2 del traffico" con "geologiche";

- Norme Tecniche d'Attuazione

Articolo	Emendamenti e prescrizioni introdotte
Articolo n. 27	Capo IV° - Zone agricole: - Generalità: per gli edifici di nuova costruzione, ristrutturazione, etc., valgono le norme del Dm 5 luglio 1975;

- Indicazioni:

- 1) Per gli edifici agricoli non più funzionali al fondo (Elaborato n. 120), non essendo chiaramente indicate, negli elaborati tecnici, la destinazione d'uso degli stessi, l'uso a cui questi saranno adibiti dovrà essere conforme alle norme tecniche igienico sanitarie, nonché alle caratteristiche igieniche del territorio comunale;
- 2) Relativamente alla variante cartografica, gli snodi accesso alla viabilità esistente ed a quella di progetto, sia in sede di realizzazione opportunamente definita, al fine di evitare eventuali incidenti stradali;
- 3) Gli edifici da realizzarsi nelle aree sottostanti alle linee elettriche (Tav. 13/4/M - 13/4/N 13/4/P e 13/4/U), nel caso queste siano ad altra tensione, dovranno tenere conto delle disposizioni di cui alla Lr n. 27 del 30 giugno 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) Si ritiene utile vengano realizzate idonee quinte arboree di protezione da eventuali agenti inquinanti atmosferici, (chimico-fisici/gas-rumori), per gli edifici da erigere lungo le vie pubbliche previsti nelle tavole 13/4/G (peraltro indicata parzialmente nella tavola) - 13/4/L - 14/4/O, ove l'erigendo edificio viene a prospettarsi verso un manufatto ad uso produttivo tavola n. 13/4/N;
- 5) Si ricorda che, essendo ai sensi del 4° comma dell'articolo n. 39 del D.Lgs. n. 258/2000 "vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee". È opportuno, nelle more dell'emanazione da parte dell'Ente Regionale della disciplina relativa alle modalità di sversamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, come previsto dal 3° comma dell'articolo n. 39 del D.Lgs. n. 258/2000, di consigliare la realizzazione di un idoneo sistema di dissolazione e decantazione delle acque provenienti dai tetti e dalle aree pavimentate impermeabili dei singoli lotti edificabili;

- La Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua - Servizio Geologia, ha espresso parere verbale di compatibilità favorevole di tutto il territorio comunale sotto il profilo geologico alla variante parziale.

La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, nella seduta del Comitato in data 18 giugno 2007 ha preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 122/07, dove "Prendono atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio dr.urb. Raffaele Gerometta, il quale afferma "che non

e probabile possano verificarsi effetti significativi sul sito Natura 2000 per le modifiche apportate al Prg vigente" - Codice Sito Natura 2000. SIC/Zps IT 3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo";

Sono state somministrate le seguenti prescrizioni:

- a) Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- b) la progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
- c) Siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acqueo principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell'erpeto fauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat;

1- La variante parziale al Prg:

1.1) - Procedura e grafie:

La variante parziale al Prg del Comune di Villorba è stata redatta sulla base delle analisi previste dalle simbologie regionali unificate di cui alla Dgr n. 2705 del 24 maggio 1983.

Gli elaborati di progetto predisposti sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 ed in scala 1:2.000, risultano conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione regionale, oltre che in sostanziale sintonia con le succitate grafie e simbologie regionali unificate.

1.2) - Elaborati grafici di descrizione della Variante al Prg:

Elaborati di analisi:

Cartografie

1. Inquadramento territoriale:

Elab. 1 Tav. 1.1 Ambiti amministrativi e barriere territoriali scala 1:20.000

Elab. 2 Tav. 1.2 Programmazione e pianificazione superiore scala 1:20.000

Elab. 3 Tav. 1.3 Mosaico degli strumenti urbanistici scala 1:20.000

Elab. 4 Tav. 1.4 Infrastrutture e vincoli scala 1:20.000

2. Quadro normativo locale:

Elab. 5 Tav. 2.1 Ambiti amministrativi locali scala 1:10.000

Elab. 6 Tav. 2.2 Pianificazione comunale in atto scala 1:10.000

Elab. 7 Tav. 2.3 Attuazione del piano scala 1:10.000

Elab. 8 Tav. 2.4 Vincoli e servitù scala 1:10.000

Elab. 9 Tav. 2.5 Beni culturali scala 1:10.000

3. Formazione storica

Elab. 10 Tav. 3.1 Analisi storica dell'insediamento scala 1:20.000

Elab. 11.a Tav. 3.2.a Classi di età edifici scala 1:5.000

Elab. 11.b Tav. 3.2.b Classi di età edifici scala 1:5.000

4. Morfologia insediamento

Elab. 12 Tav. 4.1 Densità edificatorie scala 1:10.000

Elab. 13.a Tav. 4.2.a Tipologie edifici scala 1:5.000

Elab. 13.b Tav. 4.2.b scala 1:5.000

Elab. 14.a Tav. 4.3.a Distribuzione territoriale alloggi scala 1:5.000

- Elab. 14.b Tav. 4.3.b Distribuzione territoriale alloggi scala 1:5.000
5. Uso suolo e fabbricati
- Elab. 15.a Tav. 5.1.a Destinazioni d'uso dell'edificato scala 1:5.000
- Elab. 15.b Tav. 5.1.b Destinazioni d'uso dell'edificato scala 1:5.000
- Elab. 16.a Tav. 5.2.a Uso del suolo scala 1:5.000
- Elab. 16.b Tav. 5.2.b Uso del suolo scala 1:5.000
- Elab. 17.a Tav. 5.3.a Servizi e impianti di interesse comune scala 1:5.000
- Elab. 17.b Tav. 5.3.b Servizi e impianti di interesse comune scala 1:5.000
6. Infrastrutture:
- Elab. 18 Tav. 6.1 Infrastrutture di collegamento scala 1:10.000
- Elab. 19 Tav. 6.2 Infrastrutture tecnologiche a rete scala 1:10.000
7. Geologia:
- Elab. 20 Tav. 7.1 Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 21 Tav. 7.2 Carta geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 22 Tav. 7.3 Carta idrogeologica - acque superficiali scala 1:10.000
- Elab. 23 Tav. 7.4 Carta idrogeologica - acque sotterranee scala 1:10.000
- Elab. 24 Tav. 7.5 Carta delle vulnerabilità delle acque sotterranee scala 1:10.000
- Elab. 25 Tav. 7.6 Carta delle penalità ai fini edificatori scala 1:10.000
8. Settore primario:
- Elab. 26 Tav. 8.1 Carta della classificazione agronomica dei terreni scala 1:10.000
- Elab. 27 Tav. 8.2 Carta delle colture intensive e di pregio scala 1:10.000
- Elab. 28 Tav. 8.3 Carta della tutela invest. e dell'integrità del territorio scala 1:10.000
- Elab. 29 Tav. 8.4 Carta della classific. socio-economica delle aziende scala 1:10.000
- Elab. 30 Tav. 8.5 Carta del paesaggio agrario scala 1:10.000
9. Popolazione e attività:
- Elab. 31 Tav. 9.1 Consistenza e struttura della popolazione
- Elab. 32 Tav. 9.2 Attività economiche
- Relazioni:
- Elab. 33 Relazione geologica
- Elab. 34 Relazione agronomica
- Elab. 35 Relazione socio-economica
- Elab. 36 Relazione di sintesi delle analisi
- Richieste varianti al Prg:
- Elab. 37 Elenco richieste
- Elab. 38 Mappatura richieste su carta tecnica regionale scala 1:10.000
- Elab. 39 Mappatura richieste su ortofoto scala 1:10.000
- Patrimonio immobiliare:
- Elab. 40 Tav. Individuazione isolati scala 1:10.000
- Elab. 41 Schede A - isolati dal n° 1 al n° 10
- Elab. 42 Schede A - isolati dal n° 11 al n° 20
- Elab. 43 Schede A - isolati dal n° 21 al n° 30
- Elab. 44 Schede A - isolati dal n° 31 al n° 40
- Elab. 45 Schede A - isolati dal n° 41 al n° 50
- Elab. 46 Schede A - isolati dal n° 51 al n° 60
- Elab. 47 Schede A - isolati dal n° 61 al n° 70
- Elab. 48 Schede A - isolati dal n° 71 al n° 80
- Elab. 49 Schede A - isolati dal n° 81 al n° 90
- Elab. 50 Schede A - isolati dal n° 91 al n° 100
- Elab. 51 Schede A - isolati dal n° 101 al n° 110
- Elab. 52 Schede A - isolati dal n° 111 al n° 120
- Elab. 53 Schede A - isolati dal n° 121 al n° 130
- Elab. 54 Schede A - isolati dal n° 131 al n° 140
- Elab. 55 Schede A - isolati dal n° 141 al n° 150
- Elab. 56 Schede A - isolati dal n° 151 al n° 160
- Elab. 57 Schede A - isolati dal n° 161 al n° 170
- Elab. 58 Schede A - isolati dal n° 171 al n° 180
- Elab. 59 Schede A - isolati dal n° 181 al n° 190
- Elab. 60 Schede A - isolati dal n° 191 al n° 200
- Elab. 61 Schede A - isolati dal n° 201 al n° 210
- Elab. 62 Schede A - isolati dal n° 211 al n° 220
- Elab. 63 Schede A - isolati dal n° 221 al n° 230
- Elab. 64 Schede A - isolati dal n° 231 al n° 240
- Elab. 65 Schede A - isolati dal n° 241 al n° 245
- Elab. 66 Schede A1 - fascicolo 1
- Elab. 67 Schede A1 - fascicolo 2
- Elab. 68 Schede A1 - fascicolo 3
- Elaborati Prg vigente:
- Tavola 13.1.1 Intero territorio comunale - nord scala 1:5.000
- Tavola 13.1.2 Intero territorio comunale - centro scala 1:5.000
- Tavola 13.1.3 Intero territorio comunale - sud scala 1:5.000
- Tavola 13.3.1 Zone significative - Venturali scala 1:2.000
- Tavola 13.3.2 Zone significative - Villorba scala 1:2.000
- Tavola 13.3.3 Zone significative - Catena scala 1:2.000
- Tavola 13.3.4 Zone significative - Carità - Lancenigo scala 1:2.000
- Tavola 13.3.5 Zone significative - Fontane scala 1:2.000
- Tavola 13.3.6 Zone significative - Chiesa Vecchia scala 1:2.000
- Tabella di verifica del dimensionamento
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento Edilizio
- Elaborati di progetto
- Tavole di sintesi delle analisi:
- Elab. 80 Tavola 10.1 Vincoli scala 1:10.000
- Elab. 81 Tavola 10.2 Invarianti scala 1:10.000
- Elab. 82 Tavola 10.3 Fragilità scala 1:10.000
- Elab. 83 Tavola 11.1 Mobilità - Classificazione funzionale scala 1:10.000
- Elab. 84 Tavola 11.2 Mobilità - Linee e trasporti pubblici-scala 1:10.000
- Elab. 85 Tavola 12.1 Reti tecnologiche e servizi scala 1:10.000
- Tavole di progetto:
- Elab. 86 Tavola 13.1.1 Prg - Intero territorio comunale - Nord scala 1:5.000
- Elab. 87 Tavola 13.1.2 Prg - Intero territorio comunale - Centro scala 1:5.000
- Elab. 88 Tavola 13.1.3 Prg - Intero territorio comunale - Sud scala 1:5.000
- Elab. 89 Tavola 13.1.1 Prg - Vincoli - Nord scala 1:5.000
- Elab. 90 Tavola 13.1.2 Prg - Vincoli - Centro scala 1:5.000

- Elab. 91 Tavola 13.1.3 Prg - Vincoli - Sud scala 1:5.000
 Elab. 92 Tavola 13.3.1 Prg - Zone significative - Venturali scala 1:2.000
 Elab. 93 Tavola 13.3.2 Prg - Zone significative - Villorba scala 1:2.000
 Elab. 94 Tavola 13.3.3 Prg - Zone significative - Castrette - Catena scala 1:2.000
 Elab. 95 Tavola 13.3.4 Prg - Zone significative - Zona Industriale scala 1:2.000
 Elab. 96 Tavola 13.3.5 Prg - Zone significative - San Sisto scala 1:2.000
 Elab. 97 Tavola 13.3.6 Prg - Zone significative - Carità-Lancenigo scala 1:2.000
 Elab. 98 Tavola 13.3.7 Prg - Zone significative - Fontane scala 1:2.000
 Elab. 99 Tavola 13.3.8 Prg - Zone significative - Chiesa Vecchia scala 1:2.000
 Elab. 100 Tavola 13.4.A - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 101 Tavola 13.4.B - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 102 Tavola 13.4.C - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 103 Tavola 13.4.D - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 104 Tavola 13.4.E - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 105 Tavola 13.4.F - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 106 Tavola 13.4.G - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 107 Tavola 13.4.H - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 108 Tavola 13.4.I - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 109 Tavola 13.4.L - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 110 Tavola 13.4.M - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 111 Tavola 13.4.N - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 112 Tavola 13.4.O - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 113 Tavola 13.4.P - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 114 Tavola 13.4.Q - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 115 Tavola 13.4.R - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 116 Tavola 13.4.S - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 117 Tavola 13.4.T - Scheda Normativa scala 1:1.000
 Elab. 118 Tavola 13.4.U - Scheda Normativa scala 1:1.000

Elaborati descrittivi:

- Elab. 119 Tabella verifica del dimensionamento;
 Elab. 120 Edifici agricoli non funzionali alla conduzione del fondo - Nuove schede;
 Elab. 121 Beni ambientali e/o architettonici;
 Elab. 122 Valutazione di compatibilità idraulica;
 Elab. 123 Valutazione di incidenza;
 Elab. 124 Relazione illustrativa;
 Elab. 125 Norme Tecniche di Attuazione;
 Elab. 126 Allegato 1 - Norme tecniche di attuazione del Piano d'Area delle Fontane Bianche;
 Elab. 127 Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione delle zone residenziali soggette a scheda normativa;
 Elab. 128 Regolamento Edilizio;

1.3 - Descrizione della variante adottata:

1.3a - Zonizzazione:

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
1	Intero terr.	Individuazione edifici non più funzionali al fondo;		
2	Villorba	Inserimento edificio non più funzionale al fondo - Via Rocchette;		

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
3	Catena	Inserimento edificio non più funzionale al fondo - Via Postioma;		
4	Intero terr.	Viabilità - individuazione percorsi ciclopedonali esistenti		
5	Intero terr.	Viabilità - Individuazione percorsi ciclopedonali di progetto;		
6	Intero terr.	Viabilità - Individuazione percorsi pedonali di ecologici;		
7	Carità	Individuazione perimetro Piruea, tra via Roma ed il canale Piavesella;	D1bis/1	D1/bis
8	Carità	Individuazione perimetro Piruea, via XX Settembre;	C3/A - Fb;	C3/A - Fb;
9	Venturali	Individuazione perimetro di Piano attuativo confermato - Divisione Zto per esclusione sede stradale - Via Campagnola;	C2/2 - C2/1	C2/2
10	Villorba	Individuazione perimetro di Piano attuativo confermato - Tra via Caseggiato e Centa;	C2/4	C2/5 parte;
11	Villorba	Identificazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Caseggiato e Centa;	C2/5 - Verde sport	C2/1 - gioco, Verde gioco, sport
12	Villorba	Individuazione perimetro di Piano attuativo confermato - Tra via Caseggiato e Centa;	C2/7	C2/2
13	Villorba	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Vazzole e Morganella;	C2/8	C2/3
14	Castrette	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Guizze;	C2/9	C2/4
15	Castrette	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Roma;	D2/2	D2/2
16	Castrette	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Roma e via Postioma;	D2/4;D2/5;Fc/11;F4/7;F4/6;C2/11 parte;	D2/4;D2/6;P;C2/7 parte;V;
17	Catena	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Pinarello;	C2/13;C2/14 parte;F4/13 parte;Fc/58 parte;	C2/1;C2/2 parte;P parte;V parte;
18	Catena	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Pinarello e Talpon;	C2/14 parte;	C2/2 parte;
19	Catena	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra Via Marconi e Ferrovia;	C2/15	C2/3
20	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra Via Roma ed il canale Piavesella;	C1/64 parte	C1/12 parte

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
21	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Roma ed il canale Piavesella;	C2/17	C2/4
22	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Dante;	C2/22; C1/84 parte;	C2/2; C1/15 parte; C1/34 parte;
23	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via XX Settembre;	C3/1; C3/2; C3/3; C3/4; F4/23; F4/24; Fc/47;	C3/3;
24	S.Sisto	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra Via Monte Grappa e via Due Acque;	C2/20;	C2/23
25	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Piavesella;	C1S/1; F4/32;	C1s/2; P;
26	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C3/8;	C3/2;
27	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Tra via Fontane e via Perine;	C2/28;	C2/2
28	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C2/29;	C2/1;
29	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C2/30;	C2/3;
30	Fontane Chiesa Nuova	Individuazione di Piano attuativo confermato - Via Fontane	C3/7;	C3/1;
31	Fontane Chiesa Vecchia	Individuazione di perimetro Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C2/30; F4/11;	C2/2; P;
32	Villorba	Inserimento di perimetro di Area di degrado - Divisione Zto per esclusione sede stradale - Via Centa;	A/1; A/2;	A/1;
33	Villorba	Inserimento di perimetro Area di degrado - Divisione per esclusione della sede stradale - Via Caseggiato;	A/3; A/4; A/5;	A/2
34	Villorba	Inserimento di perimetro Area di degrado - Via Centa;	A/6;	A/3;
35	San Sisto	Inserimento di perimetro Area di degrado - Via Monte Grappa;	A/11; A/12; A/13;	A/1;
36	San Sisto	Inserimento di perimetro Area di degrado;	A/14;	A/2;
37	San Sisto	Inserimento di perimetro Area di degrado - Via Monte Grappa;	A/15; Verde Privato; A/3;	A/3;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
38	Catena	Eliminazione perimetro di degrado in Area sita in Via Marconi;	C1/S/2	C1/S1;
39	Carità	Inserimento perimetro Area di degrado - Piazza Umberto I°;	A/16; B/9 parte; Verde privato - parte; F4/12; Fb/19; Fb/18; Fa/6 parte;	A1; B1 parte; Verde privato parte; Attrezzature di Interesse comune parte; P;
40	Fontane Chiesa Nuova	inserimento perimetro Area di degrado - Via Giavera;	A/17; A/18; A/19; A/20;	A/1;
41	Fontane Chiesa Vecchia;	Inserimento perimetro Area di degrado - Vicino ippodromo;	A/21;	A/1;
42	Fontane Chiesa Vecchia	Eliminazione perimetro Area di degrado;	C2/30;	C2/3;
43	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale - Ridefinizione perimetro;	B/2;	B/3;
44	Castrette	Eliminazione obbligo di S.U.A. - Via Verdi;	D/2/1/1;	D2;
45	Intero territorio comunale	Inserimento perimetro obbligo S.U.A. per schede normative - Vie: Venturali, Campagnola, Villorba sud; Lo Stradone; Villorba est; Morganelle; Castrette nord; Guizze; Castrette sud; Centa; Catena; Talpon; Carità; Canova; Fontane nord; Manzoni; Fontane ovest; Giavera; Fontane sud; Cave;	C2/S	Altre destinazioni diverse dalla residenza;
46	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Cantiere edile in Via Furlane;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
47	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Gruppo Distribuzione Petroli - Via Centa;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
48	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Bianchin Arredo Bagno - Via Centa;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
49	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Falegnameria SB Snc in via Lo Stradone;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
50	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Armadio Trasporti in Via Postioma;		Individuazione attività da trasferire;
51	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Ditta Camarotto Tiziano Autotrasporti in via Marconi;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
52	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Ditte Edil Strade e Ditta Masarotto Rino in via 25 Aprile;		Individuazione attività produttiva da trasferire;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
53	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Ditta Piovesan Maurizio Combustibili - Via Piave;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
54	Intero territorio comunale	Individuazione del vincolo paesaggistico lungo corsi d'acqua - Torrente Giavera; Pecorile; Limbraga; Melma ed il Rio Rui;		Individuazione fascia vincolata D.L. n. 42/04 e successive modificazioni;
55	Intero territorio comunale	Inserimento fascia di rispetto metanodotto;		Individuazione del vincolo;
56	Villorba	Modifica del perimetro della Zto per adeguamento al 2000 - Via Morganelle;	C1/29; C1/30	C1/14;
57	Lancenigo	Modifica del perimetro di vincolo architettonico per adeguamento al 2000 - Villa Gradenigo;	Verde Privato;	Verde Privato;
58	Intero territorio comunale	Aggiornamento della viabilità di progetto, collegamento S. Artemio - Catena da via della Cartiera a S.Sisto e da via Grave a S.Artemio;		Adeguamento dei tracciati viabilistici;
59	Fontane	Aggiornamento dei tracciati della viabilità di progetto da via Trieste a via Fosse;		Adeguamento tracciati viabilistici;
60	Fontane	Aggiornamento della viabilità di progetto da via Fosse a via Giavera - Lo S.U.A. comprende il collegamento della nuova viabilità a via Silvello;		Adeguamento tracciati viabilistici;
61	Castrette	Aggiornamento della viabilità di progetto, continuazione di via Donizetti verso via Guizze;		Adeguamento tracciati viabilistici;
62	Intero territorio comunale	Individuazione dei distributori di carburante esistenti;		Individuazione attività;
63	Intero territorio comunale	Inserimento delle fasce di rispetto stradale di competenza alla viabilità di progetto;		Inserimento fasce di rispetto di mt. 20 e 40;
64	Villorba	Inserimento del perimetro di vincolo ai sensi del D.L. n. 42/04 a "Villa Fanna" in via Campagnola;		Inserimento del vincolo di tutela bene monumentale;
65	Villorba	Inserimento del vincolo di tutela dei pozzi di prelievo acquedottistico;		Inserimento del perimetro di vincolo;
66	Castrette	Rettifica del perimetro della Zto D2/3 - Via della Cartiera;	D2/3	"E" agricola;
67	Catena	Inserimento del perimetro di rispetto idraulico e di cava a sito estrattivo in adiacenza dell'autostrada A27;		Inserimento del vincolo;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
68	Castrette	Modifica della destinazione di Zto tra via Postina, Roma, Villa Marconi;	Fb/11,Fb/12 ed Fb13;	"E2" agricola;
69	Carità	Rettifica del perimetro area a parcheggio in adiacenza alla ferrovia e sul retro del Palaverde;	Fc/32	Area a attrezzata a parco, gioco e sports;
70	Lancenigo	Ridefinizione del perimetro di vincolo paesaggistico in via Galanti;	Verde privato	"E2" agricola;
71	Lancenigo	Modifica perimetro della Zto e conseguente rettifica della fascia di rispetto cimiteriale;	Fb	"E2" agricola;
72	Fontane Chiesa Vecchia	Inserimento bene tutelato ai sensi dell'articolo n. 49 del D.L. n. 490/99 ora articolo n. 45 del D.L. n. 42/04 e successive modificazioni; A sud Ippodromo di S. Artemio.-	Verde privato	Verde privato
73	Venturati	Modifica Zto Il perimetro dello S.U.A. comprende anche vicolo Cristallo in zona C1;	C2.S/1	E2 agricola
74	Venturati	Modifica Zto Lo stralcio è stato conteggiato nel dimensionamento di Piano;	C2.S/1	E2 agricola
75	Villorba	Modifica Zto	C2.S/2	E2 agricola
76	Villorba	Modifica Zto Riduzione pari a mq. 1.440 di superficie;	C2.S/2	C1/6
77	Villorba	Divisione Zto	C1/22	C1/6
78	Villorba	Divisione Zto	C1/21	C1/6
79	Villorba	Modifica Zto	C2.S/3	Parte di A
80	Villorba	Modifica Zto	C2.S/3	F3
81	Castrette	Modifica Zto	C2.S/6	E2 agricola
82	Castrette	Modifica Zto	C2.S/5	E2 agricola
83	Catena	Modifica Zto	C2.S/7	Parte di E2
84	Carità-Lancenigo	Modifica Zto	C2.S/11	E2 agricola
85	Carità - Lancenigo	Modifica Zto Riduzione pari a mq. 1.263 Progetto di collegamento dei Vicoli Lazio e Roma a via Canova e chiusura dell'accesso dei medesimi a via Pontebbana;	C2.S/11	C1
86	Fontane Nord	Modifica Zto Progetto di collegamento di via Julia con Manzoni;	C2.S/13	Parte di E3
87	Fontane Nord	Modifica Zto	C2.S/13	Parte di E2
88	Fontane Ovest	Modifica Zto	C2.S/14	Parte di E2
89	Fontane Ovest	Modifica Zto	C2.S/14	Parte di E3

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
90	Fontane Sud	Modifica Zto	C2.S/16	Parte di E3
91	Fontane Sud	Modifica Zto L'area di mq. 5.971 è stata stralciata anche dal dimensionamento di Piano;	C2.S/16	Parcheggio
92	Fontane sud	Modifica Zto Progetto di raddoppio della strada di accesso al cimitero	C2.S/18	Parte di E3
93	Chiesa vecchia	Modifica Zto	C2.S/18	Parte di E3
94	Chiesa vecchia	Modifica Zto	C2.S/19	Parte di E3
95	Villorba	Modifica Zto	C2 S/4	Parte di E4
96	Catena	Modifica Zto	C2 S/9	Parte di E2
97	Catena	Modifica Zto	C2 S/9	Stralcio parcheggio
98	Catena	Modifica Zto	C2 S/8	Parte d'E2
99	Carità	Ridefinizione perimetro di zona A	Verde privato	A Centro storico
100	Fontane	Modifica Zto	C2 S/15	Parte di E2
101	Carità	Modifica Zto	C2 S/12	Parte di E2
102	Carità	Esclusione verde	E4/31	E4 agricola
103	Catena	Modifica Zto	C2 S/10	Fb
104	Carità - Lancenigo	Stralcio Adeguato il dimensionamento di Piano - (mq. 4.427)	E2 agricola	P/6
105	Carità-Lancenigo	Modifica perimetro Riduzione superficie di mq. 1.500	C1/94	C1/24
106	Carità-Lancenigo	Modifica perimetro e numerazione di Zto Riduzione della superficie di mq. 1.817	C1/63	C1/34
107	Fontane	Suddivisione in due zone della Zto originaria	C2/23; C2/24;	C2/5
108	Castrette	Divisione di Zto per inserimento di strada	D1/9,D1/11	D1
109	Villorba	Ridefinizione perimetro di zona E4	Verde privato	E4
110	Villorba	Cambio di destinazione	F4/3	Verde privato
111	Villorba	Cambio di destinazione	C1/25	Verde privato
112	Villorba	Cambio di destinazione	Fb/5	E2 agricola
113	Catena	Cambio di destinazione	Fc/12	E2 agricola
114	Carità	Cambio di destinazione	F4/20	E2 agricola
115	Carità	Cambio di destinazione	C1/71	E2 agricola
116	Carità	Ampliamento di zona	E4/29; E4/30	E2 Agricola
117	Carità	Divisione Zto Individuazione di n. 2 aree soggette a S.U.A.	Area-turistico ricettiva - S.U.A.	Area turistico- ricettiva - S.U.A.
118	Villorba	Estensione perimetro Zto E4 esistente	E4/2; E4/3; E4/4	E3

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
119	Lancenigo	Localizzazione vegetazione esistente da tutelare o ambiti in cui mettere a dimora specie arboree ed arbustive indicate Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche Area inclusa del Progetto Natura 2000	Verde privato; Zona di restauro rurale Due Acque; E2;	C1; C3; C2; E1; E2; E3; Area di interesse archeologico;
120	Lancenigo	Sovrapposizione in zona "E2" del perimetro "Campi Chiusi" - ridefinizione in riduzione del perimetro della zona "C1" - Stralcio della destinazione a parcheggio - Via Piave;	E2 agricola	E2 agricola
121	Lancenigo	Cambio di destinazione d'uso: Sovrapposizione del perimetro "Campi Chiusi". Stralcio della destinazione a parcheggio - Via Piave;	E2 agricola	C1
122	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 del perimetro "Campi Chiusi" - Via Leopardi;	E2 agricola	E2 agricola
123	Lancenigo	Riclassificazione della "Zona di protezione e sviluppo controllato "B" in zona E2 - Sovrapposizione del perimetro "Campi Chiusi".-	E2 agricola	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
124	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 agricola del perimetro "Campi Chiusi" - Via Fagarè.-	E2 agricola	E2 agricola
125	Lancenigo	Riclassificazione delle "Zone di protezione e sviluppo controllato B" e "Parchi naturali A" in "Area Naturalistica delle Fontane Bianche".- Sovrapposizione "Ambito di rispetto paleoalvei". Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche.-	Zona Naturalistica delle Fontane Bianche	Parchi Naturali - Zone di protezione e di sviluppo controllato "B";
126	Lancenigo	Sovrapposizione "Ambito di rispetto paleoalvei" - Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche.-	E2, E3 agricole, C1, Ambito di rispetto dei paleoalvei;	E2, E3 agricole, C1;
127	Lancenigo	Riclassificazione "Parchi naturali A" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche" - Sovrapposizione "Ambito tutela teste di fontanile";	Area naturalistica delle Fontane Bianche - Ambito di tutela teste di fontanile - Ambito di restauro teste di fontanile;	Parchi Naturali "A";

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
128	Lancenigo	Riclassificazione delle "Zone di protezione e sviluppo controllato B"; Sovrapposizione "Ambito di tutela teste di fontanile" e "Ambito restauro teste di fontanile"; Ambito Area naturalistica delle Fontane Bianche;	Area naturalistica delle Fontane bianche; Ambito tutela teste di fontanile; Ambito restauro teste di fontanile;	Zone di protezione e sviluppo controllato B;
129	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 agricola di "Ambito tutela teste di fontanile" e "Ambito di restauro teste di fontanile"; Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche.-	E2 agricola; Ambito di tutela teste di fontanile;	E2 agricola;
130	Lancenigo	Riclassificazione della "Zona di protezione e sviluppo controllato B" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche" Sovrapposizione di "Zone Umide"; Ambito area naturalistica delle Fontane Bianche;	Zona naturalistica Fontane Bianche; Zona di restauro rurale Due Acque;	Zone di protezione e sviluppo controllato B;
131	Lancenigo	Assegnazione grado di protezione "2" ad edificio rurale- Via Galanti;	Grado di protezione "2" - Zona naturalistica delle Fontane Bianche;	Nessun grado di protezione
132	Lancenigo	Modifica e innalzamento grado di protezione ad edificio rurale;	Grado di protezione "2" - Zona naturalistica delle Fontane Bianche	Grado di protezione "3";
133	Lancenigo	Assegnazione grado di protezione "1" al Maneggio al Mulino - Via Capitello;	Grado di protezione "1" - E2 agricola;	Nessun grado di protezione;
134	Lancenigo	Assegnazione grado di protezione "2" al Mulino - Via Capitello;	Grado di protezione "2" - E2 agricola;	Nessun grado di protezione;
135	Lancenigo	Modifica ed abbassamento grado di protezione ad edificio rurale - Via Galanti;	Grado di protezione "2" - Zona naturalistica delle Fontane Bianche;	Grado di protezione "3";
136	Lancenigo	Modifica ed innalzamento grado di protezione ad edificio Chiesa - Via Chiesa;	Grado di protezione "2" - Fb/21	Grado di protezione "3";
137	Lancenigo	Ridefinizione in riduzione del perimetro della zona C1 - Villa Gobbato;	Verde privato	C1;
138	Lancenigo	Riclassificazione della "Zona di protezione e sviluppo controllato B" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche";- Perimetrazione di vincolo ai sensi della Legge statate n. 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Villa Calotta;	Zona naturalistica delle Fontane Bianche; Verde privato;	Zone di protezione e sviluppo controllato "B"; Verde privato;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
139	Lancenigo	Evidenziazione vincolo Legge 1089/1939 ora D.L. n.42/04 in cartografia - C. Pozzobon;	Grado di protezione "1" con vincolo legge 1089/1939, ora D.L. n. 42/04 - Verde privato;	Grado di protezione "1";
140	Lancenigo	Riclassificazione zone di protezione e sviluppo controllato "B" in Area naturalistica delle Fontane Bianche - Prescrizione obbligo adozione strumento urbanistico attuativo. Tale ambito è destinato ad accogliere, oltre alle esistenti attività, funzioni didattico-culturali di ristorazione, ricreazione, sosta, svago, nonché attività di carattere terziario connesse alla fruizione e valorizzazione dell'area naturalistica delle Fontane Bianche non in contrasto con l'obiettivo di sviluppo sostenibile.-	E2 agricola	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
141	Lancenigo	Riclassificazione Zone di protezione e sviluppo controllato "B" in Area naturalistica delle Fontane Bianche. Individuazione Zona di degrado. Stralcio parcheggio - Via Galanti; Consentito il recupero degli immobili legati e legalizzati relativi all'edificio rurale posto in via Galanti. Sono ammesse funzioni didattico-culturali, di ristorazione, ricreazione, svago, sosta, nonché attività di carattere terziario connesse con la fruizione e valorizzazione dell'Area naturalistica delle Fontane Bianche. Gli interventi sono subordinati alla demolizione degli impianti di acquicoltura dimessi esistenti e ripristino della naturalità dei luoghi.-	Ziona Naturalistica delle Fontane Bianche;	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
142	Lancenigo	Ridefinizione perimetro di zona C1/26;	Verde privato	C1/26
143	Lancenigo	Riclassificazione in zona E2 agricola in "Area di restauro rurale delle due acque" - Località alle Due Acque;	Zona di restauro rurale alle "Due Acque";	E2 agricola;
144	Villorba	Divisione Zto per escludere sede stradale - Ridefinizione del perimetro;	"B4"	"B3"
145	Lancenigo	Ridefinizione in riduzione del perimetro della zona D4 - Via Campello;	"E2" agricola - Ambiti di riequilibrio	"D4"

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
146	Lancenigo	Riclassificazione "Parchi Naturali A" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche"; Sovrapposizione "Formazione zone tampone"; Ambito Area naturalistica delle Fontane Bianche;	Area naturalistica delle Fontane Bianche	Parchi Naturali "A"
147	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale - Ridefinizione perimetro;	"B3"	"B3";
148	Lancenigo	Introduzione obbligo di S.U.A. - Via Montegrappa	E2 agricola - Aree soggette ad obbligo di S.U.A.;	E2 agricola;
149	Catena	Intruduzione obbligo di S.U.A. - Via Piave;	E2 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo	E2 agricola;
150	Lancenigo	Localizzazione Giardino Botanico - Via Chiesa;	E2 agricola	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
151	Lancenigo	Modifica perimetro zona C2 - Via Chiesa	Verde privato	"C2"
152	Territorio comunale	Eliminazione del perimetro lotti grigi in zone E4	E4	E4 lotto grigio
153	Venturati	Riperimetrazione fascia di rispetto elettrodotto nei pressi della sottostazione elettrica - Via Roma	Fascia di rispetto elettrodotto;	
154	Catena	Cambio di destinazione d'uso area a destinazione pubblica	Parcheggio	Area attrezzata a parco, gioco e sports;
155	Fontane	Ridefinizione perimetro di vincolo ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Villa Angelica	Aree istruzione; Zona E3; Vincolo ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04;	Aree istruzione; zona E3;
156	Fontane	Infidividuazione bene vincolato ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Villa Felissent;	Verde privato	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
157	Fontane	Riperimetrazione perimetro di vincolo ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Chiesa parrocchiale della Natività in Via Fontane;	Verde privato - Vincolo edificio D.L. n. 42/04;	Verde privato
158	Carità-Castrette	Ridefinizione perimetro di zona E4	Verde privato	"E4"
159	Carità	Ridefinizione perimetro di zona E4	Verde privato	"E4"
160	Fontane	Ridefinizione perimetro zona C2 per escludere verde privato	Verde privato	"A"
161	Carità	Ridefinizione perimetro zona "A" centro storico;	Verde privato	"A"
162	Carità	Cambio di destinazione d'uso area	Parcheggio	"A"

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
163	Venturati	Cambio di destinazione d'uso area	Verde privato	C1/5
164	S.Sisto	Cambio di destinazione d'uso area	Verde privato	"A"
165	Catena	Aggiornamento perimetro zona C2/3	C1/44	C1/6;C1/4;
166	Catena	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/50	C1/10
167	Catena	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/51	C1/10
168	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/115	C1/17;C1/18;
169	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/110	C1/17;C1/18;
170	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/111	C1/17;C1/18;
171	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale	C1/99	C1/24;
172	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale	C1/98	C1/24;
173	Lancenigo	Ridefinizione perimetro Zto	C1/95	C1/23
174	Chiesa Vecchia	Divisione Zto per esclusione sede stradale e ridefinizione perimetro	B28	B1
175	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale e ridefinizione perimetro	B29	B1
176	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale	C1/32	C1/16
177	Carità	Ridefinizione perimetro Zto per adeguamento alle tavole in scala 1:2000;	D1/24	D1/16
178	Carità	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale	C1/78	Zona bianca ? verificare
179	Venturati sud	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	E4/5	E4
180	Venturati sud	Ridefinizione perimetro per esclusione sede stradale;	E4/6	E4
181	Venturati sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/7	E4
182	Venturati sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/8	E4
183	Venturati sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/9	E4
184	Venturati sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale	E4/10	E4
185	Venturati sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/12	E4

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
186	Venturalsud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale	E4/13	E4
187	Venturalsud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/14	E4
188	Venturalsud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale	E4/15	E4
189	Venturalsud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/16	E4
190	Venturalsud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/17	E4
191	Chiesa Vecchia	Modifica Zto	C25/17	E3
192	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 di "Ambiti di riequilibrio";	E2	E2
193	Catena	Inserimento retino Fc nelle aree di risulta della nuova viabilità;	Fc	E2
194	Carità	Aggiornamento della viabilità di progetto da sud della zona industriale a Via Roma;	Viabilità	
195	Fontane	Aggiornamento viabilità di progetto da Via Cave al parcheggio;	Viabilità	
196	Venturalsud	Cambio Zto	E4	E2
197	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	E4/18	E4
198	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	E4/19	E4
199	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per definizione sede stradale;	E4/20	E4
200	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per definizione sede stradale;	E4/21	E4
201	Villorba	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/2	E4
202	Villorba	Ridefinizione perimetro, scorporo a aree a verde privato, esclusione sede stradale	E4/3	E4
203	Villorba	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/4	E4
204	Zona Industriale Sud	Ridefinizione Zto per esclusione sede stradale;	E4/29	E4
205	Zona Industriale Sud	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale	E4/30	E4
206	Fontane	Modifica perimetro Zto	C1/108	C1/11
207	Fontane	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	C1/122	C1/5

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
208	Fontane	Ridefinizione perimetro per esclusione sede stradale;	C1/125	C1/5
209	Fontane	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	C1/121	C1/5
210	Carità	Ridefinizione perimetro Zto	C1/68; C1/70;	C1/12; C1/11;
211	Zona Industriale Ovest	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/22	E4
212	Zona Industriale Ovest	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/23	E4
213	Zona Industriale Ovest	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/24	E4
214	Zona Industriale Sud	Inserimento area di rispetto idraulico di cava;	E2	E2

1.4)- Individuazione Zto C2/S soggette a Schedatura Normativa:

N.	Denominazione	Rif. cart. Sc.1/1000	Principali caratteristiche di Scheda
1	Venturalsud - Via Campagnola	13.4.A	- Superficie territoriale mq. 16.453.- - Superficie Scheda Normativa .mq. 17.351. - Indice territoriale mc/mq. 0,52. - Cubatura ammissibile mc. 8.556. - Abitanti teorici insediabili n. 57. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;
2	Villorba - Via Caseggiato	13.4.B	- Superficie territoriale mq. 50.980.- - Superficie Scheda Normativa mq. 42.964. - Indice territoriale mc/mq. 0,59. - Cubatura ammissibile mc. 29.581. - Abitanti teorici insediabili n. 199. - Tipologia: a villa; casa isolata; a schiera ed in linea;
3	Villorba - Via Morganelle	13.4.C	- Superficie territoriale mq. 18.532.- - Superficie Scheda Normativa mq. 19.290. - Indice territoriale mc/mq. 0,64. - Cubatura ammissibile mc. 11.680. - Abitanti teorici insediabili n. 78. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;
4	Castrette - Via Guizze	13.4.D	- Superficie territoriale mq. 56.473.- - Superficie Scheda Normativa mq. 38.326. - Indice territoriale mc/mq. 0,76. - Cubatura ammissibile mc. 42.880. - Abitanti teorici insediabili n. 286. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;
5	Castrette - Via Verdi	13.4.E	- Superficie territoriale mq. 28.127.- - Superficie Scheda Normativa .mq. 25.424. - Indice territoriale mc/mq. 0,68. - Cubatura ammissibile mc. 19.051. - Abitanti teorici insediabili n. 127. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;

N.	Denominazione	Rif. cart. Sc.1/1000	Principali caratteristiche di Scheda
6	Catena - Via Talpon	13.4.F	- Superficie territoriale mq. 74.074.- - Superficie Scheda Normativa mq. 58.034. - Indice territoriale mc/mq. 0,54. - Cubatura ammissibile mc. 42.828. - Abitanti teorici insediabili n. 285. - Tipologia: a villa, casa isolata, a schiera ed il linea;
7	Carità - Via Canova	13.4.G	- Superficie territoriale mq. 34.936.- - Superficie Scheda Normativa mq. 24.619. - Indice territoriale mc/mq. 0,86. - Cubatura ammissibile mc. 29.948. - Abitanti teorici insediabili n. 199. - Tipologia: a villa, casa isolata ed a schiera;
8	Fontane - Via Trieste	13.4.H	- Superficie territoriale mq. 51.917.- - Superficie Scheda Normativa mq. 35.034. - Indice territoriale mc/mq. 0,74.- - Cubatura ammissibile mc. 37.022. - Abitanti teorici insediabili n. 247. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
9	Fontane - Via Giavera	13.4.I	- Superficie territoriale mq. 80.519.- - Superficie Scheda Normativa mq. 66.703. - Indice territoriale mc/mq. 0,71. - Cubatura ammissibile mc. 57.140. - Abitanti teorici insediabili n. 380. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
10	Fontane - Via Cave	13.4.L	- Superficie territoriale mq. 42.434.- - Superficie Scheda Normativa mq. 40.904. - Indice territoriale mc/mq. 0,55. - Cubatura ammissibile mc. 23.303. - Abitanti teorici insediabili n. 155. - Tipologia: villa, casa isolata, a schiera ed in linea;
11	Fontane - Via Doberdò	13.4.M	- Superficie territoriale mq. 14.700.- - Superficie Scheda Normativa mq. 10.356. - Indice territoriale mc/mq. 0,76. - Cubatura ammissibile mc. 11.178. - Abitanti teorici insediabili n. 74. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
12	Chiesa Vecchia - Via Perine	13.4.N	- Superficie territoriale mq. 12.691.- - Superficie Scheda Normativa mq. 13.304. - Indice territoriale mc/mq. 0,63. - Cubatura ammissibile mc. 8.012. - Abitanti teorici insediabili n. 53. - Tipologia: villa, casa isolata, schiera e in linea;
13	Catena - Via Marconi	13.4.O	- Superficie territoriale mq. 15.005.- - Superficie Scheda Normativa mq. 11.138. - Indice territoriale mc/mq. 0,64. - Cubatura ammissibile mc. 9.633. - Abitanti teorici insediabili n. 64. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
14	Catena - Via Montegrappa	13.4.P	- Superficie territoriale mq. 32.234.- - Superficie Scheda Normativa mq. 24.755. - Indice territoriale mc/mq. 0,31. - Cubatura ammissibile mc. 9.888. - Abitanti teorici insediabili n. 65. - Tipologia: villa, casa isolata, a schiera ed in linea;

N.	Denominazione	Rif. cart. Sc.1/1000	Principali caratteristiche di Scheda
15	Fontane - Via Isonzo	13.4.Q	- Superficie territoriale mq. 15.055.- - Superficie Scheda Normativa mq. 6.674. - Indice territoriale mc/mq. 0,86. - Cubatura ammissibile mc. 12.932. - Abitanti teorici insediabili n. 86. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
16	Carità - Via Pastro	13.4.R	- Superficie territoriale .mq. 15.501.- - Superficie Scheda Normativa mq. 7.661. - Indice territoriale mc/mq. 0,61. - Cubatura ammissibile mc. 9.492. - Abitanti teorici insediabili n. 63. - Tipologia: villa, casa isolata, schiera ed in linea;
17	Villorba - Via Miniatole	13.4.S	- Superficie territoriale mq. 13.812.- - Superficie Scheda Normativa mq. 7.979. - Indice territoriale mc/mq. 0,74. - Cubatura ammissibile mc. 10.156. - Abitanti teorici insediabili n. 67. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
18	Fontane - Via Fontane	13.4.T	- Superficie territoriale mq. 10.278.- - Superficie Scheda Normativa mq. 6.617. - Indice territoriale mc/mq. 0,88. - Cubatura ammissibile mc. 9.035. - Abitanti teorici insediabili n. 60. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
19	Catena - Via Seghere	13.4.U	- Superficie territoriale mq. 48.420.- - Superficie Scheda Normativa mq. 54.995. - Indice territoriale mc/mq. 1,55. - Cubatura ammissibile mc. 75.000. - Abitanti teorici insediabili n. 400. - Tipologia: a schiera ed in linea;
			Riepilogo: - Superficie territoriale complessiva ha 63.74.51. - Superficie complessiva schede " 51.21.28. - Volumetria complessiva mc. 457.585. - Abitanti teorici complessivi (dich.) n. 2.945. - Ab. teor. verificati (150 mc/ab.) " 3.049.-

1.4)- Norme Tecniche d'Attuazione:

Revisione completa del compendio al fine di rendere la normativa d'attuazione di Prg più aderente alle nuove esigenze verificatesi che hanno determinato la necessità dell'adozione della presente variante parziale.

Le modifiche apportate riguardano la ridefinizione degli indici di zona; la introduzione di nuove norme al fine di regolamentare nuove materie; l'adeguamento ed integrazione dei articoli esistenti in termini di contenuto e di riferimento normativo; la definizione di nuovi strumenti di controllo;

Si prescrivono i seguenti adeguamenti al fine di rendere le Norme tecniche di Prg adeguate alla legislazione vigente:

- Capo IV - Zone agricole:

La normativa di Piano deve essere adeguata alla Lr n. 18/2007, fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi in base alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire fatta all'Autorità comunale;

- Articolo n. 46 - Fascia di rispetto elettrodotti:

Si richiamano le previsioni della legislazione vigente in materia;

1.4a) - Allegato n. 1 delle Nta relativo al Piano d'Area delle Fontane Bianche:

Si richiamano le previsioni del Piano D'Area della Fontane Bianche, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 19 in data 9 marzo 1999.

La zonizzazione di Prg e la normativa proposta devono essere adeguati alle previsioni del vigente Piano d'Area Regionale.

1.4b) - Allegato n. 2 delle Schede Normative per le Zto C2/S:

Predisposizione del testo normativo delle n. 19 schede relative al riquadro n. 1.4 della presente relazione istruttoria:

N.	Scheda Norma	Testo Normativa di scheda - prescrizioni
1	Articolo n. 1	Nulla da osservare;
2	13.4.A.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,52 mc/mq - Effettiva mc/mq. 0,97.-
3	13.4.B.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,59 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,18.-
4	13.4.C.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,64 mc/mq - Effettiva mc/mq. 0,80.-
5	13.4.D.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,76 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,48.-
6	13.4.E.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,68 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,11.-
7	13.4.F.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,54 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,36.-
8	13.4.G.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,86 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,41.-
9	13.4.H.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,71 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,08.-
10	13.4.I.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,71 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,20.-
11	13.4.L.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,55 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,03.-
12	13.4.M.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,76 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,60.-
13	13.4.n.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,63 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 0,96.-
14	13.4.O.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,64 mc/mq - Effettiva mc/mq 1,37.-
15	13.4.P.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,31 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,32.-
16	13.4.Q.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,86 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 0,93;
17	13.4.R.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,61 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 0,75;
18	13.4.S.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,74 mc/mq. - Effettiva mc/mq: 0,81;
19	13.4.T.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,88 mc/mq. - Effettiva mq/mq. 0,95;
20	13.4.U.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a a 1,55 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 2,06;

1.5)- Fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo - Integrazione dell'elenco:

N.	Ditta Richiedente	Località	Intervento ammesso	Parere istr.
1	Bettiol Luigi	Villorba	Scheda n. 1: Intervento di accorpamento della volumetria in un unico sedime - grado di protezione 3 - prescrizioni generali sulla salvaguardia tipologica del volume;	Si concorda
2	Lazzari Guido	Catena	Scheda n. 12: Intervento di demolizione ed accorpamento dei volumi precari in unico sedime - Prescrizioni su rispetto delle distanze da confini e fabbricati - grado di protezione 3;	Si concorda;
3	Girardi Giorgio	Venturati	Scheda n. 14: Intervento di demolizione degli annessi esistenti ed il loro accorpamento in un unico sedime - Salvaguardia del volume principale esistente con grado di protezione 2;	Si concorda;
4	Libralesso Antonio	Fontane	Scheda n. 32: Intervento da realizzare in ampliamento dell'edificio esistente con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;
5	Cendron Augusto	Fontane	Scheda n. 36: L'intervento è subordinato a progettazione unitaria estesa a tutta l'area di pertinenza con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda
6	Zanatta Tiziano	Villorba	Scheda n. 39: Intervento limitato alla porzione individuata e subordinato a progettazione unitaria sull'area di pertinenza - Edificio con grado di protezione 3;	Si concorda
7	Zamboni Silverio	Catena	Scheda n. 40: Intervento da effettuare in ampliamento ad edificio esistente previa demolizione dei volumi superflui - Edificio con grado di protezione 3;	Si concorda
8	Zilli Albino	Villorba	Scheda n. 41: Intervento subordinato a progettazione unitaria sull'area di pertinenza con demolizione annessi e recupero del volume in unico sedime - Sono vietati i volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;

N.	Ditta Richiedente	Località	Intervento ammesso	Parere istr.
9	Salvador Silvano	Villorba	Scheda n. 45: Intervento da effettuare in ampliamento ad edificio principale con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;
10	Tonon Teresa	Villorba	Scheda n. 54: Intervento limitato alla porzione della planimetria con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;
11	Daniel Silverio	Villorba	Scheda n. 63: Intervento limitato alla porzione edificata individuata in planimetria con demolizione dei volumi non concessionari;	Si concorda;
12	Nardin Sergio	Catena	Scheda n. 64: Il recupero è limitato alla porzione edificata nella planimetria con obbligo di demolizione dei volumi esistenti non concessionari.-	Si concorda;

1.6 - Individuazione edifici di valore monumentale ed edilizia rurale di interesse tipologico:

N.	Denominazione	Località	Descrizione bene	Parere
1	Casa colonica	Via Piave, n. 205;	Edificio rurale di valore tipologico censito dal Catasto italiano (1830) - Volume inserito nel repertorio degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;	Si concorda;
2	Casa colonica	Via Galanti, n. 33;	Edificio rurale con tetto "a padiglione" censito dal Catasto italiano (1830) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e risanamento conservativo;	Si concorda;
3	Edificio di culto cattolico - Chiesa	Via Chiesa;	Edificio di culto cattolico - Chiesa di valore monumentale - Esempio di architettura neoclassica in buone condizioni di conservazione - Censito dal Catasto italiano (1830) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e risanamento conservativo;	Si concorda e si richiama l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, articolo n. 16;

N.	Denominazione	Località	Descrizione bene	Parere
4	Casa colonica	Via Galanti, n. 33	Edificio rurale di valore tipologico interessato da intervento di recupero - Censito dal Catasto italiano (1830) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e risanamento conservativo;	Si concorda;
5	Volume edilizio	Via Capitello, n. 45;	Edificio di valore tipologico partecipe ad agglomerato edilizio di tipologia composta - Censito dal Catasto italiano (1930) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;	Si concorda;
6	Casa colonica	Via Capitello, n. 44;	Edificio di valore tipologico censito dal catasto italiano (1830) - Gradi di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;	Si concorda;

2)- Verifica del dimensionamento:

Situazione demografica:

Sulla base dei dati esposti, si può rilevare che all'anno 2004 gli abitati residenti nel Comune erano n. 17335 e la popolazione residente è interessata sia da un saldo naturale, che da un saldo sociale entrambi positivi, considerato che il Comune è collocato geograficamente nella prima cintura urbana del Capoluogo di provincia, in ragione di n. 200 unità immigrate.

Si ritiene che l'incremento medio della popolazione nel decennio di validità della presente Variante parziale si possa ritenere pari all' 11,3% annuo fino a raggiungere nell'anno 2015 il n. 19.296 abitanti.

Fabbisogno residenziale:

- Abitanti residenti anno 2004	n.	17.335.
- Incremento della popolazione residente	"	1.959.
- Quota del 75% vani esistenti	"	18.409.
- Adeguamento standard mc/abitante	"	3.650.
- Sostituzione volumetria residenziale obsoleta o inadeguata	"	1.500.-
- Stima del fabbisogno residenziale	n.	25.518.

Dai dati sovraesposti si ritiene che il dimensionamento proposto dalla presente Variante parziale alle zone residenziali, pari a n. 26.612.- abitanti teorici per l'arco decennale di validità dello Strumento Generale è da ritenersi congruo.

3)- Verifica servizi e standard urbanistici:

aree per servizi	superfici mq.	abitanti teorici da relazione	dotazione procapite mq/ab
Fa Istruzione	247.491.-	26.612.-	9,30.-
Fb Interesse comune	352.581.-	26.612.-	13,25.-
Fc parco, gioco, sport	1.052.373.-	26.612.-	39,55.-
Fd Parcheggio	155.427.-	26.612.-	5,84.-
Totale	1.807.872.-	26.612.-	67,94.-

Dai dati esposti in relazione, si evidenzia che la dotazione di aree a standard di Piano è superiore alla soglia di Legge.

4)- Considerazioni:

La Variante parziale allo Strumento Generale vigente del Comune ha come obiettivo l'aggiornamento delle previsioni di Piano a seguito delle trasformazioni subite dal territorio comunale, per adeguare lo Strumento alle nuove esigenze verificatesi e per tutelare e valorizzare adeguatamente le risorse esistenti sul territorio sotto il profilo naturalistico, ambientale ed architettonico ed adeguando le specifiche norme di tutela.

La presente variante prende in considerazione i seguenti obiettivi:

- completamento ed ampliamento del tessuto urbano a vocazione residenziale o diversa attraverso la ridefinizione della zonizzazione esistente e la previsione di nuove aree di espansione residenziale;
- riorganizzazione e redistribuzione delle aree a servizi ed incremento delle medesime;
- adeguamento dello Strumento generale al Piano d'Area Regionale delle "Fontane Bianche";
- aggiornamento della schedatura delle attività produttive ricadenti in zona impropria;
- aggiornamento della schedatura degli annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
- adeguamento della rete viaria esistente e potenziamento della stessa in relazione alle esigenze del traffico e alla nuova previsione di nuove reti infrastrutturali;
- revisione ed adeguamento dei diversi vincoli di tutela ad infrastrutture esistenti ed alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed architettonico comunale;
- riorganizzazione e revisione dell'apparato normativo;
- elaborazione su supporto informativo della Strumento generale al fine di consentire una migliore gestione e consultazione da parte degli utenti;

5)- Conclusioni:

La variante parziale proposta appare meritevole di approvazione con le seguenti modifiche d'ufficio, ai sensi dell'articolo n. 45 della Lr n. 61/1985:

- a) Si richiamano le prescrizioni dei pareri dell'Ufficio Periferico del Genio civile di Treviso, riportati in premessa alla presente istruttoria sulle aree soggette a pericolosità idraulica "P2" da parte del P.A.I. fiumi Sile e Livenza;
- b) Sia prevista adeguata fascia arborea di filtro tra la zona di collegamento dell'area soggetta a Scheda Normativa n. 13.4.F e l'adiacente area commerciale, con oneri suddivisi, al fine di consentire per la residenza adeguate condizioni di vivibilità;
- c) Siano adeguate le previsioni del Piano d'Area Regionale delle "Fontane Bianche", approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 19 del 19 marzo 1999, suia in termini di zonizzazione che nella Normativa d'Attuazione;
- d) Adeguamento alle prescrizioni impartite per le Norme d'Attuazione proposte per l'adeguamento delle medesime alla nuova legislazione vigente;
- e) Adeguamento dell'indice territoriale effettivo delle Schede Normative, ai sensi dell'articolo n. 23 Lr n. 61/85, che potrà essere conseguito attraverso l'aumento dell'indice di 1,0 mc/mq e con l'aumento della superficie a standard secondario;

f) Scheda Normativa n. 13.4.U - Si suggerisce che in sede di attuazione del Piano Attuativo sia garantita la massima permeabilità con gli impianti sportivi collocati ad est;

6)- Osservazioni:

6.1)- Osservazioni pervenute nei termini e fuori termine, controdedotte con deliberazioni di Consiglio comunale: n. 42 in data 24 maggio 2005, n. 43 in data 25 maggio 2005 e n. 44 in data 26 maggio 2005, dove non si condivide il parere espresso dal Comune:

N.	Ditta osservante	Oggetto dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
192	Piovesan Renato ed altra n. 16045 del 23.05.2006	1)- L'osservante chiede l'eliminazione del vincolo posto sull'area di proprietà attualmente individuata quale "Zto Fa - Aree per l'Istruzione", modificando la destinazione urbanistica dell'area in Zto "E" agricola;	Accolta;	Respinta, in quanto viene ridotto uno standard di Piano;

6.2)- Osservazioni pervenute direttamente in Regione: n. 11, di cui il Comune ha fornito in via breve il proprio parere:

N.	Ditta osservante	Oggetto dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
RV1	Sig.ra Flavia Erri, per conto della Ditta Piave Sporting Club s.a.s. di Firenze; data 4 settembre 2006;	1)- Cambio di destinazione del terreno in proprietà da turistico-ricettivo a residenziale;	Respinta;	Si concorda;
RV2	Sig. Buosi Guerrino; data 23 ottobre 2006;	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da E3 ad E4;	Accogliabile, il nucleo viene esteso a sud;	Si concorda;
RV3	Bettiol Roberto ed altri; data: s.d.	1)- Incremento dell'indice di edificabilità della Scheda C2-S7 - Via Talpon da 0,54 a 0,70 mc/mq; 2)- Aumento dell'altezza massima consentita da mt. 7,5 a mt. 8,5;	1)- Respinta; 2)- Respinta;	1)- Accolta nei limiti del presente parere; 2)- Respinta;
RV4	Carraro Ivonne; data: s.d.	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da C2 a C1;	Respinta, non pertinente;	Si concorda;
RV5	Carraro Ivonne; Osservazione integrativa alla precedente punto n. 2; data: s.d.	V. punto precedente;		
RV6	Pasqualini Marilena ed altro; data: 23 gennaio 2007;	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da E3 a C1;	Respinta	Si concorda;

N.	Ditta osservante	Oggetto dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
RV7	Zambon Luigia ed altri; data: & aprile 2007;	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da C2-S ad E3;	Accogliabile	Si concorda;
RV8	De Biasi Elda; data: 7 maggio 2007;	Richiesta di edificare un fabbricato residenziale ed un annesso rustico;	Respinta;	Si concorda;
RV9	Amministrazione Comunale di Treviso; data: 21 maggio 2007 - Prot. n. 44835;	Ripristino della scheda 13.4.M;	Accogliabile;	Si concorda;
RV10	Bernardi Valter ed altro; data: 1 giugno 2007;	Cambio di destinazione del terreno in proprietà da E3 a E4;	Accogliabile;	Si concorda;
RV11	Gagno Immobiliare Costruzioni S.n.c.; data: 30 giugno 2007;	Eliminazione grado di protezione edificio - grado 2;	Respinta;	Si concorda;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con sei voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con l'introduzione di modifiche d'ufficio, ai sensi dell'articolo n. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

Elaborati grafici allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 11 febbraio 2005, come composta da:

- 1) Elab. 86 Tavola 13.1.1 Prg - Intero territorio comunale - Nord, in scala 1:5.000;
- 2) Elab. 87 Tavola 13.1.2 Prg - Intero territorio comunale - Centro, in scala 1:5.000;
- 3) Elab. 88 Tavola 13.1.3 Prg - Intero territorio comunale - Sud, in scala 1:5.000;
- 4) Elab. 92 Tavola 13.3.1 Prg - Zone significative - Venturali, in scala 1:2.000;
- 5) Elab. 93 Tavola 13.3.2 Prg - Zone significative - Villorba, in scala 1:2.000;
- 6) Elab. 94 Tavola 13.3.3 Prg - Zone significative - Castrette - Catena, in scala 1:2.000;
- 7) Elab. 95 Tavola 13.3.4 Prg - Zone significative - Zona Industriale, in scala 1:2.000;
- 8) Elab. 96 Tavola 13.3.5 Prg - Zone significative - San Sisto, in scala 1:2.000;
- 9) Elab. 97 Tavola 13.3.6 Prg - Zone significative - Carità-Lancenigo, in scala 1:2.000;
- 10) Elab. 98 Tavola 13.3.7 Prg - Zone significative - Fontane, in scala 1:2.000;
- 11) Elab. 99 Tavola 13.3.8 Prg - Zone significative - Chiesa Vecchia, in scala 1:2.000;
- 12) Elab. 100 Tavola 13.4.A - Scheda Normativa, scala 1:1.000;
- 13) Elab. 101 Tavola 13.4.B - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;

- 14) Elab. 102 Tavola 13.4.C - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 15) Elab. 103 Tavola 13.4.D - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 16) Elab. 104 Tavola 13.4.E - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 17) Elab. 105 Tavola 13.4.F - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 18) Elab. 106 Tavola 13.4.G - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 19) Elab. 107 Tavola 13.4.H - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 20) Elab. 108 Tavola 13.4.I - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 21) Elab. 109 Tavola 13.4.L - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 22) Elab. 110 Tavola 13.4.M - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 23) Elab. 111 Tavola 13.4.N - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 24) Elab. 112 Tavola 13.4.O - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 25) Elab. 113 Tavola 13.4.P - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 26) Elab. 114 Tavola 13.4.Q - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 27) Elab. 115 Tavola 13.4.R - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 28) Elab. 116 Tavola 13.4.S - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 29) Elab. 117 Tavola 13.4.T - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 30) Elab. 118 Tavola 13.4.U - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 31) Elab. 120 Edifici agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo -Nuove schede;
- 32) Elab. 121 Beni Ambientali e/o architettonici;
- 33) Elab. 125 Norme Tecniche d'Attuazione;
- 34) Elab. 126 Allegato 1 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area delle Fontane Bianche;
- 35) Elab. 127 Allegato 2 - Norme Tecniche di attuazione delle zone residenziali soggette a Scheda Normativa;
- 36) Elab. n. 128 Regolamento Edilizio.

Vanno visti n. 36 elaborati.

Allegato B

Valutazione Tecnica Regionale n. 43 del 5 febbraio 2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 5 febbraio 2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando con proposte di modifica la Variante parziale in oggetto ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 52729/57.09, in data 30 gennaio 2009 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 5 febbraio 2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 43 del 5 febbraio 2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 46 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato B1

Parere del Comitato. Argomento n. 43 in data 5 febbraio 2009

Premesse:

- il Comune di Villorba (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4499, in data 27 settembre 1990 e successivamente modificato;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 11 febbraio 2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante parziale al vigente Prg per le zone destinate a residenza, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 20699, in data 26 giugno 2006;

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 21 marzo 2007, sono state effettuate delle precisazioni in merito al contenuto delle varianti adottate con deliberazioni n. 6 e 7 in data 11 febbraio 2005;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante presente variante parziale è regolarmente avvenuta dal 18 febbraio 2005 al 19 marzo 2005, per giorni 30 consecutivi, come certificato nell'atto di protocollo n. 15379 in data 17 maggio 2006 ed a seguito della stessa sono pervenute:

- n. 5 osservazioni prima della pubblicazione degli atti di variante parziale avvenuta in data 18 febbraio 2005;
- n. 167 osservazioni pervenute nei termini;
- n. 18 osservazioni pervenute fuori termine, fino alla data del 16 maggio 2006;
- n. 4 osservazioni pervenute dopo la convocazione del Consiglio comunale;

- che sono state regolarmente riportate dal n. 1 al n. 189, compreso il n. 61bis, altre alle quattro osservazioni pervenute fuori termine pervenute dopo la convocazione del consiglio comunale per l'esame delle osservazioni e contrassegnate con le lettere "A-B-C e D", per un totale complessivo di n. 194 osservazioni che sono state controdedotte con deliberazioni del Consiglio comunale: n. 42 in data 24 maggio 2006; n. 43 in data 25 maggio 2006 e n. 44 in data 26 maggio 2006;

- l'avviso di adozione della variante parziale, di protocollo n. 5009 del 17 febbraio 2005, completo della deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 6 in data 11 febbraio 2005 e degli elaborati di di progetto di descrizione della variante, sono stati esposti alla visione del pubblico per giorni n. 30 consecutivi a decorrere dal giorno 18 febbraio 2005 e

nei termini previsti dalla Lr 27 giugno 1985 n. 61 e successive modificazioni, non sono pervenute osservazioni;

- direttamente alla Regione sono pervenute n. 11 osservazioni:

N.	Ditta osservante	Protocollo regionale	Data ricezione
RV 1	Sig.ra Flavia ERRI, per conto della Ditta Piave Sporting Club s.a.s. di Firenze; data 4 settembre 2006;	n. 552289;	27.09. 2006;
RV 2	Sig. Buosi Guerrino; data 23 ottobre 2006;	n. 610373;	24.10.2006;
RV 3	Bettiol Roberto ed altri; data: s.d.	n. 553693;	2 agosto 2005;
RV 4	Carraro Ivonne; data: s.d.	n. 31345;	17 gennaio 2006;
RV 5	Carraro Ivonne; Osservazione integrativa alla precedente punto n. 2; data: s.d.	n. 424523;	14 luglio 2006;
RV 6	Pasqualini Marilena ed altro; data: 23 gennaio 2007;	n. 39944;	23 gennaio 2007;
RV 7	Zambon Luigia ed altri; data: 6 aprile 2007;	n. 218553;	17 aprile 2007
RV 8	De Biasi Elda; data: 7 maggio 2007;	n. 270859;	15 maggio 2007;
RV 9	Amministrazione Comunale di Treviso; data: 21 maggio 2007 - Prot. n. 44835;	n. 294560;	25 maggio 2007;
RV 10	Bernardi Valter ed altro; data: 1 giugno 2007;	n. 328344;	8 giugno 2007;
RV 11	Gagno Immobiliare Costruzioni S.n.c.; data: 30 giugno 2007;	n. 375809;	3 luglio 2007;

Pareri:

- L'Unità di progetto "Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza", con sede presso il Genio civile di Treviso, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e stralci, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3637 in data 13 dicembre 2002, con referto n. 255299/46.14, in data 7 aprile 2005.

Le prescrizioni e stralci sono i seguenti:

Ad esclusione delle aree "I", "Q", "T", nelle quali, per quanto previsto dall'articolo n. 12 delle Nta del P.A.I. del Sile, è vietata ogni edificazione.

- Prescrizioni:

Con riferimento allo studio idraulico dall'ing. Lino Polastri:

- a) per ogni area di variante dovranno essere adottate integralmente le prescrizioni previste nelle schede allegate allo studio idraulico. Tali prescrizioni sono riassunte sinteticamente per ogni area di variante;

- b) I valori esatti relativi al volume di invaso della vasca volano a al numero di pozzi perdenti necessari per ogni area di variante, dovranno essere comunicati dal tecnico estensore dello studio idraulico sia al Comune che allo scrivente Ufficio, con apposita documentazione integrativa;
- c) In considerazione della scarsa efficacia di funzionamento dei pozzi perdenti in situazioni di falda freatica quasi affiorante, per le aree di espansione edilizia previste in prossimità della fascia delle risorgive (aree: N,M,LS,LN,H,R,G,U) il volume di invaso della vasca volano dovrà essere non inferiore a 300 metri cubi per ettaro di nuova superficie urbanizzata;
- d) Per la nuova viabilità, oltre alle prescrizioni costruttive già indicate nello studio idraulico, dovrà essere adottato il valore di 700 metri cubi per ettaro di superficie asfaltata per il dimensionamento della capacità d'invaso dei fossi laterali di guardia;
- e) In corrispondenza delle rotatorie dovranno essere previsti adeguati sistemi per il trattamento delle acque inquinate di prima pioggia. Analoghi dispositivi dovranno essere realizzati anche per parcheggi e viabilità di accesso alle lottizzazioni;
- f) In merito alla possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, lo scrivente Ufficio esprime parere negativo, anche ai sensi dell'articolo n. 41, comma 1°, D. Lgs. n. 152/99. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- g) Tuttavia, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover definire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti/comparti, assumendosi quindi l'onere di realizzare, con fondi accantonati, un complesso organico ed efficiente di interventi;
- h) Lo scarico di acque di pioggia o depurate nei fossati e corsi d'acqua deve avvenire con le modalità e limitazioni che saranno indicate dall' Ente gestore degli stessi (Consorzi di Bonifica o Genio civile) a tutela dell'idoneità all'uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e la tutela della sicurezza idraulica del territorio;
- Detto referto è stato rettificato con nota del medesimo Ente, n. 364231/46.14, in data 17 maggio 2005, che recita:
 "Con la presente si rettifica il parere espresso in merito alla variante in oggetto, con nota n. 255299/46.09 in data 7 aprile 2005. A causa di una poco opportuna scelta delle colorazioni utilizzate nella tavola "Rischio idraulico e viabilità", costituente l'allegato B della valutazione di compatibilità idraulica, le aree di variante I,Q,T, sono state erroneamente considerate ricadenti in zone classificate ad "elevata pericolosità", P3, secondo il "Piano di Assetto Idrogeologico del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza" (in seguito denominato P.A.I.). Ad un esame più attento, esse sono risultate appartenere invece alle classi di pericolosità "moderata P2". Pertanto nelle aree citate potrà essere ammessa la nuova classificazione, con i limiti imposti dalle Norme D'Attuazione del PAI valide per le aree P2, in particolare quanto espresso dall'articolo n. 13, comma a, che consente "nuove costruzioni purchè all'interno di centri edificati e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano di campagna".

- L'Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso - Dipartimento di Prevenzione, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in data 1 marzo 2005, con referto n. 1403:

Tale parere recita:

- Regolamento Edilizio Comunale:

Articolo	Emendamenti e prescrizioni introdotte
Articolo n. 24	- comma 2°: dopo il termine "cavedio", aggiungere, "ferme restando le superfici minime di cui al comma successivo"; - comma 3°: sostituire "con le dimensioni minime dei cavedi non devono essere inferiori a: Altezza Area Lato Minore Diametro Fino a mt. 8,50 mq. 12,00 ml. 3,00 ml. 4,00 Oltre " 8,50 " 16,00 " 4,00 " 4,50 Vedi "Regolamento Edilizio Tipo Regionale di cui alla Dgr n. 34/CR del 20 marzo 2001; - aggiungere alla fine. "Deve essere garantita l'accessibilità per la manutenzione ordinaria";
Articolo n. 35	- Portici di uso pubblico - comma 8°, sostituire "m.2 con m. 2,50" e "m. 2.70 con m. 3";
Articolo n. 47	- comma 7°: sostituire "il responsabile dell'igiene pubblica" con "autorità competente";
Articolo n. 51	- comma 3°: togliere "su conforme parere del responsabile dell'igiene pubblica";
Articolo n. 54	- Locali abitabili: togliere il 3° capoverso;
Articolo n. 55	- Cucine: devono avere una superficie minima di mq. 9,00;
Articolo n. 56	- Servizi igienici: comma 1°. dopo "wc" aggiungere "di almeno mt. 4,00 di superficie e dotati di finestra apribile pari ad almeno mq. 0,60"; - gli eventuali ricambi artificiali siano pari ad almeno 6 vol./ora se in aspirazione continuata e 12 vol./ora se in aspirazione forzata intermittente; - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; - avere accesso da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
Articolo n. 57	- le rampe delle scale non possono avere larghezza inferiore a mt. 1,00, dovranno comunque presentare una illuminazione ed aerazione naturale diretta minima di mq. 1,00 per ciascun piano ed inoltre va chiarito che l'altezza del parapetto o ringhiere (comma 9°) dovrà essere pari ad almeno ml. 1,00 da cm. 50 al piano terra e per il piano primo e secondo, mentre il terzo piano dovrà essere di almeno ml. 1,20;
Articolo n. 60	- comma 1°: lettera b), aggiungere dopo "locale" - "dovrà comunque presentare una superficie apribile pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta"; - al termine del comma aggiungere dopo il Dm 18.05.1976: "e del Dpcm 23.12.2003;
Articolo n. 63	- 1° capoverso: dopo "Prg" aggiungere " e del Dm 5/7/1975"; - sostituire il 2° capoverso con quanto segue: "Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero animali, fienile e depositi di materiali soggetti a fermentazione";
Articolo n. 66	- stralciare il terzo comma in quanto di difficile applicazione;
Articolo n. 71	- 6° comma: dopo il termine "adeguata", aggiungere "finestratura apribile comunque non inferiore a 1/20 della superficie di pavimento dei locali"; - 11° comma: dopo "limitrofi", aggiungere "e non meno di mt. 50 dai centri abitati esistenti e previsti"; aggiungere, inoltre "le concimaie non devono distare meno di mt. 200 da pozzi, cisterne e/o prese d'acqua potabile";
Articolo n. 76	- comma 1°: sostituire "2 del traffico" con "geologiche";

- Norme Tecniche d'Attuazione:

Articolo	Emendamenti e prescrizioni introdotte
Articolo n. 27	Capo IV° - Zone agricole: - Generalità: per gli edifici di nuova costruzione, ristrutturazione, etc., valgono le norme del Dm 5 luglio 1975;

- Indicazioni:

- 1) Per gli edifici agricoli non più funzionali al fondo (Elaborato n. 120), non essendo chiaramente indicate, negli elaborati tecnici, la destinazione d'uso degli stessi, l'uso a cui questi saranno adibiti dovrà essere conforme alle norme tecniche igienico sanitarie, nonché alle caratteristiche igieniche del territorio comunale;
 - 2) Relativamente alla variante cartografica, gli snodi accesso alla viabilità esistente ed a quella di progetto, sia in sede di realizzazione opportunamente definita, al fine di evitare eventuali incidenti stradali;
 - 3) Gli edifici da realizzarsi nelle aree sottostanti alle linee elettriche (Tav. 13/4/M - 13/4/N 13/4/P e 13/4U), nel caso queste siano ad altra tensione, dovranno tenere conto delle disposizioni di cui alla Lr n. 27 del 30 giugno 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 4) Si ritiene utile vengano realizzate idonee quinte arboree di protezione da eventuali agenti inquinanti atmosferici, (chimico-fisici/gas-rumori), per gli edifici da erigere lungo le vie pubbliche previsti nelle tavole 13/4/G (peraltro indicata parzialmente nella tavola) - 13/4/L - 14/4/O, ove l'erigendo edificio viene a prospettare verso un manufatto ad uso produttivo tavola n. 13/4/N;
 - 5) Si ricorda che, essendo ai sensi del 4° comma dell'articolo n. 39 del D.Lgs. n. 258/2000 "vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee". È opportuno, nelle more dell'emanazione da parte dell'Ente Regionale della disciplina relativa alle modalità di sversamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, come previsto dal 3° comma dell'articolo n. 39 del D.Lgs. n. 258/2000, di consigliare la realizzazione di un idoneo sistema di disoleazione e decantazione delle acque provenienti dai tetti e dalle aree pavimentate impermeabili dei singoli lotti edificabili;
- La Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua - Servizio Geologia, ha espresso espresso parere verbale di compatibilità favorevole di tutto il territorio comunale sotto il profilo geologico alla variante parziale.
- La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, nella seduta del Comitato in data 18 giugno 2007 ha preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 122/07, dove "Prendono atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio dr.urb. Raffaele Gerometta, il quale afferma "che non è probabile possano verificarsi effetti significativi sul sito Natura 2000 per le modifiche apportate al Prg vigente" - Codice Sito Natura 2000. SIC/Zps IT 3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo";
- Sono state somministrate le seguenti prescrizioni:
- a) Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
 - b) la progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di

sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;

- c) Siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acqueo principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell'erpeto fauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat;
- Visto il precedente parere del Valutatore Tecnico Regionale, espresso ai sensi dell'articolo n. 27 della Lr 13 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni, nella seduta del 30 aprile 2008, con parere n. 161;
- Visto il parere della IIa Commissione Consiliare Regionale, espresso a maggioranza nella seduta del 13 gennaio 2009, con parere n. 608, "chiedendo alla Giunta regionale di valutare l'opportunità di provvedere ai sensi dell'articolo n. 46 della Legge regionale n. 61/1985 per l'accoglimento delle osservazioni pervenute direttamente in Regione di cui al paragrafo n. 6.2) del parere del Comitato nonché dell'osservazione n. 68 già presentata dalla Signora Lorenzon Dina".

1- La variante parziale al Prg:

1.1) - Procedura e grafie:

La variante parziale al Prg del Comune di Villorba è stata redatta sulla base delle analisi previste dalle simbologie regionali unificate di cui alla Dgr n. 2705 del 24 maggio 1983.

Gli elaborati di progetto predisposti sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 ed in scala 1:2.000, risultano conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione regionale, oltre che in sostanziale sintonia con le succitate grafie e simbologie regionali unificate.

1.2) - Elaborati grafici di descrizione della Variante al Prg:

Elaborati di analisi:

Cartografie:

1. Inquadramento territoriale:

Elab. 1 Tav. 1.1 Ambiti amministrativi e barriere territoriali scala 1:20.000

Elab. 2 Tav. 1.2 Programmazione e pianificazione superiore scala 1:20.000

Elab. 3 Tav. 1.3 Mosaico degli strumenti urbanistici scala 1:20.000

Elab. 4 Tav. 1.4 Infrastrutture e vincoli scala 1:20.000

2. Quadro normativo locale:

Elab. 5 Tav. 2.1 Ambiti amministrativi locali scala 1:10.000

Elab. 6 Tav. 2.2 Pianificazione comunale in atto scala 1:10.000

Elab. 7 Tav. 2.3 Attuazione del piano scala 1:10.000

Elab. 8 Tav. 2.4 Vincoli e servitù scala 1:10.000

Elab. 9 Tav. 2.5 Beni culturali scala 1:10.000

3. Formazione storica

Elab. 10 Tav. 3.1 Analisi storica dell'insediamento scala 1:20.000

Elab. 11.a Tav. 3.2.a Classi di età edifici scala 1:5.000

Elab. 11.b Tav. 3.2.b Classi di età edifici scala 1:5.000

4. Morfologia insediamento

Elab. 12 Tav. 4.1 Densità edificatorie scala 1:10.000

Elab. 13.a Tav. 4.2.a Tipologie edifici scala 1:5.000

Elab. 13.b Tav. 4.2.b scala 1:5.000

Elab. 14.a Tav. 4.3.a Distribuzione territoriale alloggi scala 1:5.000

- Elab. 14.b Tav. 4.3.b Distribuzione territoriale alloggi scala 1:5.000
5. Uso suolo e fabbricati
- Elab. 15.a Tav. 5.1.a Destinazioni d'uso dell'edificato scala 1:5.000
- Elab. 15.b Tav. 5.1.b Destinazioni d'uso dell'edificato scala 1:5.000
- Elab. 16.a Tav. 5.2.a Uso del suolo scala 1:5.000
- Elab. 16.b Tav. 5.2.b Uso del suolo scala 1:5.000
- Elab. 17.a Tav. 5.3.a Servizi e impianti di interesse comune scala 1:5.000
- Elab. 17.b Tav. 5.3.b Servizi e impianti di interesse comune scala 1:5.000
6. Infrastrutture:
- Elab. 18 Tav. 6.1 Infrastrutture di collegamento scala 1:10.000
- Elab. 19 Tav. 6.2 Infrastrutture tecnologiche a rete scala 1:10.000
7. Geologia:
- Elab. 20 Tav. 7.1 Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 21 Tav. 7.2 Carta geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 22 Tav. 7.3 Carta idrogeologica - acque superficiali scala 1:10.000
- Elab. 23 Tav. 7.4 Carta idrogeologica - acque sotterranee scala 1:10.000
- Elab. 24 Tav. 7.5 Carta delle vulnerabilità delle acque sotterranee scala 1:10.000
- Elab. 25 Tav. 7.6 Carta delle penalità ai fini edificatori scala 1:10.000
8. Settore primario:
- Elab. 26 Tav. 8.1 Carta della classificazione agronomica dei terreni scala 1:10.000
- Elab. 27 Tav. 8.2 Carta delle colture intensive e di pregio scala 1:10.000
- Elab. 28 Tav. 8.3 Carta della tutela invest. e dell'integrità del territorio scala 1:10.000
- Elab. 29 Tav. 8.4 Carta della classific. socio-economica delle aziende scala 1:10.000
- Elab. 30 Tav. 8.5 Carta del paesaggio agrario scala 1:10.000
9. Popolazione e attività:
- Elab. 31 Tav. 9.1 Consistenza e struttura della popolazione
- Elab. 32 Tav. 9.2 Attività economiche
- Relazioni:
- Elab. 33 Relazione geologica
- Elab. 34 Relazione agronomica
- Elab. 35 Relazione socio-economica
- Elab. 36 Relazione di sintesi delle analisi
- Richieste varianti al Prg:
- Elab. 37 Elenco richieste
- Elab. 38 Mappatura richieste su carta tecnica regionale scala 1:10.000
- Elab. 39 Mappatura richieste su ortofoto scala 1:10.000
- Patrimonio immobiliare:
- Elab. 40 Tav. Individuazione isolati scala 1:10.000
- Elab. 41 Schede A - isolati dal n° 1 al n° 10
- Elab. 42 Schede A - isolati dal n° 11 al n° 20
- Elab. 43 Schede A - isolati dal n° 21 al n° 30
- Elab. 44 Schede A - isolati dal n° 31 al n° 40
- Elab. 45 Schede A - isolati dal n° 41 al n° 50
- Elab. 46 Schede A - isolati dal n° 51 al n° 60
- Elab. 47 Schede A - isolati dal n° 61 al n° 70
- Elab. 48 Schede A - isolati dal n° 71 al n° 80
- Elab. 49 Schede A - isolati dal n° 81 al n° 90
- Elab. 50 Schede A - isolati dal n° 91 al n° 100
- Elab. 51 Schede A - isolati dal n° 101 al n° 110
- Elab. 52 Schede A - isolati dal n° 111 al n° 120
- Elab. 53 Schede A - isolati dal n° 121 al n° 130
- Elab. 54 Schede A - isolati dal n° 131 al n° 140
- Elab. 55 Schede A - isolati dal n° 141 al n° 150
- Elab. 56 Schede A - isolati dal n° 151 al n° 160
- Elab. 57 Schede A - isolati dal n° 161 al n° 170
- Elab. 58 Schede A - isolati dal n° 171 al n° 180
- Elab. 59 Schede A - isolati dal n° 181 al n° 190
- Elab. 60 Schede A - isolati dal n° 191 al n° 200
- Elab. 61 Schede A - isolati dal n° 201 al n° 210
- Elab. 62 Schede A - isolati dal n° 211 al n° 220
- Elab. 63 Schede A - isolati dal n° 221 al n° 230
- Elab. 64 Schede A - isolati dal n° 231 al n° 240
- Elab. 65 Schede A - isolati dal n° 241 al n° 245
- Elab. 66 Schede A1 - fascicolo 1
- Elab. 67 Schede A1 - fascicolo 2
- Elab. 68 Schede A1 - fascicolo 3
- Elaborati Prg vigente:
- Tavola 13.1.1 Intero territorio comunale - nord scala 1:5.000
- Tavola 13.1.2 Intero territorio comunale - centro scala 1:5.000
- Tavola 13.1.3 Intero territorio comunale - sud scala 1:5.000
- Tavola 13.3.1 Zone significative - Venturali scala 1:2.000
- Tavola 13.3.2 Zone significative - Villorba scala 1:2.000
- Tavola 13.3.3 Zone significative - Catena scala 1:2.000
- Tavola 13.3.4 Zone significative - Carità - Lancenigo scala 1:2.000
- Tavola 13.3.5 Zone significative - Fontane scala 1:2.000
- Tavola 13.3.6 Zone significative - Chiesa Vecchia scala 1:2.000
- Tabella di verifica del dimensionamento
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento Edilizio
- Elaborati di progetto
- Tavole di sintesi delle analisi:
- Elab. 80 Tavola 10.1 Vincoli scala 1:10.000
- Elab. 81 Tavola 10.2 Invarianti scala 1:10.000
- Elab. 82 Tavola 10.3 Fragilità scala 1:10.000
- Elab. 83 Tavola 11.1 Mobilità - Classificazione funzionale scala 1:10.000
- Elab. 84 Tavola 11.2 Mobilità - Linee e trasporti pubblici scala 1:10.000
- Elab. 85 Tavola 12.1 Reti tecnologiche e servizi scala 1:10.000
- Tavole di progetto:
- Elab. 86 Tavola 13.1.1 Prg - Intero territorio comunale - Nord scala 1:5.000
- Elab. 87 Tavola 13.1.2 Prg - Intero territorio comunale - Centro scala 1:5.000
- Elab. 88 Tavola 13.1.3 Prg - Intero territorio comunale - Sud scala 1:5.000
- Elab. 89 Tavola 13.1.1 Prg - Vincoli - Nord scala 1:5.000
- Elab. 90 Tavola 13.1.2 Prg - Vincoli - Centro scala 1:5.000
- Elab. 91 Tavola 13.1.3 Prg - Vincoli - Sud scala 1:5.000
- Elab. 92 Tavola 13.3.1 Prg - Zone significative - Venturali scala 1:2.000
- Elab. 93 Tavola 13.3.2 Prg - Zone significative - Villorba scala 1:2.000

- Elab. 94 Tavola 13.3.3 Prg - Zone significative - Castrette - Catena scala 1:2.000
- Elab. 95 Tavola 13.3.4 Prg - Zone significative - Zona Industriale scala 1:2.000
- Elab. 96 Tavola 13.3.5 Prg - Zone significative - San Sisto scala 1:2.000
- Elab. 97 Tavola 13.3.6 Prg - Zone significative - Carità-Lancenigo scala 1:2.000
- Elab. 98 Tavola 13.3.7 Prg - Zone significative - Fontane scala 1:2.000
- Elab. 99 Tavola 13.3.8 Prg - Zone significative - Chiesa Vecchia scala 1:2.000
- Elab. 100 Tavola 13.4.A - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 101 Tavola 13.4.B - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 102 Tavola 13.4.C - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 103 Tavola 13.4.D - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 104 Tavola 13.4.E - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 105 Tavola 13.4.F - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 106 Tavola 13.4.G - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 107 Tavola 13.4.H - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 108 Tavola 13.4.I - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 109 Tavola 13.4.L - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 110 Tavola 13.4.M - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 111 Tavola 13.4.N - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 112 Tavola 13.4.O - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 113 Tavola 13.4.P - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 114 Tavola 13.4.Q - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 115 Tavola 13.4.R - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 116 Tavola 13.4.S - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 117 Tavola 13.4.T - Scheda Normativa scala 1:1.000
- Elab. 118 Tavola 13.4.U - Scheda Normativa scala 1:1.000

Elaborati descrittivi:

- Elab. 119 Tabella verifica del dimensionamento;
- Elab. 120 Edifici agricoli non funzionali alla conduzione del fondo - Nuove schede;
- Elab. 121 Beni ambientali e/o architettonici;
- Elab. 122 Valutazione di compatibilità idraulica;
- Elab. 123 Valutazione di incidenza;
- Elab. 124 Relazione illustrativa;
- Elab. 125 Norme Tecniche di Attuazione;
- Elab. 126 Allegato 1 - Norme tecniche di attuazione del Piano d'Area delle Fontane Bianche;
- Elab. 127 Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione delle zone residenziali soggette a scheda normativa;
- Elab. 128 Regolamento Edilizio;

1.3 - Descrizione della variante adottata:

1.3a - Zonizzazione:

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
1	Intero terr.	Individuazione edifici non più funzionali al fondo;		
2	Villorba	Inserimento edificio non più funzionale al fondo - Via Rocchette;		
3	Catena	Inserimento edificio non più funzionale al fonso - Via Postioma;		
4	Intero terr.	Viabilità - individuazione percorsi ciclopedonale esistenti		

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
5	Intero terr.	Viabilità - Individuazione percorsi ciclopedonali di progetto;		
6	Intero terr.	Viabilità - Individuazione percorsi pedonali di ecologici;		
7	Carità	Individuazione perimetro Piruea, tra via Roma ed il canale Pavesella;	D1bis/1	D1/bis
8	Carità	Individuazione perimetro Piruea, via XX Settembre;	C3/A - Fb;	C3/A - Fb;
9	Venturali	Individuazione perimetro di Piano attuativo confermato - Divisione Zto per esclusione sede stradale - Via Campagnola;	C2/2 - C2/1	C2/2
10	Villorba	Individuazione perimetro di Piano attuativo confermato - Tra via Caseggiato e Centa;	C2/4	C2/5 parte;
11	Villorba	Identificazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Caseggiato e Centa;	C2/5 - Verde sport	C2/1 - gioco, Verde gioco, sport
12	Villorba	Individuazione perimetro di Piano attuativo confermato - Tra via Caseggiato e Centa;	C2/7	C2/2
13	Villorba	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Vazzole e Morganelle;	C2/8	C2/3
14	Castrette	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Guizze;	C2/9	C2/4
15	Castrette	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Roma;	D2/2	D2/2
16	Castrette	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Roma e via Postioma;	D2/4;D2/5;Fc/11;F4/7: F4/6;C2/11 parte;	D2/4;D2/6;P; C2/7 parte;V;
17	Catena	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Pinarello;	C2/13;C2/14 parte;F4/13 parte;Fc/58 parte;	C2/1;C2/2 parte;P parte;V parte;
18	Catena	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Pinarello e Talpon;	C2/14 parte;	C2/2 parte;
19	Catena	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra Via Marconi e Ferrovia;	C2/15	C2/3
20	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra Via Roma ed il canale Pavesella;	C1/64 parte	C1/12 parte
21	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra via Roma ed il canale Pavesella;	C2/17	C2/4
22	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via Dante;	C2/22; C1/84 parte;	C2/2; C1/15 parte;C1/34 parte;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
23	Carità	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Via XX Settembre;	C3/1;C3/2;C3/3;C3/4;F4/23;F4/24;Fc/47;	C3/3;
24	S.Sisto	Individuazione perimetro Piano attuativo confermato - Tra Via Monte Grappa e via Due Acque;	C2/20;	C2/23
25	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Pia-vesella;	C1S/1; F4/32;	C1s/2; P;
26	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C3/8;	C3/2;
27	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Tra via Fontane e via Perine;	C2/28;	C2/2
28	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C2/29;	C2/1;
29	Fontane Chiesa Nuova	Modifica da obbligo S.U.A. a Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C2/30;	C2/3;
30	Fontane Chiesa Nuova	Individuazione di Piano attuativo confermato - Via Fontane	C3/7;	C3/1;
31	Fontane Chiesa Vecchia	Individuazione di perimetro Piano attuativo confermato - Via Fontane;	C2/30; F4/11;	C2/2;P;
32	Villorba	Inserimento di perimetro di Area di degrado - Divisione Zto per esclusione sede stradale - Via Centa;	A/1;A/2;	A/1;
33	Villorba	Inserimento di perimetro Area di degrado - Divisione per esclusione della sede stradale - Via Caseggiato;	A/3;A/4;A/5;	A/2
34	Villorba	Inserimento di perimetro Area di degrado - Via Centa;	A/6;	A/3;
35	San Sisto	Inserimento di perimetro Area di degrado - Via Monte Grappa;	A/11; A/12; A/13;	A/1;
36	San Sisto	Inserimento di perimetro Area di degrado:	A/14;	A/2;
37	San Sisto	Inserimento di perimetro Area di degrado - Via Monte Grappa;	A/15; Verde Privato; A/3;	A/3;
38	Catena	Eliminazione perimetro di degrado in Area sita in Via Marconi;	C1/S/2	C1/S1;
39	Carità	Inserimento perimetro Area di degrado - Piazza Umberto I°;	A/16;B/9 parte;Verde privato - parte; F4/12;Fb/19;Fb/18; Fa/6 parte;	A1;B1 parte;Verde privato parte; Attrezzature di Interesse comune parte; P;
40	Fontane Chiesa Nuova	inserimento perimetro Area di degrado - Via Giavera;	A/17;A/18;A/19; A/20;	A/1;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
41	Fontane Chiesa Vecchia;	Inserimento perimetro Area di degrado - Vicino ippodromo;	A/21;	A/1;
42	Fontane Chiesa Vecchia	Eliminazione perimetro Area di degrado;	C2/30;	C2/3;
43	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale - Ridefinizione perimetro;	B/2;	B/3;
44	Castrette	Eliminazione obbligo di S.U.A. - Via Verdi;	D/2/1/1;	D2;
45	Intero territorio comunale	Inserimento perimetro obbligo S.U.A. per schede normative - Vie: Venturali, Campagnola, Villorba sud; Lo Stradone; Villorba est; Morgarella; Castrette nord; Guizze; Castrette sud; Centa; Catena; Talpon; Carità; Canova; Fontane nord; Manzoni; Fontane ovest; Giavera; Fontane sud; Cave;	C2/S	Altre destinazioni diverse dalla residenza;
46	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Cantiere edile in Via Furlane;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
47	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Gruppo Distribuzione Petroli - Via Centa;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
48	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Bianchin Arredo Bagno - Via Centa;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
49	Intero territorio comunale	Inserimento attività da trasferire - Falegnameria SB Snc in via Lo Stradone;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
50	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Armadio Trasporti in Via Postioma;		Individuazione attività da trasferire;
51	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Ditta Camarotto Tiziano Autotrasporti in via Marconi;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
52	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Ditte Edil Strade e Ditta Masarotto Rino in via 25 Aprile;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
53	Intero territorio comunale	Individuazione attività da trasferire - Ditta Piovesan Maurizio Combustibili - Via Piave;		Individuazione attività produttiva da trasferire;
54	Intero territorio comunale	Individuazione del vincolo paesaggistico lungo corsi d'acqua - Torrente Giavera; Pecorelle; Limbraga; Melma ed il Rio Rui;		Individuazione fascia vincolata D.L. n. 42/04 e successive modificazioni;
55	Intero territorio comunale	Inserimento fascia di rispetto metanodotto;		Individuazione del vincolo;
56	Villorba	Modifica del perimetro della Zto per adeguamento al 2000 - Via Morgarella;	C1/29; C1/30	C1/14;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
57	Lancenigo	Modifica del perimetro di vincolo architettonico per adeguamento al 2000 - Villa Gradonigo;	Verde Privato;	Verde Privato;
58	Intero territorio comunale	Aggiornamento della viabilità di progetto, collegamento S. Artemio - Catena da via della Cartiera a S.Sisto e da via Grave a S.Artemio;		Adeguamento dei tracciati viabilistici;
59	Fontane	Aggiornamento dei tracciati della viabilità di progetto da via Trieste a via Fosse;		Adeguamento tracciati viabilistici;
60	Fontane	Aggiornamento della viabilità di progetto da via Fosse a via Giavera - Lo S.U.A. comprende il collegamento della nuova viabilità a via Silvello;		Adeguamento tracciati viabilistici;
61	Castrette	Aggiornamento della viabilità di progetto, continuazione di via Donizetti verso via Guizze;		Adeguamento tracciati viabilistici;
62	Intero territorio comunale	Individuazione del distributori di carburante esistenti;		Individuazione attività;
63	Intero territorio comunale	Inserimento delle fasce di rispetto stradale di competenza alla viabilità di progetto;		Inserimento fasce di rispetto di mt. 20 e 40;
64	Villorba	Inserimento del perimetro di vincolo ai sensi del D.L. n. 42/04 a "Villa Fanna" in via Campagnola;		Inserimento del vincolo di tutela bene monumentale;
65	Villorba	Inserimento del vincolo di tutela dei pozzi di prelievo acquedottistico;		Inserimento del perimetro di vincolo;
66	Castrette	Rettifica del perimetro della Zto D2/3 - Via della Cartiera;	D2/3	"E" agricola;
67	Catena	Inserimento del perimetro di rispetto idraulico e di cava a sito estrattivo in adiacenza dell'autostrada A27;		Inserimento del vincolo;
68	Castrette	Modifica della destinazione di Zto tra via Postina, Roma, Villa Marconi;	Fb/11,Fb/12 ed Fb13:	"E2" agricola;
69	Carità	Rettifica del perimetro area a parcheggio in adiacenza alla ferrovia e sul retro del Palaverde;	Fc/32	Area a attrezzata a parco, gioco e sports;
70	Lancenigo	Ridefinizione del perimetro di vincolo paesaggistico in via Galanti;	Verde privato	"E2" agricola;
71	Lancenigo	Modifica perimetro della Zto e conseguente rettifica della fascia di rispetto cimiteriale;	Fb	"E2" agricola;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
72	Fontane Chiesa Vecchia	Inserimento bene tutelato ai sensi dell'articolo n. 49 del D.L. n. 490/99 ora articolo n. 45 del D.L. n. 42/04 e successive modificazioni; A sud Ippodromo di S. Artemio.-	Verde privato	Verde privato
73	Venturari	Modifica Zto Il perimetro dello S.U.A. comprende anche vicolo Cristallo in zona C1;	C2.S/1	E2 agricola
74	Venturari	Modifica Zto Lo stralcio è stato conteggiato nel dimensionamento di Piano;	C2.S/1	E2 agricola
75	Villorba	Modifica Zto	C2.S/2	E2 agricola
76	Villorba	Modifica Zto Riduzione pari a mq. 1.440 di superficie;	C2.S/2	C1/6
77	Villorba	Divisione Zto	C1/22	C1/6
78	Villorba	Divisione Zto	C1/21	C1/6
79	Villorba	Modifica Zto	C2.S/3	Parte di A
80	Villorba	Modifica Zto	C2.S/3	F3
81	Castrette	Modifica Zto	C2.S/6	E2 agricola
82	Castrette	Modifica Zto	C2.S/5	E2 agricola
83	Catena	Modifica Zto	C2.S/7	Parte di E2
84	Carità-Lancenigo	Modifica Zto	C2.S/11	E2 agricola
85	Carità - Lancenigo	Modifica Zto Riduzione pari a mq. 1.263 Progetto di collegamento dei Vicoli Lazio e Roma a via Canova e chiusura dell'accesso dei medesimi a via Pontebana;	C2.S/11	C1
86	Fontane Nord	Modifica Zto Progetto di collegamento di via Julia con Manzoni;	C2.S/13	Parte di E3
87	Fontane Nord	Modifica Zto	C2.S/13	Parte di E2
88	Fontane Ovest	Modifica Zto	C2.S/14	Parte di E2
89	Fontane Ovest	Modifica Zto	C2.S/14	Parte di E3
90	Fontane Sud	Modifica Zto	C2.S/16	Parte di E3
91	Fontane Sud	Modifica Zto L'area di mq. 5.971 è stata stralciata anche dal dimensionamento di Piano;	C2.S/16	Parcheggio
92	Fontane sud	Modifica Zto Progetto di raddoppio della strada di accesso al cimitero	C2.S/18	Parte di E3
93	Chiesa vecchia	Modifica Zto	C2.S/18	Parte di E3
94	Chiesa vecchia	Modifica Zto	C2.S/19	Parte di E3
95	Villorba	Modifica Zto	C2 S/4	Parte di E4
96	Catena	Modifica Zto	C2 S/9	Parte di E2

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
97	Catena	Modifica Zto	C2 S/9	Stralcio parcheggio
98	Catena	Modifica Zto	C2 S/8	Parte d'E2
99	Carità	Ridefinizione perimetro di zona A	Verde privato	A Centro storico
100	Fontane	Modifica Zto	C2 S/15	Parte di E2
101	Carità	Modifica Zto	C2 S/12	Parte di E2
102	Carità	Esclusione verde	E4/31	E4 agricola
103	Catena	Modifica Zto	C2 S/10	Fb
104	Carità - Lancenigo	Stralcio Adeguato il dimensionamento di Piano - (mq. 4.427)	E2 agricola	P/6
105	Carità-Lancenigo	Modifica perimetro Riduzione superficie di mq. 1.500	C1/94	C1/24
106	Carità-Lancenigo	Modifica perimetro e numerazione di Zto Riduzione della superficie di mq. 1.817	C1/63	C1/34
107	Fontane	Suddivisione in due zone della Zto originaria	C2/23; C2/24;	C2/5
108	Castrette	Divisione di Zto per inserimento di strada	D1/9,D1/11	D1
109	Villorba	Ridefinizione perimetro di zona E4	Verde privato	E4
110	Villorba	Cambio di destinazione	F4/3	Verde privato
111	Villorba	Cambio di destinazione	C1/25	Verde privato
112	Villorba	Cambio di destinazione	Fb/5	E2 agricola
113	Catena	Cambio di destinazione	Fc/12	E2 agricola
114	Carità	Cambio di destinazione	F4/20	E2 agricola
115	Carità	Cambio di destinazione	C1/71	E2 agricola
116	Carità	Ampliamento di zona	E4/29; E4/30	E2 Agricola
117	Carità	Divisione Zto Individuazione di n. 2 aree soggette a S.U.A.	Area-turistico ricettiva - S.U.A.	Area turistico- ricettiva - S.U.A.
118	Villorba	Estensione perimetro Zto E4 esistente	E4/2; E4/3; E4/4	E3
119	Lancenigo	Localizzazione vegetazione esistente da tutelare o ambiti in cui mettere a dimora specie arboree ed arbustive indicate Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche Area inclusa del Progetto Natura 2000	Verde privato; Zona di restauro rurale Due Acque; E2;	C1; C3; C2; E1; E2; E3; Area di interesse archeologico;
120	Lancenigo	Sovrapposizione in zona "E2" del perimetro "Campi Chiusi".- ridefinizione in riduzione del perimetro della zona "C1".- Stralcio della destinazione a parcheggio - Via Piave;	E2 agricola	E2 agricola
121	Lancenigo	Cambio di destinazione d'uso: Sovrapposizione del perimetro "Campi Chiusi". Stralcio della destinazione a parcheggio - Via Piave;	E2 agricola	C1

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
122	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 del perimetro "Campi Chiusi" - Via Leopardi;	E2 agricola	E2 agricola
123	Lancenigo	Riclassificazione della "Zona di protezione e sviluppo controllato "B" in zona E2 - Sovrapposizione del perimetro "Campi Chiusi".-	E2 agricola	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
124	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 agricola del perimetro "Campi Chiusi" - Via Fagarè.-	E2 agricola	E2 agricola
125	Lancenigo	Riclassificazione delle "Zone di protezione e sviluppo controllato B" e "Parchi naturali A" in "Area Naturalistica delle Fontane Bianche".- Sovrapposizione "Ambito di rispetto paleoalvei". Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche.-	Zona Naturalistica delle Fontane Bianche	Parchi Naturali - Zone di protezione e di sviluppo controllato "B";
126	Lancenigo	Sovrapposizione "Ambito di rispetto paleoalvei" - Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche.-	E2, E3 agricole, C1, Ambito di rispetto dei paleoalvei;	E2, E3 agricole, C1;
127	Lancenigo	Riclassificazione "Parchi naturali A" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche" - Sovrapposizione "Ambito tutela teste di fontanile" ;	Area naturalistica delle Fontane Bianche - Ambito di tutela teste di fontanile - Ambito di restauro teste di fontanile;	Parchi Naturali "A";
128	Lancenigo	Riclassificazione delle "Zone di protezione e sviluppo controllato B"; Sovrapposizione "Ambito di tutela teste di fontanile" e "Ambito restauro teste di fontanile"; Ambito Area naturalistica delle Fontane Bianche;	Area naturalistica delle Fontane bianche; Ambito tutela teste di fontanile; Ambito restauro teste di fontanile;	Zone di protezione e sviluppo controllato B;
129	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 agricola di "Ambito tutela teste di fontanile" e "Ambito di restauro teste di fontanile"; Ambito interessato dal Piano d'Area delle Fontane Bianche.-	E2 agricola; Ambito di tutela teste di fontanile;	E2 agricola;
130	Lancenigo	Riclassificazione della "Zona di protezione e sviluppo controllato B" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche" Sovrapposizione di "Zone Umide"; Ambito area naturalistica delle Fontane Bianche;	Zona naturalistica Fontane Bianche; Zona di restauro rurale Due Acque;	Zone di protezione e sviluppo controllato B;

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
131	Lancenigo	Assegnazione grado di protezione "2" ad edificio rurale- Via Galanti;	Grado di protezione "2" - Zona naturalistica delle Fontane Bianche;	Nessun grado di protezione
132	Lancenigo	Modifica e innalzamento grado di protezione ad edificio rurale;	Grado di protezione "2" - Zona naturalistica delle Fontane Bianche	Grado di protezione "3";
133	Lancenigo	Assegnazione grado di protezione "1" al Maneggio al Mulino - Via Capitello;	Grado di protezione "1" - E2 agricola;	Nessun grado di protezione;
134	Lancenigo	Assegnazione grado di protezione "2" al Mulino - Via Capitello;	Grado di protezione "2" - E2 agricola;	Nessun grado di protezione;
135	Lancenigo	Modifica ed abbassamento grado di protezione ad edificio rurale - Via Galanti;	Grado di protezione "2" - Zona naturalistica delle Fontane Bianche;	Grado di protezione "3";
136	Lancenigo	Modifica ed innalzamento grado di protezione ad edificio Chiesa - Via Chiesa;	Grado di protezione "2" - Fb/21	Grado di protezione "3";
137	Lancenigo	Ridefinizione in riduzione del perimetro della zona C1 - Villa Gobbato;	Verde privato	C1;
138	Lancenigo	Riclassificazione della "Zona di protezione e sviluppo controllato "B" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche";- Perimetrazione di vincolo ai sensi della Legge statate n. 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Villa Calotta;	Zona naturalistica delle Fontane Bianche; Verde privato;	Zona di protezione e sviluppo controllato "B"; Verde privato;
139	Lancenigo	Evidenziazione vincolo Legge 1089/1939 ora D.L. n.42/04 in cartografia - C. Pozzobon;	Grado di protezione "1" con vincolo legge 1089/1939, ora D.L. n. 42/04 - Verde privato;	Grado di protezione "1";
140	Lancenigo	Riclassificazione zone di protezione e sviluppo controllato "B" in Area naturalistica delle Fontane Bianche - Prescrizione obbligo adozione strumento urbanistico attuativo. Tale ambito è destinato ad accogliere, oltre alle esistenti attività, funzioni didattico-culturali di ristorazione, ricreazione, sosta, svago, nonché attività di carattere terziario connesse alla fruizione e valorizzazione dell'area naturalistica delle Fontane Bianche non in contrasto con l'obiettivo di sviluppo sostenibile.-	E2 agricola	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
141	Lancenigo	Riclassificazione Zone di protezione e sviluppo controllato "B" in Area naturalistica delle Fontane Bianche. Individuazione Zona di degrado. Stralcio parcheggio - Via Galanti; Consentito il recupero degli immobili legati e legalizzati relativi all'edificio rurale posto in via Galanti. Sono ammesse funzioni didattico-culturali, di ristorazione, ricreazione, svago, sosta, nonché attività di carattere terziario connesse con la fruizione e valorizzazione dell'Area naturalistica delle Fontane Bianche. Gli interventi sono subordinati alla demolizione degli impianti di acquicoltura dimessi esistenti e ripristino della naturalità dei luoghi.-	Ziona Naturalistica delle Fontane Bianche;	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
142	Lancenigo	Ridefinizione perimetro di zona C1/26;	Verde privato	C1/26
143	Lancenigo	Riclassificazione in zona E2 agricola in "Area di restauro rurale delle due acque" - Località alle Due Acque;	Zona di restauro rurale alle "Due Acque";	E2 agricola;
144	Villorba	Divisione Zto per escludere sede stradale - Ridefinizione del perimetro;	"B4"	"B3"
145	Lancenigo	Ridefinizione in riduzione del perimetro della zona D4 - Via Campello;	"E2" agricola - Ambiti di riequilibrio	"D4"
146	Lancenigo	Riclassificazione "Parchi Naturali A" in "Area naturalistica delle Fontane Bianche"; Sovrapposizione "Formazione zone tampone"; Ambito Area naturalistica delle Fontane Bianche;	Area naturalistica delle Fontane Bianche"	Parchi Naturali "A"
147	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale - Ridefinizione perimetro;	"B3"	"B3";
148	Lancenigo	Introduzione obbligo di S.U.A. - Via Montegrappa	E2 agricola - Aree soggette ad obbligo di S.U.A.;	E2 agricola;
149	Catena	Introduzione obbligo di S.U.A. - Via Piave;	E2 Aree soggette a strumento urbanistico attuativo	E2 agricola;
150	Lancenigo	Localizzazione Giardino Botanico - Via Chiesa;	E2 agricola	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
151	Lancenigo	Modifica perimetro zona C2 - Via Chiesa	Verde privato	"C2"

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
152	Territorio comunale	Eliminazione del perimetro lotti grigi in zone E4	E4	E4 lotto grigio
153	Venturali	Riperimetrazione fascia di rispetto elettrodotto nei pressi della sottostazione elettrica - Via Roma	Fascia di rispetto elettrodotto;	
154	Catena	Cambio di destinazione d'uso area a destinazione pubblica	Parcheggio	Area attrezzata a parco, gioco e sports;
155	Fontane	Ridefinizione perimetro di vincolo ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Villa Angelica	Aree istruzione; Zona E3; Vincolo ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04;	Aree istruzione; zona E3;
156	Fontane	Infidivauazione bene vincolato ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Villa Felissent;	Verde privato	Zone di protezione e sviluppo controllato "B";
157	Fontane	Riperimetrazione perimetro di vincolo ex Legge 1089/1939 ora D.L. n. 42/04 - Chiesa parrocchiale della Natività in Via Fontane;	Verde privato - Vincolo edificio D.L. n. 42/04;	Verde privato
158	Carità-Castrette	Ridefinizione perimetro di zona E4	Verde privato	"E4"
159	Carità	Ridefinizione perimetro di zona E4	Verde privato	"E4"
160	Fontane	Ridefinizione perimetro zona C2 per escludere verde privato	Verde privato	"A"
161	Carità	Ridefinizione perimetro zona "A" centro storico;	Verde privato	"A"
162	Carità	Cambio di destinazione d'uso area	Parcheggio	"A"
163	Venturali	Cambio di destinazione d'uso area	Verde privato	C1/5
164	S.Sisto	Cambio di destinazione d'uso area	Verde privato	"A"
165	Catena	Aggiornamento perimetro zona C2/3	C1/44	C1/6;C1/4;
166	Catena	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/50	C1/10
167	Catena	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/51	C1/10
168	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/115	C1/17;C1/18;
169	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/110	C1/17;C1/18;
170	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale;	C1/111	C1/17;C1/18;
171	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale	C1/99	C1/24;
172	Fontane	Divisione Zto per esclusione sede stradale	C1/98	C1/24;
173	Lancenigo	Ridefinizione perimetro Zto	C1/95	C1/23
174	Chiesa Vecchia	Divisione Zto per esclusione sede stradale e ridefinizione perimetro	B28	B1
175	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale e ridefinizione perimetro	B29	B1

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
176	Villorba	Divisione Zto per esclusione sede stradale	C1/32	C1/16
177	Carità	Ridefinizione perimetro Zto per adeguamento alle tavole in scala 1:2000;	D1/24	D1/16
178	Carità	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale	C1/78	Zona bianca ? verificare
179	Venturali sud	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	E4/5	E4
180	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per esclusione sede stradale;	E4/6	E4
181	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/7	E4
182	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/8	E4
183	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/9	E4
184	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale	E4/10	E4
185	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/12	E4
186	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale	E4/13	E4
187	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/14	E4
188	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale	E4/15	E4
189	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/16	E4
190	Venturali sud	Ridefinizione perimetro per definizione sede stradale;	E4/17	E4
191	Chiesa Vecchia	Modifica Zto	C25/17	E3
192	Lancenigo	Sovrapposizione in zona E2 di "Ambiti di riequilibrio";	E2	E2
193	Catena	Inserimento retino Fc nelle aree di risulta della nuova viabilità;	Fc	E2
194	Carità	Aggiornamento della viabilità di progetto da sud della zona industriale a Via Roma;	Viabilità	
195	Fontane	Aggiornamento viabilità di progetto da Via Cave al parcheggio;	Viabilità	
196	Venturali	Cambio Zto	E4	E2
197	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	E4/18	E4
198	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	E4/19	E4

N.	Località	Descrizione della variante	Nuova destinazione	Destinazione vigente
199	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per definizione sede stradale;	E4/20	E4
200	Catena	Ridefinizione perimetro Zto per definizione sede stradale;	E4/21	E4
201	Villorba	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/2	E4
202	Villorba	Ridefinizione perimetro, scorporo a aree a verde privato, esclusione sede stradale	E4/3	E4
203	Villorba	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/4	E4
204	Zona Industriale Sud	Ridefinizione Zto per esclusione sede stradale;	E4/29	E4
205	Zona Industriale Sud	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale	E4/30	E4
206	Fontane	Modifica perimetro Zto	C1/108	C1/11
207	Fontane	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	C1/122	C1/5
208	Fontane	Ridefinizione perimetro per esclusione sede stradale;	C1/125	C1/5
209	Fontane	Ridefinizione perimetro Zto per esclusione sede stradale;	C1/121	C1/5
210	Carità	Ridefinizione perimetro Zto	C1/68; C1/70;	C1/12; C1/11;
211	Zona Industriale Ovest	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/22	E4
212	Zona Industriale Ovest	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/23	E4
213	Zona Industriale Ovest	Ridefinizione perimetro, scorporo aree a verde privato, esclusione sede stradale;	E4/24	E4
214	Zona Industriale Sud	Inserimento area di rispetto idraulico di cava;	E2	E2

1.4) Individuazione Zto C2/S soggette a Schedatura Normativa:

N.	Denominazione	Rif. cart. Sc.1/1000	Principali caratteristiche di Scheda
1	Venturali - Via Campagnola	13.4.A	- Superficie territoriale mq. 16.453.- - Superficie Scheda Normativa .mq. 17.351. - Indice territoriale mc/mq. 0,52. - Cubatura ammissibile mc. 8.556. - Abitanti teorici insediabili n. 57. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;

N.	Denominazione	Rif. cart. Sc.1/1000	Principali caratteristiche di Scheda
2	Villorba - Via Caseggiato	13.4.B	- Superficie territoriale ..mq. 50.980.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 42.964. - Indice territoriale mc/mq. 0,59. - Cubatura ammissibile mc. 29.581. - Abitanti teorici insediabili n. 199. - Tipologia: a villa; casa isolata; a schiera ed in linea;
3	Villorba - Via Morganelle	13.4.C	- Superficie territoriale ..mq. 18.532.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 19.290. - Indice territoriale mc/mq. 0,64. - Cubatura ammissibile mc. 11.680. - Abitanti teorici insediabili n. 78. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;
4	Castrette - Via Guizze	13.4.D	- Superficie territoriale ..mq. 56.473.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 38.326. - Indice territoriale mc/mq. 0,76. - Cubatura ammissibile mc. 42.880. - Abitanti teorici insediabili n. 286. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;
5	Castrette - Via Verdi	13.4.E	- Superficie territoriale ..mq. 28.127.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 25.424. - Indice territoriale mc/mq. 0,68. - Cubatura ammissibile mc. 19.051. - Abitanti teorici insediabili n. 127. - Tipologia: a villa; casa isolata ed a schiera;
6	Catena - Via Talpon	13.4.F	- Superficie territoriale ..mq. 74.074.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 58.034. - Indice territoriale mc/mq. 0,54. - Cubatura ammissibile mc. 42.828. - Abitanti teorici insediabili n. 285. - Tipologia: a villa, casa isolata, a schiera ed il linea;
7	Carità - Via Canova	13.4.G	- Superficie territoriale ..mq. 34.936.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 24.619. - Indice territoriale mc/mq. 0,86. - Cubatura ammissibile mc. 29.948. - Abitanti teorici insediabili n. 199. - Tipologia: a villa, casa isolata ed a schiera;
8	Fontane - Via Trieste	13.4.H	- Superficie territoriale ..mq. 51.917.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 35.034. - Indice territoriale mc/mq. 0,74.- - Cubatura ammissibile mc. 37.022. - Abitanti teorici insediabili n. 247. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
9	Fontane - Via Giavera	13.4.I	- Superficie territoriale ..mq. 80.519.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 66.703. - Indice territoriale mc/mq. 0,71. - Cubatura ammissibile mc. 57.140. - Abitanti teorici insediabili n. 380. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
10	Fontane - Via Cave	13.4.L	- Superficie territoriale ..mq. 42.434.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 40.904. - Indice territoriale mc/mq. 0,55. - Cubatura ammissibile mc. 23.303. - Abitanti teorici insediabili n. 155. - Tipologia: villa, casa isolata, a schiera ed in linea;

N.	Denominazione	Rif. cart. Sc.1/1000	Principali caratteristiche di Scheda
11	Fontane - Via Doberdò	13.4.M	- Superficie territoriale ..mq. 14.700.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 10.356. - Indice territoriale mc/mq. 0,76. - Cubatura ammissibile mc. 11.178. - Abitanti teorici insediabili n. 74. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
12	Chiesa Vecchia - Via Perine	13.4.N	- Superficie territoriale ..mq. 12.691.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 13.304. - Indice territoriale mc/mq. 0,63. - Cubatura ammissibile mc. 8.012. - Abitanti teorici insediabili n. 53. - Tipologia: villa, casa isolata, schiera e in linea;
13	Catena - Via Marconi	13.4.O	- Superficie territoriale ..mq. 15.005.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 11.138. - Indice territoriale mc/mq. 0,64. - Cubatura ammissibile mc. 9.633. - Abitanti teorici insediabili n. 64. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
14	Catena - Via Montegrappa	13.4.P	- Superficie territoriale ..mq. 32.234.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 24.755. - Indice territoriale mc/mq. 0,31. - Cubatura ammissibile mc. 9.888. - Abitanti teorici insediabili n. 65. - Tipologia: villa, casa isolata, a schiera ed in linea;
15	Fontane - Via Isonzo	13.4.Q	- Superficie territoriale ..mq. 15.055.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 6.674. - Indice territoriale mc/mq. 0,86. - Cubatura ammissibile mc. 12.932. - Abitanti teorici insediabili n. 86. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
16	Carità - Via Pastro	13.4.R	- Superficie territoriale ..mq. 15.501.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 7.661. - Indice territoriale mc/mq. 0,61. - Cubatura ammissibile mc. 9.492. - Abitanti teorici insediabili n. 63. - Tipologia: villa, casa isolata, schiera ed in linea;
17	Villorba - Via Miniatole	13.4.S	- Superficie territoriale ..mq. 13.812.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 7.979. - Indice territoriale mc/mq. 0,74. - Cubatura ammissibile mc. 10.156. - Abitanti teorici insediabili n. 67. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
18	Fontane - Via Fontane	13.4.T	- Superficie territoriale ..mq. 10.278.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 6.617. - Indice territoriale mc/mq. 0,88. - Cubatura ammissibile mc. 9.035. - Abitanti teorici insediabili n. 60. - Tipologia: villa, casa isolata ed a schiera;
19	Catena - Via Seghere	13.4.U	- Superficie territoriale ..mq. 48.420.- - Superficie Scheda Normativa ..mq. 54.995. - Indice territoriale mc/mq. 1,55. - Cubatura ammissibile mc. 75.000. - Abitanti teorici insediabili n. 400. - Tipologia: a schiera ed in linea;

N.	Denominazione	Rif. cart. Sc.1/1000	Principali caratteristiche di Scheda
			RIEPILOGO: - Superficie territoriale complessiva ha 63.74.51. - Superficie complessiva schede " 51.21.28. - Volumetria complessiva mc. 457.585. - Abitanti teorici complessivi (dich.) n. 2.945. - Ab. teor. verificati (150 mc/ab.) " 3.049.-

1.4) Norme Tecniche d'Attuazione:

Revisione completa del compendio al fine di rendere la normativa d'attuazione di Prg più aderente alle nuove esigenze verificatesi che hanno determinato la necessità dell'adozione della presente variante parziale.

Le modifiche apportate riguardano la ridefinizione degli indici di zona; la introduzione di nuove norme al fine di regolamentare nuove materie; l'adeguamento ed integrazione dei articoli esistenti in termini di contenuto e di riferimento normativo; la definizione di nuovi strumenti di controllo;

Si prescrivono i seguenti adeguamenti al fine di rendere le Norme tecniche di Prg adeguate alla legislazione vigente:

- Capo IV - Zone agricole:

La normativa di Piano deve essere adeguata alla Lr n. 18/2007, fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi in base alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire fatta all'Autorità comunale;

- Articolo n. 46 - Fascia di rispetto elettrodotti:

Si richiamano le previsioni della legislazione vigente in materia;

1.4a) - Allegato n. 1 delle Nta relativo al Piano d'Area delle Fontane Bianche:

Si richiamano le previsioni del Piano D'Area della Fontane Bianche, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 19 in data 9 marzo 1999.

La zonizzazione di Prg e la normativa proposta devono essere adeguati alle previsioni del vigente Piano d'Area Regionale.

1.4b) - Allegato n. 2 delle Schede Normative per le Zto C2/S:

Predisposizione del testo normativo delle n. 19 schede relative al riquadro n. 1.4 della presente relazione istruttoria:

N.	Scheda Norma	Testo Normativa di scheda - prescrizioni
1	Articolo n. 1	Nulla da osservare;
2	13.4.A.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,52 mc/mq - Effettiva mc/mq. 0,97.-
3	13.4.B.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,59 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,18.-
4	13.4.C.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,64 mc/mq - Effettiva mc/mq. 0,80.-
5	13.4.D.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,76 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,48.-
6	13.4.E.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,68 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,11.-
7	13.4.F.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,54 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,36.-
8	13.4.G.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,86 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,41.-
9	13.4.H.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,71 mc/mq - Effettiva mc/mq. 1,08.-

N.	Scheda Norma	Testo Normativa di scheda - prescrizioni
10	13.4.I.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,71 mc/mq, - Effettiva mc/mq. 1,20.-
11	13.4.L.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,55 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,03.-
12	13.4.M.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,76 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,60.-
13	13.4.n.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,63 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 0,96.-
14	13.4.O.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,64 mc/mq - Effettiva mc/mq 1,37.-
15	13.4.P.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,31 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 1,32.-
16	13.4.Q.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,86 mc/mq, - Effettiva mc/mq. 0,93;
17	13.4.R.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,61 mc/mq. - Effettiva mc/mq. 0,75;
18	13.4.S.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,74 mc/mq, - Effettiva mc/mq; 0,81;
19	13.4.T.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a 0,88 mc/mq, - Effettiva mc/mq. 0,95;
20	13.4.U.	L'indice di edificabilità territoriale, pari a a 1,55 mc/mq, - Effettiva mc/mq. 2,06;

1.5)Fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo - Integrazione dell'elenco:

N.	Ditta Richiedente	Località	Intervento ammesso	Parere istr.
1	Bettiol Luigi	Villorba	Scheda n. 1: Intervento di accorpamento della volumetria in un unico sedime - grado di protezione 3 - prescrizioni generali sulla salvaguardia tipologica del volume;	Si concorda
2	Lazzari Guido	Catena	Scheda n. 12: Intervento di demolizione ed accorpamento dei volumi precari in unico sedime - Prescrizioni su rispetto delle distanze da confini e fabbricati - grado di protezione 3;	Si concorda;
3	Girardi Giorgio	Venturari	Scheda n. 14: Intervento di demolizione degli annessi esistenti ed il loro accorpamento in un unico sedime - Salvaguardia del volume principale esistente con grado di protezione 2;	Si concorda;
4	Libralesso Antonio	Fontane	Scheda n. 32: Intervento da realizzare in ampliamento dell'edificio esistente con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;
5	Cendron Augusto	Fontane	Scheda n. 36: L'intervento è subordinato a progettazione unitaria estesa a tutta l'area di pertinenza con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda
6	Zanatta Tiziano	Villorba	Scheda n. 39: Intervento limitato alla porzione individuata e subordinato a progettazione unitaria sull'area di pertinenza - Edificio con grado di protezione 3;	Si concorda

N.	Ditta Richiedente	Località	Intervento ammesso	Parere istr.
7	Zamboni Silverio	Catena	Scheda n. 40: Intervento da effettuare in ampliamento ad edificio esistente previa demolizione dei volumi superflativi - Edificio con grado di protezione 3;	Si concorda
8	Zilli Albino	Villorba	Scheda n. 41: Intervento subordinato a progettazione unitaria sull'area di pertinenza con demolizione annessi e recupero del volume in unico sedime - Sono vietati i volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;
9	Salvador Silvano	Villorba	Scheda n. 45: Intervento da effettuare in ampliamento ad edificio principale con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;
10	Tonon Teresina	Villorba	Scheda n. 54: Intervento limitato alla porzione della planimetria con esclusione di volumi interrati e seminterrati;	Si concorda;
11	Daniel Silverio	Villorba	Scheda n. 63: Intervento limitato alla porzione edificata individuata in planimetria con demolizione dei volumi non concessionari;	Si concorda;
12	Nardin Sergio	Catena	Scheda n. 64: Il recupero è limitato alla porzione edificata nella planimetria con obbligo di demolizione dei volumi esistenti non concessionari.-	Si concorda;

1.6 - Individuazione edifici di valore monumentale ed edilizia rurale di interesse tipologico:

N.	Denominazione	Località	Descrizione bene	Parere
1	Casa colonica	Via Piave, n. 205;	Edificio rurale di valore tipologico censito dal Catasto italiano (1830) - Volume inserito nel repertorio degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;	Si concorda;
2	Casa colonica	Via Galanti, n. 33;	Edificio rurale con tetto "a padiglione" censito dal Catasto italiano (1830) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e risanamento conservativo;	Si concorda;

N.	Denominazione	Località	Descrizione bene	Parere
3	Edificio di culto cattolico - Chiesa	Via Chiesa;	Edificio di culto cattolico - Chiesa di valore monumentale - Esempio di architettura neoclassica in buone condizioni di conservazione - Censito dal Catasto italiano (1830) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e risanamento conservativo;	Si concorda e si richiama l'obbligo dell'autorizzazione ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, articolo n. 16;
4	Casa colonica	Via Galanti, n. 33	Edificio rurale di valore tipologico interessato da intervento di recupero - Censito dal Catasto italiano (1830) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e risanamento conservativo;	Si concorda;
5	Volume edilizio	Via Capitello, n. 45;	Edificio di valore tipologico partecipe ad agglomerato edilizio di tipologia composita - Censito dal Catasto italiano (1930) - Grado di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;	Si concorda;
6	Casa colonica	Via Capitello, n. 44;	Edificio di valore tipologico censito dal catasto italiano (1830) - Gradi di protezione 2 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;	Si concorda;

2) Verifica del dimensionamento:

Situazione demografica:

Sulla base dei dati esposti, si può rilevare che all'anno 2004 gli abitati residenti nel Comune erano n. 17335 e la popolazione residente è interessata sia da un saldo naturale, che da un saldo sociale entrambi positivi, considerato che il Comune è collocato geograficamente nella prima cintura urbana del Capoluogo di provincia, in ragione di n. 200 unità immigrate.

Si ritiene che l'incremento medio della popolazione nel decennio di validità della presente Variante parziale si possa ritenere pari all' 11,3% annuo fino a raggiungere nell'anno 2015 il n. 19.296 abitanti.

Fabbisogno residenziale:

- Abitanti residenti anno 2004	n.	17.335.-
- Incremento della popolazione residente	“	1.959.
- Quota del 75% vani esistenti	“	18.409.
- Adeguamento standard mc/abitante	“	3.650.
- Sostituzione volumetria residenziale obsoleta o inadeguata	“	1.500.-
- Stima del fabbisogno residenziale	n.	25.518.

Dai dati sovraesposti si ritiene che il dimensionamento proposto dalla presente Variante parziale alle zone residenziali, pari a n. 26.612.- abitanti teorici per l'arco decennale di validità dello Strumento Generale è da ritenersi congruo.

3) Verifica servizi e standard urbanistici:

Aree per servizi	Superfici mq.	Abitanti teorici Da relazione	Dotazione procapite Mq/ab
Fa Istruzione	247.491.-	26.612.-	9,30.-
Fb Interesse comune	352.581.-	26.612.-	13,25.-
Fc parco, gioco, sport	1.052.373.-	26.612.-	39,55.-
Fd Parcheggio	155.427.-	26.612.-	5,84.-
TOTALE	1.807.872.-	26.612.-	67,94.-

Dai dati esposti in relazione, si evidenzia che la dotazione di aree a standards di Piano è superiore alla soglia di Legge.

4) Considerazioni:

La Variante parziale allo Strumento Generale vigente del Comune ha come obiettivo l'aggiornamento delle previsioni di Piano a seguito delle trasformazioni subite dal territorio comunale, per adeguare lo Strumento alle nuove esigenze verificatesi e per tutelare e valorizzare adeguatamente le risorse esistenti sul territorio sotto il profilo naturalistico, ambientale ed architettonico ed adeguando le specifiche norme di tutela.

La presente variante prende in considerazione i seguenti obiettivi:

- completamento ed ampliamento del tessuto urbano a vocazione residenziale o diversa attraverso - - la ridefinizione della zonizzazione esistente e la previsione di nuove aree di espansione residenziale;
- riorganizzazione e redistribuzione delle aree a servizi ed incremento delle medesime;
- adeguamento dello Strumento generale al Piano d'Area Regionale delle "Fontane Bianche";
- aggiornamento della schedatura delle attività produttive ricadenti in zona impropria;
- aggiornamento della schedatura degli annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
- adeguamento della rete viaria esistente e potenziamento della stessa in relazione alle esigenze del traffico e alla nuova previsione di nuove reti infrastrutturali;
- revisione ed adeguamento dei diversi vincoli di tutela ad infrastrutture esistenti ed alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed architettonico comunale;
- riorganizzazione e revisione dell'apparato normativo;
- elaborazione su supporto informativo della Strumento generale al fine di consentire una migliore gestione e consultazione da parte degli utenti;

5) Conclusioni:

La variante parziale proposta appare meritevole di approvazione con le seguenti proposte di modifica, ai sensi dell'articolo n. 46 della Lr n. 61/1985:

- a) Si richiamano le prescrizioni dei pareri dell'Ufficio Periferico del Genio civile di Treviso, riportati in premessa alla presente istruttoria sulle aree soggette a pericolosità idraulica "P2" da parte del P.A.I. fiumi Sile e Livenza;
- b) Sia prevista adeguata fascia arborea di filtro tra la zona di collegamento dell'area soggetta a Scheda Normativa n. 13.4.F e l'adiacente area commerciale, con oneri suddivisi, al fine di consentire per la residenza adeguate condizioni di vivibilità;

- c) Siano adeguate le previsioni del Piano d'Area Regionale delle "Fontane Bianche", approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 19 del 19 marzo 1999, sia in termini di zonizzazione che nella Normativa d'Attuazione;
- d) Adeguamento alle prescrizioni impartite per le Norme d'Attuazione proposte per l'adeguamento delle medesime alla nuova legislazione vigente;
- e) Adeguamento dell'indice territoriale effettivo delle Schede Normativa, ai sensi dell'articolo n. 23 Lr n. 61/85, che potrà essere conseguito attraverso l'aumento dell'indice di 1,0 mc/mq e con l'aumento della superficie a standard secondario;
- f) Scheda Normativa n. 13.4.U - Si suggerisce che in sede di attuazione del Piano Attuativo sia garantita la massima permeabilità con gli impianti sportivi collocati ad est;
- g) Sia espresso dal Consiglio Comunale:
 - 1) il parere di controdeduzione di competenza alle osservazioni pervenute direttamente alla Regione del Veneto ed annoverate al riquadro n. 6.2) del presente parere;
 - 2)-Sia rivisto il parere espresso per l'osservazione n. 68, del quadro n. 6.1) del presente parere a firma della Ditta Lorenzon Dina, protocollo Comune n. 11392 in data 18 aprile 2005;

Nel caso di mancate controdeduzioni da parte del Comune le suddette osservazioni sono respinte;

6) Osservazioni:

6.1) Osservazioni pervenute nei termini e fuori termine, controdedotte con deliberazioni di Consiglio comunale: n. 42 in data 24 maggio 2005, n. 43 in data 25 maggio 2005 e n. 44 in data 26 maggio 2005, dove non si condivide il parere espresso dal Comune:

N.	Ditta osservante	Oggetto dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
68	Lorenzon Dina n. 11392 del 18.04.2005;	1) Cambio di destinazione d'uso di porzione dell'area destinata a zona Fc (verde e attrezzata per lo sport) in zona residenziale di tipo C1;	1) Respin-ta;	1) Respinta, si richiede la rivalutazione del parere di controdeduzioni già espresso, ai sensi dell'articolo n. 46 della Lr n. 61/1985, in quanto la richiesta è relativa al riquadro del lotto su cui insiste il fabbricato di civile abitazione;
192	Piovesan Renato ed altra n. 16045 del 23.05.2006	1) L'osservante chiede l'eliminazione del vincolo posto sull'area di proprietà attualmente individuata quale "Zto Fa - Aree per l'Istruzione", modificando la destinazione urbanistica dell'area in Zto "E" agricola;	Accolta;	Respinta, in quanto viene ridotto uno standard di Piano;

6.2) Osservazioni pervenute direttamente in Regione: n. 11, di cui il Comune deve contro dedurre, ai sensi dell'articolo n. 46 della Lr n. 61/1985 e successive modificazioni:

N.	Ditta osservante	Oggetto dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
RV1	Sig.ra Flavia Erri, per conto della Ditta Piave Sporting Club s.a.s. di Firenze; data 4 settembre 2006;	1) Cambio di destinazione del terreno in proprietà da turistico-ricettivo a residenziale;		Respinta;
RV2	Sig. Buosi Guerrino; data 23 ottobre 2006;	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da E3 ad E4;		Respinta;
RV3	Bettiol Roberto ed altri; data : s.d.	1) Incremento dell'indice di edificabilità della Scheda C2-S7 - Via Talpon da 0,54 a 0,70 mc/mq; 2) Aumento dell'altezza massima consentita da mt. 7,5 a mt. 8,5;		Respinta complessivamente;
RV4	Carraro Ivonne; data : s.d.	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da C2 a C1;		Respinta, non pertinente;
RV5	Carraro Ivonne; Osservazione integrativa alla precedente punto n. 2; data : s.d.	V. punto precedente;		
RV6	Pasqualini Marilena ed altro; data : 23 gennaio 2007;	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da E3 a C1;		Respinta;
RV7	Zambon Luigia ed altri; data : & aprile 2007;	Cambio di destinazione del terreno di proprietà da C2-S ad E3;		Respinta
RV8	De Biasi Elda; data : 7 maggio 2007;	Richiesta di edificare un fabbricato residenziale ed un annesso rustico;		Respinta;
RV9	Amministrazione Comunale di Treviso; data : 21 maggio 2007 - Prot. n. 44835;	Ripristino della scheda 13.4.M;		Respinta;

N.	Ditta osservante	Oggetto dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
RV10	Bernardi Valter ed altro; data : 1 giugno 2007;	Cambio di destinazione del terreno in proprietà da E3 a E4;		Respinta;
RV11	Gagno Immobiliare Costruzioni S.n.c.; data : 30 giugno 2007;	Eliminazione grado di protezione edificio - grado 2;		Respinta;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto; è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con con proposte di modifica, ai sensi dell'articolo n. 46 della Lr 61/1985 e come composta da:

- a) Elaborati grafici allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 11 febbraio 2005, come composta da:
- 1) Elab. 86 Tavola 13.1.1 Prg - Intero territorio comunale - Nord, in scala 1:5.000;
 - 2) Elab. 87 Tavola 13.1.2 Prg - Intero territorio comunale - Centro, in scala 1:5.000;
 - 3) Elab. 88 Tavola 13.1.3 Prg - Intero territorio comunale - Sud, in scala 1:5.000;
 - 4) Elab. 92 Tavola 13.3.1 Prg - Zone significative - Venturali, in scala 1:2.000;
 - 5) Elab. 93 Tavola 13.3.2 Prg - Zone significative - Villorba, in scala 1:2.000;
 - 6) Elab. 94 Tavola 13.3.3 Prg - Zone significative - Castrette - Catena, in scala 1:2.000;
 - 7) Elab. 95 Tavola 13.3.4 Prg - Zone significative - Zona Industriale, in scala 1:2.000;
 - 8) Elab. 96 Tavola 13.3.5 Prg - Zone significative - San Sisto, in scala 1:2.000;
 - 9) Elab. 97 Tavola 13.3.6 Prg - Zone significative - Carità-Lancenigo, in scala 1:2.000;
 - 10) Elab. 98 Tavola 13.3.7 Prg - Zone significative - Fontane, in scala 1:2.000;
 - 11) Elab. 99 Tavola 13.3.8 Prg - Zone significative - Chiesa Vecchia, in scala 1:2.000
 - 12) Elab. 100 Tavola 13.4.A - Scheda Normativa, scala 1:1.000;
 - 13) Elab. 101 Tavola 13.4.B - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - 14) Elab. 102 Tavola 13.4.C - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - 15) Elab. 103 Tavola 13.4.D - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - 16) Elab. 104 Tavola 13.4.E - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - 17) Elab. 105 Tavola 13.4.F - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - 18) Elab. 106 Tavola 13.4.G - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
 - 19) Elab. 107 Tavola 13.4.H - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;

- 20) Elab. 108 Tavola 13.4.I - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 21) Elab. 109 Tavola 13.4.L - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 22) Elab. 110 Tavola 13.4.M - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 23) Elab. 111 Tavola 13.4.N - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 24) Elab. 112 Tavola 13.4.O - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 25) Elab. 113 Tavola 13.4.P - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 26) Elab. 114 Tavola 13.4.Q - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 27) Elab. 115 Tavola 13.4.R - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 28) Elab. 116 Tavola 13.4.S - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 29) Elab. 117 Tavola 13.4.T - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 30) Elab. 118 Tavola 13.4.U - Scheda Normativa, in scala 1:1.000;
- 31) Elab. 120 Edifici agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo -Nuove schede;
- 32) Elab. 121 Beni Ambientali e/o architettonici;
- 33) Elab. 125 Norme Tecniche d'Attuazione;
- 34) Elab. 126 Allegato 1 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area delle Fontane Bianche;
- 35) Elab. 127 Allegato 2 - Norme Tecniche di attuazione delle zone residenziali soggette a Scheda Normativa;
- 36) Elab. n. 128 Regolamento Edilizio.

Vanno visti n. 36 elaborati.

Allegato C

Parere della Seconda Commissione consiliare permanente

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 13 gennaio u.s., concluso l'esame dell'argomento indicato in oggetto, ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Zigiotta - con delega del Consigliere Degani - del Gruppo consiliare Forza Italia, il Consigliere Ciambetti - con delega del Consigliere Conte - e il Consigliere Caner del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il Consigliere Piccolo del Gruppo consiliare Misto e i Consiglieri Berlatto Sella, Bottacin, Frigo e Michieletto del Gruppo consiliare l'Ulivo-Partito Democratico Veneto; astenuto il Consigliere Cancian del Gruppo consiliare Indipendenza/Democrazia per "Forum dei Veneti") parere favorevole a quanto disposto dalla VTR argomento n. 161 del 30 aprile 2008 chiedendo alla Giunta regionale di valutare l'opportunità di provvedere ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 61 del 1985 per l'accoglimento delle osservazioni pervenute direttamente in Regione di cui al paragrafo 6.2) del parere del Comitato nonchè dell'osservazione n. 68 già presentata dalla Signora Lorenzon Dina.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1788 del 16 giugno 2009

Comune di Vittorio Veneto (TV). Piano Regolatore Generale. Variante parziale per i Centri Storici ed edifici sparsi. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Vittorio Veneto (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2733 del 16.05.1995, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 49 del 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 31592 del 25.07.2005 e successivamente integrata con note n. 36076 in data 25.08.2005 e n. 55244 in data 30.12.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 17 osservazioni nei termini e n. 27 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 51 del 9.06.2005.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 483 del 26.11.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 07.05.2009, conformemente al citato parere del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante parziale per i Centri Storici ed edifici sparsi al Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1) e della Seconda Commissione Consiliare (Allegato B). La Valutazione Tecnica Regionale n. 483 del 26.11.2008, unitamente al parere del so-

praccitato Comitato e della Seconda Commissione Consiliare, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. C.1 Planimetrie di progetto sc. 1:1.000
- Nord tavole da 1 a 14
- Serravalle tavole da 1 a 31
- Ceneda tavole da 1 a 31
- Sud tavole da 1 a 22
- Norme Tecniche di Attuazione
- Fascicolo schede sugli elementi puntuali
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 1 - parte prima
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 1 - parte seconda
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 2 - parte prima
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 2 - parte seconda
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 2 - parte terza
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 3 - parte prima
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 3 - parte seconda
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 3 - parte terza
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 4
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 5
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 6
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - fogli A-B-C-D
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - fogli E-F-G-H
- Fascicolo B.1 Luoghi centrali
- Fascicolo B.2 Individuazione delle unità urbane.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 483 del 26.11.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 26.11.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 619182/57.09, in data 20.11.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 26.11.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 483 del 26.11.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale per i Centri Storici ed edifici sparsi al Piano Regolatore Generale del Comune di

Vittorio Veneto (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 483 in data 26.11.2008

Premesse:

- Il Comune di Vittorio Veneto, è dotato di Piano Regolatore Generale, Variante di Sintesi, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 2733 in data 16.5.1995.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 31592 in data 25.7.2005, acquisita agli atti della Regione in data 27.7.2005, e successivamente integrata con note n. 36076 in data 25.8.2005 e n. 55244 in data 30.12.2005, acquisite agli atti della Regione rispettivamente in data 31.8.2005 e in data 9.1.2006.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta presso l'Albo Pretorio e la Segreteria del Comune, come si evince dalla certificazione del Segretario Comunale in data 28.6.2005.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta presso l'Albo Pretorio e la Segreteria della Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 44228 del 3.8.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- A seguito della procedura di pubblicazione sono pervenute al Comune n. 44 osservazioni, di cui 27 fuori termine, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 51 in data 9.6.2005.

- Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni:

IRV in data 7.4.2006, prot. 226703, Ditta Gruppo Furlan Cinacity Srl;

2RV in data 28.12.2006, prot. 742641, ditte Zampolli Maria, Zampolli Raimondo.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità Idraulica e parere sismico

Il Comune di Vittorio Veneto, considerato che la variante proposta interessa principalmente la revisione della disciplina urbanistica per i centri storici e per gli edifici sparsi con valore storico-testimoniale per un corretto recupero del patrimonio edilizio esistente, ha trasmesso al Genio civile di Treviso gli elaborati progettuali di Variante a firma dell'arch. Marisa Fantin unitamente alla relazione geologica a firma del dott. Gino Lucchetta e l'asseverazione del medesimo resa ai sensi della Dgr n. 3637/02 circa la non necessità dello studio di valutazione di compatibilità idraulica.

Alla luce di tale asseverazione il Genio civile di Treviso con nota n. 284388/46.09 del 26.4.2004 ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002, si è espresso con parere favorevole in merito all'asseverazione di cui trattasi.

Con la medesima con nota n. 284388/46.09 del 26.4.2004 il Genio civile di Treviso ha espresso parere favorevole alle previsioni di variante sotto l'aspetto sismico ai sensi della L. 64/74.

Valutazione di Incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Vittorio Veneto sono stati individuati alcuni Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e alcune Zone di Protezione Speciale (Zps) che figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il Dm 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente i SIC e Zps in argomento riguardano:

Sic -IT 3240005 Perdonanze e Corso del Monticano

Sic -IT 3230025 Gruppo del Visentin: Monte Favaghera-Monte Cor

Sic -IT 3240032 Fiume Meschio

Sic/Zps -IT 3230077 Foresta del Cansiglio

Zps-IT 3240024 Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle

A tal proposito è stata redatta apposita relazione di incidenza ambientale.

Ulss n.7

L'Ulss n.7 di Pieve di Soligo, con nota n. 566/SISP in data 1.06.2004, ha espresso in merito alla variante Parere Favorevole con prescrizioni relative ai reflui fognari degli edifici isolati che dovranno essere smaltiti in conformità dal P.R.R.A.

Visti gli elaborati trasmessi:

- costituiti da elaborati con valore illustrativo:
 - Relazione
- da elaborati con valore ricognitivo:
 - Destinazioni d'uso dei piani terra e degli spazi scoperti n. 98 tavole in scala 1/1000
 - Grado di utilizzazione degli edifici n. 17 tavole in scala 1/5000
 - Schede sugli elementi puntuali n. 88 schede
- da elaborati con valore metaprogettuale che costituiscono modelli di indirizzo e metodologici:
 - Luoghi centrali n. 40 tavole e 1 fascicolo A3
 - Individuazione unità urbane n. 92 tavole
- da elaborati con valore prescrittivo:
 - Planimetrie di progetto n. 98 tavole in scala 1/1000
 - Schede sulle unità edilizie n. 3420 schede
 - Norme di attuazione.
- La variante consiste nella revisione della disciplina urbanistica per i centri storici e per gli edifici sparsi con valore storico-testimoniale finalizzata ad un corretto recupero del patrimonio edilizio esistente.
- In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
 1. Modesta e puntuale revisione dei perimetri dei centri storici principali (Zto A) e dei gruppi di edifici di interesse architettonico/ambientale esterni ai centri storici principali (Zto A1);

2. Classificazione dei sistemi insediativi presenti sul territorio distinguendo tra centro storico, città consolidata storica, città consolidata, collina e pianura;
3. Classificazione e studio delle 92 Unità Urbane presenti all'interno dei centri storici;
4. Censimento e catalogazione delle 3420 unità edilizie presenti nei centri storici e negli edifici sparsi che comprendono edifici con vincolo monumentale e loro pertinenze, edifici significativi nell'impianto anche se non vincolati e loro pertinenze, edifici appartenenti al tessuto minore e loro pertinenze, edifici estranei al tessuto e loro pertinenze;
5. Schedatura delle unità edilizie che riportano le informazioni di indagine (con valore ricognitivo e relative a localizzazione, appartenenza al sistema insediativo, appartenenza o meno ad una unità urbana e con quali qualità, caratteri e relazioni, ai caratteri tipologici) e le informazioni di progetto con valore prescrittivo, classificando ogni unità edilizia in uno dei 5 gradi di protezione oltre alla demolizione senza ricostruzione e alla nuova edificazione;
6. Normativa di attuazione specifica per le Zto A e A1 e per gli edifici sparsi, che definisce:
 - gli interventi ammessi sulle unità edilizie mediante applicazione dei gradi di protezione potendo comunque pervenire in sede di progetto architettonico alla definizione di un tipo di intervento più o meno vincolante rispetto a quanto definito con la Variante al Prg che costituisce quindi il punto di partenza per stabilire le modalità di conservazione/trasformazione su ciascuna unità edilizia;
 - la metodologia di indagine per pervenire all'analisi conclusiva sul fabbricato e quindi il tipo di intervento;
 - i contenuti e le modalità di compilazione della parte conclusiva delle schede di censimento delle unità edilizie da effettuarsi nella fase del progetto architettonico
 - le destinazioni d'uso ammesse per le unità edilizie comprese nelle z.t.o. A e A.1
 - gli interventi per le aree scoperte
 - gli interventi per gli elementi puntuali
 - altre norme pertinenti all'assetto delle zone interessate dalla Variante.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche che, ancorché numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso, ma lo aggiornano utilizzando lo stesso approccio metodologico del Piano originario a firma del prof. Giovanni Astengo.

; inoltre la dichiarazione che l'obiettivo della variante sia quello di riclassificare le zone da Zto "A" in "B3", oltre ad essere errato, in quanto generico, mentre quel tipo di riclassificazione è limitato ad alcune marginali frange nella ridefinizione dei perimetri di centro storico, è anche un pò troppo "semplicitico" a fronte della notevole elaborazione prodotta.

Tuttavia, è vero che la variante, nella ridefinizione del perimetro dei centri storici, inserisce come zona "A", alcune zone con altre destinazioni e viceversa alcune zone preceden-

temente classificate come zona "A", assumono una diversa classificazione.

Qui si rilevano alcune discrepanze sulla reale destinazione che assumevano tali zone marginali. In una dichiarazione del progettista del 20.04.2004, la nuova destinazione risulta essere "verde di rispetto o tutelato".

Nella relazione Vinca si intuisce che la nuova classificazione è invece B3.

La Deliberazione consiliare di adozione, al punto 3 del dispositivo dichiara che in caso di incongruenze tra elaborati della variante in oggetto rispetto a quelli delle varianti precedentemente adottate e/o approvate, "...a meno della delimitazione delle Zto A e della riclassificazione a verde di rispetto o tutelato, delle aree escluse dal perimetro di Zto A...", prevalgono le indicazioni contenute nelle specifiche varianti di settore adottate precedentemente alla variante in oggetto.

Dal momento che contemporaneamente era stata adottata anche una variante relativa alle zone di completamento residenziale, attualmente in istruttoria, e interessa sistematicamente le aree di margine di cui sopra, si può risolvere la questione con le seguenti prescrizioni:

"Le aree che vengono escluse dalla nuova configurazione della zona A, non possiedono capacità edificatoria, in qualsiasi zone esse vengano riclassificate, e/o comunque in caso di contrasto, valgono le previsioni della var. n. 8 per le zone di completamento residenziale. Tutto ciò che si trova nei perimetri di Zto A, soggiace alla normativa specifica della variante in oggetto, comprese le prescrizioni per gli edifici sparsi in zona agricola."

Anche l'art. 23 delle Norme di Attuazione può ingenerare alcune perplessità per possibili interpretazioni, infatti il testo dice che: "...l'art. 92 delle norme del Prg vigente, le planimetrie allegate, le schede normative e i comparti vigenti, devono intendersi ancora valide per quanto non in contrasto con le indicazioni della variante".

Il testo, tuttavia dovrebbe essere riformulato nel modo seguente:

"La variante prevale sulle altre scelte di Prg. L'art. 92 completerà le parti che risultassero "mancanti" nella presente variante."

La normativa di attuazione per i centri storici e gli edifici sparsi con valore storico-testimoniale prevista dalla Variante, pur assegnando uno specifico grado di protezione ad ognuna delle 3420 unità edilizie catalogate, prevede un certo grado di flessibilità nella definizione del tipo di intervento edilizio attuabile la cui determinazione è demandata ad una serie di successive valutazioni da eseguirsi nell'ambito della progettazione architettonica.

Tali valutazioni sono obbligatoriamente condotte mediante un procedimento di analisi e rilievo prefissato dalla norme stesse, denominato "progetto di conoscenza" dell'unità edilizia, che può, fermo restando il grado di protezione, consentire l'applicazione di un tipo di intervento diverso previa adeguata documentazione, in relazione all'appartenenza all'unità urbana, agli interventi di trasformazione rispetto alla tipologia e allo stato di conservazione complessivo.

A conclusione di tale iter le modalità di intervento viene confermato dal Comune con il rilascio del titolo abilitativo e il completamento e aggiornamento delle schede di piano.

Tale procedura, può essere avviata d'ufficio o su istanza della proprietà.

La proposta è sicuramente di tipo innovativo, ispirata

alle nuove modalità di intervento previste dalla nuova legislazione urbanistica che disciplina il governo del territorio (Lr 11/2004).

Pertanto, partendo dalla definizione urbanistica del grado di protezione, da cui discendono le modalità di conservazione/trasformazione su ogni singola unità edilizia, è stata data l'opportunità di intervenire sulle citate modalità, attraverso un approfondimento ed eventuale precisazione sul tipo di intervento a livello edilizio/architettonico.

Non sono consentiti interventi diversi da quelli contenuti nella scheda normativa salvo che, attraverso il progetto di conoscenza, tenuto fermo il grado di protezione, verificato lo stato di conservazione o viceversa di alterazione del fabbricato, non siano consentiti interventi diversi, propri degli altri gradi di protezione, anche per parti dello stesso.

Rispetto alla precedente disciplina dei centri storici di Vittorio Veneto, che consentiva la possibilità di cambiare i gradi di protezione con una modesta documentazione integrativa, la disciplina proposta dalla variante in oggetto, arriva alla possibilità di modificare il tipo di intervento, in maniera particolarmente attenta, sulla base del Progetto di conoscenza, che deve essere corredato da:

Indagine diretta sul manufatto con:

- Rilevo grafico in scala 1: 50 (con particolari in sc. 1:20, 1:10 ecc)
- Rilievo metrico ed architettonico (indicazioni quote e rappresentazione dello stato dell'opera)
- Rilievo morfologico (informazione su materiali, degrado e discontinuità di intonaci e murature)
- Rilievo fotografico (con relativi coni ottici relativi a edificio, pertinenze e giardino)
- Indagine stratigrafica (con schede descrittive sui sondaggi effettuati)
- Studio comparativo (lettura dei caratteri di stile degli elementi e delle regole compositive)
- Indagini sulle fonti d'archivio (studio di notizie fornite da estimi, testamenti, catasti, documenti e iconografie)
- Lettura dei processi storici di formazione e trasformazione (studio delle conformazioni storiche attraverso la predisposizione di modelli che evidenzino il processo evolutivo tra le epoche).

Definizione del grado di trasformabilità

- Distinzione tra elementi connotati e ambienti conservati e leggibili e quelli in cui la valenza storico-artistica e funzionale non è più riconoscibile
- Eventualità di un recupero senza che si configuri un falso storico
- Valutazione se gli elementi conservati o tracce configurino ancora il particolare o l'elemento complessivo edificio-spazio circostante

Progetto di intervento

- Indicazione degli strumenti tecnici per la restituzione-integrazione di un'immagine compiuta
- Rappresentazione alla stessa scala del rilievo comprendente piani, proseppi, sezioni e particolari costruttivi
- Indicazione chiara dei materiali, colori e tecniche utilizzate
- Rappresentazione di forme, disegno e dimensioni delle finiture

Il Progetto di conoscenza, si applica con modalità e grado di definizione a seconda delle qualità dell'unità edilizia, del contesto e del tipo di intervento che si intende realizzare.

In ogni caso, il progetto di conoscenza è consigliato in presenza di edifici anche di modesto valore, ma vicini a complessi monumentali o di valore architettonico.

La variante prevede anche nuove volumetrie localizzate in varie località, evidenziate nelle seguente tabella:

Tav.	C1	Serravalle	16	mc	1.050,00	mq	150,00
Tav.	C1	Serravalle	21	mc	600,00	mq	100,00
Tav.	C1	Serravalle	21	mc	975,00	mq	150,00
Tav.	C1	Ceneda	16	mc	1.155,00	mq	165,00
Tav.	C1	Ceneda	16	mc	1.932,00	mq	276,00
Tav.	C1	Ceneda	16	mc	210,00	mq	35,00
Tav.	C1	Ceneda	21	mc	1.800,00	mq	300,00
Tav.	C1	Ceneda	23	mc	702,00	mq	117,00
Tot.				mc	8.424,00	mq	1.293,00

Relativamente agli spazi scoperti, la normativa e le indicazioni grafiche risultavano piuttosto indefinite. Tuttavia con l'accoglimento dell'osservazione presentata dall'Ufficio Area Politiche territoriali del Comune, l'art. 16 delle Nta è stato integrato, chiarendo che alle aree scoperte viene assegnato lo stesso grado di protezione degli edifici di riferimento, al verde di pregio viene applicato il grado di protezione 1, e tuttavia agli spazi scoperti viene applicata la stessa metodologia del "progetto di conoscenza" degli edifici.

Tutti gli elementi puntuali di pregio sono stati schedati; tuttavia non è stato attribuito loro, nessun grado di protezione. Tenuto conto che rappresentano elementi caratterizzanti il contesto storico dei centri, alla stregua degli edifici, questi sono da considerarsi vincolati con grado di protezione "1" e vanno approvati con gli elaborati di progetto.

Si è rilevato, inoltre che in merito alla questione dei parcheggi, ancorchè ne siano stati individuati alcuni, e normati con l'art. 20, la valutazione sull'opportunità di scelte diverse, è rinviata; sicuramente il tema della mobilità e degli spazi di sosta, che sono comunque poli attrattori di traffico, nei centri storici di Vittorio Veneto, meriterebbe uno studio specifico.

Relativamente ai parcheggi privati, (aert. 19 Nta), per i quali in caso di dimostrata impossibilità di ricavare posti auto, è consentita la monetizzazione, dato che la cosa è già consentita dalla Lr 12/99 per il recupero dei sottotetti, è appena il caso di integrare l'articolo specificando alla fine: "...per la realizzazione da parte del Comune, di parcheggi espressamente riservati ai residenti."

Gli elaborati con valore metaprogettuale che costituiscono modelli di indirizzo e metodologici, luoghi centrali e relativa individuazione unità urbane, risultano avere carattere progettuale perché forniscono la leggibilità del luogo evidenziando i riferimenti architettonici, contestualizzano gli ambiti dei luoghi centrali con il paesaggio circostante, sia naturale che urbano mostrano la gradazione dei punti di vista alti e bassi per un benessere abitativo, delimitano gli spazi definiti da edifici e paesaggio. Pertanto faranno parte degli elaborati da approvare.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Osservazioni geologiche

Dall'esame della proposta di variante adottata con dcc n. 49 del 27.04.2004 al Piano Regolatore del Comune di Vittorio Veneto, e della relazione geologica allegata alla variante stessa, è stato verificato che la maggior parte delle aree di variante ricade in terreni classificati ottimi e buoni dalla "carta delle penalità ai fini edificatori" (Tav 10.9 allegata al Prg).

Ci sono, però, alcune aree che ricadono in terreni mediocri, in queste zone, pur essendo possibile l'edificazione, si raccomanda di effettuare indagini di accertamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, come evidenziato anche dalla relazione geologica allegata.

Infine la scheda n. 3, per la quale è prevista la realizzazione di nuove volumetrie, evidenzia che l'area in questione ricade in parte in terreni mediocri ed in parte in terreni scadenti costituiti da vecchi riporti antropici. Per quest'ultima situazione si sottolinea che l'edificabilità è possibile, ma è necessario effettuare delle verifiche geologiche e geotecniche al fine di caratterizzare al meglio i terreni di fondazione, la loro consistenza e compattazione ed eventualmente individuare interventi specifici per la realizzazione delle opere in progetto.

Relazione di incidenza ambientale

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art.5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97, ha trasmesso con nota n. 31592 del 27.4.2004, apposita Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee redatta dal dott. Flavio De Bin e dal dott. Marco Pianca, successivamente integrata con ulteriore relazione trasmessa con nota n. 9465 del 4.3.2008.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici con riferimento a SIC e Zps, afferenti alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione territoriale e Parchi, ai sensi dell'art.6 Direttiva 92/43/Cee, ha esaminato la variante in oggetto e ha rilevato che:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale, si segnala che le informazioni fornite non sono complete, ma nella particolare circostanza del caso, le

conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte.

Considerato che, dagli elaborati, si evince che le previsioni della Variante non interessano habitat prioritari e risultano esterni al perimetro dei siti della rete Natura 20000;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

2. prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;

3. i tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti;

4. durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;

5. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

6. l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;

7. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;

pertanto viene preso atto della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio i quali affermano che: "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi della rete Natura 2000".

Osservazioni pervenute in Comune

8. In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N.	Nome	Comune	Regione
1	Banfi Giancarla 23/06/2004 Prot. 26452	La difficoltà di interpretazione riscontrata deriva da un'errata stampa della legenda relativa alla tavola n° 30. Trattandosi di errore cartografico, si provvede alla correzione.	Si concorda con il Comune: Accolta
2	Santucci Ing.Tiziano 29/06/2004 Prot. 27268	1- L'osservazione evidenzia una difficoltà di lettura delle planimetrie dovuta a errore di stampa. Si tratta di un mero errore cartografico e si provvede alla rettifica. 2- I parcheggi pubblici indicati nelle tavole di progetto sono quelli già riportati nel Prg vigente. Si precisa che la Variante non modifica il dimensionamento del Prg in quanto rispetto al vigente si interviene unicamente sulle modalità di intervento sui fabbricati esistenti. Inoltre l'indicazione dei parcheggi esterni al perimetro dei centri storici ha puro valore indicativo per la comprensione del sistema della sosta nelle aree immediatamente adiacenti. La variante infatti non ha competenza sulle aree esterne ai centri storici. 3- il piano di comparto citato non è compreso all'interno del perimetro del centro storico, pertanto, correttamente, non è stato riportato nelle planimetrie. 4- la Variante è una revisione delle schede sugli edifici storici esistenti. Si è provveduto a tale scopo a un sopralluogo esterno dei fabbricati, ma, coscienti che non è stato possibile raccogliere tutte le informazioni necessarie, sono stati introdotti alcuni articoli della normativa che consentono di correggere eventuali errori di perimetrazione delle unità edilizie (v. art. 8 appendice normativa) senza dover ricorrere a variante allo strumento urbanistico. 5- come punto precedente. 6- Il verde di pregio è stato indicato secondo criteri che tengono conto sia dello stato di fatto dell'apparato vegetale, sia del ruolo che tali aree libere da edificazioni hanno rispetto all'impianto urbano. In particolare nel caso di Ceneda si è attribuito valore di impianto agli spazi di pertinenza dei fabbricati racchiusi dai muri di cinta ritenendo che questi vadano comunque conservati. 7 - la ciminiera è collocata al di fuori del perimetro del centro storico, non è quindi interessata alla presente variante. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta parzialmente

N.	Nome	Comune	Regione
3	Volpini Maria Luisa 30/06/2004 Prot. 27518	1- L'osservazione evidenzia una difficoltà di lettura delle planimetrie dovuta a errore di stampa. Si tratta di un mero errore cartografico e si provvede alla rettifica. 2- la Variante è una revisione delle schede sugli edifici storici esistenti. Si è provveduto a tale scopo a un sopralluogo esterno dei fabbricati, ma, coscienti che non è stato possibile raccogliere tutte le informazioni necessarie, sono stati introdotti alcuni articoli della normativa che consentono di correggere eventuali errori di perimetrazione delle unità edilizie (v. art. 8 appendice normativa) senza dover ricorrere a variante allo strumento urbanistico. Si prende comunque atto della documentazione e si rettifica il disegno planimetrico. 3- la scheda riporta l'indicazione del portale in legno a due ante che affaccia su via Rizzera e che è visibile anche nella documentazione fotografica. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
4	Balbinot Roberto Casa- grande Giampaolo 13/07/2004 Prot. 29309	1- si precisa che le indicazioni relative alle destinazioni d'uso riportate nella prima parte della scheda sul fabbricato hanno esclusivamente valore orientativo per l'analisi in quanto le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicate dalla normativa. Si provvede comunque all'aggiornamento della scheda. 2- come sopra. Si provvede comunque all'aggiornamento della scheda. 3- si prende atto della documentazione fornita e si provvede alla rettifica della planimetria. 4- si confermano le indicazioni sul gradi di trasformabilità in quanto il giudizio corrisponde ai criteri utilizzati per altri edifici in condizione analoga. Si precisa però che la riqualificazione dei prospetti degradati potrà comunque avvenire in applicazione dell'art. 12 dell'appendice normativa. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta parzialmente
5	Immobiliare Primavera Snc 23/07/2004 Prot. 30912	Si ritiene di confermare il vincolo sui prospetti, si tratta infatti di un fabbricato che conserva le caratteristiche tipologiche originarie. Una modifica dei prospetti che comporti l'apertura dei fori necessari all'uso residenziale trasformerebbe l'organismo edilizio in modo irrecuperabile. Si precisa però che è ammesso integrare le fonti di illuminazione ricavando lucernari e/o abbaini nel rispetto delle norme contenute nell'art.22 delle Nta allegate alla presente Variante. Non Accolta	Si concorda con il Comune: Non Accolta
6	Sitran Angelo 23/07/2004 Prot. 30918	L'intervento è coerente con l'impianto del tessuto storico e prevede il riordino delle superfetazioni esistenti. Si provvede quindi alla modifica della planimetria di progetto. Si dovrà documentare con foto lo stato di fatto e porre particolare attenzione nella soluzione di raccordo tra il fabbricato principale, il nuovo volume e l'annesso rustico. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
7	Bessega Escavatori Srl 26/07/2004 Prot. 31139	L'osservazione riguarda un'area a parcheggio pubblico esterna al perimetro del centro storico di Fadalto che le planimetrie di progetto riportano solo a titolo indicativo. Trattandosi di un'area esterna al centro storico non è competenza di questa variante apportare modifiche. Non pertinente	Si concorda con il Comune: Non pertinente - non accolta
8	Italcementi Spa 28/07/2004 Prot. 31510	Attualmente l'area descritta dall'osservazione è così normata: (estratto dalle Nta vigenti) Il Comparto n. 1b riguarda l'area dell'ex cementificio di Serravalle. L'intervento è finalizzato al recupero di un edificio di carattere industriale di notevole interesse architettonico e testimoniale, già mulino all'inizio del 700 e cementificio a partire dal 1878, nonché a sistemare un ambito urbano significativo per l'accesso alla città. Gli edifici recuperati dovranno ospitare attività di interesse pubblico e collettive. Superficie totale del Comparto: mq. 11.000 verde tutelato: mq. 6.400 parcheggi pubblici o di uso pubblico: mq. 250 area pedonalizzata: mq. 200 verde pubblico: mq. 750 superficie coperta: mq. 2.200 volume esistente conservato: mc.14.800 circa Si ritiene che l'area oggetto dell'osservazione per dimensioni, collocazione, importanza rispetto al contesto edificato meriti uno studio approfondito per verificare sia le esigenze espresse dalla proprietà che le ripercussioni sull'abitato di Serravalle. Si tratta di temi da affrontare alla scala urbanistica e avendo alla base una strategia per la riqualificazione dell'intero centro storico che tenga conto delle funzioni più consone, dell'accessibilità e dei parcheggi. La definizione di tali elementi non può avvenire nel contesto di una controdeduzione anche perché una eventuale modifica delle indicazioni sull'area avrebbe interessi e ripercussioni ben più ampie rispetto alla singola proprietà. Si ritiene, dunque, che il tema progettuale sollevato dall'osservazione debba essere studiato nel contesto del Piano di Assetto del Territorio che l'Amministrazione, peraltro, intende avviare in tempi brevi. In assenza di questa valutazione alla scala dell'intero territorio comunale si ritiene di non accogliere le richieste espresse. Non Accolta	Si concorda con il Comune: Non Accolta
9	Bottega Bruna 28/07/2004 Prot. 31584	Si ritiene che la richiesta sia coerente con le indicazioni di Piano e che le modifiche richieste non ne compromettano gli obiettivi. Pertanto, fermi restando i parametri edilizi, si modifica la sagoma planimetrica come da osservazione. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
10	Immobiliare Mesu- lina Srl 29/07/2004 Prot. 31757	Si prende atto della documentazione prodotta e si provvede a rettificare la planimetria di progetto stralciando l'indicazione di parcheggio pubblico. L'intero lotto viene quindi ripristinato a spazio di pertinenza dell'unità edilizia 1-350. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta

N.	Nome	Comune	Regione
11	Delmar Sas 29/07/2004 Prot. 31728	Il Consiglio Comunale ritiene di accogliere parzialmente la proposta di modifica presentata dalla soc. Delmar sas acconsentendo alla previsione di un edificio di 1.000 mc, con altezza di 7 mt e in allineamento con i fabbricati esistenti lungo il lato ovest di via Podelmengo, subordinatamente alla cessione a titolo gratuito dell'area necessaria all'allargamento di via Podelmengo per una larghezza di 2,00 mt per tutta la lunghezza del lotto di proprietà. Accolta parzialmente.	Non si concorda con il Comune: l'osservazione non è pertinente in quanto la presente Variante non ha competenza sulla zona oggetto di osservazione in quanto esterna al perimetro del centro storico. L'osservazione è respinta.
12	Saccon Pietro E Bertato Luciano 30/07/2004 Prot. 31930	Si prende atto della documentazione prodotta e si accoglie la richiesta di stralciare l'indicazione di strada ad uso pubblico riportando il retino di area di pertinenza sui mappali interessati. Si prescrive però, in accordo con l'intenzione espressa di salvaguardare le caratteristiche del borgo storico, di non suddividere gli spazi di pertinenza con elementi di separazione di qualsiasi natura (recinzioni anche basse, elementi vegetali o altro). Si ritiene infatti che la corte debba conservare inalterata la sua natura di spazio comune a tutti i fabbricati che vi si affacciano. Accolta con prescrizioni	Si concorda con il Comune: Accolta con le indicazioni e prescrizioni formulate dal comune
13	Cerfim Spa 30/07/2004 Prot. 31966	L'osservazione è già accolta in quanto le case Borca risultano esterne al perimetro della scheda normativa n° 2 e comprese all'interno del perimetro della zona "A", quindi si applica l'art.17 delle Nta allegate alla presente Variante. Implicitamente Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
14	Immobiliare Lilla Sas 30/07/2004 Prot. 31968	Si ritiene che la perimetrazione del comparto, così come proposta dall'osservazione, non consenta un disegno urbanistico dell'area adeguato all'entità dei volumi presenti. Infatti verrebbero stralciati gli unici due lotti liberi da edificazioni e nei quali è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico. Inoltre si renderebbe non utilizzabile l'accesso a nord, convogliando entrate e uscite su un unico accesso che è gravato anche da servitù di passaggio per il comparto adiacente. Vista l'entità dei volumi presenti, disporre di un unico accesso sulla viabilità pubblica è decisamente insufficiente. Inoltre l'area a parcheggio pubblico, se stralciata dal comparto, è destinata a rimanere una previsione sulla carta, quindi mai realizzata. Tutto questo considerato non si ritiene accoglibile l'osservazione. Non Accolta	Si concorda con il Comune: Non accolta mune
15	Pin Giuliana -Gava Daisy-Serafin Renzo-Giannuzzo Alberto 30/07/2004 Prot. 31969	Si prende atto della documentazione prodotta e si provvede a rettificare la planimetria di progetto stralciando l'indicazione di parcheggio pubblico. L'intero lotto viene quindi ripristinato a spazio di pertinenza dell'unità edilizia 1-350. Vedi anche osservazione 10. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
16	Longega Albertina 30/07/2004 Prot. 31973	Già implicitamente accolta dalle nuove norme tecniche di attuazione appendice relativa al centro storico, art.17. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
17	Loreti Giuseppe 02/08/2004 Prot. 32122	Si prende atto della documentazione prodotta e si modifica la previsione relativa al nuovo volume modificandone il sedime. Per quanto riguarda gli accessi sul retro di via Manin, si precisa che tale operazione coinvolge proprietà diverse da quella che formula l'osservazione. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
18	Peccolo Tiziana 02/08/2004 Prot. 32127	Si prende atto della documentazione presentata. Per quanto attiene al nuovo volume, coerentemente con il parere espresso nell'osservazione 17, si modifica il sedime in modo da non coinvolgere edifici di proprietà diverse. Non si concorda con la proposta progettuale allegata in quanto la sagoma indicata per la nuova edificazione è posizionata al centro dell'area libera, secondo una logica non coerente con l'impianto storico. Si formula pertanto una proposta alternativa in cui il nuovo volume è adiacente ad edifici esistenti della stessa proprietà e lo spazio interno rimane libero da edificazioni. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
19	Marini Lorenzo 203/08/2004 Prot. 32272	Vista la qualità e l'entità del fabbricato si ritiene di confermare i contenuti della scheda progettuale che, come più volte ribadito nella relazione di Piano e nell'appendice normativa, tiene conto che si tratta di un rilievo parziale delle unità edilizie e consente quindi deroghe, adeguatamente motivate e documentate, a quanto riportato nella scheda normativa. Non Accolta	Si concorda con il Comune: Non accolta
20	Braido Busana Olfà 03/08/2004 Prot. 32402	L'osservazione si riferisce a un edificio esterno al perimetro dei centri storici, sia alle zone A che alle zone A1, inoltre non si tratta di unità classificata come edilizia sparsa di valore ambientale, pertanto non riguarda ambiti oggetto della variante e non è dunque pertinente alla Variante stessa. Non pertinente	Si concorda con il Comune: Non pertinente - non accolta
21	Casagrande Amelio-De Polo Francesca 18/08/2004 Prot. 34163	Si prende atto della documentazione presentata. Punto 1 - si concorda con l'opportunità di individuare un perimetro di strumento attuativo, ma le destinazioni d'uso sono quelle definite dalle planimetrie di Piano e relative norme di attuazione; Punto 2 - vista le possibili soluzioni per la riqualificazione dell'area e il posizionamento di un nuovo volume, si ritiene che la cubatura edificabile debba essere contenuta all'interno di 1120 mc. con la sagoma individuata nella planimetria allegata alla osservazione; Punto 3 - si concorda con la possibilità di individuare nel contesto dello strumento attuativo le modalità di recupero dei volumi accessori dei quali sia dimostrata la legittimità; Punto 4 - le destinazioni d'uso sono quelle definite dalle planimetrie di Piano e relative norme di attuazione; Punto 5 - per il calcolo delle volumetrie si applicano le norme vigenti. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta, precisando che, come da nota pervenuta dal Comune, il valore della volumetria assegnata è di mc 1155.

N.	Nome	Comune	Regione
22	Sonego Bruno-Sonego Elio 20/08/2004 Prot. 34525	L'edificio è già stato classificato con la presente variante con il grado di protezione 5 (art. 11 appendice normativa) che si riferisce a edifici di recente edificazione e privi di valori architettonici e ambientali per i quali è ammessa la sostituzione edilizia come meglio precisato nel citato articolo. La richiesta è quindi già implicitamente accolta. Si precisa che, nel rispetto della volumetria massima consentita, nel caso di demolizione e ricostruzione potranno essere concordate con gli uffici competenti soluzioni diverse dalla ricostruzione in loco purché migliorative rispetto al contesto. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
23	Volpini Maria Luisa 15/09/2004 Prot. 37777	1- L'osservazione evidenzia una difficoltà di lettura delle planimetrie dovuta a errore di stampa. Si tratta di un mero errore cartografico e si provvede alla rettifica. 2- la Variante è una revisione delle schede sugli edifici storici esistenti. Si è provveduto a tale scopo a un sopralluogo esterno dei fabbricati, ma, coscienti che non è stato possibile raccogliere tutte le informazioni necessarie, sono stati introdotti alcuni articoli della normativa che consentono di correggere eventuali errori di perimetrazione delle unità edilizie (v. art. 8 appendice normativa) senza dover ricorrere a variante allo strumento urbanistico. Si prende comunque atto della documentazione e si rettifica il disegno planimetrico. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
24	Genovese Renato 20/09/2004 Prot. 38343	1 e 2- Si provvede ad integrare la scheda precisando che l'altezza di 3 piani è da riferirsi all'intero corpo di fabbrica principale, non al solo ampliamento e fatta eccezione per l'adiacenza sul retro. Il volume in ampliamento, esclusa la sopraelevazione, è di mc. 2150, l'altezza massima delle nuove costruzioni e della sopraelevazione sarà di ml. 10 corrispondente a 3 piani abitabili. 3- Non si concorda con la richiesta di perimetrare un ambito di intervento corrispondente alla proprietà in quanto il progetto ha senso solo nel contesto della revisione di tutto l'ambito di Porta Cadore e quindi il progetto dovrà essere unitario e comprendere sia gli interventi sui fabbricati che la riorganizzazione e il ridisegno dello spazio pubblico. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
25	De Martin Annarita 20/09/2004 Prot. 38342	1- Si concorda con l'osservazione e si include l'area nel perimetro del centro storico con destinazione "verde pubblico". 2- La possibilità di ricavare volumi interrati negli spazi di pertinenza è già prevista per i locali destinati ad autorimesse così come indicato nell'art. 19 dell'appendice normativa. Non si ritiene di estendere tale possibilità ai vani accessori o di servizio in quanto gli spazi di pertinenza sono considerati dal Piano come un elemento importante e connesso alla tipologia del fabbricato, quindi meritevole di essere tutelato e conservato. L'utilizzo per ricavare interrati, inoltre, ne preclude la destinazione a giardino e il ruolo di superficie drenante. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
26	Da Re Mario 21/09/2004 Prot. 38534	Si condivide la proposta di mantenere l'obbligo di apertura del portico pedonale al piano terra per le unità edilizie identificate con i codici 1-292, 1-291, 1.290, impropriamente chiusi. Non si ritiene invece di prevedere la prosecuzione del portico fino a palazzo Galletti. I momenti di discontinuità tra fronti porticati sono elementi tipici dei centri storici e sono riscontrabili in molti altri casi. Non si condivide quindi la necessità di stabilire una continuità che può essere mantenuta da un tratto di percorso pedonale scoperto che si indica nella planimetria di progetto. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
27	Braido Giancarlo 21/09/2004 Prot. 38626	Si prende atto della documentazione prodotta e si ritiene che l'ipotesi identificata con il numero 2 sia quella più coerente con l'impianto urbanistico di variante. Si provvede quindi a modificare le planimetrie di progetto in base a questa seconda ipotesi. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
28	Roberti Stefania 07/10/2004 Prot. 41027	L'osservazione evidenzia una necessità ricorrente soprattutto nei borghi agricoli. Si ritiene quindi che la problema debba essere data una risposta in termini di normativa generale e si propone di integrare l'articolo 21 con le seguenti indicazioni: "Limitatamente alle zone A1, è ammessa la costruzione di volumi accessori destinati a deposito o legnaia realizzati con materiali leggeri con le seguenti prescrizioni: - i nuovi volumi potranno avere una superficie coperta massima di 5mq. e un'altezza massima di m. 2,20. - dovranno essere adiacenti a un edificio in muratura esistente con esclusione degli edifici con grado di protezione 1 e 2 e dei fronti vincolati. - dovrà essere dimostrato che il nuovo volume ha una pertinenza destinata a giardino di almeno 200 mq. - non dovranno essere presenti all'interno dell'ambito altri annessi, edifici accessori, superfetazioni e simili. - i nuovi volumi non potranno in ogni caso essere convertiti ad uso residenziale." Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
29	Da Re Mario 08/10/2004 Prot. 41201	Si concorda con quanto contenuto nell'osservazione con la sola precisazione che la voce "verde privato tutelato" non esiste nella legenda e pertanto l'area viene classificata come "verde di pregio". Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta

N.	Nome	Comune	Regione
30	Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 08/10/2004 Prot. 41209	Non presentandosi nella forma dell'osservazione, ma piuttosto del contributo culturale e professionale alle scelte e ai contenuti del Piano, si ritiene che questo documento debba essere assunto come tale, dunque alcuni dei contributi dovrebbero essere soggetti a discussione, così come si chiede nell'introduzione, piuttosto che equiparati alle osservazioni. Per quanto attiene alle indicazioni puntuali si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> - i gradi di protezione, per essere compresi, vanno interpolati con il progetto di conoscenza e con il grado di trasformabilità dell'edificio. Il Piano ha una forma organica e deve essere valutato nel suo complesso. - i fronti vincolati, quando riportati, costituiscono una indicazione che prevale sui gradi di intervento. - il tema dei parcheggi a Serravalle è solo accennato dal Piano che si limita ad indicare alcune soluzioni possibili, precisando che esse dovranno essere oggetto di uno studio specifico. - si condivide il parere sul forte impatto della circonvallazione di Serravalle, espresso anche nella relazione di Piano, e sulla opportunità di valutare soluzioni di minor impatto. - i parcheggi esterni al perimetro dei centri storici sono quelli di Prg, non essendo competenza di questa Variante intervenire al di fuori del perimetro. Questo vale per tutte le indicazioni esterne al perimetro dei centri storici che sono state riprese pari pari dal Prg vigente solo allo scopo di inquadrare il territorio storico rispetto alle aree circostanti. - per quanto riguarda la sistemazione dell'area in via Manin si fa riferimento alle osservazioni 16,17,18 e 21 che sono relative alla medesima area. - per quanto riguarda il recupero dei manufatti di pertinenza, esso è normato nella descrizione delle unità urbane e nelle norme di attuazione, non si entra nel merito delle scelte stilistiche ritenendo opportuno demandare questa decisione al progetto architettonico. Presa d'atto	Si concorda con il Comune: Si prende atto delle considerazioni espresse dall'osservazione non configurandosi come osservazione ma trattandosi di contributo culturale -professionale.
31	Da Re Mario 19/11/2004 Prot. 47409	L'osservazione si riferisce a un ambito esterno al perimetro dei centri storici pertanto non di competenza della presente Variante. Non pertinente	Si concorda con il Comune: Non pertinente - non accolta
32	Pavan Diego 16/12/2004 Prot. 51442	1- L'indicazione di fronte vincolato per le unità edilizie in oggetto è coerente con le scelte di Piano operate in generale nel classificare le unità presenti nei centri storici. Si ritiene di confermare tale scelta anche sottolineando il fatto che sono ammesse operazioni di ripristino delle parti manomesse (art.22 comma 3 dell'appendice normativa). Si esprime pertanto parere contrario. 2-Non si condivide la richiesta di applicazione del grado di protezione 5 all'unità edilizia 3-684 poiché esso si riferisce a edifici di recente edificazione. In relazione alla documentazione prodotta dall'osservazione si propone di attribuire all'unità edilizia il grado di protezione 4. 3- La richiesta di una maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso è coerente con l'incentivazione al recupero delle unità edilizie. Si indica dunque l'applicabilità dell'art. 17 dell'appendice normativa per i fabbricati interessati dall'osservazione. 4- L'intervento sulle falde di copertura contraddice il principio del rispetto tipologico e formale dei caratteri ricorrenti del centro storico. Il taglio delle falde per ricavare terrazze è un intervento improprio e non coerente con gli edifici del centro storico, tanto più in una zona di elevato pregio storico e architettonico quale piazza Meschio. Si esprime pertanto parere contrario. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
33	Manfredi Filippo 16/12/2004 Prot. 22748	Si ritiene non accoglibile la richiesta in quanto una eventuale nuova costruzione così collocata comprometterebbe la possibilità di organizzare diversamente il compendio scolastico adiacente. Non Accolta	Si concorda con il Comune: Non accolta
34	Camerin Giuliano E Talamini Fabio 23/12/2004 Prot. 52502	Le norme di attuazione prevedono già la possibilità di intervenire sulle strutture interne degli edifici qualora si dimostri che tali strutture non costituiscono parti originarie del fabbricato, oppure non sono coerenti o, ancora, non rivestono particolare pregio. Implicitamente Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
35	Andreon Bianca 14/01/2005 Prot. 1527	la richiesta non è pertinente in quanto riguarda una unità edilizia priva di caratteristiche di pregio, destinata ad annesso agricolo e per la quale si chiede il cambio di destinazione d'uso. Tale richiesta deve essere esaminata nel contesto di una variante urbanistica che interessi le zone agricole e quindi che documenti l'effettiva non funzionalità agricola del bene. Non pertinente	Si concorda con il Comune: Non pertinente - non accolta
36	Lorenzon Bruno Giraldi Meriateresa 14/01/2005 Prot. 1530	Si ritiene di accogliere la richiesta di recuperare il volume esistente prima della demolizione, ma riproponendo la sagoma precedente senza alterazione dell'andamento delle coperture in quanto essa appartiene all'immagine storizzata del luogo. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta
37	Basca Srl 20/01/2005 Prot. 2615	L'unità edilizia è compresa all'interno del perimetro di un comparto obbligatorio per la riqualificazione dell'ambito di Porta Cadore e quindi dell'entrata a nord di Vittorio Veneto. Si ritiene che nel contesto di questo progetto potranno essere valutate diverse ipotesi relative al fabbricato oggetto dell'osservazione, tra le quali le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - mantenerlo nella posizione attuale - demolirlo e recuperare il volume in altra posizione - demolirlo senza recupero del volume - sostituirlo con una struttura leggera che potrebbe essere utilizzata come edicola. La scelta dipende dall'insieme del progetto sull'intero ambito e non si ritiene di precludere alcuna delle soluzioni sopra citate in quanto ciascuna può essere adeguatamente motivata e sostenuta. In risposta all'osservazione si indica, quindi, che il volume esistente viene mantenuto in quanto quantità, mentre la soluzione architettonica più adeguata viene demandata al successivo strumento attuativo. Parzialmente Accolta	Si concorda con il Comune: Parzialmente accolta

N.	Nome	Comune	Regione
38	Scottà Vincenzina, De Biasi Graziano, De Biasi Claudio, Zanette Vittorina 14/01/2005 Prot. 1611	Si esprime parere contrario all'esclusione di tale ambito dal perimetro del centro storico e alla trasformazione in zona di completamento in quanto, pur non comprendendo edifici di pregio, esso costituisce un fondale verde panoramico del nucleo storico di San Fris e, come tale, ne è parte integrante. Non Accolta	Si concorda con il Comune: Non accolta
39	Ballarin Luigi 14/01/2005 Prot. 1612	Si ritiene che l'ambito faccia parte integrante del nucleo storico in quanto costituisce un elemento di pausa tra l'edificato recente e quello storico. Tali ambiti sono stati sempre tutelati dalla Variante. Non Accolta	Si concorda con il Comune: Non accolta
40	Piasentin Eros, Piasentin Armando, Ruspini Anna 15/02/2005 Prot. 6662	Si ritiene che lo stralcio dalla scheda normativa dell'area in oggetto non comprometta le future possibilità di riqualificazione del comparto e quindi si accoglie la richiesta di rettifica del perimetro. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
41	Area Politiche Territoriali 24° Unità Pianif. Territ. - Apporto Collaborativo	L'apporto collaborativo evidenzia alcuni errori cartografici e alcune carenze per i quali si provvede alla rettifica e correzione. Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16: si apportano le modifiche evidenziate alle relative tavole. Si precisa che l'incongruenza di cui al punto 1 è riscontrabile solo sulla serie di tavole denominate Ceneda. Si provvede alla rettifica di queste. Punto 8: si integrano i fascicoli delle schede normative con la legenda delle sigle relative alle destinazioni d'uso. Punto 9: si integrano le schede mancanti con esclusione dell'unità 2-602 in quanto non rilevabile al momento del censimento. Punto 10: il codice mancante è il n°5-361, si introduce nella planimetria. Punto 11: art. 13 si modifica la scheda architettonica Punto 12: art. 16 viene così integrato: al comma 1 "... sono strettamente riferite all'unità edilizia, nel senso che ad essi è attribuito lo stesso grado di protezione dell'edificio di riferimento. Analogamente alle unità edilizie anche per gli spazi scoperti è applicabile l'art. 12 della presente appendice normativa. Alla fine: "Gli ambiti identificati alla voce "verde di pregio" hanno grado di protezione 1, è comunque applicabile l'art. 12 della presente appendice normativa. Punto 13: l'art. 21 viene così integrato: "Il recupero dei manufatti non potrà comunque interferire con i fronti vincolati; nel caso di edifici di pregio storico con una configurazione formale integra o comunque chiaramente leggibile, il volume non dovrà interferire con l'edificio originario. Dovranno quindi essere verificate le seguenti ipotesi: collocare il volume in posizione defilata, collocare il volume in adiacenza ma differenziandosi per uso dei materiali, segnare un momento di continuità tra edificio originale e nuovo pur utilizzando materiali e forme analoghi. La preferenza tra le diverse opzioni sarà attribuita alla soluzione meno invasiva per l'edificio storico e per il relativo spazio di pertinenza. In caso di edifici con grado di protezione 1 e 2 per i quali il recupero comprometta l'unità edilizia principale o lo spazio di pertinenza, tale recupero delle superfetazioni o manufatti accessori non è consentito. Punto 14: l'art. 22, al comma 1, viene così integrato: "L'apertura di nuovi lucernari è comunque esclusa per edifici con grado di protezione 1; per le altre unità edilizie, nel caso di apertura di lucernari o abbaini, questi dovranno essere allineati con le aperture sul fronte. Nuovi lucernari o abbaini potranno essere ricavati nel rispetto delle caratteristiche dell'unità e previo parere favorevole degli organi competenti." Punto 15: l'art. 22, comma 3, viene così integrato: la definizione "fronte vincolato" è da considerarsi relativa a tutta la facciata del fabbricato e alla relativa falda di copertura fino alla linea di colmo. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
42	Savardi Claudia 23/03/2005 Prot. 12792	L'applicazione delle norme di Prg, soprattutto nella prima fase di acquisizione delle conoscenze, sta avvenendo in stretto rapporto tra organi tecnici e progettisti così come sottolineato dall'osservazione. Le prime richieste sono state infatti esaminate e valutate congiuntamente. Tale rapporto di collaborazione rimane in atto anche nelle fasi successive e la consultazione potrà avvenire in qualunque momento sia ritenuta opportuna. Implicitamente Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
43	Bottoli Roberto 21/04/2005 Prot. 17034	Per quanto attiene all'indicazione di "vincolo monumentale" riportata dalla scheda, si tratta di un errore di compilazione, infatti nessun perimetro di vincolo è riportato nelle planimetrie di Piano. Si provvede quindi a rettificare la scheda. Per quanto attiene alla classificazione tipologica, la scheda fa riferimento alla categoria prevalente. Nella formulazione della seconda parte della scheda, l'edificio è stato classificato come "edificio urbano", tenendo conto delle stesse valutazioni che l'osservazione riporta. Si ricorda che comunque gli edifici compresi nel Piano guida del fiume Meschio sono normati dalle schede di tale Piano. Accolta	Si concorda con il Comune: Accolta
44	Peccolo Damiano 07/06/2005 Prot. 24142	L'osservazione è coerente con la scelta fatta in relazione all'osservazione n. 37. Si ritiene quindi accoglibile negli stessi termini e cioè: l'edificabilità esistente viene mantenuta in quanto quantità, mentre la soluzione architettonica più adeguata viene demandata al successivo strumento attuativo.	Si concorda con il Comune: Accolta

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

9. In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono respinte per la motivazione sopradescritta, evidenziando in ogni caso che:

- l'osservazione RV 1 Ditta Gruppo Furlan Cinecity s.r.l propone la riclassificazione di un'area e degli edifici che vi insistono da z.t.o. F1 a z.t.o. A, con l'effetto di consentire per tali edifici destinazioni urbanistiche attualmente non ammesse, che si ritiene debbano essere preventivamente assoggettate alla procedura partecipativa prevista per legge e di conseguenza non definibili in sede di osservazione;
- l'osservazione RV 2 ditte Zampolli Maria, Zampolli Raimondo, propone la riclassificazione di un ambito di centro storico da z.t.o. A a z.t.o. residenziale di completamento che si ritiene di rinviare all'esame della variante n. 8.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale per i Centri Storici ed edifici sparsi al Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Tav. C.I Planimetrie di progetto sc. 1:1.000
Nordtavole da 1 a 14
Serravalletavole da 1 a 31
Cenedatavole da 1 a 31
Sudtavole da 1 a 22
- Norme Tecniche di Attuazione
- Fascicolo schede sugli elementi puntuali
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 1 - parte prima
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 1 - parte seconda
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 2 - parte prima
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 2 - parte seconda
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 2 - parte terza
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 3 - parte prima
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 3 - parte seconda
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 3 - parte terza
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 4
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 5
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - quaderno 6
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - fogli A-B-C-D
- Fascicolo schede sulle unità edilizie - fogli E-F-G-H
- Fascicolo B.1 Luoghi centrali
- Fascicolo B.2 Individuazione delle unità urbane.

Vanno visti n. 115 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1789 del 16 giugno 2009

Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna (VI). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma, art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Con deliberazioni di Giunta, rispettivamente del Comune di Campolongo sul Brenta, n. 17 del 18-03-2005, del Comune di Cison del Grappa, n. 14 del 17.03.2005, del Comune di Pove del Grappa, n. 44 del 17.03.2005, del Comune di San Nazario n. 42 del 17.03.2005, del Comune di Solagna n. 21 del 16.03.2005 e del Comune di Valstagna, n. 56 del 16.03.2005, è stato adottato il “Documento Preliminare alla redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale” e lo “Schema di Accordo di Pianificazione. Detti documenti risultano inoltre adottati anche dalla Provincia di Vicenza con deliberazione di Giunta n. 91 del 23.03.2005 e dalla Comunità Montana del Brenta con deliberazione n. 23 del 16.03.2005.

Con nota prot. n. 211612/47.01 del 22.03.2005 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 24.03.2005 ed è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 e 16 della Lr n. 11/2004 tra la Provincia di Vicenza, la Comunità Montana del Brenta, i Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna (VI) e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta rispettivamente della Comunità Montana del Brenta n. 85 del 7.09.2005, del Comune di Campolongo sul Brenta, n. 57 del 23.09.2005, del Comune di Cison del Grappa, n. 50 del 30.09.2005, del Comune di Pove del Grappa, n. 159 del 15.09.2005, del Comune di San Nazario, n. 126 del 12.09.2005, del Comune di Solagna, n. 62 del 13.09.2005, del Comune di Valstagna, n. 139 del 7.09.2005.

Il Genio civile di Vicenza con nota prot. n. 380684 del 22.07.2008 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1841 del 19.06.2007 e con nota prot. n. 389363 del 25.07.2008 ha espresso il proprio parere sismico ai sensi della Legge 02.02.1974, n. 64 art. 13.

Con Deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, del Comune di Campolongo sul Brenta, n. 18 del 1.08.2008, del Comune di Cison del Grappa, n. 18 del 1.08.2008, del Comune di Pove del Grappa, n. 31 del 31.07.2008, del Comune di San Nazario n. 40 del 30.07.2008, del Comune di Solagna, n. 20 del 1.08.2008, del Comune di Valstagna n. 20 del 31.07.2008, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 47 osservazioni entro i termini, presentate a ciascun Comune, e 1 fuori termini in Comune di Pove del Grappa, in particolare:

- alla Comunità Montana del Brenta è pervenuta una nota n. 1697/b.5.5/4 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,

- Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- in Comune di Campolongo sul Brenta n. 0
 - in Comune di Cison del Grappa n. 12
 - in Comune di Pove del Grappa n. 9, di cui 1 fuori termini
 - in Comune di San Nazario n. 8
 - in Comune di Solagna n. 4
 - in Comune di Valstagna n. 15

Sono pervenute direttamente in regione n. 2 osservazioni.

Successivamente la Comunità Montana ha segnalato l'arrivo di un'ulteriore osservazione fuori termine in Comune di Valstagna.

È stato acquisito il parere n. URB/2008/169 del 16.06.2008 del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 22 del 8.04.2009 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS ha espresso il proprio parere n. 14 del 10.03.2009 ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 142 del 8.04.2009.

La Provincia di Vicenza ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico Regionale in data 08.04.2009 (art.27, Lr 11/2004).

In data 15.04.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione Veneto, Calle Priuli 99 - Cannaregio - Venezia, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna (VI), adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 18 del 1.08.2008, n. 18 del 1.08.2008, n. 31 del 31.07.2008, n. 40 del 30.07.2008, n. 20 del 1.08.2008, n. 20 del 31.07.2008, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 142 del 8.04.2009 e agli atti in essa richiamati, con alcune precisazioni e correzioni;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale aggiornati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi;
3. demandando alla Comunità Montana del Brenta, per conto dei Sindaci, l'onere di inviare alla Regione Veneto, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, copia di tutti gli elaborati, compresa la Banca Dati Alfanumerica, aggiornati alle decisioni assunte dalla sopraccitata Conferenza.

Con nota n. 0837 in data 28.05.2009, pervenuta in data 29.05.2009 prot. n. 295033, la Comunità Montana del Brenta, per conto dei Sindaci, ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla conferenza di Servizi del 15.04.2009 come di seguito specificata:

- Relazione Tecnica
- Relazione di Progetto
- Relazione Sintetica
- Norme Tecniche

- Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (3 Elaborati) Scala 1:10.000
- Tav. 2 Carta delle Invarianti (3 Elaborati) Scala 1:10.000
- Tav. 3 Carta delle Fragilità (3 Elaborati) Scala 1:10.000
- Tav. 4 Carta della Trasformabilità (3 Elaborati) Scala 1:10.000
- Rapporto Ambientale - V.A.S.
- Integrazione alla V.A.S. - Secondo indicazioni della direzione Valutazione Progetti e Investimenti - Febbraio 2009
- Integrazione alla V.A.S. - integrazioni Febbraio 2009
- Tav. 1 V.A.S. - Scenari di Piano
- Tav. 2 V.A.S. - Analisi degli indicatori
- Relazione di Incidenza Ambientale (Vinca)
- Banca Dati Alfanumerica e Vettoriale (Dvd) contenente il Quadro Conoscitivo, le analisi e gli studi;
- Dichiarazione di Sintesi - VAS.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna (VI) a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 15.04.2009 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2 e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.6 dell'art.15;

3) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico dei Comuni interessati, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1790 del 16 giugno 2009

Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma, art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Con deliberazione di Giunta del Comune di San Zenone degli Ezzelini n. 18 del 17.03.2005 e del Comune di Fonte n. 30 del 15.03.2005 esecutiva a tutti gli effetti, i Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV), hanno adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota n. 211451/47.1, in data 22.03.2005, è stato acquisito il parere del Dirigente della Direzione Urbanistica e in data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 11/2004 tra Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV) e la Regione del Veneto.

Con deliberazione di Giunta del Comune di San Zenone degli Ezzelini n.141 del 16.10.2006 e del Comune di Fonte n. 112 del 16.10.2006, esecutiva a tutti gli effetti, i Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV) hanno modificato ed integrato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota n. 650235/57.09 in data 13.11.2006 è stato acquisito il parere del Dirigente della Direzione Urbanistica e in data 13.11.2006 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 11/2004 tra Comune di San Zenone degli Ezzelini e Fonte e la Regione del Veneto.

I Comuni hanno successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 18 del 13.03.2007 della Commissione Regionale VAS.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimenti di Giunta del Comune di San Zenone degli Ezzelini n.76 del 29.08.2007 e del Comune di Fonte n. 92 del 10.09.2007, esecutive.

Il Distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione della Regione del Veneto, nota n. 631771/57.00 del 27.11.2008, ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

Il Genio civile di Treviso, con nota n. 640047/57.13 del 2.12.2008, ha espresso il proprio parere sismico favorevole con prescrizioni.

Con deliberazioni di Consiglio del Comune di San Zenone degli Ezzelini n. 49 del 3.12.2008 e del Comune di Fonte n. 39 del 5.12.2008, esecutive a tutti gli effetti, i Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV) hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.).

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute entro i termini stabiliti n. 51 osservazioni nel Comune di San Zenone degli Ezzelini e n. 29 osservazioni nel Comune di Fonte.

Direttamente in Regione è pervenuta una osservazione.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 31 del 5.05.2009 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

È stato acquisito il parere n. 231/2006 del 10.11.2008 del

Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 22 del 24.03.2009 ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 167 in data 06.05.2009.

La Provincia di Treviso ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico Regionale in data 06.05.2009 (art.27, Lr 11/2004).

In data 06.05.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione Veneto, Calle Priuli 99 - Cannaregio - Venezia, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV), adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 18 del 1.08.2008, n. 18 del 1.08.2008, n. 31 del 31.07.2008, n. 40 del 30.07.2008, n. 20 del 1.08.2008, n. 20 del 31.07.2008, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 167 del 6.05.2009 e agli atti in essa richiamati, con alcune precisazioni e correzioni;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale aggiornati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi.
3. demandando ai Sindaci l'onere di inviare alla Regione Veneto copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004.

Con nota n. 3616/5465 in data 26.05.2009, pervenuta alla Direzione Urbanistica in data 28.05.2009 prot. n. 292527, e successiva nota di precisazione n. 5465/5673 del 30.05.2009, il Comune di San Zenone degli Ezzelini, Comune capofila, ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla conferenza di Servizi del 6.05.2009 come di seguito elencata:

- Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale
- Tavola 2 - Carta delle Invarianti
- Tavola 3 - Carta delle Fragilità
- Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
- Norme Tecniche
- Relazione tecnica e di progetto
- Rapporto Ambientale
- Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi su supporto informatico (DVD), la Relazione di Sintesi, la Dichiarazione di Sintesi e la Valutazione di Incidenza Ambientale.
- Dichiarazione di Sintesi

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV) a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 6.05.2009 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2 e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.6 dell'art.15;

3) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico dei Comuni interessati, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1791 del 16 giugno 2009

Attuazione dell'Accordo programmatico tra Regione e Ministero dell'Ambiente, sottoscritto il 25.03.2005, per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno attraverso interventi sperimentali da svilupparsi nell'area di Porto Marghera. Atto di indirizzo per riutilizzo dei fondi disponibili a seguito rinunce e revoche nonché di eventuali ulteriori risorse. Indicazioni operative per la prosecuzione dell'attività.

[Venezia, salvaguardia]

Riferisce l'Assessore regionale alle politiche del territorio Renzo Marangon, di concerto con l'Assessore alle politiche dell'Economia, lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione, Vendemiano Sartor e Ass. Giancarlo Conta.

Soddisfare la domanda di energia e nel contempo evitare l'aumento di emissioni di gas serra costituisce la sfida tecnologica del nuovo secolo. Una sfida che vede nell'idrogeno un importante protagonista. L'idrogeno è infatti un vettore energetico ad impatto ambientale quasi nullo, producibile da più fonti energetiche primarie (tra loro scambiabili).

Nel gennaio 2004, la Commissione europea ha stabilito la European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform - HFP (Piattaforma tecnologica europea per l'idrogeno e le celle a combustibile), una partnership con oltre 300 attori che include l'industria delle PMI e quella delle compagnie multinazionali, la comunità scientifica, le autorità pubbliche, gli utilizzatori.

Lo scopo è di preparare e dirigere un piano strategico che faccia da ponte tra l'idrogeno e le celle a combustibile e il mercato, per lo sfruttamento del loro notevole potenziale am-

bientale ed economico per applicazioni nei trasporti, energia stazionaria e portatile.

Questa piattaforma è tesa a facilitare e ad accelerare lo sviluppo e l'impiego di tecnologie europee dell'idrogeno e delle celle a combustibile, competitive a livello mondiale, efficienti, economiche e in grado di contribuire alla realizzazione dei sistemi energetici sostenibili del futuro.

Il cuore della piattaforma comprende tutte le attuali attività finanziate dall'Unione europea nel campo delle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile (progetti, iniziative, reti e strutture). L'intento è di far convergere al suo interno altri progetti e iniziative nazionali, regionali e locali. In tal modo, lo sforzo di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Europa, attualmente frammentato, potrà essere incanalato con efficienza nello Spazio europeo della ricerca (SER) per realizzare la visione della piattaforma.

Porto Marghera, con la sua elevata richiesta energetica, la disponibilità di idrogeno quale materiale di risulta dei processi produttivi e la presenza di aziende che garantiscono un'approfondita conoscenza dell'uso del gas sia nel settore stazionario che in quello dei trasporti, è sede naturale per lo sviluppo delle tecnologie correlate.

Con la legge nazionale di ratifica del Protocollo di Kyoto (n. 120 del 1.06.2002) "l'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionale" è stata inclusa tra le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi del protocollo.

In coerenza con gli orientamenti comunitari, la Delibera CIPE del 19 dicembre 2002 ha approvato il "Piano Nazionale di riduzione delle emissioni dei gas effetto serra" che includeva la realizzazione di progetti pilota per l'impiego di sistemi a propulsione a idrogeno e celle combustibile.

Un Programma nazionale di ricerca per il vettore idrogeno e delle celle a combustibile è stato posto in essere dai Ministeri dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica, della Tutela dell'Ambiente e del Territorio e dell'Economia e Finanze in questo campo.

Successivamente, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 luglio 2003 ha individuato il progetto 2/H per la promozione della filiera dell'idrogeno nell'area industriale di Porto Marghera, prevedendo la sua regolamentazione tramite Accordo Programmatico con la Regione Veneto.

Tale accordo, sottoscritto in data 25 marzo 2005 dalla Regione del Veneto e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevede la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera attraverso interventi sperimentali di tecnologie innovative per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno nei settori della generazione di elettricità e dei trasporti.

Con decreto del Direttore della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'Ambiente, n. 528/2005/RAS del 27.04.2005, l'Accordo è stato approvato e reso esecutivo, concedendo il relativo finanziamento di euro 5.000.000,00 alla Regione Veneto, quale soggetto attuatore e responsabile del programma di azioni previste.

Il cofinanziamento regionale, pari a 5 milioni di euro, è stato garantito a seguito dei provvedimenti n. 24 del 4.05.2005 del Consiglio regionale e n. 3094 del 1.10.2004 della Giunta regionale che hanno approvato, nell'ambito di un programma articolato di interventi a valere sui fondi della legislazione

speciale per Venezia, l'assegnazione di fondi per pari importo, finalizzati a tale scopo.

Con deliberazione n. 2344 del 27.07.2006, la Giunta regionale ha disposto l'ammissibilità di tutte le dieci domande pervenute a seguito di bando europeo e gli importi di contributo concedibile per le prime nove utilmente posizionate in graduatoria.

In fase di attuazione si è dovuto tuttavia registrare l'abbandono dell'iniziativa o la perdita dei requisiti da parte di tre soggetti inizialmente ammessi. I relativi contributi concessi sono stati pertanto revocati e ridistribuiti ai soggetti che non avevano ottenuto in sede di prima ripartizione la contribuzione massima prevista dal bando, giuste deliberazioni n. 1586 del 29.05.2007 e n. 3491 del 18.11.2008.

Si registra ora la rinuncia al contributo per la realizzazione di un progetto la cui prosecuzione implicherebbe, anche in relazione alla complessità delle attività da mettere in atto, una serie di azioni che esula dall'intervento proposto, con incerte probabilità di riuscita in tempi accettabili. Con nota del 22.01.2009 i soggetti proponenti, Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl, SAE Impianti Srl e Berengo Spa, hanno infatti espressamente dichiarato di rinunciare ai contributi assegnati per la realizzazione dell'intervento 'Produzione di energia Elettrica e Termica da Syngas ottenuto da Biomasse e altri residui organici'.

Al fine di effettuare una rimodulazione delle risorse, con nota del 18.02.2009 la Regione Veneto ha chiesto a Venezia Tecnologie un aggiornamento sulla situazione del progetto "Costruzione di un impianto dimostrativo a celle a combustibile ad ossidi solidi, alimentato da idrogeno e con potenza di circa 100 kw". Per tale progetto, facente parte della graduatoria approvata dalla succitata DgrV n. 2344 del 27.07.2006, la Ditta non aveva proceduto alla formale accettazione del contributo. Il progetto si è concluso nel 2007 (nota di Venezia Tecnologie del 18.03.2009) e quindi non è possibile che benefici delle risorse liberate.

Si dà atto che ai rimanenti progetti utilmente inseriti in graduatoria sono stati concessi contributi nella misura massima prevista e che è stato quindi soddisfatto il punto 14 del bando europeo che prevede la rimodulazione di eventuali economie di spesa a vantaggio degli altri beneficiari.

L'importo di euro 2.014.030,00, da revocare per effetto della rinuncia di cui sopra, nonché ulteriori economie o somme che si rendessero disponibili, potranno essere pertanto utilizzati per ulteriori iniziative secondo le finalità di cui all'Accordo Programmatico e coerenti con la comunicazione n. 625.137/46.13 del 19.09.2005 della Commissione Europea.

Tale importo è stato assegnato all'interno del maggior impegno di cui alla DgrV n. 2344 del 27.07.2006, ed è a valere per euro 311.183,45 sul capitolo 100705 e per euro 1.702.846,55 sul capitolo 50537 derivante dalla legislazione speciale per Venezia, i cui benefici devono pertanto ricadere nell'area veneziana.

L'Accordo, la cui durata è stata prorogata al 31.12.2009 da parte del Ministero dell'Ambiente, prevede espressamente che "per il miglior perseguimento delle finalità [dell'Accordo stesso] si promuoverà l'adesione di ulteriori Società ed Istituzioni, pubbliche e private, che operino con specifici progetti nell'ambito dell'utilizzo dell'Idrogeno".

Va evidenziato altresì che, con una dotazione di 10 milioni di euro istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (articolo 2 comma 176 della legge

Finanziaria 2008) verrà lanciata la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibili.

Il Fondo incentiva l'avvio delle diverse fasi della filiera consentendo lo sviluppo di cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo, il suo trasporto e la sua utilizzazione. Vengono favorite le applicazioni sul trasporto dell'idrogeno prodotto da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati ad idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

Si deve notare tuttavia che, dell'esame di compatibilità del regime di aiuti, a suo tempo notificato dalla Regione del Veneto, la Commissione europea ha ritenuto che la selezione dei progetti debba avvenire tramite bandi pubblici e che i progetti siano aperti anche alla partecipazione di imprese estere. Nella selezione dei progetti, inoltre, i finanziamenti devono essere concessi in misura progressiva in modo da assicurare che i progetti prioritari di minori dimensioni siano finanziati per primi.

Per radicare i risultati raggiunti appare opportuno orientare le risorse a disposizione per il rifinanziamento della misura in essere o per il sostegno di un progetto ad hoc.

La scelta sulla strada percorribile verrà effettuata sulla base di una valutazione delle progettualità e criticità del settore idrogeno nell'ambito territoriale di Porto Marghera e nel rispetto dei Regolamenti Comunitari sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo innovazione (CE 2006/c 323/01 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; CE 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categorie).

Si andranno quindi a definire, in accordo con il Ministero, la promozione, anche con ulteriori risorse eventualmente disponibili di parte statale e/o regionale, di quelle attività di sviluppo precompetitivo che non sono emerse dalla prima selezione pubblica, stante il livello embrionale della ricerca in questo campo.

Attraverso un nuovo bando che ricalchi i vincoli e le modalità di intervento già portate all'attenzione della Commissione europea si potranno pertanto utilizzare i residui fondi, in parte vincolati territorialmente dalla Legge Speciale per Venezia, nonché le risorse che il Ministero potrà mettere a disposizione per la fase di sviluppo e di applicazione delle ricerche condotte nella prima fase dell'Accordo. Si potrà dunque rinnovare, con un atto aggiuntivo, l'Accordo in essere, per adeguarlo in termini di durata, risorse finanziarie e finalizzazione, anche attraverso l'indicazione delle tipologie di intervento maggiormente aderenti allo stato attuale delle conoscenze.

Sarà valutata anche la concessione di un aiuto ad hoc, ossia un aiuto individuale non rientrante in un regime di aiuti. Se la fattispecie rientrerà nel campo di applicazione del nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (CE 800/2008) potrà essere applicata la procedura semplificata ivi prevista.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto regionale, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'av-

venuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto l'Accordo programmatico Ministero dell'Ambiente - Regione Veneto del 25.03.2005;

Visto il Decreto ministeriale 528/2005/RAS del 27.04.2005;

Vista la Dgr n. 1169 del 18.04.2006 con la quale è stato approvato il bando europeo per l'accesso ai contributi per progetti sperimentali sull'utilizzo dell'idrogeno;

Vista la Dgr n. 2344 del 27.6.2006, con la quale è stata approvata la graduatoria finale per l'assegnazione dei contributi ai progetti di ricerca e sviluppo per l'idrogeno;

Vista la Dgr n. 1586 del 29.5.2007, relativa a una prima rimodulazione dell'assegnazione dei contributi ai progetti di ricerca e sviluppo per l'idrogeno;

Vista la Dgr n. 3491 del 18.11.2008 relativa alla redistribuzione della somma derivante da revoca di contributo assegnato a seguito del bando del 2006;

delibera

1. di prendere atto della rinuncia di Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl, SAE Impianti Srl e Berengo Spa, ai contributi assegnati per la realizzazione dell'intervento 'Produzione di energia Elettrica e Termica da Syngas ottenuto da Biomasse e altri residui organici;

2. di revocare l'importo di euro 2.014.030,00, assegnato all'interno del maggior impegno di cui alla DgrV n. 2344 del 27.07.2006 a valere per euro 311.183,45 sul capitolo 100705 e per euro 1.702.846,55 sul capitolo 50537;

3. di disporre che le somme derivanti dalla revoca e da eventuali altre economie siano utilizzate per il proseguimento delle attività a sostegno della ricerca e sviluppo nel settore dell'Idrogeno a Porto Marghera;

4. di chiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di partecipare anche con ulteriori risorse eventualmente disponibili al finanziamento di progetti di attività di sviluppo precompetitivo in linea con quelle previste dal bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 18.04.2006;

5. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Rappresentanza Italiana alla CE (ItalRapp), secondo quanto stabilito dall'allegato III al Regolamento (CE) 800/2008 del 6.8.2008, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1792 del 16 giugno 2009

Assemblea costitutiva delle Regioni al Network of European REgions Using Space technologies - Nereus". Quota di adesione anno 2009.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. le premesse formano parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto che in data 7 luglio 2008, presso la sede del Comitato delle Regioni, in Bruxelles, la prima Assemblea Generale del Network ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente, ed ha altresì stabilito in €/anno 10.000,00 l'importo della quota di adesione per i Full Members (Regioni);

3. di impegnare l'importo complessivo di €10.000,00 sul capitolo di spesa 3030 "Spese per adesione ad associazioni" esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità, a favore di "Network of European Regions Using Space Technologies - NEREUS" e che tale importo sarà liquidato entro il presente esercizio finanziario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1793 del 16 giugno 2009

Affidamento di incarico di consulenza ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b), Lr 12/91 alla dott.ssa Verdiana Morandi per attività di supporto alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi per la realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera "Interreg IV Italia - Austria". Impegno di spesa. PAS B 1 02 01, B 1 02 02, C 2 02 01.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, nuovo incarico di consulenza ai sensi dell'art. 184 e seguenti della Lr 12/1991, in particolare ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera b), alla dott.ssa Verdiana Morandi, in possesso della qualificazione e dei requisiti professionali necessari per svolgimento di attività di supporto alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, per gli adempimenti connessi alla realizzazione del suddetto progetto di cooperazione transfrontaliera "Interreg IV Italia - Austria" denominato "Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali dell'arco alpino orientale";

2) di approvare lo schema di convenzione che disciplina l'incarico di cui al punto 1), contenuto nell'Allegato A e parte integrante del presente provvedimento;

3) di dare atto che l'incarico di consulenza approvato al punto 1) avrà durata di 31 mesi e dovrà concludersi entro e non oltre il 31.12.2011, salvo proroga;

4) di far fronte agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico approvato al punto 1) impegnando la somma complessiva di Euro 59.244,71, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, accessori, rimborsi spese e ogni altro onere, se dovuti, il cui relativo importo è impegnato per la quota di Euro 12.400,05 (pari al 15% dell'importo complessivo di Euro 82.667,00) sul capitolo 101036 "Partecipazione al Gruppo Europeo di cooperazione territoriale" e per la residua quota di Euro 46.844,66 impegnata come segue:

Capitolo	Qualifica	Importo	Totale
101289 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali dell'arco alpino orientale" - Quota comunitaria	FESR (75%)	Euro 35.133,50	46.844,66
101290 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali dell'arco alpino orientale" - Quota statale	FdR (25%)	Euro 11.711,16	

del bilancio regionale, esercizio 2009, che presentano sufficiente disponibilità, da liquidarsi nelle modalità previste dall'allegato schema di convenzione;

5) di integrare l'impegno di cui al punto 4) per la completa copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico approvato al punto 1) prenotando la somma residua di Euro 17.566,71, sul capitolo 101289, e la somma residua di Euro 5.855,58 sul capitolo 101290, incaricando il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi di provvedere con apposito provvedimento, agli impegni ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, esercizio 2010;

6) di incaricare il Dirigente della Direzione regionale pianificazione territoriale e parchi della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2) e, per mezzo del Servizio reti ecologiche e biodiversità, dello svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo sul corretto espletamento dell'incarico;

7) di dare atto che la convenzione di incarico di cui al punto 2) sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della L. 24.12.2007, n. 244;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della L. 24.12.2007, n. 244;

9) di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23.12.2005, n. 266, incaricando allo scopo la Segreteria della Giunta regionale secondo le disposizioni contenute nella circolare prot. n. 194449/40.00 del 24.3.06 della Segreteria Generale della Programmazione.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1794 del 16 giugno 2009

Affidamento incarico di consulenza ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b), Lr 12/91 per assistenza alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi nell'esame e valutazione dello studio di incidenza ex art. 5 Dpr 357/1997, relativo a piani, progetti ed interventi. Impegno di spesa.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, nuovo incarico di consulenza ai sensi dell'art. 184 e seguenti della Lr 12/1991, in particolare ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera b), rispettivamente all'arch. Maria Cristina Molon e al dott. Matteo Turlon, entrambi in possesso della qualificazione e dei requisiti professionali necessari, per l'assistenza alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi nell'esame e valutazione dello studio di incidenza ex art. 5 Dpr 357/1997, relativo a piani, progetti ed interventi, la cui approvazione sia di competenza regionale;

2) di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione e i consulenti individuati al punto 1), contenuto nell'Allegato A e parte integrante del presente provvedimento;

3) di dare atto che l'incarico di consulenza affidato all'arch. Maria Cristina Molon avrà durata di 8 mesi e dovrà concludersi entro e non oltre il 31.3.2010;

4) di dare atto che l'incarico di consulenza affidato al dott. Matteo Turlon avrà durata di 4 mesi e dovrà concludersi entro e non oltre il 31.3.2010;

5) di dare atto che gli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di cui al punto 1) sono quantificati in Euro 13.333,00 per l'arch. Maria Cristina Molon e in Euro 6.667,00 per il dott. Matteo Turlon quali compensi lordi onnicomprensivi;

6) di far fronte agli oneri di cui al punto 5) impegnando la somma complessiva di Euro 20.000,00 sul capitolo 100155 "Spese per la realizzazione della Rete ecologica europea "Natura 2000" del bilancio regionale, esercizio 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

7) di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi della sottoscrizione della convenzione approvata al punto 2) e, per mezzo del Servizio Reti ecologiche e biodiversità, dello svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo sul corretto espletamento dell'incarico;

8) di dare atto che la convenzione di incarico di cui al punto 2) sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della L. 24.12.2007, n. 244;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della L. 24.12.2007, n. 244;

10) di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23.12.2005, n. 266, incaricando allo scopo la Segreteria della Giunta regionale secondo le disposizioni contenute nella circolare prot. n. 194449/40.00 del 24.3.06 della Segreteria Generale della Programmazione.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1795 del 16 giugno 2009

Assegnazione di contributo per la promozione di attività motorie e sportive finalizzate a una corretta pratica sportiva nella popolazione giovanile.

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di sostenere, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la manifestazione sportiva denominata "Girobio, ovvero giro ciclistico d'Italia dilettanti under 27", promossa, tra gli altri, dal Ministero della Gioventù, dalla Regione Toscana e dalla Federazione Ciclistica italiana, che si svolgerà nel mese di giugno 2009;

2. di partecipare alla realizzazione delle attività a carattere sanitario, attraverso le strutture del Servizio Sanitario regionale, in particolare tramite l'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa per quanto riguarda la messa a disposizione del servizio di emergenza sanitaria ai ciclisti in gara.

3. di assegnare alla Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa un contributo di € 30.000,00.= (trentamila/00) a titolo di finanziamento per la realizzazione delle attività di cui al punto 2, che sarà erogato in un'unica soluzione alla esecutività del presente atto.

4. di impegnare la somma € 30.000,00.= (trentamila/00) sul cap. 060009 del Bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1796 del 16 giugno 2009

Attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito Isee periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010. Proroga delle procedure per l'attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito Isee-anno 2009.

[*Sanità e igiene pubblica*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta;

2. di confermare l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;

3. di confermare, per il periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i

soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;

4. di confermare l'incarico a Comuni e Caaf relativamente alle modalità di rilascio degli attestati di esenzione per il periodo di validità 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010, alle stesse condizioni indicate nella Dgr n. Dgr n. 588 del 11 marzo 2008;

5. di approvare, alla luce delle considerazioni fatte in premessa, la prosecuzione alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, della collaborazione con Anci-SA società operativa di Anci-Veneto, per la gestione del flusso informativo da Caaf e Comuni alle Aziende Ulss e alla Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito Isee fino a € 12.000,00, come da convenzione che si allega (Allegato A), della cui sottoscrizione, per conto della Regione, viene incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari;

6. di istituire un gruppo di lavoro, per definire le specifiche tecniche del servizio ed elaborare il capitolato di gara per l'indizione e l'espletamento delle procedure contrattuali, costituito dalle seguenti professionalità:

- 1 esperto in sistemi informatici

- 1 rappresentante delle attività distrettuali delle Aziende Ulss, esperti nella gestione delle anagrafiche

- 1 esperto in materie giuridico-amministrative

- 1 esperto in materia di gare ed appalti

- 2 rappresentanti regionali.

7. di demandare l'individuazione di tali figure e la relativa nomina ad un successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari

8. di demandare ad un successivo decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari anche l'impegno e la successiva liquidazione della spesa relativa alla sopra citata convenzione con Anci SA Srl, da farsi valere sul capitolo 60059 del bilancio regionale 2009 nonché la definizione delle modalità di rilascio delle predette esenzioni e le relative istruzioni operative per l'anno 2009.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1797 del 16 giugno 2009

Dgr 6912/1985 - Dgr 4076/1986. Farmacie succursali in Comune di Rosolina (RO): modifica periodo di apertura.

[*Sanità e igiene pubblica*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di modificare per le motivazioni espresse in premessa la delibera di Giunta regionale n. 6912 del 23.12.1985 come

segue: “la farmacia succursale stagionale istituita nel Comune di Rosololina (RO) - località Rosololina Mare - resterà aperta dal 20 aprile al 20 settembre di ogni anno”;

2. di modificare per le motivazioni espresse in premessa la delibera di Giunta regionale n. 4076 del 29 luglio 1986 come segue: “la farmacia succursale stagionale istituita nel Comune di Rosololina (RO) - località Albarella - resterà aperta dal 20 aprile al 20 settembre di ogni anno”;

3. di demandare al Dirigente della competente Direzione regionale ogni successivo adempimento relativo al presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1798 del 16 giugno 2009

Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito: aggiornamento disposizioni regionali vigenti. Revoca DDgr n. 1390 del 4 aprile 2000 e n. 1514 dell'11 aprile 2000.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di revocare le proprie deliberazioni n. 1390 del 4 aprile 2000 e n. 1514 del 11 aprile 2000.

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni concernenti la prescrizione e dispensazione di dispositivi per l'autosomministrazione di insulina, incretina e l'autocontrollo a favore dei soggetti affetti da diabete mellito, come risultano dall'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, è abolito il Listino Regionale Diagnostici quale documento di individuazione e tariffazione dei dispositivi dispensabili ai soggetti affetti da diabete mellito.

4. Di disporre l'attuazione di un periodo di monitoraggio sui primi 6 mesi di applicazione del presente provvedimento.

Allegato A

Disposizioni per la prescrizione, dispensazione e tariffazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autosomministrazione di insulina e incretine a favore di soggetti affetti da diabete mellito

Prescrivibilità presidi

Ai fini della prescrizione e dispensazione dei presidi in oggetto, le prescrizioni distinguono i soggetti diabetici insulino-trattati e non-insulino trattati.

Diabete insulino-trattato

Prescrizione

La diagnosi e il Programma di cura vengano effettuati da un diabetologo di un Centro antidiabetico pubblico o accreditato, fatti salvi diversi altri accordi intercorsi a livello di Aziende Ulss o di Area Vasta, che prevedano, per alcune tipologie di pazienti diabetici, il coinvolgimento di altre strutture cliniche Aziendali e territoriali, compresi i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS).

La prescrizione dei presidi in oggetto è unica, bimestrale ed effettuata dal Medico che ha in cura il paziente e avviene nel rispetto del programma di cura.

Ciascuna eventuale modifica al Programma di cura deve essere apportata dalle strutture/soggetti individuati a tal fine.

La prescrizione e dispensazione, su ricetta SSN a favore di questi pazienti, dei diversi presidi dispensati con onere a carico del Servizio Sanitario, è effettuata alle condizioni di seguito specificate:

a) Siringhe per la somministrazione ipodermica di insulina (senza spazio morto)

Prescrivibili fino ad un massimo di 240 al bimestre, in relazione al numero di somministrazioni giornaliere di insulina, indicate nella prescrizione.

Rimborsabilità: il rimborso è praticato a prezzo unitario, pari a € 0,13 a siringa.

b) Aghi per iniettore di insulina a penna

Prescrivibili fino ad un massimo di 3 confezioni, pari a 300 aghi al bimestre, in relazione al numero di somministrazioni giornaliere di insulina, indicate nella prescrizione

Rimborsabilità: il rimborso è praticato a prezzo unitario, pari a € 0,17 per ago.

c) Strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare.

La prescrizione delle strisce, che deve contenere anche l'indicazione del numero erogabile per bimestre, sulla base della frequenza di misurazione prescritta al paziente, dovrà avvenire, in ogni caso, nel rispetto del Programma di cura. Il medico curante attuerà le prescrizioni per la continuità di cura secondo il programma definito. Il farmacista delle farmacie aperte al pubblico nella dispensazione dovrà attenersi scrupolosamente alla prescrizione medica.

Rimborsabilità: il rimborso è praticato a prezzo unitario, pari a € 0,85 per striscia, valido per qualunque tipo e confezione dispensata, fra quelle regolarmente disponibili in commercio per tale impiego.

d) Glucometri:

Fermo restando il principio che l'apparecchio è a carico del paziente, qualora sia distribuito dalle competenti strutture del Servizio Sanitario, ogni Centro antidiabetico o struttura autorizzata alla stesura del programma di cura, dovrà rendere disponibile agli uffici delle Aziende Ulss i dati relativi ai dispositivi dispensati per i dovuti controlli ed il monitoraggio, sia dei glucometri consegnati ai pazienti, che delle strisce erogate.

e) Apparecchi e aghi (lancette) pungidito

Il quantitativo di lancette pungidito prescrivibile corrisponde a quelli delle strisce per l'autocontrollo glicemico, essendo l'impiego dei due dispositivi strettamente correlato

e complementare. Il Programma di cura specifica la prescrivibilità di tali presidi e degli apparecchi relativi, quest'ultimi dispensati dall'Azienda Ulss.

Rimborsabilità: il rimborso è praticato a prezzo unitario, pari a € 0,12 per lancetta, valido per qualunque tipo e confezione dispensata.

e) Iniettori di insulina a penna

Dispensabile, di norma, una penna all'anno.

Nel caso di soggetti trattati con più di un tipo di insulina, al paziente verrà fornita una penna per ciascun tipo di farmaco, onde evitare rischiose manovre di sostituzione della cartuccia nello stesso dispositivo.

Nel programma di cura venga precisato il numero di penne necessario.

La/e penna/e sono fornite dall'Azienda Ulss di appartenenza dell'assistito.

f) Reattivi rapidi per la determinazione della glicosuria, della chetonuria e della chetonemia

La prescrizione di tali presidi deve essere prevista nel Programma di cura, le prescrizioni successive verranno effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Programma

La determinazione ematica dei chetoni è prescrivibile unicamente dal Centro Antidiabetico, nel numero massimo di 2 confezioni all'anno.

Rimborsabilità: il rimborso è praticato a prezzo unitario, come segue:

- dispositivi per glicosuria e chetonuria: (associati) pari a € 0,35
- dispositivi per glicosuria: pari a € 0,20
- dispositivi per chetonuria: pari a € 0,20
- dispositivi per chetonemia: pari a € 1,98

Diabete non-insulino trattato

Strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare e lancette pungidito

È consentita la prescrizione fino ad un massimo di 200 strisce per anno (50 o 25 a trimestre, in relazione alla situazione clinica del paziente).

Sono inoltre prescrivibili lancette pungidito, complementari all'impiego delle strisce per la glicemia, in numero corrispondente al numero delle strisce prescritte per l'autocontrollo, pertanto fino ad un massimo di 200 lancette pungidito per anno.

La prescrizione deve essere prevista nel programma di cura, redatto secondo quanto sopra specificato per gli insulino trattati.

Aghi per iniettori a penna per somministrazione di incretine

Nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Agenzia Italiana del Farmaco concernenti la prescrizione e il follow - up di tale Categoria di farmaci, a favore dei pazienti in terapia con farmaci della famiglia delle incretine, farmaci ipoglicemizzanti da usarsi esclusivamente nei pazienti non insulino trattati e che richiedono, per la somministrazione, l'impiego dell'ago per l'iniettore a penna, è accordata la dispensazione degli aghi da utilizzarsi per la somministrazione del farmaco.

A tal fine, sarà il medico autorizzato alla loro prescrizione

che effettua la prima prescrizione degli aghi. Successivamente la prescrizione potrà essere effettuata bimestralmente dal medico di medicina generale.

La Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari è incaricata della emanazione delle specificazioni relative.

Diabete gestazionale

Le donne con diagnosi di diabete gestazionale, anche se non insulino-trattate, beneficiano delle strisce per la misurazione della glicemia capillare fino ad un massimo di 100 al bimestre, con indicazione sulla ricetta del numero di determinazioni.

Beneficiano altresì della dispensazione delle lancette pungidito, nello stesso quantitativo delle strisce prescritte. Il relativo programma di cura verrà redatto dallo specialista autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1799 del 16 giugno 2009

Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10.12.1997). Aziende UU.LL.SS.SS. n. 1, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera di Verona. Modifica della Dgr n. 1582 del 26 maggio 2009.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di designare i nominativi dei rappresentanti regionali nelle commissioni dei concorsi pubblici di seguito indicati:

Ente:	Azienda Ulss 1 Belluno
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Medicina Interna
Titolare:	Santonastaso Massimo
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Medicina Interna
Sede:	Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
Supplente:	Vescovo Giorgio
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Medicina Interna
Sede:	Azienda Ulss 6 Vicenza

Ente:	Azienda Ulss 6 Vicenza
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Cardiologia
Titolare:	Zanchetta Mario
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Cardiologia
Sede:	Azienda Ulss 15 Alta Padovana
Supplente:	Martini Bortolo
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Cardiologia
Sede:	Azienda Ulss 4 Alto Vicentino

Ente:	Azienda Ulss 8 Asolo
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Gastroenterologia
Titolare:	Saggio Alfredo
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Gastroenterologia
Sede:	Azienda Ulss 12 Veneziana
Supplente:	Germanà Bastianello
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Gastroenterologia
Sede:	Azienda Ulss 1 Belluno

Ente:	Azienda Ulss 14 Chioggia
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Medicina Interna
Titolare:	Bonanome Andrea
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Medicina Interna
Sede:	Azienda Ulss 19 Adria
Supplente:	Zamboni Sergio
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Medicina Interna
Sede:	Azienda Ulss 18 Rovigo

Ente:	Azienda Ulss 8 Asolo
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Titolare:	Carraro Maria Grazia
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Sede:	Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
Supplente:	Tessarini Michele
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Sede:	Azienda Ulss 9 Treviso

Ente:	Azienda Ulss 14 Chioggia
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Geriatria
Titolare:	Brugiolio Roberto
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Geriatria
Sede:	Azienda Ulss 12 Veneziana
Supplente:	Cester Alberto
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Geriatria
Sede:	Azienda Ulss 13 Mirano - Dolo

Ente:	Azienda Ulss 9 Treviso
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Titolare:	Brosolo Anna Maria
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Sede:	Azienda Ulss 8 Asolo
Supplente:	Pierotti Silvia
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri
Sede:	Azienda Ulss 18 Rovigo

Ente:	Azienda Ulss 16 Padova
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Geriatria
Titolare:	Valerio Gianni
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Geriatria
Sede:	Azienda Ulss 6 Vicenza
Supplente:	Cester Alberto
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Geriatria
Sede:	Azienda Ulss 13 Mirano - Dolo

Ente:	Azienda Ulss 12 Veneziana
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Anestesia e Rianimazione
Titolare:	Spagna Andrea
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Anestesia e Rianimazione
Sede:	Azienda Ulss 16 Padova
Supplente:	Pittoni Giovanni Maria
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Anestesia e Rianimazione
Sede:	Azienda Ospedaliera di Padova

Ente:	Azienda Ulss 16 Padova
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Anestesia e Rianimazione
Titolare:	Rosi Paolo
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Anestesia e Rianimazione
Sede:	Azienda Ulss 9 Treviso
Supplente:	Sommacampagna Marco
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Anestesia e Rianimazione
Sede:	Azienda Ulss 18 Rovigo

Ente:	Azienda Ulss 13 Mirano - Dolo
Concorso per n.	1 Dirigente Ingegnere per il Dipartimento Risorse Informatiche e Tecnologiche
Titolare:	Gelisio Anna
Qualifica:	Dirigente Ingegnere
Sede:	Azienda Ospedaliera di Padova
Supplente:	Menotto Francesca
Qualifica:	Dirigente Ingegnere
Sede:	Azienda Ospedaliera di Padova

Ente:	Azienda Ospedaliera di Padova
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Neonatologia
Titolare:	Saia Onofrio Sergio
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Neonatologia
Sede:	Azienda Ulss 9 Treviso
Supplente:	Demarini Sergio
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Neonatologia
Sede:	I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" di Trieste

Ente:	Azienda Ospedaliera di Verona
Concorso per n.	1 Dirigente Medico / Radiodiagnostica
Titolare:	Michelon Antonio
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Radiodiagnostica
Sede:	Azienda Ulss 22 Bussolengo
Supplente:	Guarise Alessandro
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Radiologia Diagnostica
Sede:	AziendaUlss 3 Bassano del Grappa

2) di modificare, come di seguito riportato, la Dgr n. 1582 del 26 maggio 2009, nella parte in cui, per mero errore materiale, si indicavano quali sedi di servizio dei componenti di designazione regionale nella commissione di concorso pubblico dell'Azienda Ospedaliera di Verona, finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica per la direzione del Servizio per le Professioni Sanitarie, l'Azienda ospedaliera di Bologna, anzichè l'Azienda Ulss 13 Mirano - Dolo, e l'Azienda Ospedaliera senese, anzichè l'Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa:

Ente:	Azienda Ospedaliera di Verona
Concorso per n.	1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica per la Direzione del Servizio per le Professioni Sanitarie
Titolare:	Bon Giuseppe
Qualifica:	Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica
Sede:	Azienda Ulss 13 Mirano - Dolo
Supplente:	Mosele Antonella
Qualifica:	Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica
Sede:	Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa

3) di modificare, come di seguito riportato, la Dgr n. 1582 del 26 maggio 2009, nella parte in cui, per mero errore materiale, si indicavano quali sedi di servizio dei componenti di designazione regionale nella commissione di concorso pubblico dell'Azienda Ospedaliera di Verona, finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica per il Coordinamento Didattico dei Corsi di Master di Perfezionamento, di Aggiornamento professionale per le Professioni Sanitarie, l'Azienda ospedaliera di Bologna, anzichè l'Azienda Ulss 8 Asolo, e l'Azienda Ospedaliera Senese, anzichè l'Azienda Ulss 18 Rovigo:

Ente:	Azienda Ospedaliera di Verona
Concorso per n.	1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica per il Coordinamento Didattico dei Corsi di Master di Perfezionamento, di Aggiornamento professionale per le Professioni Sanitarie
Titolare:	Tempesta Marco
Qualifica:	Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica
Sede:	Azienda Ulss 8 Asolo
Supplente:	Rossi Francesca
Qualifica:	Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica
Sede:	Azienda Ulss 18 Rovigo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1800 del 16 giugno 2009

Rinnovo iscrizione per l'anno 2009 della Regione del Veneto all'organizzazione EuroHealthNet (The european network for public health, health promotion and disease prevention). Dgr n. 834/2008.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di considerare quanto espresso in premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il rinnovo dell'iscrizione, per l'anno 2009, all'organizzazione EuroHealthNet (The european network for public health, health promotion and disease prevention) con sede a Bruxelles;
3. Di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, connessi all'iscrizione anno 2009 della Regione del Veneto all'Organizzazione EuroHealthNet, ammontano, per il corrente anno, a euro 2.200,00;
4. Di impegnare la somma di euro 2.200,00 sul Capitolo di spesa n. 60107 del Bilancio di previsione anno 2009, che presenta disponibilità, per la copertura finanziaria connessa alla partecipazione della Regione del Veneto all'Organizzazione EuroHealthNet per l'anno 2009;
5. Di liquidare a favore dell'Organizzazione EuroHealthNet con sede a Bruxelles la somma di euro 2.200,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1801 del 16 giugno 2009

Gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio inerente la costituzione e la gestione di un "Fondo di capitale di rischio". Programma Operativo Regionale 2007

-2013. Parte Fesr. Asse 1. Linea di intervento 1.2 “Ingegneria finanziaria”. Azione 1.2.2. Nomina Commissione.
[Appalti]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di nominare la Commissione di valutazione del bando pubblico per l'aggiudicazione del servizio inerente la costituzione e la gestione di un "Fondo di capitale di rischio". Programma Operativo Regionale 2007 - 2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2 "Ingegneria finanziaria". Azione 1.2.2, nelle persone sotto indicate:

- Rag. Fadelli Lucio in qualità di Presidente;
- Dott. Scrocco Vittorio in qualità di componente;
- Dott. Foscolo Laura in qualità di componente;
- Dott. Lorenzon Luciana n in qualità di Segretario che opererà in conformità alle disposizioni contenute nel bando pubblico, citata Dgr n. 667/2009, e alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia;

2. di stabilire che il Responsabile del procedimento può nominare eventuali sostituti in caso di impedimento di uno o più componenti della Commissione nominata con il presente provvedimento;

3. di dare atto che l'Ufficiale rogante della Regione verbalizzerà le operazioni relative all'esame della documentazione amministrativa di ordine generale presentata in conformità alle disposizioni contenute nel bando.



INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:

1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.

La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:

- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.

Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti**:

- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
 - fax 041 279 2809
 - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA

Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO

Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)

Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA

Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: l.giuridica@tele2.it

VICENZA

Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00

Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	piazza Mazzini, 21 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:



<http://bur.regione.veneto.it>



INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito <http://bur.regione.veneto.it>, alla voce Area Inserzionisti.

Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di, Categoria, Posizione"
 Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)"
 Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur)"
 Calendario delle prove:"
 Prima prova scritta:"
 Seconda prova scritta:"
 Prova orale:"

Per informazioni rivolgersi a:"

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione			
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905			
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it			
Dirigente	Franco Denti	Composizione	Albonella Crivellari, Maria Levorato,
Responsabile di redazione	Toscana Pagan		Rosanna Rubini
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Antonella Migliarese,	Ricerca fotografica	Maria Clara Martignon
	Barbara Molin	Referente Internet	Elisabetta Scaramuzza
Abbonamenti	Antonio Turrin		
Direttore Responsabile		Dott. Antonio Menetto	

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
 su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici